



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 83

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

17/12/2022 - 23:18

Indice

1. DDL S. 83 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 83.....	5
1.2.2. Relazione 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A.....	8
1.2.3. Testo approvato 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160 (Bozza provvisoria).....	13
1.2.4. Testo 1.....	14
1.3. Trattazione in Commissione.....	20
1.3.1. Sedute.....	21
1.3.2. Resoconti sommari.....	24
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	25
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2019.....	26
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) dell'08/10/2019.....	30
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019.....	40
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019.....	43
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (ant.) del 24/10/2019.....	77
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) del 24/10/2019.....	78
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019.....	79
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 14/11/2019.....	84
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom.) del 27/11/2019.....	85
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020.....	86
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020.....	98
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 04/02/2020.....	102
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020.....	103
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020.....	110
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/09/2020.....	113
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020.....	114
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020.....	127
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/11/2020.....	141
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (pom.) del 02/03/2021.....	142
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 04/03/2021.....	156
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 17/03/2021.....	157
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/03/2021.....	158

1.3.2.1.23.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 230 (pom.) del 23/03/2021	159
1.3.2.1.24.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021	165
1.3.2.1.25.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021	175
1.3.2.1.26.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021	181
1.3.2.1.27.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 19/04/2021	188
1.3.2.1.28.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021	189
1.3.2.1.29.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021	212
1.3.2.1.30.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021	219
1.3.2.1.31.	1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 252 (ant.) del 19/05/2021	222
1.4.	Trattazione in consultiva	231
1.4.1.	Sedute	232
1.4.2.	Resoconti sommari	233
1.4.2.1.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	234
1.4.2.1.1.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 207 (ant.) del 22/04/2021	235
1.4.2.1.2.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/04/2021	240
1.4.2.1.3.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021	243
1.4.2.1.4.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021	246
1.4.2.1.5.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021	716
1.4.2.1.6.	13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021	719
1.5.	Trattazione in Assemblea	722
1.5.1.	Sedute	723
1.5.2.	Resoconti stenografici	724
1.5.2.1.	Seduta n. 333 dell'08/06/2021	725
1.5.2.2.	Seduta n. 334 del 09/06/2021	814

1. DDL S. 83 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 83
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"
Titolo breve: *Tutela costituzionale dell'ambiente*

Iter

9 giugno 2021: approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.83 T. U. con [S.212](#), [S.938](#), [S.1203](#), [S.1532](#), [S.1627](#), [S.1632](#),
[S.2160](#)

approvato in testo unificato

[C.3156](#) assorbe [C.15](#), [C.143](#), [C.240](#), [C.2124](#), [C.2150](#), [C.2174](#),
[C.2315](#), [C.2838](#), [C.2914](#), [C.3181](#)

approvato

[S.83-212-938-1203-1532-1627-
1632-2160-B](#) approvato

[C.3156-B](#) approvato definitivamente. Legge

Legge costituzionale n. [1/22](#) del 11 febbraio 2022, GU n. 44 del 22 febbraio 2022.

Iniziativa Parlamentare

[Loredana De Petris](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Paola Nugnes](#) ([Misto](#), [Liberi e Uguali](#)) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2019)

Natura

Costituzionale (in prima deliberazione)

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2019) .

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta ant. n. 252 del 19 maggio 2021 (Proposto testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione il 25 maggio 2021; annuncio nella seduta n. 330 del 25 maggio 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 21 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 83

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 83

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice **DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

Onorevoli Senatori. - L'esigenza di salvaguardia degli equilibri ecologici e di un uso sostenibile e razionale delle risorse del nostro pianeta si è ormai affermata nella coscienza dell'opinione pubblica mondiale, ma anche in campo dottrinale e giurisprudenziale è emerso il concetto unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energia) appartenenti al singolo uomo ed all'umanità nel suo complesso. Quello che manca adesso, anche dopo la ripartizione di competenze operata dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, è un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente nella nostra Carta costituzionale.

Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla prudente gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo in tutte le sue componenti, alla preservazione della biodiversità e dei vari ecosistemi naturali nonché, infine, alla salvaguardia di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale. Trattandosi di un diritto fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un diritto collettivo che appartiene al singolo in quanto tale e alla collettività nel suo complesso. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente normativi e giurisprudenziali negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione. Se consideriamo che in Assemblea costituente con il termine «paesaggio» si indicavano unicamente le bellezze naturali, il panorama, la cui tutela si riduceva alla conservazione dello scenario naturale secondo i precetti contenuti nella legislazione di tutela delle bellezze naturali del 1939, allora capiamo quanta strada abbia fatto il diritto ambientale. La Corte costituzionale, grazie anche ad una crescente sensibilizzazione dei cittadini, ha individuato nel disposto costituzionale l'esigenza di tutelare il territorio così come modellato dalla comunità che vi è insediata.

La Costituzione, con l'articolo 9, collega aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali in una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e complessiva dei valori ambientali insieme a quelli consolidati dalle testimonianze di civiltà. Allo stesso modo eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo e ad interesse della collettività; mentre sotto altri profili assicura al diritto all'ambiente, in quanto espressione della personalità individuale e sociale, un'adeguata protezione. La Corte costituzionale, attraverso molteplici sentenze, ha costantemente ritenuto il paesaggio comprensivo di ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio ed espressione di un alto valore estetico-culturale. In quest'ottica, il combinato disposto dei due commi dell'articolo 9 della Costituzione viene letto unitariamente, nel senso che la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo complessivo del Paese, ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori estetico-culturali ed ambientali.

La tutela del paesaggio influisce evidentemente anche su altri aspetti, quali la pianificazione urbanistica, istituzionalizzata dalla cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), che obbligava le regioni a dotarsi di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Un decisivo e ulteriore rafforzamento della tutela del paesaggio è stato realizzato dalla legge 8 luglio

1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, che ha riconosciuto specificatamente come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, vale a dire la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali, la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marittimi e la difesa di tutte le specie animali e vegetali. Già la «Commissione Bozzi», anche se con qualche limite, aveva posto fra le modifiche necessarie alla Costituzione l'introduzione di disposizioni sulla tutela dell'ambiente. Il presente disegno di legge costituzionale ha la finalità di introdurre anche nel nostro ordinamento giuridico un esplicito riconoscimento costituzionale del diritto all'ambiente.

Occorre dunque fare attenzione affinché una modifica apportata all'articolo 9 non rappresenti un fatto meramente formale o, peggio, un arretramento dell'attuale tutela del diritto all'ambiente, così come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 210 del 1987 e sentenza n. 641 del 1987) e della Corte suprema di Cassazione (sezioni unite, sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979). In proposito occorre rilevare che poco significativa, ai fini del riconoscimento del diritto all'ambiente, sarebbe una modifica consistente solo nell'introduzione della parola «ambiente» prima della parola «paesaggio». La tutela dell'ambiente rientrerebbe in tal modo tra i compiti della Repubblica, la quale invero è già stata investita di questa funzione da numerose leggi ordinarie (si pensi, per tutte, alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente), ma ciò non significherebbe che si riconosce ad ogni persona un diritto inviolabile all'ambiente. Il diritto all'ambiente, invece, è già emerso e si è consolidato nella coscienza pubblica, nella prassi e nell'ordinamento ed è già stato riconosciuto a livello giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione, con la famosa sentenza del 1979 (n. 5172 del 6 ottobre 1979), collegando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 32 della Costituzione, ha precisato che ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili, sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta ed ha quindi diritto all'ambiente salubre. Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte costituzionale con le citate sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. In questa situazione parlare di tutela di un «interesse diffuso» all'ambiente, piuttosto che di diritto fondamentale all'ambiente, costituirebbe un arretramento sul piano della tutela giuridica. Non si può infatti scorporare il diritto all'ambiente dai diritti fondamentali ed inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Gli aspetti che vanno precisati e che giustificano una modifica costituzionale sono quelli della natura giuridica di questo diritto e del suo oggetto. È chiaro che si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività; quanto all'oggetto, esso è il bene «ambiente», la cui salvaguardia è indispensabile per la dignità, la libertà e la sicurezza dell'uomo. In sostanza, si tratta di un diritto soggettivo collettivo su una base comune: l'ambiente, appunto. Va ribadito allora, in questa prospettiva, il concetto unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e all'umanità nel suo complesso. Ciascun individuo ha un diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua pulita, alla bellezza del paesaggio e così via dicendo. La riforma della Costituzione, dunque, deve muoversi in questo quadro, completando e migliorando l'opera già svolta dalla giurisprudenza, senza realizzare un arretramento rispetto a quanto la giurisprudenza ha già fatto. Le modifiche pertanto possono essere concentrate sul solo articolo 9, tenendo ben fermo il vigente articolo 24, il quale già afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Ciascuno, individualmente o in forma organizzata (associazioni ambientaliste), ha un diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua pulita e alla bellezza del paesaggio. L'articolo 32, parlando della salute come diritto fondamentale del singolo ed interesse della collettività, già contiene tutti gli elementi, come si è visto, per fondare un diritto di ogni uomo all'ambiente salubre.

Il presente disegno di legge costituzionale ha dunque la finalità di introdurre anche nel nostro ordinamento giuridico un esplicito, indiscutibile e solenne riconoscimento costituzionale del diritto all'ambiente, come già proclamato in numerosi Paesi, in linea con l'evoluzione della tutela ambientale elaborata in sede di Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel corso delle precedenti

legislature la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno dimostrato che è possibile raccogliere un ampio consenso sulla necessità di introdurre un esplicito riferimento costituzionale per la tutela dell'ambiente, anche se purtroppo non è stato completato l'*iter* previsto dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione definitiva. Per questi motivi si auspica l'approvazione del presente disegno di legge di modifica dell'articolo 9 della Costituzione, per affermare il diritto di ciascun uomo all'ambiente e per sancire l'esigenza che l'oggetto di questo diritto, cioè l'ambiente, venga considerato come patrimonio comune.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.

La tutela dell'ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente».

1.2.2. Relazione 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 E 2160-A

RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatrice Maiorino)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 2021

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura (n. 83)

d'iniziativa delle senatrici **DE PETRIS** e **NUGNES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente (n. 212)

d'iniziativa delle senatrici **DE PETRIS**, **CIRINNÀ**, **GIAMMANCO** e **NUGNES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2018

Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (n. 938)

d'iniziativa dei senatori **COLLINA**, **MARCUCCI**, **FERRARI** e **FERRAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2018

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (n. 1203)

d'iniziativa del senatore **PERILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (n. 1532)

d'iniziativa della senatrice **GALLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità (n. 1627)

d'iniziativa della senatrice **L'ABBATE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (n. 1632)

d'iniziativa della senatrice **BONINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (n. 2160)
d'iniziativa dei senatori **CALDEROLI**, **AUGUSSORI**, **GRASSI**, **PIROVANO** e **RICCARDI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2021

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge costituzionale che la 1a Commissione sottopone all'Assemblea è il risultato di una lunga e accurata istruttoria, iniziata nell'ottobre del 2019, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Un esame caratterizzato da un ciclo di audizioni informali con pochi precedenti, che ha visto la partecipazione di circa quaranta esperti, principalmente costituzionalisti, e da un confronto vivace e costruttivo tra le forze politiche, nella comune consapevolezza che fosse necessario introdurre nel testo della Costituzione un riferimento espresso alla tutela dell'ambiente.

È noto come la Corte costituzionale, attraverso il dettato degli articoli 9 e 32, in materia, rispettivamente, di tutela del paesaggio e di tutela della salute, avesse già desunto, dalla Carta del 1948, tale principio. È del pari evidente come la riforma del titolo V della parte seconda, adottata nel 2001, riservando allo Stato una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema abbia rafforzato questa dimensione.

Si rende ora necessario completare il processo e introdurre, senza mediazioni interpretative, una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte. Del resto, gran parte degli ordinamenti europei hanno già aggiornato in tal senso le loro Costituzioni nel corso degli anni.

A motivo delle numerose proposte abbinata, è stato costituito un Comitato ristretto e predisposto un testo unificato, adottato dalla Commissione come base per l'esame, composto di tre articoli. A seguito di interlocuzioni volte a creare le condizioni di consenso necessarie per la sua approvazione, è stato presentato e approvato un emendamento che lo ha poi ridotto a due articoli.

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, occorre notare come tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione individuassero in quell'articolo, che già dispone circa la tutela del paesaggio, la sede naturale per introdurre un principio di tutela ambientale. Dal punto di vista redazionale, si è preferito non intervenire sul testo vigente ma proporre l'introduzione di un ulteriore comma, specificamente dedicato ai profili ambientali, suddiviso in due periodi.

Al primo periodo, accanto alla tutela dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il primo di questi due ulteriori profili si riferisce a una dimensione specifica della realtà naturale, ma riconosce anche una ricchezza e un primato del nostro Paese, al pari di quello paesaggistico e storico-artistico richiamato dal secondo comma. La tutela degli ecosistemi, invece, oltre a richiamare la competenza legislativa dello Stato di cui alla lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 (all'articolo 9 è parso più corretto, dal punto di vista scientifico, l'utilizzo del plurale), enfatizza la necessità di adottare sempre, in campo ambientale, una visione d'insieme.

Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. La formula, che riecheggia quella dell'articolo 20a della Costituzione tedesca, da un lato vuole costituire un impegno a politiche ambientali di lungo periodo e dall'altro riprende, nella sostanza, il concetto di sviluppo sostenibile.

Il secondo periodo, invece, ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta, perciò, gli animali, già oggetto di tutela da parte del Trattato di Lisbona, assumono rilievo costituzionale. Il punto di sintesi raggiunto in Commissione individua dunque correttamente nel Parlamento il luogo di mediazione tra gli interessi in campo.

L'articolo 2 introduce invece due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non

possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. In questo modo la Commissione ha inteso dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti. La seconda modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

A testimonianza dell'importanza dei valori che si intendono tutelare, si nota come, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe, con l'articolo 1, la prima revisione costituzionale ai « Principi fondamentali » e, con l'articolo 2, la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta « costituzione economica ».

Maiorino, *relatrice*

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
(Estensore: L'Abbate)

5 maggio 2021

La Commissione,

esaminati congiuntamente i disegni di legge, con riferimento al testo unificato per essi predisposto, pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del testo predisposto dal relatore, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83

D'iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.

La tutela dell'ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 212

D'iniziativa delle senatrici De Petris ed altre

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto.

La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dopo la parola: « ecosistema » sono inserite le seguenti: « , degli animali, ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 938

D'iniziativa dei senatori Collina ed altri

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nei confronti delle generazioni future ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 41 della Costituzione)

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di sviluppo sostenibile ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1203

D'iniziativa del senatore Perilli

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1532

D'iniziativa della senatrice Gallone

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: « Tutela il paesaggio » sono inserite le seguenti: « , l'ambiente ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1627

D'iniziativa della senatrice L'Abbate

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Tutela l'ambiente e il capitale naturale.

Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1632

D'iniziativa della senatrice Bonino

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2160

D'iniziativa dei senatori Calderoli ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola: « Tutela » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, ».

Art. 2.

1. All'articolo 41, terzo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di sostenibilità ambientale ».

1.2.3. Testo approvato 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 giugno 2021, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 83 d'iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes; n. 212 d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà, Giammanco e Nugnes; n. 938 d'iniziativa dei senatori Collina, Marcucci, Ferrari e Ferrazzi; n. 1203 d'iniziativa del senatore Perilli; n. 1532 d'iniziativa della senatrice Gallone; n. 1627 d'iniziativa della senatrice L'Abbate; n. 1632 d'iniziativa della senatrice Bonino; n. 2160 d'iniziativa dei senatori Calderoli, Augussori, Grassi, Pirovano e Riccardi:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

3 giugno 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83,212,938,1203,1532,1627,1632,2160-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

GRIMANI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì», e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile. ».

1.201

GRIMANI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».

1.202

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: « e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;*
- b) sopprimere il secondo periodo.*

1.203

LA PIETRA, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.» con le seguenti: «, nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.»

1.204

LA PIETRA, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»

1.205

ABATE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»

1.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».

— 3 —

1.207

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato»

1.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.209

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.210

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dal presente articolo, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

— 4 —

Art. 2

2.200

GRIMANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».

2.0.200

CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.201

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art.2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Fino alla revisione dei rispettivi statuti, la legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 83
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"
Titolo breve: *Tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 103 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 106 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 56 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 57 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 112 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 67 \(pom.\)](#)

14 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 71 \(pom.\)](#)

27 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 126 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 75 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 97 \(pom.\)](#)

23 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 195 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 1 \(ant.\)](#)

17 novembre 2020

Comitato Ristretto

[N. 223 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

[N. 2 \(ant.\)](#)

4 marzo 2021

Comitato Ristretto

[N. 3 \(ant.\)](#)

17 marzo 2021

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

18 marzo 2021

Comitato Ristretto

[N. 230 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 235 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 237 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 238 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 143 \(pom.\)](#)

19 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 239 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 246 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 251 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 252 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
103ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di calendarizzare l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83 (Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura), n. 212 (Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente) e n. 1203 (Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Esame e rinvio)*

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 104 del 2019, in materia di riordino dei Ministeri, composto da otto articoli.

L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT). In particolare, sono trasferite al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Conseguentemente, sono rideterminate le dotazioni organiche dirigenziali dei due Ministeri.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Si autorizza, inoltre, il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Sono apportate poi alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo e, infine, si dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

L'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Seguono alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 volte ad integrare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri nonché a sopprimere alcune competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE Agenzia). In particolare: sono trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di vigilanza sull'Agenzia; sono rimessi a un decreto del Ministro degli affari esteri - anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero; è introdotta la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy* - attualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE - è trasferito allo stato di previsione del MAECI.

Ulteriori previsioni riguardano la disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 e il trasferimento al MAECI delle funzioni - già spettanti al MISE - concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza e indirizzo.

Il decreto-legge interviene anche sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981.

Sono apportate alcune modifiche alla legge n. 496 del 1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, volte a trasferire al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le

esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Ulteriori modifiche riguardano il decreto legislativo n. 221 del 2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, sono trasferite al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Si dispone, altresì, che entro il 15 dicembre 2019 debbano essere apportate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo in esame e che, fino al 31 dicembre 2019, il MAECI si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del MISE. L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Si tratta delle risorse stanziare nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le capitanerie di porto, volti a correggere e integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017.

Si dispone, inoltre, lo stanziamento di risorse aggiuntive per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione "Strade sicure", per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione. Sono definite le funzioni e la dotazione organica della struttura, nonché la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello specifico, è previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine novella l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero - riducendo da due a uno i posti di livello dirigenziale generale.

Con riferimento alle modalità di riordino e semplificazione dell'organizzazione dei vari Ministeri, il provvedimento prevede che i regolamenti di organizzazione del Ministero di beni e delle attività culturali e del Ministero delle politiche agricole e forestali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prevede invece di procedere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il decreto-legge dispone che i regolamenti di organizzazione possano essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.

L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

L'articolo 8, infine, reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni, data la complessità del provvedimento, che riguarda le competenze di diversi Ministeri.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide l'esigenza prospettata dal senatore Augussori, purché le audizioni si svolgano in tempi brevi, dato che le modifiche incidono sulla funzionalità del Governo ed è perciò necessario procedere ad una rapida conversione del decreto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 15 di giovedì 3 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PARRINI** (PD) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale n. **1440**, già approvato dalla Camera dei deputati, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Ritiene che la questione sia di particolare attualità, alla luce dell'ormai imminente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, prevista nella odierna seduta della Camera dei deputati.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) concorda con le considerazioni del senatore Parrini.

Il senatore **GARRUTI** (M5S), anche in considerazione dei tragici fatti accaduti a Trieste, dove due agenti di polizia sono rimasti uccisi, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. **876**, d'iniziativa del senatore Corbetta, con cui si propone l'estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo.

Il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene tale iniziativa molto opportuna e meritevole di essere sostenuta.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) rileva che anche il disegno di legge n. **971**, d'iniziativa della senatrice Pergreffi, attiene alle misure da assumere per le vittime del dovere e, pertanto, ne sollecita la calendarizzazione congiuntamente al disegno di legge n. **876**.

Il **PRESIDENTE** avverte, quindi, che saranno inseriti all'ordine del giorno e calendarizzati il disegno di legge costituzionale n. **1440**, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge n.

[876](#) e [971](#).

La Commissione prende atto.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sollecita nuovamente la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [388](#), per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di completare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1089](#), recante disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*, già in fase molto avanzata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il documento in titolo, nonché i relativi allegati e annesso.

Ricorda, preliminarmente, che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2020-2022 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. È altresì presentata, in concomitanza con la Nota, la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo.

La Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Questo prevede, innanzitutto, un incremento del PIL, in termini reali e non nominali, pari allo 0,1 per cento per l'anno in corso, allo 0,6 per cento per il 2020 e all'1 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di incremento pari allo 0,2 per cento per l'anno in corso e allo 0,8 per cento per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Si prevede altresì un tasso di disoccupazione pari al 10,1 per cento per l'anno in corso, al 10 per cento per il 2020, al 9,5 per cento per il 2021 e al 9,1 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2020, al 10,7 per cento per il 2021 e al 10,4 per cento per il 2022. Si prevede, inoltre, un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in rapporto al PIL, pari al 2,2 per cento sia per l'anno in corso sia per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 e all'1,4 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso pari al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 e all'1,5 per cento per il 2022. Riguardo al valore strutturale del suddetto tasso di indebitamento, al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica, il nuovo quadro programmatico prevede l'1,2 per cento per l'anno in corso, l'1,4 per cento per il 2020, l'1,2 per cento per il 2021 e l'1 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva che il valore in esame fosse pari all'1,5 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2020, all'1,1 per cento per il 2021 e allo 0,8 per cento per il 2022. Secondo la Nota in esame, gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019. A tale riguardo, sottolinea che la loro attivazione determinerebbe un incremento dell'IVA e di alcune accise per oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per

circa 29 miliardi nel 2021.

L'ultima parte della Nota aggiorna lo stato di attuazione delle riforme illustrate nel Programma nazionale di riforma dello scorso aprile e illustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. Contiene, inoltre, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni della sezione terza del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Con riferimento ai contenuti di tale programma, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

In primo luogo, il Governo evidenzia come il progetto di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione sia di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, sarà promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese. La Nota ricorda inoltre che tra marzo e aprile sono stati presentati due disegni di legge recanti deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione e in materia di semplificazione e codificazione, nell'ottica di potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di migliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino. Il Governo intende promuovere un approccio strutturale che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori drasticamente l'efficacia delle politiche di integrazione. Con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico, la Nota ricorda il decreto-legge n. 53 del 2019, il cosiddetto decreto sicurezza - *bis*, che verrà presto sottoposto a un processo di rivisitazione alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, e che contiene disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e alcune misure che incidono sull'efficienza della giustizia.

Massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione dell'interno al fine di garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive professionalità nonché la formazione e l'aggiornamento professionale. La Nota di aggiornamento dedica poi uno specifico paragrafo al tema delle riforme costituzionali e dell'autonomia differenziata. In particolare, è richiamato il disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in seconda deliberazione dal Senato e ora all'esame della Camera. Tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato e della Camera e l'introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicinino i cittadini alle istituzioni. È ritenuto altresì necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città metropolitane e di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili.

Il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia differenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) esprime un giudizio negativo sulla Nota di aggiornamento, in quanto prevede interventi e risorse poco significativi rispetto alla necessità di stimolare la ripresa economica del Paese. A suo avviso, infatti, in assenza di un approccio riformatore, peraltro in linea con gli indirizzi del precedente Governo, l'unico dato certo è rappresentato dal margine di flessibilità accordato dalla Commissione europea, che però si inserisce in un quadro di decrescita economica destinato a determinare gravi ripercussioni sul ceto medio.

Ritiene irrealistico l'obiettivo del Governo di recuperare 7 miliardi grazie alla lotta all'evasione fiscale, anche attraverso gli incentivi all'uso della moneta elettronica. Sarebbe più efficace, invece, ridurre la pressione fiscale, che in Italia è molto elevata rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, e sanzionare penalmente gli evasori.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera di fondamentale importanza la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che avrebbero altrimenti causato l'aumento dell'IVA: tale obiettivo, infatti, ha assorbito risorse pari a circa 23 miliardi solo per il 2020. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Vitali, però, la Nota di aggiornamento prevede anche misure volte a stimolare la crescita economica, quali la riduzione del cuneo fiscale, il rilancio degli investimenti pubblici, lo stanziamento di risorse per la sanità e l'istruzione e la ricerca.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) propone uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che, nonostante la difficile situazione congiunturale, che risente anche delle tensioni sui mercati internazionali, aggravate dalla Brexit e dalla controversia tra Europa e Stati Uniti circa la imposizione di dazi sui prodotti d'esportazione, il Governo ha prospettato la riduzione del deficit al 2,2 per cento. Ciò ha consentito di negoziare una maggiore flessibilità in sede europea, che garantirà probabilmente di escludere dal rapporto deficit/PIL gli investimenti destinati a favorire la cosiddetta transizione ecologica, nel quadro della strategia *Green new deal*. Attualmente le cifre stanziare per l'attuazione di politiche in linea con l'Accordo di Parigi, confermato dal recente Vertice ONU di New York, risultano ancora insoddisfacenti, ma del resto sulla prossima manovra di bilancio pesa la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che ha certamente condizionato la portata espansiva della manovra.

Altrettanto si può dire in merito alla riduzione del cuneo fiscale: le risorse sono sicuramente insufficienti, ma è apprezzabile il nuovo approccio, volto a una finalità redistributiva.

Esprime, quindi, un giudizio positivo anche sulle misure per la sanità e l'istruzione.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, valuta con favore l'attenzione alle forze di polizia. Oltre al riordino degli enti locali, sarebbe opportuno invece risolvere definitivamente la questione dei poteri speciali di Roma capitale. Infine, richiama l'attenzione sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), nell'ambito del processo di conferimento di condizioni di autonomia differenziata.

Sulla base di tali considerazioni, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sottolinea che l'applicazione delle clausole di salvaguardia è stata soltanto rinviata al prossimo anno e che comunque tale soluzione era stata sollecitata da tutti i Gruppi, attraverso specifici atti di indirizzo.

Ritiene che le risorse stanziare per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro siano irrisorie, tanto più che la misura sarà applicata soltanto a metà del 2020. Infine, rileva criticamente il dato che evidenzia nel primo biennio un aumento del debito pubblico pari a cento miliardi di euro.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) replica al senatore Vitali, sottolineando che - come è noto - il dato riferito al debito pubblico da tenere in considerazione non è quello in termini assoluti, ma quello relativo al rapporto con il PIL, che risulta in diminuzione, in controtendenza rispetto agli ultimi anni.

Rileva che la manovra di bilancio prefigurata dalla Nota di aggiornamento annuncia una svolta positiva, che ha consentito di recuperare credibilità sui mercati internazionali. Del resto, il nuovo

Esecutivo garantisce una gestione responsabile, rispetto al precedente Governo, che puntava a una politica propagandistica e inutilmente aggressiva nei confronti dell'Unione europea.
Ciò consente di risparmiare importanti risorse che altrimenti sarebbero state disperse per il pagamento degli interessi.
Per questi motivi, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto contrario della propria parte politica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata odierna si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali, e che alcuni dei soggetti invitati hanno presentato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) auspica un ripensamento da parte del Governo in merito al nuovo trasferimento, dopo solo un anno, al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal modo, si terrebbero nella dovuta considerazione i rilievi critici formulati in particolare dai rappresentanti del comparto agricolo, i quali hanno appunto evidenziato la stretta interrelazione tra turismo e settore primario.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) ritiene opportuno stabilire già in questa fase il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di accelerare i tempi della conversione del decreto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile esaurire prima la discussione generale, anche perché il provvedimento non sarà esaminato dall'Assemblea prima della fine di ottobre e la settimana precedente sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, alla luce di ciò, sarà possibile proseguirne l'esame con tempi adeguati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) comunica di aver predisposto uno schema di parere, pubblicato in allegato, che intende sottoporre preventivamente alla Commissione. Chiede, pertanto, un breve rinvio, per consentire di inserire nel testo eventuali rilievi formulati dai colleghi.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i disegni di legge in titolo, ricordando in primo luogo che la tutela dell'ambiente è parte integrante dell'ordinamento dell'Unione europea: è infatti oggetto di disposizioni specifiche del Trattato sul funzionamento nonché dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali. È altresì parte integrante dell'ordinamento internazionale, attraverso protocolli e convenzioni sottoscritti anche dall'Italia.

A livello interno, un'ampia legislazione ambientale, strettamente connessa al diritto dell'Unione europea, che ora include anche un codice dell'ambiente, ha dato vita a un vero e proprio "diritto dell'ambiente". L'esistenza di un diritto all'ambiente, peraltro è consolidata da tempo nella coscienza pubblica, nella prassi e nell'ordinamento, così come a livello giurisprudenziale: la Corte di cassazione, già con la sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, collegando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 32 della Costituzione, aveva precisato che ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili, sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre. Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987.

Con la riforma del Titolo V, l'ambiente ha fatto il suo ingresso nel testo della Costituzione: all'articolo 117, le materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono state riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ancorché - secondo la giurisprudenza della Corte - l'ambiente sia assunto a valore costituzionalmente protetto, manca tuttora un riconoscimento integrale della

protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica. I disegni di legge in esame intendono perciò introdurre nell'ordinamento un riconoscimento che è insieme programma di azione, in linea con quanto già proclamato in numerosi Paesi e con l'evoluzione della tutela ambientale elaborata in sede europea e internazionale.

I tre disegni di legge costituzionale all'esame intervengono sull'articolo 9 della Costituzione. Il disegno di legge n. 83, d'iniziativa della senatrice De Petris, è volto a riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Il disegno di legge costituzionale n. [212](#), anch'esso a prima firma della senatrice De Petris, prevede, rispetto al precedente, un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Repubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede inoltre che, così come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attribuita esclusivamente allo Stato, integrando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 1203, d'iniziativa del senatore Perilli, modifica l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». In tal modo, si costituzionalizza il principio di solidarietà intergenerazionale, in armonia con la naturale e inevitabile tensione verso il futuro che caratterizza l'ordinamento. Tale scelta consente di sviluppare in modo più adeguato il valore solidaristico già contenuto all'interno dei principi fondamentali della Costituzione e di confermare, al contempo, la necessità per il legislatore di farsi carico delle generazioni future. Del resto, l'espresso richiamo all'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinato dal comma 1, dell'articolo 117 della Costituzione, consente poi di recepire quanto previsto nei dei Trattati. Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sancisce infatti che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede se non sia opportuno prevedere un Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno svolgere innanzitutto un ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile svolgere le audizioni, prima di assegnare eventualmente a un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo unificato.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 11 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la odierna seconda seduta pomeridiana, convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS, ALLEGATI
E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, gli allegati e l'annesso,

premessi che:

- con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evidenzia come il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. sia di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese e che, a tal fine, sarà promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di *standard* comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese;
 - in materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di migliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino, e che il Governo intende promuovere un approccio strutturale che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori drasticamente l'efficacia delle politiche di integrazione;
 - con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico, la Nota ricorda il decreto-legge n. 53 del 2019, che verrà presto sottoposto a un processo di rivisitazione alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, e che contiene disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e alcune misure che incidono sull'efficienza della giustizia;
 - massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di polizia e al personale civile dell'amministrazione dell'Interno al fine di garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive professionalità nonché la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - la Nota dedica poi un specifico paragrafo al tema delle riforme costituzionali e dell'autonomia differenziata: in particolare, è richiamato il disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in seconda deliberazione dal Senato e ora all'esame della Camera;
 - tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato e della Camera e l'introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicino i cittadini alle istituzioni;
 - è ritenuto altresì necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città metropolitane e di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili;
 - il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia differenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese,
- formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,

recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto Governo n. 117), rilevato che:

lo schema di decreto in esame si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; il provvedimento trae origine dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ed in particolare dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), che prevede, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che siano apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 22 marzo 2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177;

l'intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle sopra elencate disposizioni, attualizzando la struttura organizzativa delle questure e ridisegnando l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allinearne l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali,

visto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, prevede che nell'ambito dell'ufficio polizia anticrimine operi il "gabinetto provinciale di polizia scientifica", deputato alle attività di sopralluogo e segnalamento foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e all'effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di ordine pubblico;

l'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, definisce i compiti e le attribuzioni della "Squadra Mobile" con riferimento allo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti, considerato che:

le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, dallo schema di decreto in esame sono volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento, superando taluni elementi di rigidità dell'attuale organizzazione;

la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica è quella di supporto per i servizi di ordine pubblico - compresi i cosiddetti «grandi eventi» -, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

le metodologie e le procedure tecniche impiegate dalla polizia scientifica per il sempre più importante e trasversale concorso nelle attività istituzionali della Polizia di Stato devono rispondere a *standard* di qualità definiti a livello internazionale e che l'attività dei gabinetti provinciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica, a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, di modo che sia assicurata l'uniformità operativa;

l'assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 2007 non fa menzione delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata, oggi costituite dalle sezioni "criminalità organizzata e catturandi" esistenti presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, istituite con decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998, n. 234, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, si è evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assunzione di sembianze dell'impresa legale, nell'intento, da un lato, di conservare,

avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il monopolio dei mercati illegali e, dall'altro, di reimpiegare i proventi illeciti in attività legali;

il contrasto al crimine organizzato, dunque, richiede una efficace evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di livello centrale che periferico, connotati da una spiccata vocazione investigativa dell'associazionismo criminale e dei correlati fenomeni collusivi, unitamente a un continuo aggiornamento e affinamento delle tecniche d'indagine;

la presente proposta di riordino delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento potrebbe costituire la premessa per una successiva revisione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 2008, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'articolazione dei predetti servizi interprovinciali, nell'ambito della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell'asse funzionale con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12 del decreto legge n. 152 del 1991 e le cui competenze sono fissate dall'articolo 17 del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 16 maggio 2017,

esprime parer favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità, attese l'elevata specializzazione e la versatilità d'impiego che li connota, di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica, valutando altresì l'utilità di modificare l'attuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valorizzarne la dimensione territoriale operativa;
- b) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una revisione della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati con il decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998, prevedendo l'istituzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nell'ambito dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è iniziato a definire il calendario della prossima settimana, riservata ai lavori delle Commissioni.

Oltre all'esame del disegno di legge n. **1493** (decreto-legge n. 104 del 2019 - riordino Ministeri), proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), che avrà inizio nella seduta odierna, e verrà incardinato il disegno di legge costituzionale n. **1440** (Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica), congiuntamente con gli analoghi disegni di legge costituzionale n. **307**, n. **1022** e n. **1116**.

Si è stabilito, inoltre, di proseguire le audizioni informali sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale). Verranno avviate le audizioni informali sui disegni di legge costituzionale n. **83**, n. **212** e n. **1203** (tutela costituzionale dell'ambiente), rispetto ai quali sono stati segnalati circa 150 esperti.

Si è convenuto inoltre di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Il nuovo esame congiunto del disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, sarà invece iscritto d'ufficio all'ordine del giorno.

Infine, data l'assenza dei senatori del Gruppo PD per impegni di carattere politico, su richiesta del senatore Garruti, si è convenuto di convocare, nella giornata di domani, 16 ottobre, un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di assumere determinazioni in merito alla calendarizzazione degli altri provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ritiene necessario, infatti, per la sua parte politica, un ulteriore approfondimento prima di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento e sui nuovi emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Pirovano, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, proposta dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 876, d'iniziativa del senatore Corbetta, con il quale si intende colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza. Infatti, la stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 estende anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di una «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere» da

celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la festa della Repubblica.

L'articolo 3 dispone l'estensione del conferimento onorario e la consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado.

Gli articoli 4 e 5, infine, recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 971, a prima firma della senatrice Pergreffi, che è finalizzato a garantire la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), dell'ufficiale civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalidità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/17 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di dodici mesi previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- sull'emendamento 1.100/18 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le ragioni sopra ricordate;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Adelina Sejdini, vittima di tratta, Marina Contino, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira Tassone, Commissario della Polizia di Stato, Sandro Gallittu, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL, Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne della CISL, Francesca Cantini, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 81 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che ad oggi, hanno espresso il loro parere le Commissioni 3a, 4a, 7a, 8a, 9ª, 10a, 13a e Questioni regionali, mentre la Commissione bilancio si è espressa solo sul testo, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione.

Stante l'eterogeneità della materia trattata dal decreto-legge, che investe diversi Ministeri e

amministrazioni, e poiché ciascuno degli emendamenti presentati contiene comunque un collegamento con i contenuti del provvedimento in esame, ritiene di non dichiarare alcuna improponibilità per materia.

Circa l'emendamento 7.0.1, del senatore Perosino, rileva che la materia è stata oggetto di una modifica approvata dalle Commissioni riunite 10a e 11a in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, originariamente contenuta nell'emendamento 6.0.3 (testo 2) e poi recepita nell'emendamento governativo su cui è stata apposta la questione di fiducia, appena votata dall'Aula del Senato. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 della senatrice Gallone, che richiamano il contenuto dell'emendamento 14.0.3 (testo 3), approvato in sede referente.

Chiede pertanto ai presentatori se, alla luce di queste circostanze, intendano ritirare le proposte citate.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) si riserva di rappresentare ai presentatori l'eventualità del ritiro. Dichiaro di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.10, 2.15 e 2.16 .

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire sul complesso delle proposte di modifica, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1440\)](#) *Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica* , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

[\(307\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni*

[\(1022\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica*

[\(1116\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato*

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1440](#), approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019, che interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale, equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che il tema è stato affrontato più volte negli ultimi 35 anni - fin dalla Commissione bicamerale Bozzi - nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. Ritiene pertanto che la questione sia ormai matura per essere affrontata, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, dal momento che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il referendum del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Fa presente che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.

Il testo trasmesso dalla Camera si compone di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal

modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione. Osserva tuttavia che, a seguito di tale modifica, sarebbe incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo al Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di non affrontare l'argomento in prima lettura, per motivi di cortesia istituzionale, lasciando quindi al Senato l'iniziativa in tal senso. Infine, ritiene opportuno avviare contestualmente una riflessione sulla modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale. Infatti, la recente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari rischia di generare distorsioni della rappresentanza democratica, qualora non si introducesse anche per il Senato il recupero nazionale dei resti. Inoltre, si rende necessario ridurre da tre a due il numero dei delegati di ciascuna Regione che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica. Su tali aspetti, unitamente a quelli anagrafici, interviene un disegno di legge costituzionale del senatore Ferrari, appena depositato ma ancora non assegnato, di cui chiede fin d'ora la congiunzione dell'esame per affinità di materia. Si sofferma brevemente, quindi, sui disegni di legge n. [307](#) a prima firma del senatore Rampi, n. [1022](#) d'iniziativa del senatore Cerno e altri e n. [1116](#) presentato dal senatore Calderoli, che hanno contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di verificare se la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia già svolto un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, se si intende ampliare l'ambito della discussione alla modifica degli articoli 57 e 83 della Costituzione, sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione dell'elenco degli esperti da audire.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) propone, quindi, di attendere l'assegnazione alla Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [1569](#) presentato dal senatore Ferrari, per poi valutare quali argomenti affrontare in un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

[\(1203\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

[\(1532\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212 e 1203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1532 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato il disegno di legge costituzionale n. [1532](#), d'iniziativa della senatrice Gallone, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che, pertanto, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Ricorda che domani, giovedì 24 ottobre, inizierà il ciclo di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [n. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre, per un nuovo esame.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ricorda che, in Assemblea, il Gruppo PD ha presentato una questione sospensiva, poi approvata, per chiedere il rinvio del testo in Commissione per un ulteriore approfondimento.

Pur essendo convinto che l'esame in sede referente sia stato accurato, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di assumere una decisione più consapevole.

Si apre un dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD anche in Commissione, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso un avviso contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In ogni caso, ritiene opportuno un supplemento di indagine attraverso l'individuazione di ulteriori soggetti da interpellare, ovviamente dopo un'attenta verifica delle audizioni già svolte.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sono già state effettuate numerose audizioni. A suo avviso, la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione lascia presagire la volontà di procrastinare ancora la decisione su un provvedimento che evidentemente assume una connotazione politica per una parte dell'attuale maggioranza.

In questo modo, tuttavia, si finisce per non tenere conto della volontà espressa dai cittadini attraverso il referendum consultivo, che conserva la sua validità anche se si è svolto nel 2007.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rassicura la senatrice Pirovano che la richiesta di un ulteriore approfondimento non è determinata da un intento ostruzionistico. A suo avviso, sarebbe utile interpellare i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sarebbero stati oggetto di modifiche dopo lo svolgimento del *referendum* e che avrebbero inizialmente motivato la richiesta di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) osserva che sull'argomento si è già registrato un colpevole ritardo a livello istituzionale ed è inaccettabile che tale situazione si protragga ulteriormente. A suo avviso,

occorre dare finalmente una risposta alle popolazioni di quei territori, che hanno espresso la loro volontà nella consultazione referendaria del 2007.

Ritiene quindi opportuno fissare un termine breve per l'indicazione di eventuali soggetti da convocare in audizione, per sottoporre quanto prima, nuovamente, il disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) auspica che le audizioni sul disegno di legge in esame non siano anteposte a quelle relative ai disegni di legge costituzionale n. [1440](#) e connessi.

Il sottosegretario VARIATI ritiene inaccettabile che il pronunciamento dei cittadini non riceva un riscontro a livello istituzionale dal 2007. Pertanto, dopo gli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Parrini, sarebbe opportuno assumere determinazioni definitive, senza ulteriori indugi. In ogni caso, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sulla materia il Governo non può che rimettersi alle Camere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sono già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e che è stata svolta una lunga serie di audizioni, nel corso delle quali è stata accertata la persistente validità del referendum del 2007. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno a sua firma, sono state anche acquisite le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per l'indicazione degli ulteriori soggetti da convocare in audizione per le ore 15 di venerdì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [388](#) (priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima della seduta plenaria, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Adelina SEJDINI, vittima di tratta.

Prendono successivamente la parola Marina CONTINO, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira TASSONE, Commissario della Polizia di Stato.

Interviene quindi Sandro GALLITTU, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL.

Quindi svolge il suo intervento Liliana OCMIN, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e Coordinamento nazionale donne della CISL.

Interviene infine Francesca CANTINI, funzionario UIL.

Svolge un intervento il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione, e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

G/1493/1/1

[Centinaio](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G/1493/2/1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G/1493/3/1

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

G/1493/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

Art. 1

1.1

[Augussi](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo

indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo
3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54- *ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
 - b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
 - c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54- *quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(*Istituzione del Ministero e attribuzioni*)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale».

1.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un

dirigente».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo corretto)

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

[Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

[Perosino](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

1.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2

[Parrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di

partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3:*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

[Sudano](#), [Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale*

Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

[Fantetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di

nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

[Aimi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» *con le seguenti*: «è rideterminata in sedici».

2.8

[Urso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» *con le seguenti*: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* «del personale con minore età anagrafica» *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

[Fantetti](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », *con le seguenti:* «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

[Fantetti](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

[Sudano, Grimani](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le parole:* «dirigenziale e».

2.13

[De Petris](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti;* «dirigenziale e».

2.14

[Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.15

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», *con le seguenti:* «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di

"Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

[Garruti](#)

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

[Sudano](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.2

[Aimi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

3.0.1

[Barboni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

Art. 4

4.1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

[Florida](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti

di cui al comma 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

Art. 5

5.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

[Pazzaglini](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.0.1

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia del'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

[Castellone](#), [Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

[Garruti](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

[Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20

dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

[Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.5

Gallone

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter*. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. 1 criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad

agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

Gallone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - *1*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio

1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (ant.) del 24/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DDL COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA
COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) del 24/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 17.

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DDL COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA
COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
112^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di non congiungere il disegno di legge n. **1569** ai disegni di legge n. **1440** e connessi, in materia di estensione dell'elettorato per il Senato. A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare per le ore 17 di giovedì 31 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da audire. Si è stabilito infine di avviare, nel corso della settimana, l'esame del disegno di legge n. **1570** (decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 7.0.2, anch'esso pubblicato in allegato. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6,. Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che, a breve, saranno presentati alcuni emendamenti da parte del Governo. In ogni caso, è già stata ultimata l'istruttoria sulle proposte di modifica d'iniziativa parlamentare.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 nell'ordine del giorno G/1493/5/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice MANTOVANI illustra brevemente gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100, precisando che tali proposte sono volte, in parte, a recepire alcune condizioni formulate dalla Commissione bilancio e, in parte, a inserire correzioni di carattere formale. Pertanto, a suo avviso, si potrebbe fissare un termine breve.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che alle ore 16,30 inizieranno i lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) ritiene che, per un più ordinato andamento dei lavori, sarebbe comunque preferibile rinviare a domani il termine per i subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che la portata modificativa delle proposte della relatrice non giustifica un termine così ampio. A suo avviso, potrebbe essere sufficiente qualche ora.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di fissare il termine alle ore 22 di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, propone quindi di fissare per le ore 22 di oggi, martedì 29

ottobre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. [83](#) e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 24 ottobre, e sui disegni di legge nn. [876](#) e [971](#) (vittime del dovere), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, si invita a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell'ambito di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- all'articolo 3, comma 3, si ravvisa l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella definizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una materia rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000» con le seguenti: «valutati in 530.000».

1.200

Il Relatore

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

Il Relatore

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

Art. 7

7.0.2 (testo 2)

[Garruti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

G/1493/5/1 (già emendamento 7.0.4)

[Grassi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto - legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 14/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI
(TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom.) del 27/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,35

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI
(TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che ormai da diversi mesi l'iter del provvedimento è fermo, in attesa dei pareri della Commissione bilancio, sebbene gli emendamenti d'iniziativa parlamentare fossero stati ampiamente istruiti.

Ricorda di aver presentato in sessione di bilancio, in qualità di relatrice, proposte di modifica volte a recepire alcuni rilievi dell'attuale maggioranza, nel senso di destinare le risorse stanziare con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) non solo alla installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano bambini, anziani e disabili, ma anche alla formazione degli operatori del settore.

Sebbene tali proposte di modifica siano poi state respinte, sottolinea di aver acquisito informalmente il consenso degli esponenti della maggioranza a proseguire e concludere l'esame del testo unificato.

Auspica, quindi, che si dia seguito agli intendimenti manifestati, anche in considerazione del fatto che le cronache riportano sempre più spesso la notizia di episodi di maltrattamenti, soprattutto a danno di bambini, come quello avvenuto in una scuola materna di Ragusa che ha portato - nella giornata odierna - all'arresto di due maestre.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio a formulare il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda sulla opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte della 5a Commissione.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) aggiunge che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, ragione per cui il provvedimento potrebbe tecnicamente essere votato dalla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, quindi, che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Non essendovi richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), in considerazione della imminente scadenza della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, prevista dalla deliberazione istitutiva, chiede di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione di emendamenti possibilmente domani, mercoledì 29 gennaio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Garruti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 30 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203 e 1532, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1627](#), d'iniziativa della senatrice L'Abbate, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, introducendo due nuovi commi del seguente tenore: «[La Repubblica] tutela l'ambiente e il capitale naturale. Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica».

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), alla luce dell'elevato numero di audizioni già svolte, chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di una rapida conclusione di quelle restanti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI
(TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai "territori con minore capacità fiscale per abitante", a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo

violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto "regolamento *e-privacy*"). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14ª Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo

9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale. Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - *Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo*

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - *Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere*

(1537) Erika STEFANI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere*

(51) MARINO. - *Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1144\)](#) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

[\(959\)](#) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo. Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a un'interlocazione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n.[1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1795-B\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(953\)](#) Daniela DONNO ed altri. - *Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali*

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussoni](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano, Romano, Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore D'Arienzo ha ritirato l'emendamento 1.19 (testo 2), intendendosi quindi ripristinato il testo originario.

La relatrice **VALENTE** (PD), nell'annunciare la presentazione di propri emendamenti, chiede di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per definire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il **PRESIDENTE** sospende quindi la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di fissare il termine per i

subemendamenti agli emendamenti della relatrice per le ore 15,30 di oggi, mercoledì 4 novembre, e di posticipare alle ore 16 la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, pubblicati in allegato, e che ha preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento.

Avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti nei limiti in cui il parere della Commissione bilancio lo consenta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 1.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché sugli identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2) e sugli emendamenti identici 1.15 e 1.16.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.301, 1.20 e 1.21.

Invita i proponenti degli emendamenti 1.22 e 1.23 a riformularli, prevedendo la data del 31 marzo 2021, in luogo del 30 aprile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.33 (testo 2) e 1.302, sulla stessa materia.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.25 (testo 2), sugli identici 1.19 e 1.26, nonché sull'emendamento 1.27 (testo 3), che però è da accantonare in quanto su di esso deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti identici 1.29 e 1.30, e sugli identici 1.35 e 1.36.

Propone di accantonare l'emendamento 1.37 (testo 3). Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/5 e 1.0.100/11. Propone di accantonare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Il parere è contrario altresì sui subemendamenti 1.0.100/13, 1.0.100/14 e 1.0.100/15. Chiede quindi di accantonare il subemendamento 1.0.100/16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 del Governo e contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.202 e 1.203. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.204.

Precisa di essersi conformata alla Commissione bilancio laddove abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 1.27 (testo 3), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento in esame, come anche l'emendamento 1.3, è volto a restituire centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria. Si prevede, infatti, che il Governo intervenga tramite con legge o atto avente forza di legge, sui quali potrebbe ricevere l'apporto costruttivo delle Camere. Ricorda che su questo punto è stata recentemente approvata dall'Assemblea una risoluzione, a prima firma del senatore Calderoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare, in caso di emanazione di misure restrittive o ampliative, la concertazione con le Regioni, che dispongono di una migliore conoscenza della situazione nei rispettivi territori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9 e degli emendamenti identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300, vertenti sulla stessa materia.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una riconsiderazione del parere contrario sull'emendamento 1.11, peraltro identico ad altre proposte di modifica presentate in modo trasversale da diversi Gruppi. Fa presente, infatti, la necessità di riconoscere quanto meno ai sindaci che svolgono un'altra attività lavorativa, come accade spesso nei piccoli Comuni, di usufruire di permessi retribuiti, in modo da poter gestire l'emergenza a tempo pieno.

In realtà, a suo avviso, tale misura dovrebbe riguardare tutti gli amministratori e i cittadini impegnati in attività di volontariato, come quelli che offrono il proprio contributo alla Protezione civile. In questo modo, nella scorsa primavera, durante il periodo di confinamento, è stato possibile creare una rete assistenziale che ha consentito la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per le persone impossibilitate a uscire dalla propria abitazione.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea la piena condivisione, da parte del Governo, sul merito della proposta. Tuttavia, vi è una difficoltà nel quantificare la spesa che ne deriverebbe, in quanto non è noto il numero dei sindaci già lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 1.11 in un ordine del giorno, invitando i presentatori delle proposte analoghe a confluirci.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) osserva che la spesa per il riconoscimento di permessi retribuiti ai sindaci è di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto, il Governo potrebbe individuare una soluzione alternativa applicabile in tempi brevi.

Il sottosegretario MALPEZZI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte in esame. Assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a superare la difficoltà di natura tecnica.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300 sono quindi trasformati, dai rispettivi proponenti, nell'ordine del giorno G/1970/4/1, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.13 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi con separate votazioni l'emendamento 1.14 (testo 2) e gli identici 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinti.

L'emendamento 1.18 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.301

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che consentirebbe di effettuare i tamponi e i test sierologici anche presso le strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in modo da ridurre i tempi di attesa e agevolare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che molte Regioni, tra cui il Lazio, hanno già predisposto un elenco di strutture accreditate presso cui effettuare i tamponi, proprio con la finalità indicata dal senatore Vitali.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che, in ogni caso, sull'emendamento vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), fa proprio l'emendamento 1.21 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.23 di identico contenuto e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso richiesto dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.33 (testo 2), che posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.302.

Fa proprio quindi l'emendamento 1.25 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi gli emendamenti identici 1.19 e 1.26, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Mantovani.

L'emendamento 1.27 (testo 3) è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 e 1.30, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Vitali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 1.35 e 1.36.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è accantonato.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100.

L'emendamento 1.0.100/1, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/2 e 1.0.100/3 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l' emendamento 1.0.100/4 è respinto.

L'emendamento 1.0.100/6 decade per assenza dei proponenti

L'emendamento 1.0.100/7 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0.100/10 che, posto ai voti è respinto.

La Commissione quindi respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.0.100/5 e 1.0.100/11 .

L' emendamenti 1.0.100/12 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 1.0.100/13 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 1.0.100/14 e 1.0.100/15 .

I senatori [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.100/16 (testo 2).

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma alla proposta, che resta accantonata, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

In ragione dell'accantonamento dei subemendamenti 1.0.100/12 e 1.0.100/16, resta accantonato anche l'emendamento del Governo 1.0.100, cui si riferiscono.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime riserve circa la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.0.100/19.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la proposta di modifica non può essere riammessa all'esame in quanto non mira a emendare l'emendamento 1.0.100 del Governo ma è volta in realtà a introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che vi è comunque un'affinità di materia, in quanto l'emendamento del Governo introduce una misura di natura fiscale. Con il subemendamento 1.0.100/19, si intende favorire una definizione agevolata delle controversie tributarie, recependo tra l'altro le istanze degli operatori del settore. Tale misura garantirebbe anche nuove entrate per il bilancio statale, offrendo la possibilità di chiedere una transazione con l'Agenzia delle entrate. Anche se il subemendamento non potrà essere esaminato in questa sede, auspica che il Governo intenda valutare la proposta di riforma illustrata, che sarà comunque presentata nuovamente in altro provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione delle considerazioni del senatore Grassi, sottolinea che la finalità del subemendamento 1.0.100/18, anch'esso dichiarato inammissibile, era garantire il recupero delle cifre stabilite per la definizione del procedimento, evitando che si arrivi alla fissazione di somme eccessivamente elevate.

Si propone pertanto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio. Annuncia che l'argomento sarà oggetto di un apposito provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0. 200, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 1.0.201, 1.0. 202 e 1.0.203 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.204 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario [MALPEZZI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'opportunità di definire la tempistica dell'operatività della applicazione "Immuni", impedendo che resti in funzione anche una volta che sia cessata l'emergenza sanitaria. Infatti, tale piattaforma gestisce dati sensibili sulla salute delle persone ed è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Gli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) sono accantonati.

I senatori [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'approvazione dell'emendamento 2.7 precluderebbe la votazione del successivo, pur avendo entrambi ottenuto un parere favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) conviene sull'approvazione dell'emendamento 2.7.

La commissione approva dunque l'emendamento 2.7, risultando precluso l'emendamento 2.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2) e 3.4, e favorevole sugli emendamenti, sostanzialmente identici, 3.5, 3.7 e 3.6.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 nel senso dell'emendamento 1.27 (testo 3). Propone di accantonare l'emendamento 3.0.17 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.0.21 e sugli identici 3.0.200 e 3.0.22.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, su cui si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) riformula il proprio emendamento 3.6, già sostanzialmente identico, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.5 e 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 sono approvati.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore analogo all'emendamento 1.27 (testo 3).

Al pari dell'emendamento 1.27 (testo 3), le proposte 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 e 3.0.7. restano accantonate.

Resta accantonato anche l'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.21, fatto proprio dal senatore Vitali.

L'emendamento 3.0.200 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 3.0.22 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.6.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.6 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sul provvedimento in esame sono ancora in corso le audizioni informali nelle Commissioni di merito 5a e 6a. Ritiene prematuro, quindi, porre in votazione lo schema di parere, prima di disporre di un quadro di conoscenze più completo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le audizioni riguardano il merito del provvedimento, mentre la Commissione deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) obietta che l'esame di costituzionalità coinvolge anche il merito del provvedimento e ne costituisce la cornice. Tra l'altro, nel provvedimento vi sono anche diversi argomenti di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

In ogni caso, nel ritenere opportuna una riflessione più approfondita sullo schema di parere, ne chiede il rinvio ad altra seduta.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara la propria contrarietà a un rinvio della votazione sullo schema di parere, in quanto la Commissione affari costituzionali non è competente sul merito del provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che le osservazioni riferite agli articoli 4, 17 e 20 siano formulate come condizioni. Chiede pertanto di rinviare la votazione sullo schema di parere alla seduta pomeridiana di oggi, per consentire al relatore di valutare con attenzione le proposte di modifica avanzate.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo di accogliere la richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere alla votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ritenendo opportuno, data la gravità della situazione, dare un segnale di attenzione alle figure professionali del settore sanitario con l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, evitando quindi ulteriori modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Infatti, pur condividendo il contenuto della proposta di modifica, ritiene preferibile approvare in via definitiva il provvedimento, per le ragioni di opportunità richiamate dal Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 2 e 3, sui quali non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, istituendo a tal fine un Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica, a nome del proprio Gruppo, il ritiro dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvergono, in particolare, negli articoli:
 - 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
 - 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
 - 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- esaminate altresì le restanti parti del testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;
 - all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, si invita a precisare meglio l'ambito temporale di operatività della disposizione;
 - all'articolo 5:
 - al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori

dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare - come già con i precedenti interventi - novellando lo stesso articolo 89;

- al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando - come già con il precedente intervento - il medesimo articolo 183;

- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

- si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
- al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
- al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/4/1 (già emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300)

[Pirovano](#), [Grimani](#), [Manca](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Collina](#), [Pagano](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore e che per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici tali assenze dal

lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, facendo altresì salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1

1.22 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021".»

1.23 (testo 2)

[Totaro, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.27 (testo 3)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

4-*ter*. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4-*quater*. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.500

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile si applicano anche agli organi delle società *in house* ed è sospesa l'efficacia dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dagli organi sociali anche anteriormente al periodo sopra indicato e l'eventuale cessazione di detti organi per scadenza del termine non produce effetti fino a quando essi non siano stati ricostituiti».

1.501

Il Relatore

«*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"d-*bis*) limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica."»

1.502

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-*ter*. Per consentire, senza soluzione di continuità, la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, e tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati con tali risorse a causa dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la durata delle relative contabilità speciali aperte allo scopo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione degli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.5 (testo 2)

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

3. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Relatrice: [MAIORINO \(M5S\)](#)

Orario: dalle 12,15 alle 12,50

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 MARZO 2021
223ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale - dopo aver dato conto dello stato dei lavori sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione, già in corso di esame o ancora da incardinare - si è convenuto di convocare una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per domani, durante una pausa della seduta dell'Assemblea, al fine di stabilire un ordine di priorità tra tali provvedimenti, in considerazione della perdurante situazione di emergenza sanitaria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** riferisce che la relattrice Mantovani propone un rinvio di una settimana del seguito dell'esame del provvedimento, per ragioni di allineamento con la Commissione affari costituzionali

della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 938 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il **PRESIDENTE** comunica che, per giovedì 4 marzo, è convocata una riunione del Comitato ristretto, al fine di pervenire a una sintesi tra i testi presentati.

Avverte che è stato assegnato il disegno di legge costituzionale n. 938, a prima firma del senatore Collina, recante modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, e che pertanto sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde il contenuto dei decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021. Alla scadenza del termine, previsto per le ore 13,30 di oggi, sono pervenuti dodici subemendamenti, di cui dieci presentati dai Gruppi e due dal relatore, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica altresì che il relatore ha presentato quattro emendamenti di *drafting* relativi all'articolo 3 (3.100, 3.101, 3.102 e 3.103, pubblicati in allegato), e che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte infine che la Commissione bilancio ha appena espresso il proprio parere sui restanti emendamenti, che verrà trasmesso a breve.

Ricorda che, a seguito della pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti dello scorso 10 febbraio, sono pervenute alcune richieste di rivalutazione dei criteri adottati circa l'improponibilità per materia, ai fini della riammissione dell'emendamento 4.5, degli identici 4.0.1 e 4.0.3, e degli emendamenti 5.0.4, 5.0.14 e 5.0.15. Sottolinea di aver condiviso le valutazioni di ammissibilità con il Presidente del Senato, che ha confermato i criteri adottati in Commissione.

Alla luce di tali criteri, rispetto a quanto già pronunciato, è da ritenersi improponibile anche l'emendamento 5.0.3, del senatore Stefano, che prevede l'innalzamento a 72 anni dell'età di collocamento a riposo dei medici e chirurghi ospedalieri e universitari, poiché introduce una modifica permanente all'ordinamento previdenziale.

Restano perciò confermate tutte le improponibilità già dichiarate. Quanto agli emendamenti 5.0.14 e 5.0.15, sui quali era possibile una rivalutazione, la questione è superata dall'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge di proroga termini, di alcune proposte sullo stesso oggetto: l'inammissibilità assume pertanto carattere tecnico.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5 - nonché gli emendamenti identici 4.3 e 4.4, di oggetto analogo - che riguarda lo scomputo degli iscritti all'AIRE ai fini del raggiungimento del *quorum* del 50 per cento degli iscritti alle liste elettorali per la validità delle elezioni comunali laddove, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, si presenti una sola lista, rileva che l'improponibilità per materia (si tratta infatti di una modifica permanente al TUEL) si accompagna tuttavia a una larga condivisione nel merito della Commissione. Si potrebbe perciò procedere all'approvazione di un ordine del giorno e, parallelamente, ad adottare un'iniziativa legislativa specifica, che possa entrare in vigore prima della tornata di elezioni amministrative di quest'anno.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di iniziare le votazioni dopo le ore 17.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che il Governo ha già completato l'istruttoria sugli emendamenti e che, per le ore 17, terminerà anche quella sui subemendamenti all'emendamento 1.1000 del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, ritiene che eventualmente si potrebbe iniziare a votare gli emendamenti all'articolo 2, considerato che i subemendamenti si riferiscono all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la proposta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 17,35.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Gruppo della Lega ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 3.1, 3.10, 3.20, 5.1 e 5.3. Gli emendamenti 1.10 e 3.5 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2066/4/1 e G/2066/5/1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il ritiro degli emendamenti 3.0.7 e 4.2, trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2066/7/1 e G/2066/8/1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) chiede di conoscere anticipatamente l'orientamento del Governo sull'emendamento 1.1 e, qualora fosse contrario, si dichiara disponibile a trasformarlo in ordine del giorno. Sottolinea che la proposta è volta a esaltare la centralità del Parlamento, escludendo che il Governo, per ragioni di urgenza, possa evitare di riferire alle Camere sulle misure da adottare per contrastare la situazione di emergenza.

Il sottosegretario MALPEZZI anticipa un parere contrario sull'emendamento 1.1, precisando che anche un ordine del giorno non potrebbe essere accolto, in quanto contrasterebbe con l'indirizzo che si è deciso di perseguire.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.1.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era concordato di iniziare l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) si dichiara contrario, preferendo che si proceda seguendo l'ordine numerico.

Dando seguito alla richiesta del senatore La Russa si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.9 (testo 3), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede di accantonare l'emendamento 1.11 (testo 2) ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.12 (testo 2), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) osserva che gli emendamenti dovrebbero essere ritirati dai rispettivi firmatari. Pertanto, annuncia l'intenzione di fare propri gli emendamenti ritirati dai Gruppi di Lega e Forza Italia.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il ritiro degli emendamenti è avvenuto prima dell'inizio dei lavori e che in seduta ne è solo stato dato l'annuncio. Pertanto, quegli emendamenti non possono essere fatti propri da un altro senatore.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato. Sono accantonati l'emendamento del Governo 1.1000 e i relativi subemendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.9 (testo 3) e 1.12 (testo 2).

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.9 (testo 3), 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e chiede

l'accantonamento degli emendamenti identici 2.0.1 e 2.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.

Gli emendamenti identici 2.0.1 e 2.0.2 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 3.103 (testo corretto) (pubblicato in allegato).

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) intende far proprio l'emendamento 3.1, di cui è stato dichiarato il ritiro dal Presidente, in quanto tra i proponenti vi è un esponente del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE ribadisce che possono essere fatti propri solo gli emendamenti ritirati in corso di seduta.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) si rimette alla valutazione della Presidenza, chiedendo però di interpellare il Presidente del Senato e la Giunta per il Regolamento per un chiarimento.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di approfondire la questione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede di sapere se le votazioni saranno esaurite entro questa sera, in quanto tre componenti della Commissione sono impegnati nella riunione di un organo giurisdizionale interno del Senato.

Il PRESIDENTE ritiene che le votazioni proseguiranno stasera e poi nella seduta prevista per domani mattina, in quanto non vi è ancora un orientamento definitivo su alcuni emendamenti.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) annuncia il ritiro dell'emendamento 3.2 per la trasformazione in un ordine del giorno.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 (testo 2), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.4, 3.6 e 3.7.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2), sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.11 e chiede di accantonare gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23.

Chiede di accantonare l'emendamento 3.24 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.25, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.4, nonché sull'emendamento 3.0.5, 3.0.06 e 3.0.8 sui quali la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.9 e chiede di accantonare l'emendamento 3.0.12. Invita infine i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102, 3.103 (testo corretto) del relatore. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.100.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.3 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.4 per la trasformazione in ordine del giorno. In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.6 e lo ritira. Fa propri anche gli emendamenti 3.7 e 3.0.9, che trasforma in un unico ordine del giorno G/2066/6/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.8 (testo 2).

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 3.8 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8 (testo 2).

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia un voto contrario, in quanto la proposta di modifica avrebbe l'effetto di sottrarre la gestione della distribuzione dei vaccini al nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Figliuolo, per attribuirlo al Ministro della salute.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 (testo 2) è respinto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.9 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 3.11 per trasformarlo in ordine del giorno.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.101 del relatore.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.16 e 3.17 e ne annuncia la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.18 e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.19 e lo ritira.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 3.19.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.102 del relatore.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.21 e lo ritira. Accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.22 in vista della trasformazione in ordine del giorno.

In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.23 e lo ritira.

L'emendamento 3.24 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.25 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.103 (testo corretto) del relatore.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.8 e li ritira.

Fa proprio anche l'emendamento 3.0.7 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2066/7/1.

L'emendamento 3.0.12 è accantonato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.13 e lo ritira.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) aggiunge la propria firma.

Anche il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) e la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 5.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.13 e favorevole sull'emendamento 5.0.16.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 5.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.13.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento in esame, che mira ad alleggerire le penalizzazioni per il comparto della ristorazione, prevedendo la possibilità di svolgere la loro attività sino alle ore 22, nelle zone gialle, e fino alle ore 18 nelle zone arancioni, ovviamente sempre nel rispetto delle norme di igiene e sul distanziamento personale ed eventualmente incrementando i controlli.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo che l'emendamento presenti alcuni aspetti positivi, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.13 è respinto.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.16.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.16 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 19 di oggi, martedì 2 marzo 2021.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2066](#)

Art. 1

1.1000/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) Sopprimere il comma 3;

1.1000/2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: "Sull'intero territorio nazionale" con le seguenti: "Nelle zone rosse e nelle zone arancioni"

1.1000/3

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano se gli spostamenti sono in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome che si collocano in zona bianca, come definita dalla lettera a) dell'articolo 16-septies."

1.1000/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: "nella zona gialla in ambito regionale e".

1.1000/5

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: "e nei limiti" fino alla fine del periodo.

1.1000/6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: "di anni 14".

1.1000/7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo le parole: "relativi confini",

inserire le seguenti: "ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani".

1.1000/8

[Rojc](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4- quater. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 10000 abitanti situati a meno di 30 chilometri dal confine con Stato estero, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»

1.1000/9

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «16-septies», lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».

1.1000/10

[Grimani](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un "Osservatorio del dato epidemiologico" in collaborazione con AGENAS volto all'analisi quotidiana dell'evoluzione dei contagi da COVID-19 al fine di offrire pareri sulle misure da adottare relativamente alla chiusura di zone limitate. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla presente legge di conversione, sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma. All'Osservatorio confluiscono tutti i dati sino ad ora raccolti in merito all'evoluzione della situazione pandemica.»

1.1000/100

Il Relatore

All'emendamento 1.000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi gli spostamenti» con le seguenti: «fatti salvi gli spostamenti».

1.1000/101

Il Relatore

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso "16-septies", lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».

1.1000

Il Governo

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.»;

b) sopprimere il comma 4;

c) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.

4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»;

d) *al comma 5, dopo il capoverso 16-sexies, aggiungere il seguente:*

«16-septies. Sono denominate:

a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).".

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.

1-ter. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.».

1.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire la numerazione del capoverso «16-quinques», con la seguente: «16-quinquies ».

1.11 (testo 2)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro e non oltre il 15 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute presentano al Parlamento il Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica.».

1.12 (testo 2)

[Campari](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e

di emocomponenti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, compatibilmente con quanto disposto dalla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 459, e in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.3 (testo 2)

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «una piattaforma informativa nazionale» inserire le seguenti: «collegata all'Anagrafe Nazionale Vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018,»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, si raccorda con i servizi dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e»;*

c) *al comma 8, dopo le parole: «Anagrafe nazionale Vaccini» inserire le seguenti: «anche ai fini del collegamento con la piattaforma nazionale di cui al comma 1»*

3.100

Il Relatore

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «su istanza» con le seguenti: «su richiesta».

3.8 (testo 2)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Ministero della salute».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Ministero della salute».

3.9 (testo 2)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Capo del Dipartimento della Protezione civile».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Capo del Dipartimento della Protezione civile».

3.101

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» inserire la seguente: «strategico».

3.102

Il Relatore

Al comma 5 primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» inserire la seguente: «strategico» e sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».

3.103 (testo corretto)

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole :«e farmaco - epidemiologia» con le seguenti «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».

3.103

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».

G/2066/4/1 (già em. 1.10)

[Campari](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19;

i volontari di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, come AVIS, quali i medici, i paramedici e il personale in esso operante, sono a tutti gli effetti una categoria altamente esposti al contagio e come tali rientrano tra le categorie prioritarie da vaccinare,

impegna il Governo:

ad inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

G/2066/5/1 (già em. 3.5)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2066 recante Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1 istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali,

dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento, trattando i dati in forma aggregata;

il medesimo comma prevede al contempo che la piattaforma nazionale possa eseguire, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute trattando quindi dati personali e non in forma aggregata;

questo intervento nazionale sembra scavalcare i sistemi sanitari regionali, che rappresentano un riferimento per la situazione sociosanitaria di ogni cittadino;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, nella fase operativa della piattaforma informativa nazionale, affinché la medesima piattaforma tratti i dati solo in forma aggregata e non agisca in regime di sussidiarietà.

G/2066/6/1 [già em. 3.7 e 3.0.9 (testo 2)]

[Castellone](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 stabilisce che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;

considerato che:

il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Successivamente, il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "*Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS*";

nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle strutture residenziali per anziani; persone in età avanzata (con più di 80 anni);

è fondamentale estendere l'inserimento tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali, dei medici e dei sanitari libero professionisti in quanto, al pari dei colleghi che prestano servizio all'interno delle strutture ospedaliere o delle strutture private accreditate, sono soggetti ad alto rischio di contagio, essendo a contatto diretto con i pazienti e rappresentando di frequente il primo livello di controllo e di contatto dei pazienti stessi; pertanto gli stessi meritano di ricevere le medesime tutele;

è altresì indispensabile, inserire nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria;

impegna il Governo:

a) a valutare, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di inserire anche i medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di

contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese;

b) a provvedere ad inserire gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.

G/2066/7/1 (già em. 3.0.7)

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, premesso che:

per il superamento dell'attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull'intero territorio nazionale,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, *caregiver* ed insegnanti di sostegno, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbidità, fragilità e malattie rare, ultra sessantenni, volontari della solidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbidità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.

G/2066/8/1 (già em. 4.2)

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premessi che:

negli ultimi anni alcuni Comuni italiani hanno subito una significativa variazione della popolazione residente e sarebbe opportuno che, con l'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2021, gli stessi provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni affinché i Comuni, che successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat abbiano avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 04/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 2
GIOVEDÌ 4 MARZO 2021

Relatrice: [MAIORINO \(M5S\)](#)
Orario: dalle 9,40 alle 10,10

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 3
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021

Relatrice: [MAIORINO \(M5S\)](#)
Orario: dalle 10,05 alle 10,30

- (83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*
- (121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*
- (938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*
- (1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*
- (1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*
- (1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*
- (1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 4
GIOVEDÌ 18 MARZO 2021

Relatrice: [MAIORINO \(M5S\)](#)
Orario: dalle 14,05 alle 14,35

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 230 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, avverte che sono pervenute alcune proposte di modifica e integrazione della bozza di parere anticipata informalmente. Ritenendo necessario più tempo per formulare una proposta organica, propone un ulteriore rinvio dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(121\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

[\(938\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo

sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 marzo.

La relatrice **MAIORINO** (M5S) riferisce sull'esito dei lavori del Comitato ristretto, istituito per l'individuazione di un testo unificato, tra i sette disegni di legge in titolo. In quella sede ha presentato un proprio testo, pubblicato in allegato, teso a modificare gli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione, che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame. Essendosi registrato al riguardo un consenso ampio ma non unanime, lo sottopone ora alla Commissione.

L'articolo 1 del nuovo testo modifica l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un ulteriore comma per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni, nonché la protezione della biodiversità e degli animali.

All'articolo 2 sono elencate le modifiche da apportare all'articolo 41 della Costituzione. In primo luogo si prevede che l'iniziativa economica, tra l'altro, non possa arrecare danno alla salute e all'ambiente, recependo la proposta avanzata dal senatore Collina con il disegno di legge costituzionale n. 938, a sua prima firma, e aggiungendo l'espressa menzione della salute. Si modifica, inoltre, il terzo comma dell'articolo 41, stabilendo che l'attività economica pubblica e privata possa essere finalizzata non solo in senso sociale ma anche ambientale.

Infine, l'articolo 3 prevede di sostituire la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver precisato che la Lega è assolutamente favorevole all'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, esprime alcune perplessità sul nuovo testo illustrato dalla relatrice.

In primo luogo, sottolinea che - al fine di evitare inefficienze - sarebbe preferibile inserire la tutela ambientale tra le materie di competenza regionale, considerata la grande varietà di ecosistemi presenti sul territorio nazionale.

A suo avviso, inoltre, è superfluo modificare l'articolo 41, in quanto secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato è già riconosciuto che l'attività imprenditoriale debba coniugarsi con il rispetto dell'ambiente.

Infine, ritiene ridondante la nuova formulazione dell'articolo 9, poiché la tutela degli animali potrebbe essere ricompresa nel concetto di salvaguardia della biodiversità.

Il senatore **FERRAZZI** (PD) ritiene che il nuovo testo proposto dalla relatrice costituisca un punto di convergenza, formulato peraltro dopo un ampio dibattito nella sede del Comitato ristretto, che ha consentito di superare alcune contrapposizioni, rinunciando all'inserimento e della tutela degli animali quali "esseri senzienti" o anche del concetto di "sviluppo sostenibile".

Nel replicare al senatore Grassi, osserva che la tutela ambientale è già prevista tra le materie di legislazione esclusiva statale. Il nuovo testo si limita a estendere tale competenza anche alla tutela degli animali, in linea con le convenzioni internazionali che salvaguardano il benessere degli animali e

lo stesso Trattato di Lisbona.

Sottolinea poi l'importanza di rafforzare nella Carta costituzionale il binomio tra diritto alla salute e tutela ambientale, come ha dimostrato l'attuale emergenza sanitaria, anche nell'interesse delle future generazioni, essendo ormai matura la consapevolezza, nata nel '900, della scarsità delle risorse naturali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) considera estremamente positiva la proposta della relatrice sottoposta dapprima al Comitato ristretto, e ora alla Commissione, trattandosi di una sintesi efficace tra posizioni differenti, con un testo unificato che resta aperto a eventuali proposte di modifica in sede referente.

Ritiene che sia ormai indispensabile modificare l'articolo 9 della Costituzione inserendo la tutela dell'ambiente. Sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente interpretato in modo ampio il principio di tutela del paesaggio, al fine di proteggere l'ambiente in senso lato, nel tempo vi sono stati anche pronunciamenti differenti. È quindi opportuno esplicitare l'ambito di questa tutela, al fine di evitare confusioni e difficoltà interpretative.

A suo avviso, inoltre, la protezione degli animali non può essere ricompresa nel più generico concetto di biodiversità. A tale riguardo, ricorda che la proposta contenuta nel disegno di legge costituzionale n. 212, a sua prima firma, di considerare gli animali come esseri senzienti non faceva altro che richiamare la disposizione inserita nel Trattato di Lisbona.

A seguito di differenti orientamenti interpretativi, è necessario a suo avviso modificare anche l'articolo 41 della Costituzione, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 9.

Infine, dopo aver sottolineato che la tutela ambientale è già di competenza esclusiva dello Stato - ex articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - ritiene che anche la tutela del patrimonio faunistico non possa che essere attribuita al livello centrale, considerato tra l'altro che gli animali, nei loro spostamenti, non osservano di certo le delimitazioni dei confini regionali.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) esprime la particolare soddisfazione del Movimento 5 Stelle per il nuovo testo illustrato dalla relatrice, che peraltro riprende sostanzialmente il disegno di legge costituzionale n. 1203, a sua firma, tralasciando solo il concetto di "sviluppo sostenibile", alla cui introduzione si è preferito rinunciare a favore di un punto di equilibrio più neutro.

Nel ritenere doveroso ricercare l'intesa sulle riforme costituzionali, sottolinea che ciò è ancora più opportuno se si considera che i disegni di legge costituzionale in esame sono stati oggetto di un'approfondita istruttoria, anche attraverso un numero elevato di audizioni di esperti e costituzionalisti.

Del resto, solo il rappresentante della Lega ha formulato riserve in sede di Comitato ristretto, soprattutto riguardo alla competenza esclusiva statale e all'inserimento in Costituzione della tutela degli animali: per quanto riguarda l'articolo 117, sottolinea che lo Stato esplicherebbe comunque le proprie funzioni nel rispetto delle peculiarità dei differenti territori; sul benessere animale, ogni parte politica dovrà farsi carico di spiegare all'opinione pubblica le ragioni delle proprie posizioni.

Pur ribadendo l'obiettivo di raggiungere un'intesa su principi che riguardano la salute della collettività, ritiene indispensabile esplicitarli in Costituzione, per agevolare l'interpretazione giurisprudenziale, anche nel quadro della rivoluzione verde e della transizione ecologica annunciata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che il nucleo fondamentale della riforma è costituito dalla modifica apportata all'articolo 9 della Costituzione, con l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali, nell'interesse delle future generazioni.

Le modifiche apportate agli articoli 41 e 117 risultano necessarie per conferire coerenza e sistematicità alla novella dell'articolo 9, anche alla luce del resto dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e delle convenzioni internazionali, a cui l'ordinamento italiano deve conformarsi.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene inopportuno affrontare l'argomento della tutela ambientale sulla base di contrapposizioni ideologiche, trattandosi di una questione che investe la salute collettiva. Come dimostra il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in questa fase è ormai indispensabile orientare lo sviluppo economico in una chiave di sostenibilità e transizione ecologica, per evitare danni all'ambiente che si ripercuoteranno sulle future generazioni.

Considerato il lungo lavoro di approfondimento svolto in Commissione, il testo unificato dovrebbe costituire a suo avviso un punto di arrivo, per consentire di completare entro la legislatura l'*iter* di un intervento necessario e non più rinviabile, in un clima di lealtà reciproca e collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'opportunità di contenere quanto più possibile gli interventi correttivi della Costituzione, per evitare di alterarne i complessi equilibri. A suo avviso, le modifiche degli articoli 41 e 117 non devono necessariamente discendere da quella dell'articolo 9, peraltro inserito tra i principi fondamentali, che non richiedono di essere enucleati.

A suo avviso, inoltre, considerato che la legislatura potrebbe concludersi tra poco più di un anno, bisognerebbe individuare un elenco di priorità tra le diverse proposte di riforma costituzionale all'ordine del giorno della Commissione - che prossimamente sarà impegnata anche nell'esame della nuova legge elettorale - in modo da affrontarle una per volta, ed evitare il rischio di non riuscire a concluderne l'*iter*.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa di aver espresso una valutazione critica anche sull'attuale formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce la tutela dell'ambiente alla competenza statale, in quanto ciò è causa di inefficienze.

Nel replicare al senatore Toninelli, ribadisce che la Lega considera la tutela ambientale come un valore, peraltro già riconosciuto nella Costituzione materiale e considerato un concetto "immanente" nell'ordinamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Infine, considera ultroneo l'inserimento del concetto di tutela degli animali, che - anche secondo l'orientamento della Corte costituzionale - rientrerebbe nell'ambito della salvaguardia degli ecosistemi.

La relattrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ribadisce che il testo da lei elaborato sulla base del dibattito svoltosi nel Comitato ristretto coniuga sensibilità differenti, incidendo in modo contenuto sugli articoli della Costituzione, senza ridondanze, con l'obiettivo di esplicitare concetti su cui potrebbero esservi difficoltà interpretative.

Si tratta di un intervento tardivo, in risposta a una sensibilità ai temi dell'ambiente già ampiamente diffusa nella società, su cui ogni forza politica è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, rileva l'assenza di una posizione unanime sull'adozione del testo base, un passaggio non definitivo ma tecnicamente necessario per poter proseguire l'esame della riforma. Nel ricordare che sul riconoscimento costituzionale della tutela ambientale il Presidente del Consiglio ha assunto un impegno programmatico in occasione della questione di fiducia sul nuovo Governo, propone una breve pausa di riflessione, per consentire eventualmente nuove interlocuzioni, anche con l'Esecutivo, nell'auspicio che sia ancora possibile pervenire a un punto di partenza condiviso.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene inopportuno il coinvolgimento del Governo nelle riforme costituzionali. Peraltro, l'istruttoria è stata ampia e approfondita, sia per le numerose audizioni svolte, sia per il dibattito svolto nel Comitato ristretto. Ricorda che sulla questione dell'inserimento della tutela ambientale in Costituzione si è formato anche un intergruppo parlamentare per l'ecologia, che fa riferimento all'Enciclica di Papa Francesco "Laudato si". A suo avviso, i tempi sono ormai maturi per proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene comprensibile la proposta del Presidente, ma al contempo non percorribile: il senatore Grassi aveva già espresso nel Comitato ristretto le proprie perplessità, quindi sarebbe inutile una ulteriore dilazione dei tempi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) valuta positivamente la proposta del Presidente, considerando tra l'altro che sul testo vi è già un'ampia convergenza, almeno per quanto riguarda, eccettuato un singolo aspetto, la formulazione dell'articolo 9. Del resto, l'obiettivo dell'istituzione di un Comitato ristretto era appunto quello di pervenire a una soluzione condivisa, evitando di enfatizzare gli aspetti divisivi, che provocherebbero una frattura tra le forze politiche. Tale risultato, invece, non è stato conseguito.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sarà oggetto di approfondimento l'esigenza ravvisata dal senatore Calderoli sulla discussione delle riforme costituzionali all'ordine del giorno della Commissione. Non ravvisando una posizione convergente sulla propria proposta di un breve rinvio, avverte che si passerà alla votazione sulla proposta della relatrice di adottare il testo unificato illustrato quale testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che sarebbe possibile una mediazione sulla modifica del solo articolo 9; qualora si insistesse invece a intervenire anche sugli articoli 41 e 117, si rischierebbe di non riuscire a completare l'iter della riforma costituzionale prima della fine della legislatura.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia che si asterrà dalla votazione sull'adozione del testo unificato proposto dalla relatrice come testo base, riservandosi di intervenire in fase emendativa. A suo avviso, sarebbe opportuno convergere sulla modifica dell'articolo 9, evitando contrapposizioni che potrebbero determinare ripercussioni politiche sulla coalizione che sostiene il Governo e impedire che si raggiunga anche il risultato minimo di inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) precisa che nel Comitato ristretto non vi sono state forzature, in quanto l'unica opinione difforme era quella rappresentata dal senatore Grassi. Sottolinea che la Lega preferirebbe stralciare le modifiche sulla tutela degli animali, perché potrebbero preludere all'introduzione di un divieto della caccia. In realtà, l'intervento proposto mira soltanto a esplicitare in Costituzione la tutela del benessere degli animali, un concetto non compreso nella salvaguardia degli ecosistemi, peraltro in linea con quanto avviene in altri Paesi, dove pure la caccia è consentita.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il proprio voto favorevole, ribadendo che la modifica degli articoli 41 e 117 consegue a quella dell'articolo 9, anche per evitare dubbi interpretativi che accrescerebbero il contenzioso costituzionale.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) precisa che la proposta di testo unificato è volta a includere quanto più possibile tutte le modifiche contenute nei disegni di legge costituzionale in titolo, proprio per consentire alla Commissione di esprimersi sul complesso degli interventi correttivi formulati.

Si procede quindi alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo unificato presentato dalla relatrice, posta in votazione, è approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 18 marzo scorso in relazione al disegno di legge 1196 (*quorum* validità elezioni comunali), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938](#)

NT

Il relatore

Modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali.»

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: «*s)* tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali».

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
235ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Esame e rinvio)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1º aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso

una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implicino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova

scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente

affrontata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un margine di tempo più ampio.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7 aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.

Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 18 di giovedì 1° aprile, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia dell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere nell'esame.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1196](#), assunto quale testo base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l'orientamento.

Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n. [1196](#), in modo da accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.

Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della responsabilità erariale e penale.

Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficace funzionamento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IeC*) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.

Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione *quo ante*. In questo modo si potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente gli amministratori locali.

Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo, sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte di indennità scarse.

Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello sistemico.

Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 1

1.100/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.100/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.

1.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

Art. 2

2.100/1

Il relatore

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44.

2.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

2.0.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

2.0.1

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Ruotolo](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

2.0.200

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
».

2.0.300

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. **2167** (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.

Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. **2172** (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.

Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. **1196** e n. **1382** (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. **2160**, d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il [PRESIDENTE](#) rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti e che l'emendamento 2.0.100 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, in accoglimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rileva, tuttavia, che è atteso un nuovo provvedimento del Governo volto a modificare sensibilmente l'impianto delineato dal decreto-legge n. 19 del 2020, fondato sui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerata l'esigenza di proseguire nell'*iter* approvativo del disegno di legge in titolo e al tempo stesso di riservarsi al possibilità di adattarne il contenuto al quadro ordinamentale generale, propone di adottare il seguente percorso, già condiviso con i componenti del gruppo di lavoro, che ha presentato gli emendamenti al disegno di legge:

- esame e votazione nella seduta odierna degli emendamenti e quindi degli articoli in sede redigente;
- rimessione alla sede referente con adozione come testo base degli articoli votati in sede redigente;
- successivamente all'emanazione del decreto-legge che dovesse modificare l'impianto normativo, apertura di un termine per gli emendamenti, al fine di adeguare il testo alla nuova disciplina.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Caterina BINI, condividendo le finalità del disegno di legge in titolo, ricorda che da più parti è stata sollevata l'esigenza di un superamento dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di misure restrittive nel contrasto dell'emergenza sanitaria, come in effetti già avvenuto con il decreto-legge n. 44 del 2021, in corso di conversione presso il Senato. Pertanto, ritiene condivisibile il percorso proposto dal Presidente, in vista di una possibile riconfigurazione della cornice normativa complessiva delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, sostitutivo dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sul subemendamento 2.100/1, presentato dal relatore e sull'emendamento 2.100.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.100/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato, che sostituisce l'articolo 2.

Si passa all'esame degli articoli aggiuntivi.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.100 (testo 2), 2.0.1 - che, se approvato, assorbirebbe l'emendamento 2.0.200 - e 2.0.300.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione su tutti gli articolo aggiuntivi.

All'esito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.0.100 (testo 2) e 2.0.1.

L'emendamento 2.0.200 è assorbito.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.0.300.

Non essendoci osservazioni in senso contrario, si ritiene richiesta all'unanimità la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

L'esame prosegue pertanto nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** propone che il testo oggetto dell'esame sia quello degli articoli approvati in sede redigente, pubblicato in allegato al resoconto. Propone inoltre di acquisire i pareri espressi nel corso della sede redigente.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto del lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata e di una successiva proficua condivisione tra le forze politiche. Attraverso la soluzione procedurale individuata e condivisa con il Governo sarà possibile garantire la piena funzionalità della Commissione bicamerale, a tutto vantaggio della centralità del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2160 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge costituzionale n. **2160**, a prima firma del senatore Calderoli, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in

materia di tutela dell'ambiente.

Propone pertanto di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE E NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER IL DDL

N. [1834](#)

Art. 2

2.0.100 (testo 2)

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

NT

Il relatore

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal

Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

d) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e

acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

Art. 3.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti

operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 19/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143
LUNEDÌ 19 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricasazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario intervento".

Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.

Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire un'iniziativa legislativa.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.

Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà

espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2. La 14ª Commissione ha già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relattrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente [PARRINI](#) propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire ulteriori elementi.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con l'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del [PRESIDENTE](#), che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente
(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile
(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni
(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.

Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.

Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.

Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle attività economiche.

Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.

Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paventati.

Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti intensivi.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocumento all'ambiente. In conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di

convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificerebbe in presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi, nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal senso.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze. In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il benessere animale.

Il [PRESIDENTE](#), giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di regola"

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#), preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità per materia e inammissibilità.

Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'*iter* dei disegni di legge in esame.

A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.

Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso, di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.

La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:

- 1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
- 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per un'unica categoria di dipendenti pubblici;
- 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), cui si associa il [PRESIDENTE](#), propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osta a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(Doc. LVII, n. 4 e Annesso\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.

È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e all'8,2 per cento per il 2023.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella Nodef 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate. Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso

l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).

Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.

Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.

Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:

- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel 2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna. Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (*d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*), saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2172](#)

G/2172/1/1

[Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravii indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

G/2172/2/1

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti

attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

G/2172/3/1

[La Mura](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Fattori](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Mininno](#), [Corrado](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,

investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard*), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

G/2172/4/1

[Rufa](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

G/2172/5/1

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/6/1

[Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio

dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitarie esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

Art. 1

1.1

[Nugnes, Fattori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;

- 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione pubblica;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
- 14) Ministero della salute pubblica;
- 15) Ministero del turismo sostenibile."».

Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.

1.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.3

[La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei trasporti»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»

1.4

[Urso](#), [La Russa](#), [Totaro](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Zaffini](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis.

Ministero del Mare

Articolo 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero

-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Articolo 44-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;

difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Articolo 44-*quater*.

(Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

1.5

[La Russa](#), [Totaro](#), [Barbaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) Ministero dello sport.»;

b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

Consequentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ministero dello sport)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-ter.

Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *sopprimere le lettere a) e b);*

2) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;*

4) *sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.2

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».

2.3

[Tiraboschi](#)

Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti:

«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».

Art. 3

3.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente: «Regolamento»;*

b) *sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».*

Art. 4

4.1

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».

4.2

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».

4.3

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».

4.4

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».

4.5

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis, sopprimere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».

4.6

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.»

4.7

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente dannosi».

4.8

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

4.9

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,».

4.10

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.11

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.12

[Nugnes, Fattori](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.

4.13

[Papatheu](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata

specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

Art. 6

6.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.

6.0.1

[Siclari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 6-bis

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-quinquies

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54- sexies

(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-septies

(Ordinamento)

- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021.».

Art. 7

7.1

[Mallegni](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»

7.3

[Mallegni](#)

Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso

l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio.».

7.4

[Mallegni](#)

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

7.5

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

Art. 8

8.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale».

Art. 10

10.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;*

c) *sopprimere il secondo periodo.*

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti 2 subemendamenti all'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore, presentato ieri, pubblicati in allegato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1

(testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si ritengono necessarie.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

IL **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 11.0.5 e 4.0.3, (11.0.5 testo 2 e 4.0.3 testo 2), pubblicate in allegato.

In merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, premette che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, l'improponibilità per estraneità di materia, come di consueto, va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime.

Il provvedimento detta misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Nel preambolo si cita anche la necessità e l'urgenza di assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione, di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali e, infine, di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. I criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle modifiche non meramente testuali, solo quelle che comunque attengono all'oggetto o alla finalità del provvedimento. Precisa, al riguardo, che le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno tutte carattere temporaneo o provvisorio, fatta eccezione per quelle dell'articolo 10 in materia di concorsi pubblici, dove, accanto a una disciplina dettata specificamente per l'emergenza sanitaria, si introducono norme generali e a regime per il reclutamento del personale pubblico.

Partendo da quest'ultimo aspetto, le modifiche ordinamentali permanenti sono state ammesse all'esame solo laddove riguardino le procedure per il reclutamento e adempimenti connessi, o che agevolino il passaggio tra amministrazioni o ancora l'accesso alle procedure selettive.

Con riferimento alle proposte che riguardano il personale della scuola, sono da ritenersi proponibili solo gli emendamenti che definiscono, in via derogatoria o anche permanente, procedure di concorso. Possono ritenersi ammissibili, per affinità, anche proposte su esami di ammissione o abilitazione diversi dai concorsi pubblici.

Quanto invece alle numerose proposte che riguardano l'anno scolastico 2021-2022, e in particolare i trasferimenti di personale, difetta il requisito dell'urgenza, visto che il decreto-legge, all'articolo 2, detta misure per la ripresa dell'attività nel corrente anno scolastico.

Circa l'articolo 6, in materia di giustizia, sono da ritenersi improponibili, oltre alle modifiche a regime, le proposte che intervengono non sul processo ma sull'esecuzione della pena.

All'articolo 7, che riguarda l'ordine dei giornalisti, non sono proponibili gli emendamenti che concernono altri ordini professionali, specialmente se introducono modifiche alla disciplina sostanziale.

Sottolinea che anche le proposte aggiuntive all'articolo 10, che riguardano gli enti locali e le relative assunzioni, sono del pari da ritenersi estranee all'oggetto del provvedimento. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti in materia di eventi sismici. Inoltre, sono da ritenersi improponibili le proposte che introducono indennità o emolumenti di varia natura.

Vi sono infine emendamenti che non possono essere ammessi all'esame perché modificano altri decreti-legge in corso di conversione.

Alla luce di tali precisazioni, dichiara dunque improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.4, 1.5, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3 (testo 2), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.100/9, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2) e 11.0.6.

Come preannunciato nella seduta di ieri, avverte che prenderà immediatamente contatti con la Presidenza del Senato per una valutazione congiunta sull'ammissibilità degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione ambiente, con il quale si invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare la modifica all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di un nuovo testo, nel tentativo di individuare un punto di convergenza con tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di osservazione in merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. In considerazione della forte pressione migratoria subita dagli Stati membri che, per ragioni geografiche, rappresentano la frontiera esterna dell'Unione Europea, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati di origine e di transito dei migranti quali sedi per la presentazione delle domande di asilo e protezione internazionale. In questo modo, si potrebbe realizzare un coordinamento europeo di preselezione delle domande che avvenga in territorio extraeuropeo, sollevando così gli Stati membri da ulteriori oneri burocratici.

Il senatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco), relatore, ritiene non di poter inserire nello schema di relazione l'osservazione proposta dal senatore Augussori in merito alla previsione di un coordinamento europeo per lo svolgimento di una preselezione delle domande di asilo e protezione internazionale negli Stati di origine e transito dei migranti.

La questione appare particolarmente complessa, anche perché la legislazione comunitaria in materia migratoria non è uniforme, e l'osservazione proposta ha ad oggetto una competenza legislativa non nazionale ma dell'Unione. Ricorda, tra l'altro, che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in sede consultiva, dal momento che il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) propone di inserire l'osservazione, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserirla nel testo.

Il relatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce il proprio orientamento, sottolineando che l'osservazione non attiene al contenuto del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto delle considerazioni del relatore, chiede che il resoconto della seduta sia allegato allo schema di relazione alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, in modo che resti traccia della segnalazione. Anticipa, inoltre, che la questione sarà affrontata nel prossimo provvedimento in materia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 2169, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che, disposizioni di interesse della Commissione si rinvencono nel Capo I, che attiene al settore della libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché nel Capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, considerato, in particolare, che, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva; l'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; l'articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi; l'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954; l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti; l'articolo 14 individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2167](#)

Art. 4

4.0.3 (testo 2)

[Stabile](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. ».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al primo periodo, le parole: "nell'arco dell'intera carriera" sono sostituite dalla seguente: "consecutivi";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Dopo il rientro in Italia il personale di cui al comma 8 può essere destinato all'estero per un ulteriore periodo, dopo il superamento di procedura selettiva indetta successivamente al 1° maggio 2021 e l'inserimento in graduatoria conformemente all'articolo 19. La nuova destinazione all'estero di cui al presente comma può avvenire dopo almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La permanenza all'estero non può complessivamente superare i dodici anni scolastici complessivi nell'arco dell'intera carriera."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La Commissione», inserire le seguenti: «il cui Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione.».

Consequentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».

2.1 (testo 2)/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi»;*

- *aggiungere in fine, il seguente capoverso:*

«10-ter. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera come Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione".»;

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19.»;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, il terzo periodo è soppresso.»

1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'ulteriore emendamento 1.100, pubblicato in allegato. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi, martedì 18 maggio, e di convocare una nuova seduta per le ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione conviene.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di giovedì 6 maggio, sono pervenuti tre emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto che, in assenza di richieste al riguardo, si intendono illustrati.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa di aver bisogno di un ulteriore approfondimento, anche per trovare un punto di convergenza condiviso.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di riprendere appena possibile l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1477](#) (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco). Infatti, anche se alcune disposizioni sono entrate in vigore con altro provvedimento, restano altre norme da esaminare.

In secondo luogo, ritiene sia necessario affrontare in termini più stringenti la questione del terzo mandato dei sindaci, in modo che la norma possa eventualmente entrare in vigore prima delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Ritiene che, su questo tema, si possa trovare una convergenza con la Camera dei deputati - che sta esaminando la questione nell'ambito della riforma del testo unico sugli enti locali - d'intesa anche con il sottosegretario Scalfarotto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'argomento sarà affrontato nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda che vi sono differenti orientamenti non tanto sulla questione specifica del terzo mandato dei sindaci, soprattutto se limitato ai Comuni di minori dimensioni, quanto piuttosto sulla opportunità di inserire il tema in un contesto più ampio, in merito alle criticità del ruolo del sindaco, ormai tali da scoraggiare addirittura le candidature.

Si riserva, in ogni caso, di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori dei disegni di legge nn. 2071, 2240 e 1356, anche tramite il rappresentante del Governo.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con le considerazioni del Presidente sull'opportunità di un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede se siano stati riassegnati in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 2ª i disegni di legge nn. 1025, 2102, 286 e 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli e già assegnati alla sola Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che saranno svolte tutte le necessarie verifiche prima della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [852](#)

Art. 1

1.1

[Faraone, Grimani](#)

Al capoverso, premettere le seguenti parole: «Salvo che per le leggi costituzionalmente necessarie,»

Art. 2

2.1

[La Russa, Totaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per referendum, in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o trecentomila elettori possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiederne la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.»

2.2

[Faraone, Grimani](#)

Al secondo periodo, sostituire le parole: «trecentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentomila elettori»

1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 252 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 19 MAGGIO 2021
252ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

- (83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Loredana DE PETRIS. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*
- (121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*
- (938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*
- (1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*
- (1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Maria Alessandra GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*
- (1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Patty L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*
- (1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Emma BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
- (2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*
- (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza delle ore 18 di ieri, sono stati presentati sei subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice, pubblicati in allegato. Avverte che il subemendamento 1.100/6 è inammissibile poiché non si riferisce al testo dell'emendamento della relatrice e, inoltre, introduce una clausola di salvaguardia formulata in termini propri di una legge ordinaria e non costituzionale.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma.

Anche il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.10.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, a seguito del ritiro degli emendamenti da parte del Gruppo della Lega, saranno esaminati solo i restanti: 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.100 e relativi subemendamenti, 1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 1.13 1.14, 1.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.0.1, pubblicati in allegato.

Avverte che l'emendamento 3.0.1 è inammissibile in quanto, analogamente al subemendamento 1.100/6, introduce una clausola di salvaguardia formulata in termini propri di una legge ordinaria e non costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.10.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 01.1, 01.3 e 1.2.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 01.2 e 1.3.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 01.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Il subemendamento 1.100/3 decade per assenza dei proponenti.

Sono quindi posti separatamente ai voti i subemendamenti 1.100/4 e 1.100/5, che risultano respinti.

Si passa all'emendamento della relatrice 1.100.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 3 sono tutti preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 2.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento Tit. 1 di Coordinamento, pubblicato in allegato, che adegua il titolo al nuovo testo del disegno di legge.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime soddisfazione per l'approvazione di una riforma attesa da diverse legislature, che - modificando gli articoli 9 e 41 della Costituzione - attribuisce una tutela di rango costituzionale non solo all'ambiente, ma anche agli animali. Ritiene particolarmente importante, inoltre, che sulla definizione del testo si sia individuata una convergenza ampia e auspica che questo possa favorire una rapida approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) manifesta il proprio apprezzamento per il proficuo e intenso lavoro svolto dalla Commissione, attraverso una istruttoria particolarmente estesa, che ha consentito di realizzare una sintesi tra i differenti orientamenti, introducendo in Costituzione un principio universale, al di là delle diverse sensibilità delle forze politiche su questo argomento.

Formula quindi l'auspicio che la Conferenza dei Capigruppo possa calendarizzare quanto prima il disegno di legge costituzionale in Assemblea.

Sottolinea la particolare importanza che il Movimento 5 Stelle annette alla riforma in esame, dal momento che la tutela dell'ambiente è un tema centrale per un progetto politico che promuove la transizione ecologica. Tra l'altro, per la prima volta si fa riferimento anche alla tutela degli animali, che invece è già garantita, a livello costituzionale in alcuni ordinamenti.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) sottolinea l'importanza del risultato raggiunto, su un tema non scontato, su cui inizialmente si registravano opinioni radicalmente differenti. In tempi piuttosto rapidi, invece, è stata individuata una formulazione condivisa, corrispondente all'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica su questi temi.

Evidenzia che il riconoscimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità rappresenta un vero e proprio capovolgimento della visione antropocentrica del mondo. Vi è finalmente la consapevolezza che l'uomo è parte dell'ecosistema e che danneggiando l'ambiente arreca danno anche a se stesso, come non manca di sottolineare anche il Papa quando sollecita a una maggiore cura del creato. Tutto questo, inoltre, deve essere visto in funzione delle future generazioni, nei confronti delle quali quelle presenti hanno il dovere di preservare le risorse naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo.

Ritiene infine molto importante che - soprattutto nell'attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 - sia riconosciuto lo stretto legame tra la tutela dell'ambiente e quella della salute, da considerare quindi nell'ambito di una politica integrata.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle manifestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto da tutta la Commissione. Anche grazie all'impegno costante del Presidente e della relatrice e alla approfondita conoscenza della tecnica legislativa e parlamentare del senatore Calderoli, ritiene sia stato conseguito un risultato che è espressione della politica più alta e nobile, a dimostrazione che è possibile trovare un punto di convergenza anche superando presunte contrapposizioni ideologiche. Auspica che questo metodo di lavoro possa essere utilizzato anche in altre occasioni in cui si registrano orientamenti distanti tra le forze politiche.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che è stata introdotta una importante modifica alla Prima parte della Costituzione, nella quale sono previsti i principi e i valori fondanti della Repubblica, per di più con un atteggiamento condiviso tra le forze politiche.

Del resto, era ormai indifferibile l'adeguamento della Costituzione a una nuova sensibilità dell'opinione pubblica e della stessa politica all'esigenza di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali.

A suo avviso, è ormai matura la consapevolezza che il mondo - come richiamato da Santa Caterina da Siena - è da considerarsi una "città prestata", nell'interesse delle future generazioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dalla relatrice e dal Comitato ristretto, di cui ha fatto parte per il Gruppo di Forza Italia la senatrice Gallone. Nonostante i differenti punti di vista, che nel corso dei lavori hanno seriamente ostacolato il raggiungimento di una posizione condivisa, è stato possibile individuare una formulazione del testo che ha poi soddisfatto tutte le forze politiche, in particolare sulle forme di tutela degli animali, la cui individuazione è ora demandata al legislatore ordinario.

Sottolinea l'opportunità di un confronto con l'altro ramo del Parlamento, in modo che la sintesi raggiunta in Senato possa agevolare l'iter del disegno di legge costituzionale, che auspicabilmente dovrebbe concludersi entro la fine della legislatura.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), a nome del Gruppo, esprime una valutazione estremamente positiva del risultato raggiunto su un tema che ha ormai assunto un carattere strategico per la politica e la società civile.

Sottolinea che con il subemendamento 1.100/1, che non è stato ritirato, si intendeva solo stimolare un'ulteriore riflessione sulla opportunità di richiamare il concetto di "sviluppo sostenibile", peraltro - a suo avviso - già sottinteso nel testo, dal momento che la tutela dell'ambiente è realizzata nell'interesse delle future generazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i Gruppi e la relatrice per la realizzazione di una riforma davvero epocale, se si pensa che, dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, è la prima volta che si interviene sui principi fondamentali e solo altre tre volte è stata modificata la Prima parte della Carta: nel 2000, con il riconoscimento, all'articolo 48 della rappresentanza degli italiani all'estero; nel 2003, con la modifica dell'articolo 59 in materia di parità di genere; nel 2007 con l'abolizione della pena di morte anche dal codice penale militare.

Attraverso un lavoro intenso e un atteggiamento di collaborazione, è stato possibile raggiungere un compromesso alto, espressione più nobile della politica, che è essenza stessa della democrazia.

È quindi conferito all'unanimità il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [83](#), [212](#), [1203](#), [1532](#), [1627](#), [1632](#), [938](#)

Art. 01

01.1

[Grimani](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nei confronti delle generazioni future"».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente e della biodiversità come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole "e ambientali" con le seguenti "e di sviluppo sostenibile".

01.2

[Richetti](#), [Bonino](#)

Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

Art. 01

1. All'articolo 2 della Costituzione, aggiungere in fine le parole: «anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

01.3

[Grimani](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. *All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nei confronti delle generazioni future"».*

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il titolo e l'intero testo con il seguente:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1

1. All'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola: "Tutela" sono aggiunte le seguenti: "l'ambiente,".

Art. 2

1. All'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di sostenibilità ambientale".

1.2

[Grimani](#)

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente e della biodiversità come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole "e ambientali" con le seguenti "e di sviluppo sostenibile".

1.3

[Richetti](#), [Bonino](#)

All'articolo 1, sostituire le parole "Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali." con le parole "Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale".

1.100/1

[Grimani](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile»

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge costituzionale con il seguente: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente»;*

1.100/2

[Durnwalder](#), [Steger](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

1.100/3

[La Pietra](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere le seguenti parole: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

1.100/4

[Durnwalder](#), [Steger](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La legge dello Stato disciplina i principi fondamentali in materia di tutela degli animali.»

1.100/5

[Durnwalder](#), [Steger](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1.», al secondo periodo, dopo la parola: «disciplina», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome.».

1.100/6

[Durnwalder](#), [Steger](#)

All'emendamento 1.100, dopo il capoverso: «Art. 1» inserire le seguenti parole: «Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 1, sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."»

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.4

[Nugnes](#), [Fattori](#), [La Mura](#)

All'art. 1. sostituire IL Comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e gli animali, anche nell'interesse delle future generazioni.».

1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, dopo le parole «Tutela l'ambiente» inserire le seguenti « , come diritto fondamentale della persona e della collettività,»

1.6

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, primo comma, sostituire le parole da: « e gli ecosistemi» fino a: « e gli animali», con le seguenti: «, gli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni.»;*

2) *sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«Art. 3

1. All'articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera s).»

1.7

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, primo comma, sostituire le parole da: « e gli ecosistemi» fino a: « e gli animali», con le seguenti: «, gli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni.»;*

2) *all'articolo 3, primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e degli animali».*

1.8

[Taricco](#)

Al comma 1, capoverso primo comma, sopprimere le seguenti parole «e gli animali».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso primo comma, sostituire le parole «degli ecosistemi e degli animali» con le seguenti parole "e degli ecosistemi".

1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il titolo e l'intero testo con il seguente:

"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela ambientale

Art.1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: « Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; garantisce eque modalità di protezione degli animali e della biodiversità».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali»."

1.10

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il titolo e l'intero testo con il seguente:

"Modifiche agli articoli 9 e 41 in materia di tutela dell'ambiente"

Art.1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: « Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; promuove la protezione degli animali e della biodiversità».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

1.11

[Vitali](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli animali».

1.12

[La Pietra](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sopprimere le parole «e gli animali».

1.13

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole« come esseri senzienti»

1.14

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.»;*

2) *sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«Art. 3

1. All'articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera s).»

1.15

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al Nuovo Testo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.»;*

2) *all'articolo 3, primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e degli animali».*

Art. 3

3.1

[Vitali](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[La Pietra](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Richetti](#), [Bonino](#)

Sopprimere l'articolo 3.

3.4

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. All'articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera s).»

3.5

[Pavanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali»;

b) è aggiunta in fine la seguente lettera: «t) tutela delle terre emerse e sommerse, delle acque dolci e salate all'interno dei confini nazionali territoriali e marittimi.»».

3.6

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al comma 1, dopo le parole: « e degli animali» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali»

3.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

Tit. 1

Il Relatore

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 83
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"
Titolo breve: *Tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 207 \(ant.\)](#)

22 aprile 2021

[N. 208 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 209 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

[N. 210 \(ant.\)](#)

29 aprile 2021

[N. 211 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 212 \(ant.\)](#)

5 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 207 (ant.) del 22/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
207ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) apprezzate le circostanze decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 8,46, riprende alle ore 8,50.

La presidente [MORONESE](#) comunica che nella giornata di martedì prossimo, a partire dalle ore 11, avrà luogo l'audizione in videoconferenza di rappresentanti del gruppo ENI, in merito all'annunciata chiusura degli impianti del *cracking* e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) illustra un ulteriore nuovo schema di parere sul quale, a seguito di alcune modifiche rispetto alle precedenti versioni, è stato possibile assicurare la convergenza dei consensi dell'intera maggioranza.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito democratico.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole.

Il senatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie (SVP-PATT, UV).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'ulteriore nuovo schema di parere illustrato dalla relatrice - pubblicato in allegato - è posto ai voti e approvato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, in materia di tutela costituzionale dell'ambiente. Si tratta di un insieme di disegni di legge costituzionali, volti a modificare la Costituzione italiana al fine di ricomprendervi la materia della protezione dell'ambiente.

Come noto, la Costituzione italiana non menziona espressamente, nella parte dei suoi principi fondamentali, l'ambiente, spesso ricondotto al concetto di paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione, che ne affida la tutela alla Repubblica.

In una prospettiva comparata può essere invece ricordato come i testi delle Costituzioni europee più recenti presentino specifiche disposizioni sulla tutela dell'ambiente. Inoltre, in sede di revisione costituzionale di talune Carte costituzionali europee, disposizioni specifiche sull'ambiente sono state previste, come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005 (laddove si è provveduto a costituzionalizzare la Carta dell'ambiente).

I diversi disegni di legge costituzionali all'esame del Senato provvedono a diversamente articolare la previsione dell'ambiente e della sua tutela in Costituzione, talvolta facendo riferimento agli aspetti di

protezione della natura e degli ecosistemi, in altri casi facendo riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile e delle future generazioni.

Al riguardo, va evidenziato che in data 23 marzo 2021, è stato adottato dalla 1ª Commissione un testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame. Tale testo unificato prevede modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione.

Con l'articolo 1 di tale testo si intende modificare l'articolo 9 della Costituzione, in materia di principi fondamentali. In base all'articolo vigente, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Con l'introduzione di un nuovo comma, aggiuntivo, si mira a prevedere altresì la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La norma in esame intende inoltre inserire la previsione in base alla quale la Repubblica protegge la biodiversità e gli animali.

L'articolo 2 del testo in esame reca poi modifiche all'articolo 41 della Costituzione, nell'ambito del Titolo III relativo ai Rapporti economici. In primo luogo si prevede una modifica al secondo comma della norma costituzionale, in base alla quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; la modifica costituzionale intende aggiungere la previsione che l'iniziativa economica privata non possa arrecare danno alla salute e all'ambiente, aggiungendo quindi, oltre al riferimento all'ambiente, anche l'espressa menzione della salute.

Si modifica, inoltre, il terzo comma dell'articolo 41, stabilendo che l'attività economica pubblica e privata possa essere finalizzata non solo in senso sociale ma anche ambientale. Al testo costituzionale vigente, in base al quale la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, viene infatti aggiunta la menzione dei fini ambientali.

Infine, l'articolo 3 del testo unificato intende riscrivere la lettera *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito del Titolo V della Carta costituzionale, includendo anche la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre alle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale rileva come, in sede di commissione affari costituzionali, non sia stato ancora possibile definire un articolato sul quale assicurare un'adeguata e ampia condivisione, esigenza questa alla quale non risponde il testo unificato adottato come testo base con un'esigua maggioranza e che appare, inoltre, di rilievo centrale trattandosi di un intervento di riforma costituzionale.

Propone quindi che la Commissione ambiente rinvi lo svolgimento della discussione generale ad un momento successivo, nel quale si abbia la possibilità di fare riferimento ad un testo che rappresenti un più soddisfacente punto d'incontro fra le sensibilità delle diverse forze politiche.

Sulla proposta avanzata dal senatore Briziarelli si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) - che sottolinea la delicatezza e la complessità degli interventi modificativi della Carta costituzionale, rispetto ai quali sarebbe a suo avviso preferibile un'impostazione minimale, come ad esempio quella rinvenibile nel disegno di legge di cui è prima firmataria n. 1532 - il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) - che ritiene anch'egli necessario tenere conto della complessità delle problematiche in esame e del confronto in atto nell'ambito della Commissione affari costituzionali - il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) - il quale non ritiene che lo svolgimento della discussione generale in questo momento sarebbe funzionale ad una migliore e più efficace articolazione del confronto parlamentare sui testi in esame - il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) - che è invece dell'avviso opposto, in quanto proprio lo svolgimento della discussione generale potrebbe in questo momento rappresentare il modo migliore per contribuire agli approfondimenti in corso nell'ambito della Commissione competente in sede referente - la senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) - la quale

sottolinea come l'indipendenza delle singole Commissioni debba essere tutelata in quanto garanzia di un completo ed adeguato approfondimento dei temi di esame parlamentare e che gli argomenti a sostegno del proposto rinvio denotano una mancanza di conoscenza dell'impianto costituzionale, che dovrebbe essere colmata attraverso una maggiore attività di studio - nuovamente il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) - fra i quali ha luogo un vivace e serrato scambio di opinioni - e, infine, la presidente [MORONESE](#) che, dopo aver invitato i senatori Briziarelli e Nugnes ad un comportamento più consono al luogo in cui si trovano, fa presente, a titolo personale, di ritenere che procedere alla discussione generale sarebbe un utile contributo ai lavori in questo momento in corso in sede referente. In ogni caso, come Presidente, non può che prendere atto che è stata avanzata una proposta di rinvio dell'esame, proposta sulla quale la Commissione avrà senz'altro modo di pronunciarsi nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 3 prevede, al comma 1, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia e utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici; il concorso di progettazione è, nei casi di interventi di particolare rilevanza e complessità, articolato in due fasi: la prima fase finalizzata all'acquisizione di idee progettuali e la seconda avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progettodi fattibilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che tra l'acquisizione delle idee progettuali e l'effettiva realizzazione delle stesse, l'impatto ambientale derivante dal passaggio delle navi nella laguna continua a perpetrarsi, si invita a valutare l'opportunità di individuare eventuali ulteriori idonei punti di attracco;
2. si invita a valutare l'opportunità di prevedere che il bando relativo alla progettazione delle idee abbia una scadenza temporale congrua e che della commissione di esperti volta a valutare le proposte ideative presentate al concorso di idee che si svolge ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del codice dei contratti pubblici, facciano parte anche rappresentanti degli enti locali e istituzionali, nonché personalità, con comprovata esperienza in materia ambientale e in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dei ministeri competenti;
3. si invita a valutare l'opportunità di stabilire che le navi adibite al trasporto passeggeri che

utilizzino punti di attracco fuori dalle acque protette siano quelle non conformi ad una «classe Venezia» autorizzata all'ingresso in Laguna, da definire mediante apposito decreto ministeriale;

4. si invita a valutare l'opportunità di stabilire che i progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi debbano essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di reversibilità e gradualità.

1.4.2.1.2. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
208^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La presidente [MORONESE](#), dopo aver comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Gruppi ai fini della formulazione della relazione alla 14^a Commissione, prende atto che non vi sono richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e approvata.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche

agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Sulla proposta di rinvio dello svolgimento della discussione generale avanzata nel corso dell'ultima seduta, intervengono ulteriormente il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - il quale fa presente che in Commissione affari costituzionali sta procedendo il confronto fra le forze politiche e sembrerebbe profilarsi la definizione di una soluzione condivisa, rispetto alla quale peraltro la discussione in Commissione ambiente potrebbe apportare contributi utili - il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale fa presente che anche a lui risulta che in 1ª Commissione si sia vicini ad una soluzione condivisa in ordine alla portata dell'intervento di modifica costituzionale in esame - la relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) - che conferma le indicazioni fornite dai senatori Ferrazzi e Bruzzone - la senatrice [LA MURA](#) (Misto) - che chiede elementi di conoscenza più precisi sugli orientamenti che stanno emergendo in 1ª Commissione - e, infine, la presidente [MORONESE](#), che propone di rinviare a domani lo svolgimento della discussione generale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 13ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

si esprime in senso favorevole.

1.4.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

209ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S), osservando che l'attuale momento storico, caratterizzato da una crisi ambientale e climatica senza precedenti, impone di mettere l'ambiente in cima all'agenda politica. Ciò anche in ragione degli obiettivi particolarmente

stringenti posti dalla comunità internazionale e dall'Unione europea, che pongono l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 ed una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La questione ambientale, tra l'altro, è da tempo all'attenzione di numerosi altri Paesi, che, nei rispettivi ordinamenti, prevedono tutele di rango costituzionale (21 Paesi già le prevedevano ed altri 88 le hanno introdotte), l'istituzione di specifici tribunali ambientali (circa 50 Paesi), la garanzia di una corretta informazione sul tema ed il varo di specifiche leggi-quadro (oltre 100 Paesi dal 2007 hanno operato in tal senso). Inoltre, dagli anni '70 del secolo scorso sono stati stipulati numerosi accordi intergovernativi.

Anche la protezione degli animali, prosegue l'oratrice, è tematica già affrontata sia dal trattato di Lisbona (all'articolo 13) sia, sempre a livello costituzionale, da altri Paesi. Un esempio, sotto questo aspetto, è rappresentato dalla Svizzera, che prevede specifiche tutele, senza per questo impedire la pratica della caccia sul proprio territorio.

Conclude ponendo l'accento sull'opportunità di prevedere tutele specifiche anche a protezione del mare, i cui ecosistemi sono retti da equilibri delicati e importanti. La previsione di tale tutela, peraltro, avrebbe un impatto particolarmente positivo nel caso di un paese con le caratteristiche geografiche dell'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Nel constatare che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La presidente **MORONESE** ricorda che nella giornata di ieri si è svolta, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, l'audizione informale di rappresentanti dell'ENI, intervenuti in videoconferenza, in merito all'annunciata chiusura degli impianti del *cracking* e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

210ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) comunica che in allegato al resoconto della seduta odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Comunica altresì di aver aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Virginia La Mura e, inoltre, che a tali emendamenti hanno aggiunto la propria firma anche i senatori Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani e Rosa Silvana Abate. Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma ai predetti emendamenti, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 2, comma 1, lettera l) e all'articolo 13, comma 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di presentare uno schema di parere entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'intervento di modifica costituzionale in questo momento in discussione in sede di Commissione affari costituzionali, evidenziandone i profili più significativi, e cioè in particolare l'esplicito inserimento, nell'articolo 9 della Costituzione, della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e della protezione della biodiversità, nonché - con riferimento all'articolo 41 della Costituzione - l'inserimento in modo congiunto della tutela della salute e dell'ambiente quali limiti dell'iniziativa economica privata.

Auspica che il confronto in atto fra le forze politiche prosegua e conduca ad un risultato positivo, rilevando al riguardo come le diversità di vedute si siano concentrate soprattutto sulla tematica della tutela degli animali e come però, ferma l'esigenza di trovare su quest'ultimo punto una formulazione che rappresenti un adeguato punto di equilibrio, non debba mai perdersi di vista che l'intervento in questione potrà rappresentare in ogni caso un significativo passo avanti nella prospettiva di un pieno riconoscimento, sul piano costituzionale, della rilevanza delle problematiche ambientali.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come le modifiche costituzionali in discussione in Commissione affari costituzionali rappresentino un intervento auspicabile e certamente condivisibile in linea di principio, in grado di collocarsi coerentemente nella prospettiva di un pieno riconoscimento costituzionale della rilevanza delle problematiche ambientali e di una nuova sensibilità di tutto il Paese su queste tematiche.

Pur essendosi registrate posizioni diverse tra le forze politiche, in particolare con riferimento alla materia della tutela degli animali, ritiene però che il confronto fra le stesse possa produrre esiti positivi e che, attraverso il rispetto e il temperamento dei differenti punti di vista, sarà senz'altro possibile individuare una soluzione soddisfacente.

Prende parola il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale - nel ribadire preliminarmente la sua convinta condivisione della centralità delle tematiche ambientali - richiama però l'attenzione sull'esigenza di evitare l'inserimento nella Costituzione di interventi modificativi aventi carattere di dettaglio, nonché sull'esigenza di evitare un approccio ideologico alle tematiche in questione. E' evidente, infatti, che le caratteristiche delle fonti di rango costituzionale implicano concretamente il rischio che simili impostazioni possano risultare eccessivamente rigide in fase applicativa, determinando ostacoli e difficoltà in ultima analisi controproducenti rispetto alle finalità perseguite.

Segue un breve intervento del senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) che - dopo aver evidenziato l'assoluta condivisibilità, in linea di principio, dell'intervento di modifica costituzionale in esame in sede di Commissione affari costituzionali - richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare soluzioni normative che costituiscano un giusto temperamento delle diverse esigenze che possono venire in rilievo nella concreta attività - di governo e amministrativa - di traduzione in atto dei principi costituzionali.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rifacendosi alle considerazioni già svolte dai senatori della sua parte politica, sottolinea anch'egli come l'intervento in discussione in Commissione affari costituzionali sia condivisibile in linea di principio, e come il confronto in atto, auspicabilmente, potrà condurre all'individuazione di un punto di equilibrio tra le diverse posizioni su cui si sono finora registrate sensibilità diverse.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) rileva l'assoluta condivisibilità dell'intervento di modifica costituzionale in questione e coglie l'occasione per sottolineare come il pieno inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione debba necessariamente essere accompagnato da un superamento di quelle impostazioni che, fino ad oggi, hanno portato a concepire questa tutela prevalentemente in senso conservativo. E' infatti evidente che la situazione attuale - solo per fare alcuni esempi si pensi alle problematiche connesse alla presenza della plastica in mare ovvero a quelle legate alla presenza di CO2 nell'atmosfera - impone ormai un approccio "migliorativo" (per rimanere agli esempi fatti, che non si limiti cioè a contenere l'immissione delle plastiche in mare ma recuperi la plastica finora immessa ovvero che non si limiti a contenere le emissioni ma ne riduca gli effetti attuali).

La presidente [MORONESE](#) dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica la relatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) la quale ricorda ancora una volta come con la modifica costituzionale in esame l'Italia seguirebbe l'esempio di altri Paesi che hanno inserito nella Costituzione il riferimento alla materia ambientale, in coerenza con una linea evolutiva che prende le mosse dal dibattito che ha segnato l'emergere della questione ambientale a partire dagli anni '60 del secolo scorso.

La relatrice coglie l'occasione per evidenziare, inoltre, come il pieno riconoscimento nella

Carta costituzionale della tutela dell'ambiente dovrà costituire il presupposto per un generale cambiamento di paradigma, tale da consentire di passare da una concezione antropocentrica - quale è quella tradizionalmente rinvenibile nella Carta costituzionale italiana, come in altre carte costituzionali - ad una concezione biocentrica, frutto della consapevolezza che l'uomo non è al di sopra della natura, ma è parte della medesima.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di martedì 4 maggio 2021 il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [19811](#)

G/1131/1/13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge;

nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 agosto 2020 che definisce le tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 158 del 2017;

in data 21 gennaio 2021 la Conferenza Unificata ha approvato l'elenco dei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno beneficiare dei finanziamenti (160 milioni di euro) previsti dalla legge;

valutato che:

nonostante, per le piccole comunità locale, la legge n. 158 del 2017 abbia rappresentato, almeno formalmente, un forte segnale di attenzione da parte del legislatore, l'attuazione delle disposizioni legislative è in forte ritardo;

impegna il Governo:

a predisporre il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni entro il più breve tempo possibile.

Art. 1

1.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio" inserire le seguenti: "la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane,".

1.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "la sovranità agroalimentare e".

1.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.4

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la sovranità agroalimentare» con le seguenti: «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.5

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.6

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1.bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.ter La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1.quer Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1.quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e

insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1.sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive

esistenti."

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"2. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

4. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

5. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi,

comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

c) al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"1-bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1-ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1-quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo ovvero garantiscano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1-quinquies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1-sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 1-quinquies, le regioni, ove occorra, adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 1-bis e 1-ter e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.9

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle

seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

1.10

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

1.11

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «del territorio senza» inserire la seguente: «ulteriore»

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) valorizzare i centri storici nelle peculiarità identitarie e culturali, tutelando al contempo dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;»

1.12

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con

contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.13

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.14

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

1.15

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire le parole «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

- alla lettera a) sostituire le parole «all'arresto del consumo di suolo» con le seguenti: «al contenimento del consumo di suolo»;

1.16

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.17

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo".

1.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

1.19

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo al di fuori del centro abitato".

1.20

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo".

1.21

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «del suolo» con le seguenti «dei suoli».

1.22

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «del suolo» aggiungere le seguenti «disciplina forme di sostegno e incentivo alla rigenerazione urbana».

1.23

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, dopo le parole «individua nella rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «e territoriale» e dopo le parole: « di trasformazione, sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile;

b) Alla lettera i), aggiungere in fine il seguente periodo: », con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani«;

c) Dopo la lettera i) aggiungere la seguente: »i-bis)riusare e riqualificare gli spazi e le strutture di proprietà pubblica inutilizzati o sotto utilizzati come leva primaria per generare rigenerazione ma anche per valorizzare il patrimonio come leva finanziaria per ulteriori interventi.«

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: »Misure per la rigenerazione urbana e territoriale«

1.24

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di» con le seguenti «quale strumento pubblico di interesse nazionale per».

1.25

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana" le seguenti «e sociale».

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole: "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale«.

1.26

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «contribuire all'arresto del consumo di suolo e» con le seguenti: «contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo al fine di:».

1.27

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.28

Nastri

All'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

1.29

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "all'arresto" con le seguenti: "al contenimento".

1.30

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "nel tessuto urbano".

1.31

L'Abbate, Pavanelli, Quarto

Al comma 1 lettera a), dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «introducendo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano».

1.32

Pazzaglini, Saviane, Arrigoni, Briziarelli, Bergesio

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ", anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città" con le seguenti: "e idrogeologica".

1.33

Lonardo

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere la parola «tecnologiche».

1.34

Lonardo

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «architettoniche ed ingegneristiche» sostituire le parole «per la» con le seguenti «d'avanguardia ai fini della».

1.35

Lonardo

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere «bombe d'acqua ed il».

1.36

La Mura, Fattori, Moronese, Lezzi, Granato, Angrisani, Abate, Ortis

All'articolo 1, comma 1, lettera a) e in tutte le parti del testo ove ricorrano le parole "bombe d'acqua" sono sostituite dalle parole:

"estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.37

De Petris

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole "bombe d'acqua" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.38

Quarto, L'Abbate, Pavanelli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «bombe d'acqua» con le seguenti «eventi meteorologici estremi»;

b) al comma 1, lettera a), dopo la parola «dissesto», aggiungere la seguente «idrogeologico».

1.39

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua e il dissesto" con le seguenti: "eventi atmosferici estremi ed eventi di dissesto idrogeologico".

1.40

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «bombe d'acqua» con le parole «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.41

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.42

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «bombe d'acqua» con le seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.43

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la sicurezza sismica" con le seguenti: "gli eventi sismici".

1.44

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana".

1.45

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «l'incremento della» con le seguenti «l'incremento dei fattori afferenti la».

1.46

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "il dissesto" aggiungere le seguenti: "idrogeologico".

1.47

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «dissesto» inserire le seguenti «idrogeologico».

1.48

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola «dissesto,» sopprimere la seguente «la».

1.49

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole «negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana».

1.50

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) verificare le condizioni di sicurezza del sito attraverso una progettazione geotecnica;".

1.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) effettuare il collaudo statico, non solo per gli interventi di adeguamento, ma anche per quelli di miglioramento;"

1.52

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti

« a bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale, della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

1.53

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) garantire la sicurezza sismica delle strutture esistenti in calcestruzzo armato, in particolare con riferimento ai valori da assumere per le proprietà dei materiali nel calcolo della capacità, nonché delle strutture a pannelli, monolitiche a cella e con pilastri incastrati alla base ed orizzontamenti ad essi incernierati;"

1.54

[Lonardo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente «b) favorire la riqualificazione fisico-funzionale nel segno della sostenibilità ambientale, del miglioramento architettonico, del decoro urbano, della efficienza energetica e della utilità civica, di aree già urbanizzate, o dismesse, anche con precedenti fini funzionali per uso industriale o promiscui che presentino tessuti urbani fragili o disorganici, consistenze edilizie obsolete, incompiute o in stato di degrado e abbandono, o in via di dismissione per delocalizzazione delle funzioni originarie».

1.55

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «edifici pubblici o privati, in stato di degrado» con le seguenti: «edifici pubblici o privati in stato di degrado»

1.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incentivare l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0".

1.57

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti

«b bis) favorire la realizzazione di infrastrutture strategiche, materiali ed immateriali, per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza delle opere e del costruito ubicato in aree a rischio idrogeologico;

b ter) favorire la delocalizzazione del costruito ubicato in aree a elevato rischio idrogeologico;».

1.58

[De Petris](#)

Al comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti: ", artigianali ".

1.59

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) incrementare la qualità ambientale attraverso il sostegno alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico, la riduzione della densità veicolare, la facilitazione degli interventi di bonifica industriale nelle aree dismesse (bonifiche, difesa idrogeologica, processi di decontaminazione), il contrasto alla criminalità, in particolar modo nelle aree periferiche;

1.60

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse;»

1.61

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole «favorire la realizzazione di interventi di edilizia» inserire le seguenti: «mista, che includa anche quella».

1.62

[Moronese](#)

All'articolo 1, comma 1, alla lettera d), dopo le parole "coesione sociale" sono aggiunte le seguenti:

"a consumo di suolo zero."

1.63

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) promuovere la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale, che abbiano come terremoto di progetto un evento sismico con probabilità di verificarsi del due per cento in cinquanta anni, oltre che incentivare e sostenere le opere di adeguamento o di miglioramento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, al medesimo criterio antisismico;

e bis) promuovere attività per la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici, incentivando e agevolando la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre che l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati;

e ter) tutelare e promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso l'efficientamento degli edifici rispetto al consumo idrico, la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, garantendo il ripristino integrale della rete idrica nazionale e il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, nonché attraverso la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli;

e quater) salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, incentivando buone pratiche in campo agricolo e forestale e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

e quinquies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nonché promuovere attività per la bonifica dei siti inquinati; »

1.64

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, il raggiungimento di elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici degli edifici e favorire l'efficientamento delle reti pubbliche.

1.65

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole "energetica degli edifici" aggiungere le seguenti ", anche attraverso l'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile,";

1.66

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

f) porre rimedio al degrado dei centri urbani causato dai processi di trasformazione in atto, come ad esempio la terziarizzazione, la gentrificazione, i fenomeni di desertificazione e abbandono delle attività produttive e commerciali di vicinato e di quartiere, tutelando in particolare i centri storici per salvaguardare le loro peculiarità morfologiche e identitarie soggette alle distorsioni causate dalla pressione turistica e dal progressivo spopolamento.

Conseguentemente, all'art. 1, comma 1, le lettere h) e i) sono rinominate con lettere "g)" e "h)".

1.67

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.68

[De Petris](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: "anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.69

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole:

"anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.70

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivalorizzare nei centri storici gli immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.72

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"

1.73

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.74

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

1.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»

1.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»

1.77

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

1.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

1.79

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.80

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.81

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

1.82

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 27, s opprimere i commi 2, 3 e 7.

1.83

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.84

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.85

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

1.86

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

1.87

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.88

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.89

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.90

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità".

1.91

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.92

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

1.93

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui

all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente :

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.94

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

1.95

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente :

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete" A.S. 1131 T.U.

1.96

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere

la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.97

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.257/ 2016"

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 257/2016,".

1.98

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

1.99

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e

Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016. "

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

1.100

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «mobilità privata» aggiungere le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility».

1.101

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "anche promuovendo" inserire le seguenti: "azioni di sharing mobility e".

1.102

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera h) sono aggiunte, in fine, le parole:

"motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.103

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.104

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "mobilità privata" aggiungere la seguente: «motorizzata».

1.105

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine la seguente parola: «motorizzata»

1.106

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole «partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei» con le seguenti:«possibilità di coinvolgimento dei residenti e dei proprietari di immobili ricompresi nelle aree e nei».

1.107

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.108

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.109

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.110

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.112

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.113

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.114

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

1.115

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

1.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.117

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.118

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

1.119

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

1.120

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

1.121

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.122

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

1.123

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "alla progettazione" con le seguenti: "alle scelte"

1.124

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.125

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.126

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.127

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.128

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire ed incentivare, anche con misure compensative, di perequazione e trasferimento di volumi in aree idonee, la rilocalizzazione delle unità immobiliari poste in aree fortemente esposte ai pericoli geologici, per le quali i costi di interventi di messa in sicurezza sono economicamente ingiustificati e impattanti sul paesaggio;"

1.129

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

1.130

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (flood proofing), volte alla riduzione della vulnerabilità e per poter rispondere in modo resiliente e consapevole agli impatti attesi;"

1.131

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire il recupero delle aree contaminate e degradate di significativa consistenza, costituite da quartieri interni o strettamente aderenti ai tessuti storici urbani e da alcuni ambiti periferici, oltre che da vetusti complessi industriali dismessi e tratte ferroviarie defunzionalizzate, recuperando tali aree, anche attraverso ipotesi di rigenerazione, riconversione ecosostenibile e riuso del suolo compromesso."

1.132

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 14, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: »anche in base a quanto previsto dall'art. 1 comma i-bis) della presente legge.«

1.133

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

»8.bis. Al fine di favorire l'applicabilità della presente legge e la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, vengono redatti i decreti legislativi attuativi nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 1 comma j) e dall'art. 4 comma 1)

1.134

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole,

naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

1sexies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la

tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1septies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

1octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

1.135

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.136

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.137

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.»

1.138

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.139

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.140

Nastri

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

Art. 2

2.1

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;"

d) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"f-bis) « superficie agricola »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;

f-ter) « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;"

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità;"

f) sostituire le lettere l e m con le seguenti:

"l) « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di

consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

m) « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socioambientale."

2.2

Nastri

All'articolo 2, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.3

Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere,

incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.4

[Garavini, Ginetti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)".

2.5

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione

urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

2.6

Nastri

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.7

Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Toffanin, Alfredo Messina

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente lettera: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente lettera: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.8

Saviane, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati;"

2.9

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: "«ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;"

2.10

[Nastri](#)

All'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati"

2.11

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.12

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «aree ricadenti», inserire le seguenti: «costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento»

2.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "caratterizzati da attività di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".

2.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e

urbanistico," *inserire le seguenti*: ""aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento,"

2.15

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e caratterizzate da degrado»

2.16

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.17

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana e sociale»: complesso sistematico di interventi per rivitalizzare, restaurare gli ecosistemi, migliorarne i servizi e la biodiversità attraverso l'uso, il potenziamento di infrastrutture verdi e blu e di forestazione urbana, al fine di azzerare il consumo di suolo, di fungere da soluzioni per l'adattamento climatico e il contrasto all'inquinamento."

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale"

b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

" m-bis) «Infrastrutture verdi multifunzionali urbane ed extraurbane»: serie di interventi in grado di fornire una gamma di servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi habitat e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche in ambito urbano ed extraurbano, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente (acqua, aria, suolo), l'impollinazione, il miglioramento di struttura, le funzioni e l'attrattività dei paesaggi periurbani e rurali, il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi (Greenways)."

2.18

[Nastri](#)

All'articolo 2, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- **la lettera b)** è soppressa e sostituita con la seguente:

"rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità

sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.

- la lettera f) è soppressa

- alla lettera i) le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica" sono eliminate.

2.19

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.;

b) sopprimere la lettera f).

c) alla lettera i) sopprimere le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica"

2.20

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;"

2.21

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, o da qualificare che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che

utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

2.22

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b)«rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

2.23

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)"

2.24

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,"

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

2.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" aggiungere le seguenti ", ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione,";

conseguentemente:

All'art. 11, comma 2 dopo le parole "rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente" sono aggiunte le parole ", ivi compreso l'interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione che insistono sulle facciate dei centri storici urbani,"

2.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo,"

2.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche".

2.28

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 13, Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

2.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

2.33

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

2.34

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.35

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.36

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.38

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.40

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

2.41

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"

2.42

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.43

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.44

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

2.45

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.46

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.47

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «su aree e complessi edilizi» fino alle parole: «o socio-economiche» con le seguenti: «su aree urbanizzate o aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché su complessi edilizi ed edifici pubblici o privati in stato di degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico o in stato di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare,»

2.48

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "aree e complessi edilizi" inserire la seguente: "anche".

2.49

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole. "degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico," inserire le seguenti: "o da qualificare"

2.50

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

2.52

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.53

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "che non determinino consumo di suolo,".

2.54

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,".

2.55

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: "in termini di bilancio complessivo,".

2.56

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, lett. b : nell'ambito della nozione di «rigenerazione urbana», dopo le parole "che non determinino consumo di suolo" aggiungere le parole " in termini di bilancio complessivo".

2.57

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;

2.58

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "metodologie e tecniche relative alla" inserire le seguenti: "efficienza energetica e".

2.59

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana".

2.60

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.61

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b -bis) «rigenerazione territoriale»: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecosistemica del territorio;"

2.62

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", dell'antisismicità" con le seguenti: "e sismica".

2.63

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "o con presenza di strutture non compatibili" inserire le seguenti: "o assenti".

2.64

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative volte all'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile";

2.65

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "squilibri degli habitat".

2.66

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.67

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l).

2.68

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i).

2.69

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h).

2.70

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g).

2.71

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera f)

2.72

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

2.73

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile.

2.74

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile."

2.75

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.76

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.77

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è fatta salva la possibilità del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui alla lettera g) ai fini della compensazione del consumo del suolo".

2.78

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "l'escavazione, l'asportazione, il compattamento,"

2.79

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "l'impermeabilizzazione" inserire le seguenti: "di aree vaste".

2.80

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.81

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.82

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

2.83

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «o libera»

2.84

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l), m).

2.85

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l).

2.86

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i).

2.87

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h).

2.88

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera g)

2.89

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;"

2.90

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: "o ridurne".

2.91

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ", anche per effetto della compattazione".

2.92

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;"

2.93

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali;"

2.94

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) l'insieme delle porzioni di tessuto urbano ricomprese in ambiti territoriali identificati come zone territoriali omogenee di tipo A ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dei nuclei o complessi edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, così come individuati dai piani urbanistici comunali (PUC).»

2.95

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «centri storici e agglomerati urbani di valore storico:» inserire le seguenti: "fino all'approvazione del piano paesaggistico,"

2.96

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: "i nuclei e i complessi edilizi" inserire le seguenti: "sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e quelli".

2.97

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" inserire le seguenti: "nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004".

2.98

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" sono inserite le parole:

"nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2.99

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.100

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere le parole: «individuata da comuni».

2.101

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.102

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.103

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.104

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.105

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.106

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.107

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.108

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.109

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le

seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

2.110

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: *"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

2.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: *"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

2.112

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

2.113

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

2.114

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: *"sostenibile"*.

2.115

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.116

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.117

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.118

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

2.119

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.120

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ad impedire" con le seguenti: "a contenere".

2.121

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.

m-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

m-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;

m-quinques) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

m-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

2.122

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

"*m-bis*) «aree e complessi ricadenti in zone interessate da rischi geologici»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in zone interessate da rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi sismici e vulcanici, suscettibili di interventi di rigenerazione urbana volti a promuovere la riduzione e la gestione dei medesimi rischi, nonché la rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

2.123

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»: trattasi di edifici prevalentemente agricoli e parzialmente residenziali, presenti sul territorio extraurbano in maniera più o meno diffusa, spesso abbandonati e lasciati decadere, classificati da schedature degli strumenti urbanistici degli Enti Locali o soggetti a vincoli paesaggistici spesso limitativi delle possibilità di recupero e rigenerazione.

Art. 3

3.1

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo II, sostituire il Titolo con il seguente: «Compiti dello stato in materia di rigenerazione urbana e territoriale»

3.2

[Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente «1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio la »Cabina di regia nazionale in materia di rigenerazione urbana«.

3.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

3.4

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

3.5

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

3.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

3.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»

3.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,".

3.10

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 dopo le parole «di Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti "rappresentanti di categoria senza diritto di voto"

3.11

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.12

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché rappresentanti delle imprese, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), di istituzioni finanziarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)".

3.15

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.16

[Nastri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.17

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.18

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.19

[Nastri](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i rappresentanti di categoria senza diritto di voto."

3.20

[Nastri](#)

*All'articolo 3, **al comma 1**, è aggiunto il seguente periodo: "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.*

3.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per un massimo di 10 partecipanti".

3.22

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.» Aggiungere le seguenti:

«E' inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico composto da tutte le associazioni di categoria interessate alla rigenerazione e riqualificazioni del territorio (categorie economiche del settore primario, secondario e terziario)»

3.23

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.»

3.24

[De Petris](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.«.

3.25

[Lonardo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Ne fanno parte personalmente o per delega istituzionale il Ministro per la Transizione Ecologica, il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della Economia e delle Finanze, il Ministro della Cultura, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente della Conferenza Stato-città, il Presidente dell'ANCI, il Presidente della Conferenza dei Rettori. Con DPCM da emanarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne viene disciplinato il funzionamento».

3.26

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La cabina di Regia di cui al comma 1 coordina le attività delle Regioni in merito all'eventuale adeguamento delle legislazioni regionali in materia di rigenerazione urbana, svolge attività di monitoraggio degli interventi da realizzare finanziati sulla base delle disposizioni della presente legge. Svolge attività di ricerca ed analisi sui temi della rigenerazione urbana favorendo la partecipazione del

terzo settore nei processi di progettazione degli interventi.»

3.27

[Lonardo](#)

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole «per la rigenerazione urbana».

3.28

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere la lettera a)

3.29

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole «di cui all'articolo 4».

3.30

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: "della normativa nazionale e regionale e".

3.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: "per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e".

3.32

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole «e per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

3.33

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano:

- sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

- sostituire le parole: «Piano comunale» con le seguenti: «Programma comunale»

3.34

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «la partecipazione» con le seguenti «diretto o in compartecipazione».

3.35

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole «e la partecipazione» e sostituire la parola «soggetti» con la seguente «privati».

3.36

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «anche del Terzo settore, per » con le seguenti «per interventi di rigenerazione urbana».

3.37

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole da «per processi di coprogettazione» sino alla fine della lettera.

3.38

[Lonardo](#)

Al comma 2 sopprimere le lettere e) e f).

3.39

[De Carlo, Nastri](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2bis) Il comitato tecnico per la rigenerazione urbana:

a) fornisce annualmente alla cabina di regia un supporto tecnico per l'attuazione delle attività di cui al precedente punto, proponendo documenti programmatici puntuali o generali, dai quali emergano le peculiari necessità e specifiche dei soggetti del mondo produttivo nazionale che definiscano le linee guida generali, per ogni settore, degli interventi di rigenerazione urbana.

b) i documenti programmatici del comitato tecnico, pur non risultando vincolanti per la cabina di regia, devono essere vagliati e verificati dalla stessa redigendo un documento finale che risponda, in maniera adeguata sulla possibilità o meno di attuare le proposte del comitato tecnico. (4)

3.40

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. La Cabina di Regia:

a) approva il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana ed i suoi aggiornamenti annuali;

b) approva i progetti di Rigenerazione Urbana;

c) decide in ordine alla assegnazione agli stessi dei fondi nazionali di sostegno ed incentivo, con riguardo al complesso dei fondi pubblici e privati impegnati, garantendone adeguata distribuzione sull'intero territorio nazionale;

d) decide in ordine alla eventuale revoca degli stessi provvedimenti di cui sopra per motivate cause.»

3.41

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti «2-bis. Per l'istruttoria dei progetti da sottoporre alle decisioni della Cabina di regia è costituita presso la Presidenza del Consiglio una Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana composta da non più di venticinque componenti di cui:

1) cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) quattro nominati dal Ministro per la Transizione ecologica;

3) quattro nominati dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;

4) tre nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) tre nominati dal Ministro della cultura;

6) due nominati dalla Conferenza delle Regioni;

7) due nominati dalla conferenza Stato-città;

8) due nominati dalla conferenza dei Rettori.

3-ter. La Struttura/Commissione di valutazione è coadiuvata da una Segreteria tecnica di supporto. I componenti della Segreteria sono scelti tra professionisti indipendenti, tra cui Architetti esperti sul tema ambientale/paesaggistico e della biodiversità, Ingegneri esperti sulle componenti ambientali ed infrastrutturali, Ingegneri esperti sulle componenti rumore e qualità dell'aria, Geologi esperti delle componenti interattive suolo/sottosuolo e correlazioni con acque sotterranee, Avvocati esperti nella materia del diritto pubblico e privato.

3-quater. Le caratteristiche e il funzionamento della Struttura tecnica/Commissione nazionale, i cui oneri sono a carico degli investitori sia essi pubblici che privati, nonché della Segreteria tecnica di supporto, sono definiti con DPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, che prevedrà anche gli oneri a carico.

3-*quinquies* La Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione svolge attività di controllo e valutazione degli interventi approvati dalla Cabina di regia e ne riferisce almeno trimestralmente alla stessa. In particolare la Struttura tecnica:

1) Svolge un ruolo attivo con i Comuni italiani per la selezione delle aree urbane e extraurbane delle città italiane, con analisi ambientale che preveda fattori includenti ed escludenti, che possono essere validate su un apposito registro pubblico che consente l'attivazione di investimenti su progetti di rigenerazione urbana sia di interesse pubblico che privato;

2) Valuta i progetti di "rigenerazione urbana" promossi direttamente dai Comuni o da soggetti o gruppi privati nazionali o internazionali secondo criteri che premiano la qualità urbanistica, architettonica/paesaggistica/ambientale, nonché i requisiti di sostenibilità economica e di inclusione sociale. Secondo i principi della massima semplificazione i progetti valutati positivamente dalla Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione sono approvati in deroga sia agli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni italiani, sia ad ulteriori pianificazioni o vincoli incidenti sulle aree prescelte.

3) Assiste i Comuni italiani per la verifica della coerenza sui fattori tecnici/amministrativi ed economici delle proposte di iniziative per la rigenerazione urbana, soprattutto per il rispetto rigoroso della governance attiva dei Comuni che dovrà prevedere anche l'offerta di servizi.

4) Controlla e monitora l'iter realizzativo di ogni singola iniziativa di rigenerazione urbana, svolta da investitori privati o dagli Enti locali, che deve essere effettuata in non più di 5 anni, di cui 1 dedicato alle fasi preparatorie e all'approvazione dei progetti, inclusa la fase di contrattazione sociale da effettuare con soggetti pubblici e privati coinvolti, e altri 4 per la completa realizzazione e collaudo delle opere.»

-

Art. 4

4.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana (d'ora in poi Programma nazionale) è approvato dalla Cabina di Regia ed adottato con DPCM entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno entro un mese dalla approvazione in Consiglio dei Ministri del DEF, del quale fa parte come apposito allegato.»

4.3

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale» con le seguenti: «primo Programma nazionale»

4.4

[Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti "due mesi"

4.5

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di"

b) al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana".

4.6

[Nastri](#)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1**, le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti parole: "*previa intesa in sede*"

- **Al comma 2, alla lettera b)**, le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana", sono soppresse.

4.7

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della cultura" inserire le seguenti: ", con il Ministro dello sviluppo economico,".

4.8

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:

«I decreti legislativi attuativi di cui all'art. 1 punto j) devono essere definiti al massimo entro due mesi dall'adozione del programma nazionale o farne parte integrante sin al momento dell'adozione.»

4.9

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) e contiene:

a) la definizione degli obiettivi annuali del Programma;

b) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

c) gli interventi che si intendono finanziare ed i relativi costi, tenuto conto delle proposte avanzate dalle Regioni d'intesa con le amministrazioni comunali.»

4.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b,) dopo le parole: "la descrizione degli" inserire la seguente: "eventuali"

4.11

[Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b)."

4.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana;»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c); sopprimere le seguenti parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e;»

4.13

[Nastri](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) del comma 2 sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.»

4.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.15

[Nastri](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.16

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole "può essere" con le seguenti "è".

4.17

[Margiotta](#)

Al comma 3, sostituire la parola «può» con la parola: «deve»

4.18

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.20

[Nastri](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.21

[Naturale](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 5

5.1

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 500 milioni» con le seguenti: « pari a 1 miliardo».

Conseguentemente dopo le parole «di cui all'articolo 9» aggiungere «ed agli incentivi finanziari previsti per i soggetti privati.

5.2

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;

- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.3

Nastri

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:** "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

- **Il comma 2,** è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.4

Lonardo

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Le risorse del Fondo» sino alla fine del comma.

5.5

Lonardo

Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le risorse del fondo sono destinate alle attività a supporto della Cabina di regia e al cofinanziamento della realizzazione di progetti di Rigenerazione Urbana secondo le delibere della stessa Cabina di regia».

5.6

Ferrazzi, Comincini, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana .» ;
- b) al comma 2, lettera d) dopo le parole "incongrue" inserire le seguenti: "e rimozione dei materiali di risulta"

5.7

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana.»

5.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana ."

5.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana; "

5.10

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per la elaborazione dei Piani attuativi di rigenerazione urbana e per gli interventi edilizi ivi ricompresi;»"

5.11

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera b), *sostituire le parole "ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana," con le seguenti "*, relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e studi di fattibilità economico - finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana;";

b) al comma 2, alla lettera e), *dopo le parole "alla ristrutturazione", aggiungere le seguenti "*, al miglioramento e adeguamento sismico nonché all'efficientamento energetico";

c), al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti:*

"g-bis) all'assegnazione di contributi per le spese per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati, nonché per l'assegnazione di contributi per la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale, oltre che il finanziamento di attività per la riduzione dei consumi energetici e la decarbonizzazione;

g-ter) al finanziamento delle spese per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, utilizzando come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocentosettantacinque anni;

g-quater) al finanziamento di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree a elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, al finanziamento di attività di delocalizzazione del costruito».

g-quinquies) al finanziamento della realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;

g-sexies) al finanziamento per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata,

al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

g-septies) al finanziamento della realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

g-octies) al finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

g-novies) al finanziamento di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelano la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati;

g-decies) al finanziamento della realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

g-undecies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti inquinati."

5.12

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

5.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

b) Alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

5.14

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

5.16

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « e alle spese per il supporto tecnico

fornito da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da stabilirsi con apposito decreto e nella misura massima di 2 milioni di euro annui».

5.17

[Nastri](#)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue e per le operazioni di bonifica, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario;»

5.18

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1 lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «incongrue», aggiungere le seguenti «e per le operazioni di bonifica;
- b) sopprimere le parole »alla demolizione«

5.19

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lett.d) dopo le parole "incongrue" aggiungere le seguenti parole: "e per le operazioni di bonifica"; sopprimere altresì le parole "alla demolizione".

5.20

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « opere incongrue» inserire le seguenti: «e per le operazioni di bonifica» e sopprimere le seguenti parole: «alla demolizione»

5.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

5.22

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.23

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

5.24

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ristrutturazione» inserire le seguenti: «e ampliamento »

5.25

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

5.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

5.27

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

5.28

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

5.29

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.30

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.33

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

5.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

5.35

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

5.36

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

5.37

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.38

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

5.39

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

5.40

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

5.41

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'Art. 5, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti i progetti, gli studi e le attività indicati nelle lettere precedenti;

5.42

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) a crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100% a soggetti privati.

5.43

[Lonardo](#)

Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) al ristoro in favore dei Comuni del minor gettito di tributi locali la cui esenzione sia stata prevista, anche temporaneamente, dal progetto di Rigenerazione Urbana e ritenuta confacente dalla Cabina di regia;

5.44

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «8-bis) al finanziamento delle spese per le operazioni di bonifica necessarie o propedeutiche all'esecuzione del progetto di rigenerazione urbana.»

5.45

[Garavini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Per promuovere lavori per la messa in sicurezza e la bonifica da radici di alberature di proprietà sia pubblica sia privata che hanno provocato avvallamenti su strade e marciapiedi. I lavori sono preceduti da attività propedeutiche di verifica sulle alberature al fine di individuare per ogni caso le modalità di intervento, garantendo la stabilizzazione delle piante qualora non fosse necessario sulla base di evidenze tecniche l'abbattimento e/o il trattamento e la disinfezione delle radici.»

5.46

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. In sede di approvazione annuale del Programma nazionale è evidenziata la consistenza del fondo disponibile e la sua distribuzione territoriale

regionale, che tenga conto degli interventi già finanziati.».

5.47

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al finanziamento nell'ambito degli stessi progetti approvati di:

- a) opere e servizi pubblici;
- b) patrimonio immobiliare pubblico che non preveda destinazioni commerciali;
- c) progettualità speciale in capo agli enti pubblici;»

5.0.1

[Lonardo](#)

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«5-bis

(Progetti di Rigenerazione Urbana)

1. I progetti di Rigenerazione Urbana, che rispondano in tutto o in larga parte ai presupposti ed agli obiettivi di cui all'art. 1, possono essere proposti da soggetti pubblici e da soggetti privati o in forma associata tra loro da più soggetti pubblici e privati, in aree o ambiti individuati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. In caso di proposta di un progetto pubblico o pubblico/privato dovranno essere assicurate tutte le forme di trasparenza e di parità di condizioni di accesso previste dalla normativa vigente ed espressamente la previsione di cui alla lettera f) dell'art. 1.

2. I progetti di Rigenerazione Urbana dovranno essere sottoposti alla valutazione della Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione che, in contraddittorio con le parti proponenti, ne definirà ogni aspetto utile alle finalità della presente legge.

3. Il progetto approvato dalla Struttura Tecnica/Commissione nazionale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei Comuni interessati.

4. L'approvazione degli interventi di Rigenerazione Urbana da parte della Cabina di Regia ed il loro inserimento nel Programma nazionale ne comporta, al di là degli aspetti finanziari, la dichiarazione di strumento di pubblica utilità e di conformità, per deroga ex legge, allo strumento urbanistico vigente.»

5-ter.

(Funzioni degli enti locali e servizi speciali da erogare ai Proponenti privati)

1. Per le iniziative di rigenerazione urbana di grandi dimensioni, promosse da investitori privati, il ruolo degli Enti locali può anche essere definito da livelli di servizi che potrà erogare (minimi, medi, alti).

2. L'amministrazione comunale può decidere di fornire supporto agli investitori proponenti con la creazione di una specifica "Struttura tecnica operativa" in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività inclusa la semplificazione delle procedure amministrative e legali e di contribuire, laddove utile anche con il supporto di un rappresentante della prefettura locale, allo snellimento di aspetti burocratici e materiali al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

3. Edifici non utilizzati, di proprietà comunale o comunque a disposizione dell'Ente locale per un arco temporale non inferiore a cinque anni potranno essere offerti in locazione temporanea all'investitore al fine di disporre di un numero consistente di unità abitative transitorie, secondo un processo a rotazione, utili per dare alloggio provvisorio ai residenti delle aree soggette a rigenerazione urbana. A fronte dell'insieme dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale, l'investitore dovrà riconoscere all'Ente locale un ritorno economico prestabilito.«

Art. 6

6.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Margiotta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni in base a dei parametri definiti nel Programma Nazionale relativi a una valutazione di fabbisogni dei territori in termini di Rigenerazione Urbana.»;

b) *al comma 2, dopo la parola «certificano» inserire la seguente:* «annualmente».

6.4

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

6.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

6.6

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano"

b) *sopprimere le parole:* "e provincia autonoma";

6.7

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

6.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura,".

6.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "e con il Ministro della cultura," *con le seguenti:* ", con il Ministro della cultura e con il Ministro dello sviluppo economico,"

6.10

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.11

[Paroli](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.12

[Nastri](#)

Al comma 2, dopo la parola: «certificano» inserire le seguenti: «ogni anno»

6.13

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 : dopo le parole «certificano" aggiungere le parole "ogni anno"

Art. 7

7.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo

7.3

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sopprimere l'articolo

7.4

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.5

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.»

7.6

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. I Piani Comunali di Rigenerazione Urbana, proposti anche da privati, e recepiti dalle amministrazioni comunali, sono assimilati ai Piani Particolareggiati di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le aree e gli immobili ivi ricompresi sono dichiarati di interesse pubblico e per gli stessi sono applicabili le disposizioni del DPR n. 327 /01.»

7.7

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7. *(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai

Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.9

[Nastri](#)

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole "di rigenerazione urbana" sono inserite le seguenti: "ovvero gli interventi" nonché la parola: "regionali" è soppressa.

7.10

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali», con le seguenti:

« di rigenerazione urbana ovvero interventi selezionati con i bandi»

Art. 8

8.1

[Margiotta](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, inserire le seguenti: »*entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge«

8.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano" .

8.3

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

8.4

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

8.5

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.6

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

8.7

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.8

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.9

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.10

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.11

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

8.12

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.13

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.14

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.16

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.17

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.20

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.21

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.22

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.23

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione »

8.24

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.25

[Nastri](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.27

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

"a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

8.28

[De Petris](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.lgs.42/2004".

8.29

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvedono alla elaborazione del Piano Territoriale Paesistico;»

8.30

[Nastri](#)

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi del comma 2 dell'art 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;»

8.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora

provveduto".

8.32

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, laddove mancanti»

8.33

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di

intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;";

b) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";*

c) *sopprimere le lettere e) e f).*

8.35

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale.»

8.36

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico.»

8.37

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata

impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

- alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

- sopprimere le lettere e) e f).

8.38

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";
- 2) sopprimere le lettere e) e f).

8.39

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche

regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.40

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti

quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

3) sopprimere le lettere e) e f).

8.41

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78.»

8.42

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e".»

8.43

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

8.44

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

8.45

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli

strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

8.46

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.»

8.47

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice

civile.»

8.48

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore.»

8.49

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile,

conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse.»

8.50

[Nastri](#)

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo il seguente criterio:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione.»

8.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) qualora non abbiano ancora provveduto, adottano, entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel rispetto degli obiettivi della presente legge, disposizioni per la rigenerazione urbana, anche attraverso l'eventuale adeguamento della propria legislazione;

8.52

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «adottano,» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di cui all'art 4 comma 1,»

8.53

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le parole:

"entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.54

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.55

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «adottano» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di cui all'articolo 4, comma 1»

8.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: " del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4" *con le seguenti:* "della presente legge".

8.57

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora provveduto".

8.58

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole "ai bandi per la selezione" con le seguenti: "al cofinanziamento";

b) al comma 1, sopprimere le lettere d) ed f);

c) al comma 2, sostituire la parola "finanziamento" con la seguente: "cofinanziamento"

8.59

[Nastri](#)

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1, alla lettera c)**, le parole "ai bandi per la selezione" sono sostituite con le seguenti: "al cofinanziamento"

- **Al comma 1, le lettere d) ed f)** sono soppresse.

- **Al comma 2**, la parola "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "cofinanziamento"

8.60

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.62

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.63

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.64

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.65

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.66

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, "

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.68

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.69

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.70

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.71

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.73

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.74

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.76

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.77

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

A ll'articolo 8, comma 1, la lettera e) è così sostituita:

"e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.78

[De Petris](#)

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: "e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.79

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 30 per cento di quella originaria o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti, garantendo il rispetto delle distanze legali senza pregiudizio di *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi; il tutto nello spirito delle finalità di cui all'art. 1 punto j)

8.80

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria o della superficie utile lorda rispetto all'esistente, che garantisca il rispetto delle distanze, secondo la normativa vigente, fatto salvo il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici» di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2".

8.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

ee) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ff) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

gg) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.82

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

p) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

q) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

r) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.83

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

m) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

n) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

o) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

y) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

z) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

aa) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.85

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

bb) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

cc) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

dd) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

kk) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ll) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

mm) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.87

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

g) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

h) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

i) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.88

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

v) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

w) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

x) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.90

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.91

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

j) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

k) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

l) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.92

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

s) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

t) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

u) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.93

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.94

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.95

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.96

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.".

8.97

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

8.98

[Nastri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

8.99

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

hh) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ii) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

jj) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.100

[Margiotta](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in deroga alla strumentazione urbanistica,»;

b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico»

8.101

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «strumentazione urbanistica» inserire le seguenti: «ai Regolamenti Comunali e alle Norme Tecniche (NTA) degli strumenti Urbanistici vigenti»

8.102

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera e) dopo la parola «volumetria» inserire le seguenti: «o superficie utile lorda»

8.103

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "della volumetria" aggiungere le seguenti: "o della superficie utile lorda".

8.104

[Nastri](#)

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «incremento della volumetria» inserire le seguenti: «o della superficie utile lorda»

8.105

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, non superiore al 20 per cento» fino alla fine della lettera.

8.106

[Collina](#)

Al comma 1, lettera "e)", sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 4, lettera a), sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

8.107

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.108

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.109

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.110

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.111

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

8.112

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

8.113

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.114

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.115

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.116

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.117

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.118

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di

suolo,».

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.119

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.120

[Nastri](#)

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole: "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.121

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.122

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.123

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» sono soppresse.

8.124

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo» con le seguenti: «che limiti, ove possibile, un nuovo consumo di suolo»;

8.125

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi» con le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia»

8.126

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.127

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.128

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.129

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.130

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.131

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.132

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.133

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.134

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.135

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.136

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.137

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le disposizioni specifiche intese a consentire previsione di ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.138

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.139

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.140

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di

destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.141

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.142

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.143

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali e per gli edifici non residenziali;»

8.144

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le specifiche disposizioni intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

8.145

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

8.146

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, alla lettera f) sopprimere la seguente parola: «esclusivamente»

Conseguentemente dopo le parole « a 2.500 metri quadri» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»;

8.147

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.148

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.149

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.150

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.151

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.152

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.153

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.154

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a

livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.155

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.156

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.157

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.158

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.159

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.160

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.161

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.162

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.163

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.164

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.165

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.166

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.167

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.168

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.169

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.170

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.171

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.172

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.174

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini

in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.175

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.176

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.177

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.178

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.179

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.180

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.181

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.182

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.183

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.184

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.185

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.186

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.187

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.188

[Margiotta](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

Conseguentemente, all'articolo 11 sopprimere il comma 3

8.189

[Moronese](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) del presente articolo non si applicano ai centri storici e agglomerati urbani di valore storico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera l) della presente legge.

8.190

[Nastri](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. I comuni, entro i sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, approvano il Piano Comunale di Rigenerazione Urbana».

8.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"

8.192

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.193

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.194

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.195

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Nella rubrica sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano;"

8.196

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo III, sostituire il titolo con il seguente: «Compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana e territoriale»

8.0.1

[Garavini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Abbattimento e sostituzione piante arboree)

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente devono essere sostituiti, entro 9 mesi dall'abbattimento, da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento.»

Art. 9

9.1

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predisporre la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.»

9.2

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predisporre la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

9.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Art. 9

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.4

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.5

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «del programma» aggiungere le seguenti: « e dei decreti attuativi».

Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «e i soggetti privati coinvolti dagli stessi Enti locali con un piano particolareggiato.»

9.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire le parole, ovunque ricorrano: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

Conseguentemente,

sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana» ovunque ricorrano nel testo unificato con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

9.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 9 ovunque ricorrano sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.9

[Nastri](#)

All'articolo 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente,

sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana", ovunque ricorrano, con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.10

[Garavini](#), [Ginetti](#)

al comma 1 sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.11

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;»

9.12

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

9.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «rigenerazione urbana» fino alle parole: «urbani interessati,» con le seguenti: «rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento»

9.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

9.15

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2), lettera b), dopo le parole «e agli interventi per favorire», aggiungere le seguenti «la resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali e»

9.16

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 8 e 11".

9.17

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche

assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

9.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

9.19

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

9.20

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

9.21

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

9.22

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

9.23

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

9.24

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

9.25

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

9.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.27

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.28

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

9.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

9.30

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

9.31

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

9.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

9.33

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

9.34

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.35

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.36

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.37

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.38

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «correlati all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»

9.39

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera c) aggiungere le seguenti parole «in riferimento all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»

9.40

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte dei soggetti privati coinvolti dagli Enti locali con un piano particolareggiato; »

9.41

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c- bis). i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana che prevedano l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del Decreto Legge 162/2019.

9.0.1

[Alfieri](#), [Comincini](#)

Dopo l'articolo 9, inserire un il seguente:

«Art. 9-bis

(Compiti delle Città metropolitane)

1. Le Città metropolitane assumono le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, con particolare riferimento ai contenuti del Piano territoriale metropolitano.

2. Le Città metropolitane formano e approvano, secondo modalità cooperative con i Comuni inclusi nei propri territori, i Piani di cui all'articolo 11-bis, costituiscono soggetti di coordinamento e gestione per la loro attuazione e utilizzano lo strumento della perequazione territoriale per l'attuazione degli interventi in essi previsti.

3. Gli interventi compresi nei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale e urbana hanno priorità nella assegnazione dei punteggi per l'attribuzione delle risorse nazionali e regionali finalizzate all'attuazione degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana)

1. Le Città metropolitane individuano, in cooperazione con i Comuni compresi nel proprio territorio, gli ambiti ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione territoriale. A tal fine, formano e tengono aggiornata una apposita mappatura dinamica delle aree da assoggettare e definiscono, nell'ambito dei propri Piani territoriali metropolitani, un Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.

2. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale definisce una disciplina incentivante per l'attuazione degli interventi, anche mediante il ricorso a forme di perequazione e compensazione territoriale, come previste dalle rispettive norme regionali, indica le priorità di intervento e formula

programma di attuazione sulla base delle risorse pubbliche e private attivabili.

3. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale è approvato con le modalità definite nel Piano territoriale metropolitano.

4. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono, in luogo del piano comunale di rigenerazione urbana, integrare il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale con le proposte di intervento di cui all'articolo 12, assegnando ad esso, in tal caso, limitatamente ai Comuni che abbiano fatto ricorso a tale facoltà, il valore di Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana.

5. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono sempre esercitare la facoltà di cui al comma 4 con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nell'ambito del processo di formazione del Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.»

Art. 10

10.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

10.2

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo 10.

10.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

10.5

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo 10.

10.6

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'alinea, dopo le parole «singoli o associati» inserire le seguenti: « le Unioni dei Comuni e le Città metropolitane.»;*

b) *Sostituire la lettera b) con la seguente: «all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e metropolitana, delle aree che, per condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e territoriale.»*

10.7

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «I comuni, singoli o associati,» inserire le seguenti: «parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11,».

10.8

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.9

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 10, comma 1, primo alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.11

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b)"

10.12

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere le seguenti parole «e parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

b) sostituire "dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole "dalla data di cui all'art 8 c. 1 lettera b)

c) alla lettera a), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.13

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

10.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

10.15

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.16

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non

ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.17

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.18

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.19

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.20

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.21

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.22

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.23

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.24

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.25

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

10.26

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.27

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.28

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.29

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti

internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.30

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.31

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.32

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.33

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree

urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.36

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.37

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.38

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.39

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.40

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

10.41

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.43

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.44

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.45

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.46

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.47

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.48

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.49

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.50

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.51

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.52

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.53

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.54

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.55

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.56

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.59

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

10.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.62

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.64

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.68

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.69

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.70

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.73

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.74

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.76

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.77

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.79

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.80

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.81

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.83

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.85

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.87

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.88

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.90

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.91

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.92

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge, con la finalità di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono

pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.93

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.94

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché a mantenere aggiornate le informazioni sullo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.95

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.96

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.97

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 30 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.99

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

10.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

10.101

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

10.102

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici

che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.103

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.104

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.105

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le

province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.106

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.107

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.108

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.109

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate

in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.110

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.111

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.112

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.113

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma

aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.114

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

10.115

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

10.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

10.117

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate

in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.118

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.119

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.120

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.121

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

10.122

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.123

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.124

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.126

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.127

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.128

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.129

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.130

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e

infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.131

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.132

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.133

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.134

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare

le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.135

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.136

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.137

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.138

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e

infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.139

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.140

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.141

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.142

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.143

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.144

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.145

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.146

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.147

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.148

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.149

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.150

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.151

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.152

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.153

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.154

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Tale censimento» fino alle parole: «privati, sfitti» con le seguenti: «Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici»

10.155

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

10.156

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o" con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.157

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"

10.158

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sia pubblici che privati" sopprimere le parole: " sfitti, non utilizzati o abbandonati", e dopo le parole: "patrimonio edilizio pubblico e privato" sopprimere la parola: "inutilizzato".

10.159

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «non utilizzati o abbandonati» con le parole: «in disuso da almeno 5 anni»

10.160

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.161

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.162

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.164

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.165

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.166

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.167

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà accessibile anche per mezzo del collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.168

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.169

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.170

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.171

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile

anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.172

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.173

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.174

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.175

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

10.176

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso tutti i tecnici incaricati dai singoli comuni e che sarà costantemente resa accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze (Catasto).»

10.177

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9*»;

b) Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "*fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente*

10.178

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a): aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il censimento non preclude la redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9".

10.179

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.180

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine:

«che verranno inserite sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.181

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo conto degli aspetti geo-ambientali in cui si inseriscono;".

10.182

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le seguenti parole: «e al coinvolgimento di privati per piani particolareggiati»

10.183

[Garavini](#)

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:

«Per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli interventi di cui al precedente periodo possono realizzarsi trascorsi cinque anni dall'inserimento dell'immobile all'interno della banca dati di cui all'articolo 10.»

10.184

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) all'aggiornamento e miglioramento in ambito urbano e peri-urbano del quadro conoscitivo delle criticità idrauliche e da frana.".

10.185

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2) dopo le parole: «I comuni sulla base», aggiungere le seguenti: «delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità Distrettuali di Bacino,»

10.186

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

10.187

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.188

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.189

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.190

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.192

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini

in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.193

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.194

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.195

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

10.196

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.197

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.198

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.199

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.200

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.201

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.202

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

10.203

[Nastri](#)

Al comma 2, dopo le parole: "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "e fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«.

10.204

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti: "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente".

10.205

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#)

Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«

10.206

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "sono ammesse" inserire le seguenti: "di norma".

10.207

[Margiotta](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente»

10.208

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole "fatte salve le opere infrastrutturali e di pubblica utilità".

10.209

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: « salvo che per gli edifici non più funzionali alla

conduzione del fondo.»

10.210

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "o alle province autonome,".

10.211

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: "o alle province autonome,".

10.212

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo le parole: "o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria," inserire le seguenti: "di crolli, anche parziali, che possono costituire minaccia per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza stradale, o, comunque,".

10.213

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, dopo le parole "di arrecare danno" e prima delle parole "al paesaggio" aggiungere "strutturale, estetico e commerciale, o pericolo alle persone".

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione della ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria. Il Comune richiede ai proprietari, con successiva ingiunzione di pagamento, il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla comunicazione della ingiunzione di pagamento, il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà Immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva". Contro entrambe le ingiunzioni è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente

10.214

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.215

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.216

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.217

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.218

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.219

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.220

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.221

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.222

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.223

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.224

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.225

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.226

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.227

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.228

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.229

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.230

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.231

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3- bis. I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria.

3- ter. Il Comune richiede ai proprietari il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva.".

10.0.1

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privata.";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare."»

10.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10- bis (Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa»;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».

10.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".».

10.0.4

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: »Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: »Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: »Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare«.

10.0.5

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. In seguito alle disposizioni introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

»649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il

divieto di privativa.«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.».

Tit.10

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo IV Sostituire il Titolo con il seguente: «Piani di rigenerazione urbana e territoriale e strumenti di intervento»

Art. 11

11.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di

segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.2

Nastri

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

1. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti

delle normative regionali e comunali;

m. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

n. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

o. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

p. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

q. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. *d-ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera *f*), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

r. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

s. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

t. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

u. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

v. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine preteritorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si

considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire gli articoli 11, 12, 14 e 21 con il seguente:

"Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio

idrogeologico;

- d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale."

11.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in

attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi

urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.5

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione

urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al

comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.6

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali,

compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.7

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e

- comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il

coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.8

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano

attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo

di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.9

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di

adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.10

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del

- concorso di progettazione, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

- a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.11

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi

ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr

380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

10. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.12

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili

- di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.13

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 11

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove

funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

2. Gli interventi edilizi realizzati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:

a) il contributo straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione all'interno del territorio urbanizzato, relativamente alle previsioni del piano urbanistico comunale che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle destinazioni d'uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all'interno del territorio urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35 per cento per cento. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. I mutamenti della destinazione d'uso senza opere, previsti nell'ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all'interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c) il piano urbanistico comunale può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di iniziativa pubblica, siano riconosciuti agli interventi di addensamento o sostituzione urbana diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il piano urbanistico comunale può altresì prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) allo scopo di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale;

f) il piano urbanistico comunale può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e

altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli..

3. il piano urbanistico comunale può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità edificatorie di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da attuarsi esclusivamente tramite accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel territorio urbanizzato per le quali il piano urbanistico comunale ammetta tale possibilità.

4. I medesimi diritti edificatori di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) possono essere riconosciuti dal piano urbanistico comunale, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione trascritta ai sensi dell'articolo 2643, comma primo, numero 2-*bis*, del codice civile, con la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non superiore ai tre anni successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di accordi operativi su aree per le quali il piano urbanistico comunale ammetta il trasferimento di cubature.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e ai commi 3 e 4 del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo, per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale ovvero di opere pubbliche aventi finalità sociale.

6. In attuazione dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

7. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal piano urbanistico comunale in conformità alla presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.14

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.15

Nastri

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **al primo periodo**, le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1," sono soppresse.

b) **al primo periodo**, dopo le parole "enti locali interessati" sono inserite le seguenti: "previo accordo" nelle forme previste dal TUEL

c) **al primo periodo**, Le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti," sono soppresse nonché le parole: "assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica"

d) **alla lettera c)** le parole "l'obbligo" sono sostituite con le seguenti: "la previsione"

3. Al comma 3 al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi" e l'ultimo periodo è soppresso

4. Al comma 4, al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "quarantotto mesi"

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

11.16

Gallone, Caligiuri, Gasparri, Paroli, Papatheu, Alfredo Messina

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1,";

2) al primo periodo, dopo le parole "enti locali interessati" inserire le seguenti: «previo accordo nelle forme previste dal Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276;

3) al secondo periodo, sopprimere le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti,";

4) sostituire la lettera c) con la seguente: »c) la previsione di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana«;

c) al comma 3 al primo periodo sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "trentasei mesi" e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, al primo periodo sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti "quarantotto mesi";

e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

11.17

Ferrazzi, Comincini, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.»;*

b) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «la sostituzione» inserire le seguenti: «la densificazione»;*

c) *sopprimere il comma 3*

11.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.19

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.20

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano» con le seguenti: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano»

11.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

11.22

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", previo bando pubblico,"

11.23

[Margiotta](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previo bando pubblico,»

11.24

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, dopo le parole "individuano" aggiungere le seguenti parole "previo bando pubblico"

11.25

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi di riuso», inserire le seguenti: «, abbattimento»

11.26

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «nell'ambito delle zone urbanizzate, intendendo come tali quelle già trasformate in

attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dagli strumenti urbanistici e nelle aree per gli standard urbanistici ancora non realizzati. Si considerano porzioni di territorio urbanizzate quelle aree classificate dalla Carta dell'uso del suolo come insediamento residenziale, produttivo, nonché le zone estrattive, i cantieri, le discariche e le aree verdi urbanizzate.»

11.27

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.28

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.29

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.31

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.32

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.33

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.34

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.35

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.36

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.37

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.38

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.39

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo", .

11.40

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.41

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.42

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.43

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.44

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.45

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.46

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.47

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.48

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.49

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti

internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.50

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.51

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.52

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.53

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 30 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.54

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.55

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.57

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.58

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.59

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.60

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.61

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.62

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti

internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.63

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.64

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.65

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.66

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.67

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.68

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.69

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.70

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.71

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.73

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni due anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.74

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.75

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.76

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.77

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

11.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.79

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.80

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.82

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.83

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.85

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.86

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.87

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.88

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.89

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.90

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.91

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.92

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e, quindi, condivisa con ISPRA e ISTAT»

11.93

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

11.94

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.95

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.96

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.97

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.100

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.101

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.102

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.103

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente

rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.104

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.105

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.106

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.107

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.108

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.109

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.110

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.111

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.112

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.113

[Nastri](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.114

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune direttamente o, all'intento dei territori delle Città metropolitane, con le modalità di cui all'articolo 11-bis, uno degli enti locali interessati procede alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3.»

11.115

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: "il comune o uno degli enti locali interessati" inserire le seguenti: "o l'insieme degli enti locali interessati per gli interventi di rigenerazione urbana che riguardano aree urbanizzate ricadenti su più enti locali, come previsto dal precedente comma 1,

11.116

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 3" inserire le seguenti parole:

"Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano, facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

11.117

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo inserire il seguente «Il Piano comunale di rigenerazione urbana qualora non possa essere redatto dall'amministrazione comunale interessata, potrà essere affidato facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.».

2) al secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».

11.118

[De Petris](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente «Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii».

11.119

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per agevolare» fino alle seguenti: «all'ISTAT» e le parole da «, per la definizione» fino alla fine del comma.

11.120

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.121

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.122

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.123

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.124

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

11.125

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

11.126

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.127

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.128

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.129

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.130

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.131

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.132

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.133

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.134

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.135

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.136

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.137

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," inserire le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.138

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le

seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.139

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.140

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e di permeabilità dei suoli," inserire le seguenti: "di riduzione del rischio idrogeologico,".

11.141

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».

11.142

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.143

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.144

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.145

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi

complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.146

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.147

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.148

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.149

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.150

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.151

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e

dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.152

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.153

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

11.154

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.155

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:
"ventiquattro"**

11.156

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.157

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.158

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.159

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.160

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.161

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" inserire le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.162

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.164

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le

seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.165

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.166

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.167

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.168

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.169

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.170

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.171

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.172

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.174

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.175

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.176

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.177

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.178

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.179

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.180

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.181

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.182

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.183

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.184

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica, l'implementazione di infrastrutture digitali".

11.185

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

11.186

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le seguenti: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.187

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 2, lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le parole:

"la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.188

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.189

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.190

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

11.191

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «la sostituzione,» inserire le seguenti: « la densificazione,»

11.192

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/06 dopo le parole »Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)« aggiungere, in fine, il seguente periodo: »e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies) del decreto legislativo 152/2006.«

11.193

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 238 del D.lgs 152/06 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa" sono aggiunte le seguenti: "solo se tali rifiuti sono conferiti al

servizio pubblico di raccolta."

b) al comma 10 dopo le parole "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione*" sono aggiunte le seguenti: "*della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali*"

c) al comma 10 sopprimere le seguenti parole:

"le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

11.194

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere i commi 3 e 4

11.195

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.196

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.197

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 3

11.198

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

11.199

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli interventi edilizi contenuti nei Piani di Rigenerazione Urbana devono essere realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici o ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono consentiti nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31. I programmi di rigenerazione urbana possono essere attuati nell'ambito del Piano di Recupero Urbano previsto dalla legge 5 agosto 1978 ,n° 457 .»

b) sopprimere il comma 4

11.200

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine fissato dall'intesa di cui all'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'art 143 decreto legislativo n. 42 del 2004 il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

11.201

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole "nel termine di sei mesi" con le seguenti parole: "nel termine fissato dall'intesa di cui all'art. 143 c. 2 del D.lgs 42/2004, le regioni provvedono all'approvazione dei Piani Paesaggistici, decorso inutilmente il termine, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alla lettere b,c,d, del c.1 dell'art 143 D.lgs 42/04, è approvato in via sostitutiva con Decreto del Ministero";

11.202

[Nastri](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004,»

11.203

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti "entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004«

11.204

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.205

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.206

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.207

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.208

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.209

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.210

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.211

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.212

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.213

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.214

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .

11.215

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .

11.216

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .

11.217

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .

11.218

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.219

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.220

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.221

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.222

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «22 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.223

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

11.224

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.225

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.226

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.227

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.228

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.229

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.230

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.231

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.232

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.233

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.234

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.235

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.236

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

11.237

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

11.238

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi»

11.239

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 3, le parole "dal codice medesimo" sono così sostituite:

"all'articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

11.240

[De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole "dal codice medesimo" con le seguenti: "all'art.143 c. 2 del D. lgs. 42/2004".

11.241

[Nastri](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione".

11.242

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Icomuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione".

11.243

[Margiotta](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dall'approvazione dei PPR» e sostituire le parole: «nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente» con le seguenti: « nonché tramite l'attuazione dei Pianidi rigenerazione urbana»

11.244

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.245

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.246

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.247

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.248

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.249

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.250

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.251

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.252

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.253

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.254

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.255

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.256

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.257

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.258

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.259

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.260

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.261

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis I comuni con le stesse modalità di redazione del piano comunale di rigenerazione urbana possono definire al di fuori del piano delle priorità del riuso e della rigenerazione urbana, seguendo obiettivi e finalità della legge concordando dei piani particolareggiati con soggetti privati.

11.0.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Articolo 11-bis (*Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite

dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

11.0.2

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

- energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;;
 - f. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - g. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - h. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - i. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - j. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.3

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.4

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **62** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.5

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **260** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.6

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e

utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.»

11.0.7

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via

diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.»

11.0.8

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 175 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

Art. 12

12.1

[Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 sostituire il comma con il seguente: "1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42«

12.2

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola «urbana» aggiungere le seguenti parole: «e dei piani particolareggiati»

12.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.4

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «soggetti interessati» aggiungere: « e che individui gli incentivi di cui all'art.1 comma j)

12.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

12.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere le lettere b), c) d) e f) del comma 3

12.7

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) adeguati spazi liberi o strutture coperte con funzione di protezione civile coerentemente con le previsioni e le esigenze dettate dalla pianificazione comunale d'emergenza;"

12.8

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole "realizzazione o di individuazione," inserire le

seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

b) al comma 5, sopprimere le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni";

c) sopprimere il comma 6.

12.9

[Nastri](#)

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 3, alla lettera b)**, dopo le parole "realizzazione o di individuazione," sono inserite le seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

- **Al comma 5**, le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni", *sono soppresse*.

- **Il comma 6** è soppresso.

In alternativa

Al comma 6 sono anteposte le seguenti parole: "Decorsi 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,"

12.10

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.11

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.12

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.13

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.14

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

12.15

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

12.16

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

12.17

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.18

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

12.19

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.20

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.22

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.23

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.24

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.25

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

12.26

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.27

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.28

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.29

[Nastri](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" inserire le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.30

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.31

[Nastri](#)

Al comma 3, alle lettere d) ed f), sostituire le parole: «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»

12.32

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera d) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»;

- alla lettera f) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

12.33

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.34

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi atmosferici estremi".

12.35

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti «degli eventi meteorologici estremi»;

12.36

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 3, sopprimere la lett e);

b. al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.37

[Nastri](#)

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 3, sopprimere la lettera e);

b. al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ", salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera e)

12.39

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "privilegiandone il massimo riutilizzo".

12.40

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 3), sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la previsione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione degli eventi meteorologici estremi, nonché l'utilizzo dell'energia geotermica a bassa entalpia.»

12.41

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare.".

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20.".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.42

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 3, "capoverso lettera b),"dopo la lettera f), inserire le seguenti:

" f-bis) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate alla piantumazione di alberi a chioma larga nei pressi degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana anche per attenuare i fenomeni delle isole di calore e degli eventi meteorologici estremi;

f-ter) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conseguente diminuzione di emissioni di gas ad effetto serra;

f-quater) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti con pannelli solari sui tetti degli edifici per la produzione di acqua calda e il conseguente risparmio di energia elettrica;

f-quinques) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione di pareti e tetti verdi ai fini di ottenere la classe energetica più efficiente;

f-sexies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana al fine di renderli quanto più possibile in grado di resistere ai fenomeni sismici;

f-septies) la previsione di realizzare e/ o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di rastrelliere coperte preferibilmente con pannelli fotovoltaici per alimentare biciclette elettriche a pedalata assistita o muscolari;

f-octies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili.»

12.43

[Moronese](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) la previsione di interventi di riforestazione urbana e miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica nonché di progetti e azioni volti all'incremento e alla tutela della biodiversità in ambito urbano.

12.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.45

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente,

-all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

-all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.46

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.47

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

12.48

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.49

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.50

[Nastri](#)

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12 della presente legge, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli

eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.52

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire la parola: "ingegnerizzate" con le seguenti: "tecnologiche e di interventi strutturali e non strutturali".

12.53

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi piovosi estremi".

12.54

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, alinea premettere le seguenti parole: "Salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".

12.55

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non sia intervenuta l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria con le modalità previste dalle specifiche leggi regionali»

12.56

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: "in aree soggette a vincoli" inserire la seguente: "urbanistici".

12.57

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree»

12.58

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 12, comma 4, la lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le parole: "e 25".

12.59

[De Petris](#)

Al comma 4, alla lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le seguenti: "e 25".

12.60

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.61

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano agli immobili acquisiti dal comune e dichiarati di interesse pubblico dal Consiglio ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.»

12.62

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Piano di Rigenerazione Urbana è assimilato al Piano Particolareggiato di cui all'articolo 13

della L.1150 /42, la cui approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, segue le procedure e le modalità previste dalla legislazione regionale in materia, ove si tratti di interventi in variante allo strumento urbanistico comunale ovvero in conformità allo stesso. L'approvazione del Piano di Rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n° 327 /01, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 /01 in materia edilizia con riferimento agli interventi previsti all'articolo 3 , comma 1 .lettere a) b),c) ,d).»

12.63

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «è adottato» con le seguenti: «e i piani particolareggiati sono adottati »

12.64

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.65

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.66

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.67

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.68

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.69

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.70

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.71

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.72

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.73

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.74

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.77

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.78

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.79

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.80

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.83

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti." .

12.84

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.85

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.86

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.87

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.88

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.89

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.90

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.91

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.92

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.93

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.94

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.95

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

12.96

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

12.97

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 6, dopo le parole «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «e dei piani particolareggiati»

12.0.1

[Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana."

12.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis (Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque

ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorso i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

12.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di

inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

Art. 13

13.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 premettere i seguenti commi:*

"01. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dichiarati beni culturali d'insieme e soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

02. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Sono esclusi gli usi non compatibili ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai sensi degli articoli 20 e 170 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il piano di rigenerazione urbana e sociale comunale per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'acquisizione dell'intesa non determina l'esclusione delle autorizzazioni di tutela diretta e paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana e sociale attuativi del Piano, che restano comunque sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) *al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) la conservazione dei caratteri tipologici originari degli organismi";

d) *al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:*

»a) lo spazio pubblico e la sua qualità, anche in termini di benefici ecologici;

b) il recupero e il restauro edilizio ed il miglioramento delle prestazioni energetiche compatibili;

c) l'uso sociale dei luoghi;"

e) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) il recupero funzionale con eventuali necessari inserimenti tecnologici anche per attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse con la residenza;

c-ter) il mantenimento delle destinazioni residenziali;

c-quater) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

c-quinquies) il permanere della popolazione residente nel centro storico, con specifiche politiche pubbliche per definire locazioni a canoni agevolati sulla residenza.";

f) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

»3-bis. Il piano di rigenerazione urbana e sociale, per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico, garantisce la conformità alla disciplina conservativa di cui al comma 02 del presente articolo, fatte salve assolute e comprovate esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È altresì fatta salva, nel piano di rigenerazione urbana e sociale, la previsione di interventi su eventuali componenti o singoli elementi ricompresi nell'insediamento storico ma successivi al 1939, nonché su quelli giacenti allo stato ruderale, per le cui fattispecie, in luogo della disciplina conservativa di cui al presente articolo, si ponga l'esigenza di ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso.";

g) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, sopprimere la parola 'urbanizzate';

2) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui alla parte II, titolo I, capo I e parte III, titolo I, capo II, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali dimostrative della conformità ai contenuti del presente articolo;"

13.5

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro Storico è assimilato al Piano di Recupero previsto dall'articolo 27 della legge n°457/78. Lo stesso è approvato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali. Gli interventi di recupero degli immobili ricompresi nel Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04, salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31.»

13.6

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42.»

13.7

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti:

«e se del caso»

13.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio.»

13.9

[Ginetti, Garavini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;*

2. *Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di valorizzare, recuperare e tutelare:»;*

b) *alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».*

3. *al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».*

4. *al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti: «e valorizzazione».*

5. *al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.»*

13.10

[Ginetti, Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;

13.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

13.12

[La Mura, Fattori, Moronese, Lezzi, Granato, Angrisani, Abate](#)

All'articolo 13, comma 1, dalle parole "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole:

"dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

13.13

[De Petris](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" sino alla fine del periodo con le seguenti: "dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42".

13.14

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

13.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.16

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c)

13.17

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b)

13.18

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), e c)

13.19

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi;»

13.20

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e recuperare:»;

b) alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».

13.21

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti parole «i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi»

13.22

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «culturale e naturale»

13.23

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le seguenti parole: «culturale e naturale» con la seguente: «nazionale»

13.24

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e naturale dei luoghi»

13.25

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

13.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

13.27

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

13.28

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

13.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

13.30

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

"d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

2) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "tessuto produttivo", inserire le seguenti: ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.31

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

13.33

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.34

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

13.36

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e

dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

13.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

13.38

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

13.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

13.40

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

13.41

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e

dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

13.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

13.43

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.45

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) l'integrazione nel contesto ambientale e fisico esistente."

13.46

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce l'uso sociale dei luoghi.»

13.47

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

b) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.48

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;»

13.49

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.50

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.51

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento.»

13.52

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.53

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.54

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) l'uso dei luoghi;

b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.55

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».

13.56

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

13.57

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

13.58

[Nastri](#)

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»

13.59

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

13.60

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

13.61

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»

13.62

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la rivalorizzazione di immobili in stato di abbandono ed estremamente obsoleti al fine di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo".

13.63

[De Petris](#)

Al comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti: "136 e 146".

13.64

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti parole:
"136 e 146".*

13.65

[Ginetti](#), [Garavini](#)

al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti: «e valorizzazione».

13.66

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti parole:
", artigianali compatibili".*

13.67

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola: «produttive» inserire la seguente: "artigianali"

13.68

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» aggiungere "artigianali"

13.69

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» inserire la seguente: "artigianali"

13.70

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 5

13.71

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#),
[Quarto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere:

a) una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato;

b) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;

c) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

d) l'erogazione di contributi a favore del comune per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato."

b) sopprimere i commi 6, 7, e 8.

13.72

[Ginetti](#), [Garavini](#)

al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.»

13.73

[Nastri](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato» con le seguenti: «a canone calmierato»

13.74

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5 sostituire le parole: "concordato o da cedere in locazione a canone agevolato", con le seguenti: "calmierato".

13.75

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 5 sostituire la parola "concordato" con "calmierato".

Conseguentemente sono abrogate le parole "o da cedere in locazione a canone agevolato"

13.76

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 6.

13.77

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, dopo le parole: "legislazione regionale" sono inserite le seguenti: "e provinciale";*

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

13.78

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 dopo le parole: "legislazione regionale" aggiungere le parole: "e provinciale";

13.79

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 7

13.80

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 8 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

13.81

[Nastri](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. La lettera c) dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è abrogata.»

Art. 14

14.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

14.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica)

1. Le previsioni del piano urbanistico comunale relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del piano urbanistico comunale. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati, parti integranti e costitutive dell'accordo:

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al piano urbanistico comunale e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove non siano già state specificamente individuate le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento, il Comune svolge una prima negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-*bis*, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate.

10. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi.

11. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico.

12. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

13. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da

significative criticità ambientali.»

14.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
- b) al comma 4, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo e alla lettera c) sopprimere le parole: "e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici";
- c) al comma 5, sopprimere le lettere b) e c);
- d) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

14.6

[Nastri](#)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) I commi 1 e 2 sono soppressi**
- b) Il comma 3 è soppresso.**
- c) Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:**
 - **alla lettera a)**, il secondo periodo è soppresso.
 - **alla lettera c)** le parole: "dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici", sono soppresse.
- d) Al comma 5, le lettere b) e c) sono soppresse.**
- e) I commi 6, 7 e 8 sono soppressi.**
- f) Il comma 9 è soppresso.**

14.7

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 1

14.8

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 2

14.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere i commi 7 e 8

14.10

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento."

14.11

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo le parole: "ed efficienza energetica" inserire le seguenti: "o che risultano a rischio elevato o molto elevato nei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"

14.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «che non rispondono» fino alla parola: «energetica»

14.13

[De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le seguenti: "e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.14

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le parole:

"e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero prevedano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)"

14.16

[Nastri](#)

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. **In caso di interventi indiretti, l'incremento massimo di cui al periodo precedente è stabilito mediante il piano di rigenerazione urbana;»**

14.17

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)nel caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;»

14.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

14.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al c omma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:
"ventiquattro"*

14.20

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: "del 20 per cento".

14.22

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole « 20 per cento della volumetria o della superficie esistente con le seguenti: »30 per cento della volumetria o della superficie esistente o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti.«

14.23

[Nastri](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,» inserire le seguenti: «subordinati al permesso di costruire di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del citato testo unico,»

14.24

[Nastri](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica» con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica", con le seguenti: ""la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)".

14.26

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da "la realizzazione" fino a "vulnerabilità sismica" con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.27

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 5, lettera a) dopo le parole «di classe energetica A» inserire le seguenti: «o superiore»

14.28

[Nastri](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «le opere infrastrutturali» inserire le seguenti: «,ad esclusione dei sottoservizi,».

14.29

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole «le opere infrastrutturali» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei sottoservizi».

14.30

[Nastri](#)

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)»

14.31

[Nastri](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "destinazioni d'uso degli edifici" inserire le seguenti: "e delle singole unità immobiliari"

14.32

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 14, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ad esclusione delle aree riguardanti parcheggi privati pertinenziali, nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso non comporti l'utilizzo del mezzo pubblico o interventi localizzati in prossimità di fermate del sistema di trasporto pubblico.»

14.33

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

Al comma 7 dopo la parola «1444/68» aggiungere le seguenti "o nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione«.

14.34

[Nastri](#)

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «; nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione.»

14.35

[Nastri](#)

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero la loro monetizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dai Comuni, nel caso di impossibilità del relativo reperimento.»

14.36

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), dopo la parola: «direzionale,» aggiungere le seguenti: «turistico ricettivo,»;

b) al comma 9, dopo le parole: «è ridotto in misura» aggiungere le seguenti: «da un minimo del 40%».

14.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.38

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.39

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.40

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.41

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

14.42

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

14.43

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono

aggiunte le seguenti: «e se del caso»

14.44

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.45

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.46

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.47

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

14.48

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.49

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di

quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

14.50

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.51

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

14.52

[Nastri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente :

"8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana deve tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.53

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.54

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.55

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui

all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.56

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.57

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.59

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

14.60

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti

climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo», .

14.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

14.62

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.64

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.65

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

14.66

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.67

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

14.68

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.69

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti

verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

14.70

[Nastri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.71

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.72

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.73

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9bis. Sempre al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici gli interventi di demolizione totale e smaltimento dei residui e dei rifiuti degli interventi di demolizione, sono pareggiati al 100% dal soggetto pubblico nelle modalità di finanziamento o premialità di cui all'art.1 comma j) della presente legge; i costi medi relativi a tali interventi devono essere pari al 90% della media dei costi medi previsti dalle pubblicazioni annuali dei prezzi delle associazioni di categoria del mercato di riferimento o delle pubblicazioni degli elenchi prezzi degli Enti locali.

14.74

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9- bis. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore »carbon footprint« utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.

14.0.1

[Pazzaglino](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 14-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

14.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente

«Articolo 14bis. (Smart office)

1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.»

Tit. 14

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al Capo V sostituire il titolo con il seguente: «Attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale»

Art. 15

15.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

15.2

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.4

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.5

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di

rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.6

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.7

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.»

15.9

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.10

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico."

15.11

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

15.12

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani e la piena condivisione dei progetti.»

15.13

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana.»

15.14

[De Petris](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: " 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico ".

15.15

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

15.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.17

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.18

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole «le città metropolitane», inserire le seguenti: «, le province».

15.19

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «dei progetti» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

Conseguentemente,

a) *all' articolo 8, comma 1, lettera g, dopo le parole:* «di rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private»;

b) *all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «di rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

15.20

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere

documentata in modo trasparente la partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.21

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.23

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.24

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali.»

15.25

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione.»

15.0.1

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.2

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.3

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.4

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.5

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.6

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.7

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.8

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.9

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.10

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.11

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.12

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.13

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.14

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.15

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.16

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.17

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.18

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.19

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.20

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.21

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.22

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.23

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.24

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.25

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.26

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.27

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.28

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.29

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.30

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.31

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.32

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.33

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.34

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.35

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.36

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.37

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.38

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.39

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.40

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.41

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.42

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.43

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.44

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.45

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.46

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.47

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.48

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.49

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.50

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.51

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.52

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO".

15.0.53

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.54

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo

denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.55

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 15, SOSTITUIRE IL COMMA 1 CON IL

SEGUENTE: "1. LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI, DISCIPLINANO, CIASCUNO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, LE FORME E I MODI PER INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONFRONTO CON IL PUBBLICO NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEI PROGETTI."

15.0.56

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative

di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.59

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.61

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.62

[Brziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.63

[Brziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.64

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

15.0.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.67

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.68

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

15.0.69

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.70

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.71

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo

denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.72

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.73

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.74

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.75

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.76

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono

dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.77

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.78

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.79

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.80

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.81

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei

piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.82

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.83

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.84

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.85

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.86

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.87

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.88

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.89

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.90

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.91

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.92

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.93

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.94

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.95

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.96

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.97

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS, SOPPRIMERE LA PAROLA: "SOSTENIBILE".

15.0.98

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2), SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.101

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.102

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.103

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.104

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.105

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.106

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.107

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.108

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.109

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.110

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.112

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.113

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.114

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.115

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.116

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.117

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.118

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.119

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.120

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.121

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.122

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.123

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.124

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.126

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Art. 16

16.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "che non comportano nuovo consumo di suolo".

16.4

[Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: "nuovo consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo".

16.5

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 1 dopo le parole "nuovo consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo".

16.6

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nuovo consumo di suolo,» inserire le seguenti: «in termini di bilancio zero,»

16.7

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità»

Art. 17

17.1

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale inseriti nell'ambito di Piani comunali di rigenerazione*

urbana edei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo alla definizione di Investimenti territoriali integrati (I.T.I).»;

b) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, le Città metropolitane e i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana e territoriale possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti SpA, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). A tal fine, le Città metropolitane e i Comuni:»

17.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana"

17.3

[Nastri](#)

All'articolo 17 è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana" sono soppresse.

17.4

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ambiti prioritari» con le seguenti: «possibili ambiti»

17.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.6

[Nastri](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.7

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» aggiungere le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale

coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»

17.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di tutti i fondi previsti in virtù di Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine".

17.10

[Margiotta](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche coinvolgendo proposte private e valutandole sulla base di un processo competitivo.»

17.11

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali,».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5 per cento del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.12

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali, ».

17.13

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5% del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis. "Al fine di accelerare l'attuazione di soluzioni rapide, che supportino il finanziamento pubblico, favorire soluzioni di rilancio degli investimenti privati attraverso accordi di Partenariato Pubblico Privato o operazioni di *Project Financing*, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia".*

Art. 18

18.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola: "contratti" inserire la seguente: "pubblici".

18.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.4

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.5

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 18, dopo la parola «contratti» aggiungere la seguente: «pubblici».

18.6

[Papatheu](#)

Al comma 1 dopo le parole:"si applicano" aggiungere le seguenti "preventivamente"

Art. 19

19.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: "progettazione degli interventi" inserire la seguente: "pubblici"

19.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole«progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.6

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole «progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.7

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 , dopo le parole "progettazione degli interventi" aggiungere la seguente "pubblici"

19.8

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata,

può svolgersi"

19.9

[Nastri](#)

All'articolo 19, è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata, può svolgersi"

19.10

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"

19.11

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"

19.12

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "si svolge" inserire la seguente: "preferibilmente"

19.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 3".

19.14

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

19.15

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

19.16

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 5.

19.17

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, e

qualità della proposta architettonico. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.18

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.19

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti.»

19.20

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione umana, economica, sociale e culturale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.21

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.23

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.24

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "per specifici progetti".

Art. 20

20.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, dopo le parole "la riduzione," inserire la seguente: "anche"

20.2

[Nastri](#)

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, in non assoggettamento totale o parziale:"

B) Al comma 2, dopo le parole "la riduzione," è inserita la seguente parole: "anche"

20.3

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) agli oneri di urbanizzazione, ove ricadenti in aree contaminate e da sottoporre a bonifica ambientale, poste all'interno del tessuto urbano."

20.4

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ai lavori della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana partecipano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i rappresentanti dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, nonché le casse di previdenza tecniche o loro fondazioni cui sia statutariamente devoluto o attribuito il compito di

tutelare gli interessi della categoria."

20.5

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 20, comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."

20.6

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o altri investitori istituzionali,".

20.7

[Nastri](#)

Al comma 6, dopo le parole: "ceduti dalle imprese", inserire le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."

20.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali«

20.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, **la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici**, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. **Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.**A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»*

20.10

[Nastri](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

*«7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la **modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici**, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10*

per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

20.11

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra i fabbricati, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici:

- a) la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti;
- b) la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti;
- c) di maggiori volumi, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, o superfici finalizzati:

I) attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno; II) attraverso appositi elementi strutturali, al miglioramento statico e sismico degli edifici.

A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

20.12

[De Petris](#)

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle prescrizioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.13

[Nastri](#)

Al comma 7, sostituire le parole: "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.14

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 20, il comma 7, le parole "In deroga alle prescrizioni dei" sono sostituite dalle parole: "Qualora previsto dai".

20.15

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti parole: "Qualora previsto dai"

20.16

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.17

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.18

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.19

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

20.20

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

20.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.22

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 8

20.23

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sopprimere il comma 8

20.24

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 8

20.25

[Garavini](#)

Al comma 8, sostituire la parola "inutilizzati" con le parole "in situazioni di degrado, da demolire«

20.26

[Garavini](#)

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

20.27

[Garavini](#)

Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

20.28

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

20.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità

immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

20.30

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

20.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

20.32

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali

regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

20.33

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

20.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Consequentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

20.35

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

20.36

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

20.37

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a

condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

20.38

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

20.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

20.40

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente

ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.41

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

20.43

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.45

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.46

Nastri

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-bis. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).

8-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 8-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.47

Paroli, Gallone, Anastasi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

20.0.1

Saviane, Arrigoni, Briziarelli, Pazzagliani, Bergesio

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),

d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

20.0.3

Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.4

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.6

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".»

20.0.7

[Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti: "anche tramite imprese appaltatrici".

Art. 21

21.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

21.2

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Sopprimere l'articolo.

21.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

21.4

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

21.5

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 premettere il seguente : "01. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione

urbana sostenibile approvati."

21.6

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 1 e 2

21.7

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 1 e 3

21.8

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. Sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le seguenti parole : "fino al 50 per cento"

21.9

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 21, apportare le seguenti modifiche:

- a. sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"

21.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 1

21.11

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 1

21.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 1

21.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

21.14

[Nastri](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«*Nell'adozione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana è possibile derogare alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di limiti di altezza, di limiti dei distacchi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*»

21.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ""Nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana si deroga al DM 1444/68, in particolare ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7, ai limiti di altezza di cui all'articolo 8, ai limiti dei distacchi di cui all'articolo 9.".

21.16

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 2 e 3

21.17

[Lonardo](#)

Sopprimere il comma 3.

21.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere la parola: "sostenibile".

21.19

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) All'articolo 7 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/ 2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

»b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana».

21.20

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

21.21

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

21.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

21.23

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

21.24

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 50** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

21.25

[Papatheu](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento" con le seguenti "fatta eccezione per i parcheggi assegnati a portatori di handicap, la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 25 per cento"

21.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"

21.27

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «a fronte della corresponsione», fino alla fine del comma.

21.28

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 21, comma 3, sostituire le parole: «valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona.», sono sostituite dalle seguenti: «50% dei costi necessari alla realizzazione.»

Art. 22

22.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

22.2

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana".

22.3

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE

della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005"

22.4

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate"

22.5

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025"

22.6

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025"

22.7

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025"

22.8

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025"

22.9

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025"

22.10

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025"

22.11

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quinquennio 2021-2025, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.12

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quadriennio 2021-2024, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.13

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il biennio 2021-2022, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.14

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni al di sopra dei 15000 abitanti, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.15

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.16

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.17

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.18

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano delle periferie di riferimento;"

22.19

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.20

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.21

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i piccoli comuni, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.22

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.23

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.24

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.25

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano;"

22.26

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica;"

22.27

[Nastri](#)

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1 lettera a)**, dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

- **Al comma 2**, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:
"previa intesa"

22.28

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a), dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

b) al comma 2, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:
"previa intesa"

22.29

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: "triennio 2021-2023« inserire le seguenti: »con un ristoro per gli enti locali ove sia applicata tale riduzione".

22.30

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.31

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree considerate oggettivamente degradate;"

22.32

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni, anche di natura fiscale, per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.33

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree periferiche;"

22.34

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche;"

22.35

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.36

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane;"

22.37

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.38

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree degradate;"

22.39

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.40

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata triennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.41

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata biennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.42

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.43

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.44

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero, demolizioni e ricostruzione del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.45

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale e amministrativa in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.46

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio urbano delle grandi città e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.47

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.48

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.49

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.50

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, soprattutto se periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.51

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori e maggiori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.52

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.53

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere forme maggiori di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.54

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.55

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.56

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.57

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale."

22.58

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.0.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente: «Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni»;

b) al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» aggiungere le parole «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;

c) al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.».

22.0.2

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma

nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

22.0.3

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli **obiettivi della rigenerazione urbana e non penalizzare le imprese operanti sul territorio nazionale**, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a **190** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.5

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale

termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

22.0.6

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.7

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

Art. 23

23.1

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, sostituire le parole «detrazioni di imposta previste» con le seguenti: «detrazioni di imposta e ogni altro beneficio fiscale previsto»

23.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.3

[Nastri](#)

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.4

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese sono computate anche quelle per il collaudo statico degli edifici."

Art. 24

24.1

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »

24.2

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

24.3

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

24.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

24.5

[Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»

24.6

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «situati al di fuori dei centri abitati»

24.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni, edifici industriali o»

24.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni,»

24.9

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive»

24.10

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o attività agricole»

24.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non congruenti con la tipologia rurale»

24.12

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non occupati da più di dieci anni,»

24.13

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di nove anni»

24.14

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di otto anni»

24.15

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di sei anni»

24.16

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di cinque anni»

24.17

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativo ad immobili situati nei centri edificati o ricadenti nelle fasce contermini mediante interventi e misure dedicate quali opere di sistemazione dei versanti, opere di regimazione delle acque di ruscellamento, opere di smaltimento funzionale e razionale delle acque meteoriche urbane orientate al contrasto delle condizioni locali di dissesto, realizzazione di sistemi di monitoraggio permanenti."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e per la riduzione del rischio idrogeologico".

24.18

[Nastri](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »

24.19

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari»

24.20

[De Petris](#)

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè quelle inerenti all'eventuale bonifica dei siti inquinati".

Art. 25

25.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

25.2

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 1

25.3

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «incentivare»

25.4

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «sistemazione e »

25.5

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e del territorio»

25.6

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «agricolo»

25.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale»

25.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « e forestale»

25.9

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico»

25.10

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed idrogeologico»

25.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alla difesa da eventi climatici »estremi«»

25.12

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 2

25.13

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali,»

25.14

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: « e le modalità»

25.15

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «di qualità»

25.16

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 3

25.17

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « sociale e»

25.18

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « e pubblica»

25.19

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « custodi dell'ambiente e del territorio»

25.20

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e del territorio»

25.21

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e »

25.22

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « e del territorio»

25.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.24

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

25.25

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Art. 25

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

25.26

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.28

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.30

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.32

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.33

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

25.34

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

25.35

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.36

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.37

[Taricco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero di strutture inutilizzate in aree periurbane alla vocazione produttiva di beni alimentari, e di agevolare produzioni in contesto asettico e naturale, all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Art. 26

26.1

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

26.3

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "subentrante"

26.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

26.5

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "sostenibile"

26.6

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "già avviati dall'amministrazione precedente e"

26.7

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato."

26.8

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«

26.9

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«.

Art. 27

27.1

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra,"
- b. sopprimere i commi 2, 3 e 7;
- c. al comma 5, sostituire le parole: "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici";
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a);
- e. al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

27.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 27, apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra"
- b. abrogare i commi 2, 3 e 7
- c. al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici"
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a)

e. al comma 6, lettera b) abrogare le seguenti parole "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo"

27.3

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "un anno", con le seguenti: "due anni"

b) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);

c) sopprimere i commi 4, 5 e 6;

d) al comma 7, sostituire il numero 2) con il seguente: "2) la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

27.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già adottato norme in materia di consumo del suolo e rigenerazione urbana verificano la compatibilità delle vigenti norme regionali e provinciali con i nuovi principi di cui alla presente legge e, in caso di contrasto, le modificano con procedura legislativa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, fino all'avvenuta modifica, sono efficaci le disposizioni della presente legge."

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: "e fino all'adeguamento di cui al precedente comma 1:"

27.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

27.6

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

27.7

[Nastri](#)

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) **Al comma 1**, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "due anni"

b) **Al comma 2**, le lettere a), b) e c) sono abrogate

c) **Il comma 4** è soppresso

d) **Il comma 5** è soppresso

e) **Il comma 6** è soppresso

f) **Al comma 7, il numero 2)** è sostituito dal seguente: "la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la

definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

27.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme regionali già esistenti in materia di limitazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana di maggior favore che non contrastano con le disposizioni della presente legge.»

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e fino all'adeguamento di cui al comma 1»

27.9

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

27.10

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

All'articolo 27 apportare le seguenti modifiche:

- i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7 sono soppressi;

- al comma 6 la lettera b) del comma 6, è sostituita dalla seguente lettera: "b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. "La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.".

27.11

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a), e 7;

b) sostituire la lettera b) del comma 6, con la seguente:

"b) il comma 1-bis, dell'articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»".

27.12

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo

restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.13

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a);

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 7

27.15

[Garavini](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- i commi 2, 5, 6, lettera a) sono soppressi;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».

27.16

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.17

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.18

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere il comma 2;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.19

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e b)

27.20

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e c)

27.21

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal termine di cui al comma 1»*

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;*

c) *sopprimere il comma 5;*

d) *al comma 6, sopprimere la lettera a);*

e) *lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «in termini di saldo zero»;*

f) *sopprimere il comma 7*

27.22

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge:»

27.23

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

27.24

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra".

27.25

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

27.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.27

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.28

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.29

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

27.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.33

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.36

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.37

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.38

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.39

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.40

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.41

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.42

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.43

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.44

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.45

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.46

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.47

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.48

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.49

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.50

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.51

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.52

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.53

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.54

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.55

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.56

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.59

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.62

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.64

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.68

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.69

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.70

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.72

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.73

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.74

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.75

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.77

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.78

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.79

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.80

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.81

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.83

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.85

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.87

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.88

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.90

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.91

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.92

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.93

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.94

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.95

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.96

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.97

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione

significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.101

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.102

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.103

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.104

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.105

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.106

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.107

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.108

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.109

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa

del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.110

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.111

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.112

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.113

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.114

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.115

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.117

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.118

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.119

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.120

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.121

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.122

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.123

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.124

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.126

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.127

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.128

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.129

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.130

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.131

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.132

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.133

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.134

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.135

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.136

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.137

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.138

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.139

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.140

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.141

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.142

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:

"ventiquattro"

27.143

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.144

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.145

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.146

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.147

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.148

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.149

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.150

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.151

[Lonardo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione, è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e quindi di contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo ai fini di migliorare la permeabilità dei suoli».

27.152

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

27.153

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.154

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.155

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.156

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.157

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.158

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.159

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.160

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.161

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.162

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

27.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

27.164

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

27.165

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

27.166

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.167

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.168

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.169

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.170

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario

il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.171

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.172

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.174

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

27.175

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

27.176

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.177

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.178

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.179

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.180

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.181

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.182

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.183

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.184

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.185

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.186

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.187

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.188

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.189

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.190

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.192

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.193

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.194

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.195

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.196

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.197

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.198

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.199

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.200

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.201

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.202

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.203

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.204

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.205

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

27.206

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.207

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.208

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.209

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.210

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.211

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.212

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.213

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.214

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse
*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la
seguinte: "pubblici".*

27.215

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.216

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.217

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.218

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.219

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.220

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.221

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.222

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.223

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.224

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.225

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.226

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.227

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.228

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.229

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.230

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.231

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.232

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.233

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.234

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.235

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.236

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.237

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «A decorrere dalla» con le seguenti: «Dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;»

27.238

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: "non è consentito consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,"

27.239

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole "non è consentito consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo"

27.240

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

27.241

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b) e c)

27.242

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b)

27.243

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera b) dopo «è comunque esclusa,» inserire le seguenti: «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione,».

27.244

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c)

27.245

[Nastri](#)

Al comma 2 lettera c) sopprimere le seguenti parole: «oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146»

27.246

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: «oggetto» sino alla fine del periodo con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge, ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.»

27.247

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da "oggetto" a "semplificata" con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art 136 e 142 del D.lgs 42/04;"

27.248

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 27, comma 2, lettera c) le parole "della competente soprintendenza" sono soppresse.

27.249

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole "della competente soprintendenza".

27.250

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 3

27.251

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, dopo le parole: "previsti nei piani attuativi, comunque denominati," eliminare le seguenti: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.252

[Nastri](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.253

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 3 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti «ventiquattro mesi»

27.254

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.255

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

27.256

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 4

27.257

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 5

27.258

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 5

27.259

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

sopprimere il comma 5

27.260

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#),
[Quarto](#)

Al comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente

«m) gli agglomerati di valore storico e le zone di interesse archeologico».

27.261

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti:
"i centri storici"*

27.262

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti: «, le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».

27.263

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti:

" , le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO"

27.264

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le ville, i parchi, le alberature e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

27.265

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 6

27.266

[Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere il comma 6

27.267

[Nastri](#)

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.268

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.269

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

27.270

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 sopprimere la lettera a)

27.271

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a)

27.272

[Mirabelli](#), [Nugnes](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

27.273

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 6, lettera b) capoverso «1-*bis* » sostituire le parole «permesso di costruire» con le seguenti «concessione edilizia»*

27.274

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

27.275

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il

dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.276

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.277

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.278

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.279

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.280

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

27.281

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

27.282

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

27.283

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.284

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.285

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.286

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.287

[Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.288

[Saviane](#), [Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.289

[Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

27.290

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.291

[Nastri](#)

Al comma 6, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.292

[Pazzagliani](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.293

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 6, lett. B) : dopo le parole "non comporti un aumento di consumo di suolo" aggiungere le seguenti "in termini di bilancio complessivo".

27.294

[Nastri](#)

Al comma 6, lettera b), capoverso «comma 1-bis»: aggiungere in fine le seguenti parole: ", in termini di bilancio complessivo."

27.295

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 7.

27.296

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere il comma 7.

27.297

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 7

27.298

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 7

27.299

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.300

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, è destinata ai Comuni a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 28

28.1

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 1,3 miliardi di euro mediante la previsione di un fondo che attinga specifiche risorse dal Recovery Fund. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.4.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione, per la prossima settimana, di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9*

della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La presidente [MORONESE](#), in sostituzione della relatrice L'Abbate, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), avente ad oggetto il testo unificato all'esame della Commissione di merito.

Precisa inoltre che la proposta mira a realizzare un'efficace sintesi politica tra le posizioni espresse dai vari gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), domandando chiarimenti in ordine ai criteri che si intendono adottare relativamente alle modalità di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

La presidente [MORONESE](#) precisa che, a norma del Regolamento, l'illustrazione delle proposte emendative dovrebbe aver luogo articolo per articolo, con l'intervento di uno solo dei presentatori per una sola volta e per non più di cinque minuti. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Qualora vi sia un unico intervento riferibile ad un determinato Gruppo relativamente ad un articolo, il tempo per l'illustrazione è elevabile a dieci minuti.

Osserva quindi che, ancorché la prassi, in talune particolari circostanze, abbia ammesso la possibilità, per i vari Gruppi, di illustrare la totalità dei propri emendamenti senza procedere separatamente articolo per articolo, sarebbe opportuno, nel caso di specie, attenersi strettamente al dettato regolamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632
E 2160**

La 13ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, con riferimento al testo unificato per essi predisposto pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del citato testo unificato, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

1.4.2.1.6. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
212^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica e coglie l'occasione per fare in modo che rimanga agli atti parlamentari quale sia l'intenzione del legislatore nell'apportare le modifiche costituzionali in esame. Questa, per come risultante dai lavori preparatori, è infatti un elemento imprescindibile per evitare che, in fase applicativa, venga distorta la portata applicativa delle modifiche medesime e assicurare, invece, che il significato delle stesse sia ricostruito in modo coerente non solo con il loro tenore letterale e la loro collocazione sistematica, ma anche con la finalità effettivamente perseguita dal legislatore. Ciò che più specificamente ritiene necessario sottolineare - al fine di escludere o quantomeno ridurre il rischio che l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione sia, soprattutto nella fase iniziale, seguito da un proliferare di questioni di legittimità costituzionale, con conseguenze negative in termini di ritardi amministrativi sul versante della realizzazione delle opere pubbliche, versante particolarmente delicato in una fase storica caratterizzata dalla necessità di dare attuazione al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - è che tale inserimento non è volto a ostacolare la realizzazione delle opere pubbliche, ma piuttosto ad assicurare che la stessa avvenga con modalità tali da tener conto anche delle esigenze di tutela dell'ambiente, in una prospettiva di ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando, nell'insieme, l'assoluta condivisibilità delle modifiche che vengono apportate alla Carta costituzionale nella prospettiva di un adeguamento della stessa a problematiche e sensibilità la cui centralità è divenuta oggi indiscutibile, anche se tale centralità deve essere intesa nella logica dell'equilibrato bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti alla quale ha fatto testé riferimento l'intervento del senatore Pazzaglini.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione della sua parte politica, rilevando, da un lato, la condivisibilità delle modifiche recate all'articolo 9 della Costituzione dal testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e, dall'altro, come quelle relative all'articolo 117 suscitino invece perplessità, mentre quelle relative all'articolo 41 appaiono del tutto superflue.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando come le modifiche costituzionali in esame rappresentino una tappa fondamentale, anche nella prospettiva di favorire un'evoluzione dinamica della nozione di tutela dell'ambiente nel senso di includere nella stessa altresì le esigenze di miglioramento delle matrici ambientali non essendo più sufficiente un approccio meramente conservativo in ordine a queste tematiche.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica. La Carta costituzionale ha rappresentato e rappresenta il patto fondamentale alla base della convivenza civile del Paese e però inevitabilmente, per l'epoca in cui fu redatta, non poteva contenere un riferimento a un complesso di problematiche la consapevolezza delle quali, nella coscienza collettiva, è maturata solo a partire dagli anni '60 del secolo scorso. In questa prospettiva si coglie allora l'esigenza di adeguamento della Carta medesima - che la riforma in esame intende soddisfare - ad una mutata realtà storica, in cui è divenuto centrale il problema del rapporto fra la potenza tecnologica a disposizione del genere umano e la tutela dell'ambiente - che costituisce il sostegno indispensabile alla sopravvivenza del medesimo genere umano - dai pericoli e dai danni derivanti da usi distorti o eccessivi a quella potenza.

L'oratore si sofferma poi, in particolare, sul fatto che nell'ambito della Commissione affari costituzionali, è ancora in via di approfondimento l'opportunità di effettuare un intervento anche sull'articolo 117 della Costituzione, mentre per quanto riguarda l'articolo 41 della stessa ribadisce l'opportunità delle modifiche proposte, nella logica di evidenziare come la tutela della salute e dell'ambiente siano in realtà condizioni irrinunciabili a tutela anche della stessa iniziativa economica,

come dimostrano tra l'altro le vicende della crisi epidemica ancora in atto.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Ferrazzi ed evidenziando come la riforma costituzionale in esame si collochi coerentemente nella prospettiva di contribuire ad un cambio di paradigma di portata storica rispetto alle esperienze dell'età contemporanea e ancor prima dell'età moderna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

[\(985\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, decide di rinviare ad altra seduta l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 83
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"
Titolo breve: *Tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 333](#)

8 giugno 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S.83](#), [S.212](#), [S.1203](#), [S.1532](#), [S.1627](#), [S.1632](#), [S.938](#), [S.2160](#)

Replica della relatrice

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1 e 2; *approvati emendamenti*.

Voto finale

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S.212](#), [S.938](#), [S.1203](#), [S.1532](#), [S.1627](#), [S.1632](#), [S.2160](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 224, contrari 0, astenuti 23, votanti 247, presenti 248.

[N. 334](#)

9 giugno 2021

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 333 dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

333a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 336 del 15 giugno 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Guglielmo Epifani

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Colleghi, come abbiamo appreso, nella giornata di ieri è venuto a mancare Guglielmo Epifani, un dirigente sindacale che ha sempre tenuto al primo posto, nella scala dei valori, il lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori: un impegno portato avanti anche in Parlamento. Nella scorsa legislatura ha presieduto la Commissione attività produttive alla Camera dei deputati.

Un uomo del sindacato, della CGIL, sempre attento al rispetto, anche nella durezza delle posizioni che ha assunto durante la sua attività.

La commemorazione dell'onorevole Epifani verrà svolta in un momento successivo e ora invito

l'Assemblea a osservare un momento di silenzio e di raccoglimento in unione e vicinanza alle persone a lui più care. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 17 giugno.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del disegno di legge costituzionale sulla tutela dell'ambiente. Le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento avranno luogo nella seduta di domani, dalle ore 9,15 alle ore 11. La seduta sarà quindi sospesa fino alle ore 15,30 per permettere ai senatori la partecipazione alle esequie di Guglielmo Epifani. Le Commissioni potranno riunirsi dalle ore 14 alle ore 15,30.

Dalle ore 15,30 alle ore 19 di domani saranno discussi il disegno di legge sulla destinazione del 5 per mille alle Forze di polizia e Vigili del fuoco, dalla sede redigente, e il disegno di legge sull'istituzione di una zona economica esclusiva, approvato dalla Camera dei deputati. Il termine di presentazione degli emendamenti a quest'ultimo provvedimento è fissato per le ore 18 di oggi.

Giovedì 10 giugno sarà discussa la mozione De Carlo sulla tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari italiani. Alle ore 15 avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della salute.

Il calendario dei lavori della prossima settimana, con sedute a partire da martedì 15 giugno, alle ore 16,30, prevede i seguenti argomenti: decreto-legge sulla ripresa delle attività economiche, in corso di approvazione presso la Camera dei deputati; decreto-legge sul Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza; il documento istitutivo di una Commissione monocamerale di inchiesta sul contrasto al gioco illegale, ove concluso dalla Commissione; alle ore 15 di giovedì 17 il *question time*.

Mercoledì 16 giugno, alle ore 9, è convocata la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, per procedere all'elezione del Presidente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 17 giugno:

Martedì	8	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi - Tutela costituzionale dell'ambiente (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	9	"	h. 9,15-19	
Giovedì	10	"	h. 9,30	- Disegni di legge nn. 1443 e 1521 - Destinazione del 5 per mille alle Forze di

				<p>polizia e vigili del fuoco (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2007</p> <p>- Istituzione z o n a economica esclusiva (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Mozione n. 371, De Carlo, sulla tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari italiani</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 10, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2007 (Istituzione zona economica esclusiva) dovranno essere presentati entro le ore 18 dell'8 giugno.

Martedì	15	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	16	"	h. 9,30	Decreto-legge n. 52, Ripresa a t t i v i t à economiche (<i>ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 21 giugno</i>)
Giovedì	17	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2207 - Decreto-legge n. 59, Fondo complementare P i a n o nazionale

			<p>ripresa e resilienza (scade il 6 luglio)</p> <p>- Documento XXII, n. 32 - Istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale (ove concluso dalla Commissione)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 17, ore 15)</p>
--	--	--	--

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche e sociali)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	32'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP- PATT, UV)	18'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2207

(Decreto-legge n. 59, Fondo complementare Piano nazionale ripresa e resilienza)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui:	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	43'
Misto	40'+5'
PD	37'
FdI	28'+5'
IV-PSI	27'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenziati	5'

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(83) DE PETRIS e NUGNES. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Maiorino, se intende integrarla.

MAIORINO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge costituzionale che la 1a Commissione sottopone oggi all'Assemblea è il risultato di una lunga e accurata istruttoria iniziata nell'ottobre del 2019, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame, caratterizzato da un ciclo di audizioni informali come in pochi precedenti, con la partecipazione di circa 40 esperti, principalmente costituzionalisti, e con un confronto vivace e costruttivo tra le forze politiche durato lungo tutto il percorso dell'analisi dei testi, fino all'ultima seduta di Commissione, tenuto insieme dalla comune consapevolezza che introdurre nel testo della Carta costituzionale un riferimento espresso alla tutela dell'ambiente fosse un passo necessario e non più rinviabile.

È noto come la Corte costituzionale, attraverso il dettato degli articoli 9 e 32 in materia di tutela rispettivamente del paesaggio e della salute, avesse già desunto dalla Carta del 1948 tale principio. È del pari evidente come la riforma del Titolo V del 2001, riservando allo Stato una competenza

legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, avesse rafforzato questa dimensione.

Si rende ora necessario completare il processo e dare senza mediazioni interpretative una chiara dimensione ambientale alla nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte. Del resto, gran parte degli ordinamenti europei ha già aggiornato le Costituzioni nel corso degli anni.

A motivo delle numerose proposte abbinata, è stato costituito un Comitato ristretto ed è stato predisposto un testo unificato, adottato dalla Commissione come base per l'esame, composto di tre articoli. A seguito di interlocuzioni volte a creare le condizioni necessarie di consenso per la sua approvazione, è stato presentato e approvato un emendamento che lo ha poi ridotto a due articoli.

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, occorre notare come tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione individuassero in quell'articolo, che già dispone circa la tutela del paesaggio, la sede naturale per introdurre un principio di tutela ambientale.

Dal punto di vista redazionale, si è preferito non intervenire sul testo vigente, ma proporre l'introduzione di un ulteriore comma, specificamente dedicato ai profili ambientali, suddiviso in due periodi.

Al primo periodo, accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il primo di questi due ulteriori profili si riferisce a una dimensione specifica della realtà naturale, ma riconosce anche una ricchezza e un primato del nostro Paese, al pari di quello paesaggistico e storico-artistico richiamato dal secondo comma. La tutela degli ecosistemi, invece, oltre a richiamare la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117, enfatizza la necessità di adottare, sempre in campo ambientale, una visione d'insieme.

Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. La formula, da un lato, vuole costituire un impegno a politiche ambientali di lungo periodo e, dall'altro, riprendere nella sostanza il concetto di sviluppo sostenibile, coerentemente con l'impostazione della Carta fondativa della nostra Repubblica, in modo tale da svincolarlo da interpretazioni transeunti.

Il secondo periodo, invece, ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta perciò gli animali, già oggetto di tutela da parte del Trattato di Lisbona, assumono rilievo costituzionale. Si è ritenuto, infatti, che la tutela dell'ambiente non potesse considerarsi completa, se non fossero stati inclusi in maniera esplicita anche gli animali, il cui trattamento ha un impatto estremamente rilevante sull'ambiente e sulla salute umana. Riteniamo che il risultato raggiunto sia un grande successo, nonché un passo rivoluzionario. Il punto di sintesi raggiunto in Commissione individua poi correttamente nel Parlamento il luogo di mediazione tra gli interessi in campo.

L'articolo 2 introduce invece due modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. In questo modo, la Commissione ha inteso dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando a rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,50)

(Segue MAIORINO, *relatrice*). La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

A testimonianza dell'importanza dei valori che si intendono tutelare, si nota come, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe, con l'articolo 1, la prima revisione della parte della nostra Carta in cui sono enunciati i principi fondamentali e, con l'articolo 2, la prima modifica delle

disposizioni sulla Costituzione economica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, noi *sapiens*, dalla comparsa su Gaia, abbiamo modificato l'ambiente, in modo esponenziale dalla rivoluzione industriale. Nell'ultimo secolo, poi, abbiamo sconvolto il già labile equilibrio tra ambiente naturale e antropico, distruggendo metà delle originarie zone umide, deforestando dissennatamente e inquinando tutte le matrici ambientali, dai Poli all'Equatore, dalle vette himalayane alle fosse oceaniche.

Per evidenziarvi quanto sia necessario tutelare la nostra casa comune, ho scelto sei date dell'ultimo anno e mezzo.

5 novembre 2019: viene dichiarata l'emergenza climatica da oltre 11.000 scienziati di tutte le Nazioni e istituzioni scientifiche mondiali.

31 dicembre 2019: la Cina comunica la diffusione di un *cluster* di polmoniti atipiche di origine virale. È l'apocalisse pandemica in atto.

12 novembre 2020: le costruzioni umane (cioè tutto ciò che l'uomo ha costruito) superano l'intera biomassa planetaria.

9 dicembre 2020: un modello climatologico indica il superamento del punto di non ritorno nel surriscaldamento globale, anche se si dovesse raggiungere oggi la neutralità climatica.

6 febbraio 2021: su «Ocean Science» vengono riviste al rialzo le stime del massimo sollevamento del livello del mare previsto al 2100 dall'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), da 110 a 135 centimetri (pensate a Venezia, ma anche a New York, a Bangkok, a Shanghai e ad altre).

19 aprile 2021: l'Organizzazione meteorologica mondiale annuncia che nel 2020 la temperatura media globale ha superato di 1,2 gradi quella preindustriale; l'ultimo decennio è stato il più caldo di sempre e il 2020 l'anno più caldo della storia.

Siamo sull'orlo dell'abisso e stiamo finanche precipitando. È dunque fondamentale prevenire, arrestare e invertire il degrado degli ecosistemi. Ripristinare l'ecosistema significa passare dall'insensato sfruttamento della natura alla sua guarigione; solo con ecosistemi sani possiamo migliorare le nostre condizioni di vita, contrastare il cambiamento climatico, il sollevamento del livello del mare e il dissesto idrogeologico e fermare il collasso della biodiversità. Dovremmo sottrarre miliardi di ettari di terra al consumo di suolo, restituendoli alle loro originarie funzioni ecosistemiche. Dovremmo ripopolare il Pianeta con specie animali in via di estinzione. Dobbiamo migliorare, ripristinare, recuperare, bonificare, rigenerare, restaurare e rinaturalizzare l'ambiente: un'impresa titanica, da svolgersi su scala globale.

A dimostrazione che economia e ambiente sono due facce della stessa medaglia e che l'ecologia non si attua contro l'economia, ma attraverso di essa, si stima che, per ogni euro investito nella rinaturalizzazione, la società ha un ritorno dai 7 ai 30 euro. È da qui che dobbiamo ripartire nella ripresa post-pandemica.

Il Parlamento italiano fa la sua parte e inizia l'*iter* per la tutela costituzionale dell'ambiente. Oggi siamo qui per modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, il primo dei quali recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Ora vengono aggiunti i commi: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Viene aggiunto «alla salute, all'ambiente». Poi prosegue: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali». Viene aggiunto: «e ambientali».

Inserendo il diritto all'ambiente in Costituzione si riconoscerebbe, in via diretta, un diritto che era già stato desunto come derivato del diritto alla salute. Tra l'altro, si attuerebbe il principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per cui

devono essere garantiti un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità. Attualmente, nell'ordinamento italiano la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi è un interesse legittimo di tipo collettivo, mentre, se si riconoscesse espressamente in Costituzione il diritto della persona all'ambiente, si riconoscerebbe in capo a ciascun individuo il diritto alla salubrità dell'ambiente, con il dovere dello Stato di tutelarlo. Da ciò discenderebbe, di riflesso, il dovere di salvaguardare gli equilibri ecologici, preservare gli ecosistemi naturali e tutelare la biodiversità della flora e della fauna; impedire la contaminazione delle acque dolci e del mare; sottoazzere il consumo di suolo; favorire le fonti energetiche rinnovabili e limitare le emissioni inquinanti a un livello che può essere assorbito dall'ambiente.

Occorre sottolineare che nel disegno di legge n. 83, base della discussione aperta in Senato, la modifica dell'articolo 9 prevedeva il seguente comma: «persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti». Purtroppo, il chiaro termine «miglioramento», nel nuovo testo emendato del relatore, cadrebbe, ma è pur vero che la tutela dell'ambiente è un concetto unitario, che ricomprende non solo la tutela delle matrici ambientali così come reperibili all'attualità, ma anche il loro ripristino a uno stato originario. L'ambiente, in sintesi, viene tutelato non già preservando lo *status quo*, bensì attraverso attività di bonifica dei siti inquinati, ripristino dei territori deturpati e rigenerazione ambientale, paesaggistica e urbana.

In conclusione, oggi tutelare l'ambiente è basilare perché ci sia un futuro. Non si può più derogare per nessun motivo, né semplificare un qualsiasi intervento sacrificando l'ambiente. È certamente la via più semplice, ma anche la più diretta scorciatoia per precipitare nell'abisso. È invece necessario migliorare l'ambiente da un punto di vista fisico, biologico e soprattutto etico. Ecosostenibilità, giustizia, condivisione, pace, libertà e solidarietà devono oramai guidare ogni nostra azione: con la modifica costituzionale che oggi cominciamo ad approvare sarà più facile e garantito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cari colleghi del Governo, autorevoli colleghi senatori, quando si arriva in Aula e si discute di un disegno di legge costituzionale, tutti quanti dovremmo essere particolarmente attenti e sensibili al ruolo di legislatori, rispetto al quale un momento come questo, cioè quello della modifica della nostra Costituzione, appare il più alto. È l'esperienza più significativa per chi viene eletto in Parlamento e sente di dover intervenire addirittura sulla Carta costituzionale, che è stata redatta alla fine della Seconda guerra mondiale e ci ha consentito di diventare un Paese democratico, proiettato lo sviluppo e una nuova vita. Ebbene, personalmente, da appassionato della nostra Costituzione e anche in virtù del mio partito, Forza Italia, che ne ha avuto sempre un profondo rispetto, ho sempre avuto a mia volta un atteggiamento particolarmente rispettoso verso di essa: proprio per questo, sono assolutamente convinto che non si possa intervenire in modo episodico - o, addirittura, a rate - per modificare una Carta costituzionale che è stata pensata, studiata, elaborata, redatta e approvata dai nostri Padri costituenti nel suo insieme. Per questo, in la Commissione - i colleghi di Forza Italia, che mi accompagnano in questa meravigliosa esperienza, possono testimoniare - mi sono sempre fieramente opposto in più occasioni a intervenire sulla nostra Costituzione a rate, come se si potesse fare: non è possibile invece intervenire su di essa, se non con un progetto armonico.

C'è però un'eccezione alla mia visione armonica della nostra Costituzione e alla necessità di intervenire in modo adeguato e complessivo sui suoi vari titoli e su ciò che i nostri Padri costituenti avevano pensato per noi e per il futuro del Paese, non certo per quel momento storico particolare. In questo caso, evidentemente, quella proiezione ne coglie invece l'essenza più assoluta, e cioè che bisogna intervenire sulla nostra Costituzione non per modificarla a tentoni, ma per integrarla con un principio e un valore che, forse, tanti anni fa non si pensava potessero essere così importanti per la vita quotidiana dei cittadini italiani. Oggi il Paese è profondamente mutato da un'industrializzazione sfrenata, dallo sviluppo economico, da un aumento degli abitanti, quindi da un'antropizzazione sempre più feroce, da una concentrazione dei cittadini nelle grandi città e da una sensibilità verso l'ambiente e la protezione della natura che a quei tempi non si avevano.

Per chi è appassionato di Corte costituzionale, ricordo semplicemente che la Consulta è intervenuta in

più di un'occasione per stabilire che, laddove si discute di temi che hanno a che vedere con la tutela della salute e del paesaggio, la nostra Costituzione poteva intendere già in quel momento di dover tutelare l'ambiente, automaticamente, in diretta proiezione concetto giuridico che è stato sviluppato più recentemente nel mondo intero e che è divenuto oggi una necessità assoluta.

A me ha fatto enormemente piacere ascoltare il primo intervento del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il quale, tra le varie riforme che riteneva giusto proporre per questo Governo nell'attuale fase storica del nostro Paese, in un momento così drammatico per la vita di tutti i cittadini, ha sostenuto che non era più possibile rinviare l'inserimento nella nostra Carta costituzionale del principio di tutela dell'ambiente. Questo è un aspetto che ho sposato e a cui ho applaudito, come tutti abbiamo fatto. La nostra Corte costituzionale l'aveva già inteso. Il mondo intero si sta proiettando verso la tutela dell'ambiente, verso l'indicazione di strumenti giuridici e normativi che chiariscano sempre di più che tutelare l'ambiente significa preservare l'ecosistema in cui viviamo per le generazioni future, per coloro che verranno dopo di noi. Noi siamo soltanto dei provvisori possessori di un mondo che verrà lasciato a chi verrà dopo di noi e abbiamo l'assoluto dovere, non il diritto, di preservarlo. Capite bene, dunque, che tutto ciò che ha a che fare con la tutela dell'ambiente e che è opportunamente inserito nei tre articoli di questo disegno di legge costituzionale diventa un passaggio epocale per la nostra Repubblica, per il nostro Paese e soprattutto ci proietta tra quei Paesi che già prima del nostro hanno opportunamente inserito il principio di tutela dell'ambiente nelle proprie Carte costituzionali.

Ognuno di noi deve essere consapevole che il mondo è profondamente mutato in questi anni e anche il fatto stesso che la Commissione europea abbia imposto, come condizione per accedere agli aiuti che arriveranno anche in Italia, in quello che viene definito il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il principio che queste risorse non solo dovranno essere spese e bene, ma dovranno essere spese, soprattutto quelle che tendono a proporre degli investimenti sul territorio, in una logica orientata alla tutela dell'ambiente in cui viviamo. La cosiddetta transizione ecologica non è una conquista di questo Governo, ma ormai è un dato di fatto della società moderna. La Commissione europea ha imposto semplicemente al nostro Paese di prevedere nella propria agenda di proiezione economica che qualunque tipo di ammodernamento debba passare attraverso la protezione della natura, il diritto alla salute e all'ambiente salubre, la riduzione degli inquinamenti, non solo per tutelare la salute, ma anche per garantire un ambiente più sano in cui proiettare la vita delle generazioni che verranno.

Personalmente, sono sempre stato un appassionato di questo tema, come sa la collega Gallone, che ha fatto parte del comitato ristretto, che ringrazio per l'attività che ha svolto. È giusto ricordare a tutti i senatori, anche a coloro i quali non prendono parte ai lavori della 1a Commissione, affari costituzionali, che c'è stato un comitato ristretto che ha lavorato duramente, nel quale c'è stato un confronto anche aspro su alcune questioni, ad esempio sul principio di tutela degli animali, per il quale opportunamente è stata individuata una forma di delega al Parlamento per disciplinarne l'applicazione. Rivolgo un ringraziamento al vice presidente Calderoli, perché è stato certamente uno dei nostri padri legislatori. Mi consenta, egregio senatore Calderoli, di dire che merita un applauso, perché si è impegnato molto in tal senso e su questi temi ha dato una proiezione fondamentale al valore che questo Parlamento deve avere. *(Applausi)*.

Concludo il mio intervento dicendo semplicemente che c'è modo e modo di intervenire sulla Costituzione. In questo caso, lo facciamo integrando, in termini di accessorialità, ciò che c'era per individuare ed inserire un principio assolutamente fondamentale per la qualità della nostra vita futura e di quelli che verranno dopo di noi. Esprimo quindi un apprezzamento a tutti coloro i quali hanno lavorato insieme a me nella Commissione affari costituzionali e a tutti i senatori che voteranno a favore di questa importantissima riforma costituzionale. Ringrazio il mio partito, Forza Italia, che ci ha consentito di fare tutto questo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere il mio personale ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione affari costituzionali per l'eccellente lavoro svolto. Il tema che abbiamo affrontato in Commissione era di particolare complessità. È stato infatti

necessario, in via preliminare, stabilire quale approccio bioetico accogliere a fondamento dell'intervento normativo. È facile accusare le moderne Costituzioni di antropocentrismo, ma gli studi di bioetica dicono che, oggi, deve essere declinato come antropocentrismo della cura o della custodia. La Commissione ha dunque fatto una scelta di campo ben precisa, decidendo di tutelare l'ambiente, anche in funzione delle future generazioni. Quindi sì, l'articolo che proponiamo all'Assemblea pone ancora al centro l'uomo, ma come custode e come soggetto responsabile e non come padrone e signore dell'ambiente.

Si è trattato dunque di un compito complesso, anche perché avevamo il dovere di arrivare ad un testo in linea con lo straordinario stile che pervade la nostra Carta costituzionale: una Carta di principi e di straordinaria chiarezza, intorno alla quale si aggrega l'unità nazionale. Ebbene, credo che questa sfida sia stata vinta, anche perché abbiamo lavorato tenendo conto di quanto indicato dalla Corte costituzionale, dalla dottrina e dagli studi filosofici e di bioetica. Bene abbiamo fatto a non riferirci in modo unitario solo alla biodiversità e solo agli ecosistemi. Non dimentichiamo che anche noi siamo parte della biodiversità; se ci limitassimo a parlare solo di biodiversità, senza null'altro aggiungere, automaticamente avremmo incluso anche l'essere umano, che pure invece, in una Carta di principi e valori, vede delle norme *ad hoc* ad esso riservate. Si è così deciso di precisare che la tutela degli animali è competenza della legge dello Stato. Sia chiaro: questo non è frutto dell'intento di diminuire l'importanza degli animali all'interno dell'ecosistema, ma di consentire anzi una tutela efficiente, idonea e adeguata a questa parte così importante del mondo, di cui facciamo parte.

Non dimentichiamo che, secondo i sociologi, i beni che concorrono al raggiungimento di un buon livello della qualità della vita sono, senza alcun intento esaustivo, la salute, la libertà personale, l'integrità degli affetti e delle relazioni personali, il lavoro, l'uguaglianza e la salubrità dell'ambiente. Ebbene, questi beni devono essere distinti, perché alcuni di essi possono subire una temporanea limitazione o un temporaneo sacrificio, mentre altri non tollerano alcuna compressione e quindi il legislatore ha il dovere di diversificarli. Riservare una parte specifica del testo alla tutela degli animali vuol dire consentire di modulare la tutela, in ragione di un migliore equilibrio dell'ecosistema.

Credo quindi che oggi consegniamo all'Assemblea un testo che i padri costituenti apprezzerebbero, se ancora fossero tra noi. È quindi con l'orgoglio che affido all'Assemblea il frutto del nostro lavoro comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pavanelli. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo di fronte a un'emergenza globale.

Gli scienziati ci dicono che il cambiamento climatico indotto dall'uomo con l'impiego di combustibili fossili ha portato la razza umana e i nostri amici animali alla sesta estinzione di massa della vita sulla terra. Eppure solo pochi di loro che vivono oggigiorno sono minimamente consapevoli di tale realtà.

L'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), organo scientifico delle Nazioni Unite, ha lanciato nell'ottobre 2018 un terribile ammonimento: le emissioni di gas serra stanno accelerando e siamo sull'orlo di una serie di eventi climatici sempre più intensi che metteranno in pericolo la vita sul pianeta. L'IPCC ha stimato che, a causa dell'attività umana, la temperatura è aumentata rispetto ai livelli pre-industriali di un grado centigrado e ha predetto che il superamento della soglia di 1,5 gradi centigradi scatenerà un *feedback loop* incontrollabile e una cascata di mutamenti climatici che decimerà gli ecosistemi della terra. Al tipo di vita che conosciamo oggi non vi sarebbe ritorno.

Secondo il famoso biologo di Harvard Edward Wilson, l'estinzione di specie, a causa dell'attività umana, continua ad accelerare tanto velocemente da eliminare più della metà di tutte le specie entro la fine di questo secolo, cioè quando i neonati di oggi saranno anziani.

L'IPCC è giunta alla conclusione che per evitare la catastrofe ambientale dovremo ridurre le emissioni di gas serra del 45 per cento rispetto ai livelli del 2010 e ci restano solo undici anni per farlo. Ciò richiederà una trasformazione senza precedenti nella storia umana della nostra economia globale, della nostra società e del nostro stesso stile di vita. In altre parole, la specie umana si trova di fronte a un radicale riorientamento della sua civiltà, da realizzare in un periodo di tempo brevissimo.

Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, quella che ho appena letto è una parte del libro «Un

green new deal globale» del famoso teorico dell'economia Jeremy Rifkin. Vorrei soffermarmi su una parte nello specifico: la specie umana si trova di fronte a un radicale riorientamento della sua civiltà, da realizzare in un periodo di tempo brevissimo. *(Applausi)*.

Il MoVimento 5 Stelle, sin dalla sua nascita (parliamo già di undici anni fa), ha sempre messo l'ambiente al centro delle proprie azioni non solo politiche. *(Applausi)*. Ci hanno dato degli idealisti e siamo stati etichettati in ogni modo possibile e immaginabile. Eravamo gli unici a parlare di ambiente e della sua tutela; eravamo gli unici che parlavano di emergenza climatica. E guardate ora: a distanza di anni siamo qui, in questo Palazzo, a discutere di inserire la tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. *(Applausi)*. La stessa Costituzione, nata per difenderci dalla barbarie di quel tempo monocoloro, ora verrà plasmata e ampliata per adattarsi alle nuove battaglie che questo tempo offre, causate da anni di inquinamento indiscriminato, efferatezza contro i nostri ecosistemi, spregiudicatezza e noncuranza del nostro bene più prezioso.

Quante politiche sono state adottate negli anni scorsi che non hanno tenuto conto dell'aria che respiriamo e delle purezze delle nostre falde acquifere? Quante politiche sono state messe in campo per la riforestazione urbana, per la mobilità sostenibile e per l'avviamento di una vera economia circolare che utilizzasse i rifiuti come risorsa e non solo come materia da incenerire? *(Applausi)*.

Questi sono i temi che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti in questi anni, con tutte le difficoltà del caso - questo dobbiamo dircelo - ma quanto abbiamo avuto ragione con il passare del tempo? Abbiamo rivoluzionato il paradigma politico e ambientale di questo Paese; ora si parla di superbonus e di efficientamento energetico degli edifici, di comunità energetiche, di economia circolare e oggi di inserire la tutela dell'ambiente e degli animali nel nostro dettato costituzionale. Un cambio di paradigma epocale. *(Applausi)*. Oggi parliamo di inserire nella nostra Carta costituzionale nuove tutele per creare concretamente le basi per affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2050, una norma rivoluzionaria e necessaria per implementare il processo di transizione ecologica che ci carica di un nuovo bagaglio valoriale e culturale più attento al benessere sociale e ambientale.

Fa piacere, permettetemi di sottolinearlo, che anche la parte più scettica dei miei colleghi sulla citata modifica costituzionale abbia fatto marcia indietro, sia tornata sui suoi passi e abbia compreso fino in fondo la necessità di inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione.

Come ho detto prima, abbiamo davanti grandi sfide che dovremo portare avanti tutti insieme. E, no, ora non ci possiamo permettere nessun giochetto politico, come in passato; ora è il tempo di fare sul serio e mettere il bene comune al primo posto della scala valoriale e politica. *(Applausi)*.

Il futuro non ha imboccato la strada obbligata e se siamo qui, è per invertire la rotta e imboccare la strada del cambiamento; un cambiamento che, come detto da Rifkin, ci vedrà tutti coinvolti in prima persona, partendo dal modificare le nostre abitudini ambientali, sociali e nutrizionali. La nostra società subirà un profondo cambiamento che ci porterà a una nuova evoluzione ecologica.

Quello di inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione rappresenta il primo mattoncino di questo processo, un mattoncino che ci mette in riga con le altre Costituzioni europee e non solo. Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; con le dovute differenze, tutti questi Paesi hanno all'interno dei propri dettati costituzionali la tutela dell'ambiente o comunque il riferimento al diritto di avere un ambiente sano.

Dal 1946 la nostra Costituzione ci ha protetto e tutelato. Ora occorre aggiornarla, con riferimento particolare agli articoli 9 e 41, aggiungendo che della tutela dell'ambiente e degli animali non possiamo fare a meno. Un Paese civile, come il nostro, deve compiere questo passo se vuole procedere speditamente verso quella transizione ecologica tanto auspicata. *(Applausi)*.

Abbiamo un compito e una *deadline*, il 2050; altre alternative non esistono, non sono ponderate o ponderabili. Dobbiamo mettere l'ambiente al centro del nostro fare.

Presidente, colleghe e colleghi, oggi riscriviamo insieme un pezzo di storia del nostro Paese e inseriamo la tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione.

In ultimo un sentito ringraziamento al lavoro svolto dai miei colleghi Gianluca Perilli e Alessandra Maiorino *(Applausi)* e a tutto il MoVimento 5 Stelle. Oggi brilla la nostra stella dell'ambiente e brillerà

forte per molto, molto tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, abbiamo aggiunto alcune righe che dovrebbero salvaguardare l'ambiente nella nostra Costituzione. Sono evidenti i cambiamenti che sono subentrati da quando i Padri fondatori hanno scritto la Costituzione. L'Italia del dopoguerra ha avuto il *boom* economico ed una industrializzazione diffusa. È cresciuta la popolazione e sono cresciuti i bisogni, spesso indotti da un modello di sviluppo assolutamente non attento alle questioni ambientali. L'urbanesimo ha cambiato, e ancora sta cambiando, il volto del Paese, parallelamente al cambiamento dei mezzi di produzione e dell'economia che sta vivendo una globalizzazione senza pari.

Sembra però evidente che poche parole non cambiano la sostanza dei fatti. Se le parole fossero sufficienti, vivremmo in un mondo ideale. Il problema di questo Paese - e ricordiamo che il Parlamento è lo specchio del Paese - sono proprio le troppe parole che non rispondono ai fatti. Crimini efferati proprio contro l'ambiente sono stati fatti da persone che a parole dicevano di difenderlo. Tutti si riempiono la bocca con la parola ambiente, ma pochi lo rispettano veramente.

Tanto per dare un numero, Legambiente nel suo Rapporto Ecomafia del 2020 segnala che nel 2019 sono stati accertati 34.648 reati ambientali; quattro ogni ora, con un incremento del 23,1 per cento rispetto al 2018, per un giro d'affari stimato di 19,9 miliardi: una finanziaria.

Ma credo che sia importante per tutti noi che rappresentiamo il popolo e le istituzioni sgomberare il campo da ipocrisie: l'ambiente è il bene comune per eccellenza. Ma com'è possibile da una parte dire di difendere l'ambiente e dall'altra ridare i vitalizi a chi si è macchiato di crimini ed è stato condannato in via definitiva per reati che hanno magari avuto a che fare proprio con l'ambiente? (*Applausi*).

Com'è possibile dire di difendere l'ambiente e poi promuovere un *referendum* per poter cambiare parte della legge Severino e chiedere di abolire l'automatismo relativo ai termini di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza? Com'è possibile volere che chi non è candidato si possa candidare? Per non parlare poi della prescrizione sulla quale molti, troppi, vorrebbero tornare indietro. O ci si affida alla legge o si dice di affidarsi ma poi la si teme e si fa di tutto perché le norme vengano aggirate, come troppo spesso è avvenuto in passato. Sappiamo tutti che chi può permettersi un buon avvocato, spesso la prescrizione la raggiunge e vanifica il lavoro sia delle Forze dell'ordine, che magari hanno rischiato la vita per individuare un colpevole, che della magistratura che ha speso tempo e denaro dei contribuenti per portare avanti le indagini.

Si terrorizza la pubblica opinione sull'uso delle intercettazioni che si sono dimostrate uno dei principali strumenti per combattere la malavita organizzata. Che problemi può avere un onesto cittadino, cosa dovrebbe temere? Ed anche la proposta di imporre limiti alla custodia cautelare va nella medesima direzione. In questo Paese i processi sono troppo lunghi e sappiamo tutti che vanno ridotti, ma sulla custodia cautelare ci si dimentica che esiste sempre il rischio di inquinamento delle prove, della latitanza e della reiterazione del reato.

Proteggere l'ambiente significa ridare personale alla pubblica amministrazione, come è stato fatto dal Governo Conte e come si spera verrà proseguito dal Governo Draghi. La demonizzazione della pubblica amministrazione fatta in passato ha condotto al suo depauperamento e al ricorso sempre più massivo al privato. Spero che decenni di privatizzazioni ed esempi eclatanti come quello del crollo del ponte Morandi e più recentemente quello della funivia del Mottarone abbiamo dimostrato come il privato persegue sempre il massimo profitto, spesso a discapito della sicurezza e del bene comune.

Il problema generato dalla demonizzazione passata della gestione pubblica è giunto al paradosso con il progressivo ma continuo smantellamento dei sistemi di controllo pubblici, controlli che sono stati affidati a quelli che dovevano essere controllati. Per decenni le privatizzazioni hanno governato il Paese con il risultato, anche e soprattutto a livello ambientale, che vediamo oggi.

Spero che tutte le persone che hanno a cuore l'ambiente si rendano conto come uno dei nemici principali sia stato proprio il liberismo e dunque in futuro si discostino da coloro che vedono in questo modello di sviluppo il rimedio di tutti i mali. Liberismo e consumismo vanno di pari passo: le persone sono incentivate ad acquistare anche se si tratta di oggetti che non cambiano nulla e che magari si possiedono già.

I giovani, indottrinati da sistemi di comunicazione di massa e asserviti ai produttori, assorbono senza batter ciglio i messaggi che giungono dalla pubblicità. Si acquista un cellulare, le cui funzionalità non sono utilizzate o sono utilizzate di rado e che sono già quasi tutte presenti nel cellulare che si ha già. Si acquista un nuovo vestito perché va di moda e in un diverso colore. Questo vale per migliaia di beni di consumo.

È un modello di sviluppo non sostenibile. Si dà la precedenza all'economia, dimenticando che si compromette il futuro dei nostri figli e delle future generazioni. Questo modello di sviluppo va cambiato il prima possibile. In questa legislatura, grazie al MoVimento 5 stelle, sono stati fatti passi enormi per garantire la sostenibilità dell'ambiente e delle risorse.

Non si può mai dimenticare che ogni anno l'Earth Overshoot Day, ossia il giorno dell'anno in cui l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, si anticipa di qualche giorno. Quest'anno si verificherà il 29 luglio. In pratica, dopo il 29 luglio depaupereremo il pianeta con le nostre attività e lo impoveriremo di risorse non rinnovabili. Per non parlare dei disastri che abbiamo fatto nell'estinzione della flora e fauna, che ha pochi eguali nella storia geologica del pianeta.

Dobbiamo, dunque, accelerare con rapidità. Alcuni processi sono probabilmente irreversibili, come il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature medie del pianeta, che condurranno allo scioglimento delle calotte glaciali, con l'innalzamento di quasi un metro entro la fine del secolo. Sono evidenti le conseguenze disastrose di questo fenomeno. Anche intervenendo, saremo in grado di rallentare, ma non di bloccare e invertire il processo. Siamo in netto ritardo e sono ancora più in ritardo i Paesi in via di sviluppo, perché vi sono milioni di persone che stanno adottando un modello consumistico, aumentando lo sfruttamento di risorse non rinnovabili.

Spero che aver inserito l'ambiente in Costituzione possa significare, per ogni persona, aver messo l'ambiente nel proprio cuore e nella propria mente come parte di se stessi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD). Signor Presidente, ci sono materie su cui sarebbe disennato dividersi, materie su cui sarebbe irragionevole non trovare un punto di incontro, materie su cui sarebbe incomprensibile prolungare il ritardo che la nostra democrazia ha accumulato rispetto a Paesi simili a noi. L'ambiente è una di queste materie.

La tutela dell'ambiente, che finalmente entra come concetto nella carta costituzionale, era qualcosa di cui nella carta fondamentale della nostra Repubblica si sentiva la mancanza. Alcune persone che si sono opposte alla modifica costituzionale oggi al nostro esame hanno avanzato un'osservazione, che non mi ha mai convinto. Secondo quest'ultima non c'è bisogno di toccare la Carta costituzionale, perché già da molto tempo la giurisprudenza costituzionale ha garantito l'effettiva tutela dell'ambiente, che noi cerchiamo di realizzare meglio modificando la nostra Carta.

Questa osservazione, come tutte le osservazioni non palesemente infondate, è insidiosa, ma, pur non essendo palesemente infondata, è un'osservazione sbagliata. Vi sono, infatti, dei momenti e degli argomenti rispetto ai quali è necessario che si realizzino un raccordo e un allineamento tra la Costituzione scritta e la Costituzione vivente. Noi ammettiamo che nella coscienza pubblica si siano fatti da tempo molti passi avanti in termini di attenzione nei confronti delle questioni ambientali, ma sappiamo che è venuto il momento di fare quell'allineamento di cui dicevo: quello tra il testo scritto della Costituzione e ciò che, grazie alla Costituzione, vive nella nostra collettività.

Noi dobbiamo essere molto consapevoli di due cose. La prima è che oggi compiamo un passo molto importante, per ragioni che spiegherò; un passo per il quale l'aggettivo «epocale» francamente non è sprecato: è un aggettivo che io cerco di utilizzare sempre con parsimonia, ma mi pare che oggi possiamo utilizzarlo. La seconda cosa è che sbaglieremmo se pensassimo che, fatto questo passo, il nostro compito rispetto alla sfida della tutela dell'ambiente sia esaurito, perché questo è un primo passo; è significativo ma è un primo passo, cui dovranno seguirne altri; nella legislazione ordinaria dovremmo dimostrarci coerenti con la scelta che oggi abbiamo fatto, dare prove di linearità, essere capaci di stare al passo coi tempi.

Relativamente alla prima cosa, dico che siamo di fronte ad un fatto epocale perché basta vedere i precedenti che stanno alle nostre spalle. Nelle tante audizioni che abbiamo svolto, e che giustamente la

relatrice ha ricordato nel suo intervento introduttivo, è emerso (e forse non tutti lo sanno) che già nella Commissione Bozzi, che approvò la sua relazione conclusiva (poi purtroppo non tradottasi in modifiche costituzionali) nel 1985, trentasei anni fa, si interveniva sull'articolo 9 della Costituzione per inserire il concetto della tutela ambientale. Con questo intendo dire che alle nostre spalle c'è un lunghissimo arco di tempo durante il quale il legislatore, avendo il potere di revisionare la Costituzione, ha tentato di fare quello che oggi è davvero a un passo e che mi auguro domani, con il voto finale, si possa salutare come risultato raggiunto. Eppure non ci è mai riuscito. Un disegno di legge che interveniva sull'articolo 9 con parole quasi identiche a quelle che noi abbiamo deciso di inserire in quell'articolo fu presentato nel 2001, nella XIV legislatura, vent'anni fa, eppure altri vent'anni sono trascorsi e non si è riusciti a portare a casa il risultato.

È dunque un grande merito esserci riusciti. Non bisogna gonfiare il petto, non bisogna peccare di vanità, però è un merito e lo dobbiamo dire con forza, anche perché è la prima volta - mi pare lo ricordasse bene la relatrice - che il Parlamento, intervenendo sull'articolo 9, modifica la parte introduttiva della nostra Costituzione, una sorta di preambolo, quello dei principi fondamentali, che viene prima ancora della Parte I. Ed è la prima volta che si interviene sul Titolo III della Parte I dedicato ai rapporti economici, modificando l'articolo 41. Quando ci sono così tante "prime volte" significa che l'azione che si sta compiendo è significativa.

C'era un ritardo da colmare rispetto ad altri ordinamenti. Eravamo, come purtroppo spesso ci succede, troppo indietro rispetto ad altri Paesi. Se prendiamo quelli più simili a noi in Europa, la Spagna ha nella propria Carta costituzionale il concetto del dovere di conservare l'ambiente già dalla sua formulazione originaria del 1978. Certo, è facilitata dal fatto che si tratta di una Costituzione scritta trent'anni dopo la nostra, ma era il 1978, quarantatré anni fa; la Germania fece una revisione nel 1994 per inserire la tutela ambientale in Costituzione; la Francia nel 2005 fece una modifica di proporzioni enormi, che è diventata paradigmatica, perché addirittura la tutela dell'ambiente è stata messa nel preambolo della Costituzione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la cosiddetta Carta di Nizza, all'articolo 37 inserisce la tutela ambientale nel 2000, più di vent'anni fa. Noi davvero avevamo accumulato troppo ritardo e davvero era il momento di scrivere una buona pagina di politica di revisione costituzionale.

È stato fatto con equilibrio, grazie al buon senso e allo spirito costruttivo di molti e mi sembra sia stato fatto anche con un testo perfettamente adeguato. È giusto associare alla tutela ambientale i concetti di biodiversità e di tutela degli ecosistemi. Come sappiamo, gli ecosistemi (cioè tutte le interazioni tra gli organismi e i sistemi in cui vivono) e la biodiversità (cioè la varietà degli organismi che vivono in questi sistemi) sono l'oggetto tipico dell'ecologia, una scienza fondamentale per fare una buona tutela ambientale.

Considero fondamentale il riferimento al fatto che si operi nell'interesse delle future generazioni. Quel detto abusatissimo, ma che non posso fare a meno di citare anche oggi, ossia che il nostro Pianeta e il nostro ambiente li abbiamo non ereditati dai padri ma ricevuti in prestito dai nostri figli, è vero e doveva avere una sanzione nel testo costituzionale. Mi pare che, con il riferimento all'interesse delle future generazioni, questo sia stato fatto.

Era necessario realizzare quell'allineamento che dicevo tra testo scritto e Costituzione vivente, anche perché ormai è evidente che noi viviamo in un pianeta in cui la popolazione, che ammonta a 8 miliardi di persone, è il quadruplo di quella di cento anni fa. Le risorse non sono aumentate per quattro, ma sono finite. La pressione sulle risorse è gigantesca; i rischi sono enormi. Quindi era necessario stabilire il principio che è doveroso un diverso modo di vivere, di produrre, di consumare, di muoversi.

Questo lo si fa in maniera adeguata. Lo facciamo grazie al lavoro unificante svolto dalla relatrice Maiorino, che ringrazio, dai senatori Perilli, De Petris e Ferrazzi nel comitato ristretto, dal senatore Calderoli, che è già stato ringraziato e che ha svolto un ruolo di supervisione molto significativo, e dal senatore Bressa che, dal canto suo, ha contribuito affinché questo lavoro giungesse a conclusione.

Credo che, anche sul piano del metodo, abbiamo fatto qualcosa che ci può servire per il futuro, per questo scorcio di legislatura. Le riforme costituzionali si fanno così. Io mi auguro che questa riceva un consenso larghissimo domani e che si possa davvero salutare come una modifica che ci unisce. La

difesa dell'ambiente, infatti, è un tema di tutti e un indice di saggezza consiste anche nell'aver la capacità di non piantare bandierine divisive. Sarebbe la cosa più sbagliata: quando un tema è di tutti, ognuno deve riconoscere la propria parte di merito, ma anche la parte di merito che hanno gli altri per portare avanti, tutti insieme, con fierezza, un risultato significativo. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,44)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, salutiamo con grande piacere e interesse questa iniziativa legislativa che intende ampliare le tutele contenute nell'articolo 9 della Costituzione, estendendole anche all'ambiente. Ci auguriamo altresì di non dover vedere disattesi - purtroppo - anche questi commi che riguardano l'ambiente, così come vengono disattesi il primo e il secondo comma dell'articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Lo sviluppo della cultura purtroppo è stato abbandonato da tempo, quando è stata smantellata la funzione costituzionale della scuola statale pubblica, quando è stato svilito il suo ruolo, attraverso la sua trasformazione in una sorta di fucina per la manodopera a basso costo delle aziende e delle imprese del futuro o delle multinazionali e quando è stata trasformata in un centro estivo, con la funzione docente svilita a ruolo di animatore turistico o di badante, in sostituzione di quelle che dovrebbero essere, invece, ben altre e alte funzioni che la Costituzione aveva affidato a questa nobile professione. Comunque anche la ricerca scientifica, che dovrebbe essere tutelata dall'articolo 9, è stata sottomessa alle logiche di mercato, dettate dall'interesse economico, e ha perso quella libertà che invece è tutelata dall'articolo 33 della Costituzione.

Vogliamo parlare della tutela del paesaggio? Praticamente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si promuove la competitività nello sfruttamento delle nuove fonti energetiche rinnovabili e quindi il proliferare delle pale eoliche, che ormai devastano qualsiasi meraviglioso angolo dei nostri territori e del nostro Paese.

Vogliamo parlare della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione? È stato ormai abbandonato totalmente a causa dello svilimento del ruolo di tutela svolto dalle Soprintendenze e quindi dello smantellamento del Ministero della cultura (ormai si chiama così), che non assolve più in realtà al compito di preservare il nostro patrimonio storico e artistico. Purtroppo, l'articolo 9 non è l'unico ad essere stato completamente disatteso, perché è facile parlare di principi, ma bisogna far sì che questi principi trovino attuazione nella legislazione ordinaria.

Vogliamo parlare appunto di come viene disatteso completamente l'articolo 70 della Costituzione attraverso l'utilizzo improprio della decretazione d'urgenza? Un bicameralismo perfetto è diventato un monocameralismo di fatto, poiché i decreti-legge vengono esaminati praticamente in una sola delle due Camere, la prima in cui iniziano l'*iter*. Vogliamo parlare poi della modifica dell'articolo 81 della Costituzione, che impone, purtroppo, il vincolo di equilibrio di bilancio, limitando quindi l'esercizio dei diritti contenuti nella prima parte della Costituzione?

Per non parlare poi dell'articolo 41, un articolo fondamentale che purtroppo viene totalmente disatteso; ce ne siamo accorti attraverso gli episodi degli ultimi giorni. Esso recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Basti pensare a quanto è successo nella tragedia del Mottarone, così come nella tragedia del crollo del ponte Morandi, che ha visto un indennizzo riconosciuto non alle vittime della sciagura e del disastro colposo, ma addirittura ai concessionari del servizio di autostrade. Tutto questo ci riporta duramente alla realtà: noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, però purtroppo non abbiamo la classe politica adeguata, adatta a portarla a termine e a far sì che venga rispettata in tutti i suoi articoli.

Nell'articolo 33 della Costituzione che riguarda la scuola pubblica è scritto: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Eppure, nel 2020, le scuole paritarie private hanno preso ben un miliardo di euro e continuamente vengono sovvenzionate, con la compiacenza della 1a Commissione del Senato, che dà la liberatoria a tutto quanto in realtà non è rispondente al dettato costituzionale e che adesso chiede pure di modificare, per estendere tutele, laddove non tutela ancora i diritti fondamentali.

E ancora: «La scuola è aperta a tutti». «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Anche questo è falso; purtroppo, non avviene a causa della legislazione corrente perché la scuola depauperata non dà più l'opportunità agli studenti di raggiungere i gradi più alti non solo degli studi, ma anche di elevarsi socialmente, oltre che culturalmente. Non è soltanto l'elargizione delle borse di studio che può consentire a questi studenti di potersi elevare, ma anche e soprattutto la qualità della formazione che deve essere erogata dalle scuole statali pubbliche. Un anno e mezzo di chiusure e di *lockdown* non hanno generato nemmeno un euro di risarcimento per i *gap* formativi poiché l'attività per il recupero dei *gap* formativi, a settembre è fatta a costo zero, mentre 510 milioni di euro vengono spesi per utilizzare le scuole come centri estivi.

L'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione, quante volte viene violato e disatteso? Purtroppo, chi manifesta liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto o con altro mezzo di diffusione poi viene sanzionato con il licenziamento. È il caso di Riccardo Cristello, licenziato per aver associato la trama di una *fiction* televisiva a quanto si sta vivendo attualmente a Taranto con l'Ilva.

Lo stesso dicasi per il diritto alla salute, anch'esso disatteso, purtroppo, poiché dovremmo dire che ciò che sta succedendo a Taranto non è una violazione palese del diritto alla salute.

Mi auguro che questi commi per cui noi di L'Alternativa C'è voteremo a favore non vengano disattesi come tutto il resto del dettato costituzionale, perché la Costituzione più bella del mondo merita anche una classe politica in grado di valorizzarla e di farla applicare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

[CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a discutere e a votare è molto atteso. È, infatti, fondamentale prevedere all'interno della nostra Costituzione il rispetto ambientale.

L'introduzione della stessa parola «ambiente» è un grande atto di responsabilità non solo nei confronti dell'ambiente stesso e del suo ecosistema, ma anche verso le future generazioni e l'intero genere umano. Credo che tutti in questa Aula abbiamo a cuore il rispetto per l'ambiente, che deve diventare sempre di più una priorità assoluta della classe dirigente. È un provvedimento necessario anche alla luce dell'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle prossime progettualità europee, della nuova programmazione della *politica agricola comune* (PAC) e del nuovo settennio e, più in generale, per garantire salvaguardia costituzionale all'ambiente e tutelare il futuro delle prossime generazioni.

Oggi tutto ruota intorno al concetto di sostenibilità; è un dato di fatto. È fondamentale investire in sostenibilità ambientale, ma credo sia altrettanto necessario impegnarsi per garantire il giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica. Questo non è per nulla un concetto scontato. Ad esempio, in merito alla nuova programmazione della politica agricola comune, nasceva quale politica volta all'incremento della produttività e alla tutela del reddito degli imprenditori agricoli che, ricordiamolo sempre, sono i custodi delle nostre terre. Se si dovesse perdere di vista la sostenibilità economica, molte aziende chiuderebbero, abbandonando le terre con conseguenze catastrofiche per lo stesso ambiente e il suo ecosistema. Pensiamo, ad esempio, al dissesto idrogeologico. Se si chiede loro di investire in sostenibilità, è necessario pensare a misure adeguate per una giusta transizione ecologica. Non è facile passare al *green*; non è una cosa che avviene con uno schiocco di dita. Questo dobbiamo comprenderlo e ricordiamo che negli ultimi anni il comparto agricolo ha fatto passi da gigante, diventando sicuramente uno dei migliori alleati dell'ambiente e della sua sostenibilità. Più del 20 per cento delle aziende agricole italiane ha un livello di sostenibilità alto, circa il 31 per cento, e deve ancora partire la batteria di aiuti proprio per favorire questa stessa sostenibilità in agricoltura e l'economia circolare. Diamo quindi la possibilità a tutti i comparti agricoli - allevatorio, agricolo, di trasformazione - di essere veramente i migliori alleati dell'ambiente. Abbiamo dinanzi a noi anni di duro lavoro, ma allo stesso tempo opportunità uniche di investire nel miglioramento delle condizioni ambientali. È un impegno che ciascuno di noi deve assumere singolarmente, ma anche come collettività. Solo così l'Italia potrà vincere la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza e soprattutto quella ambientale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 83 propone all'Assemblea di modificare la nostra Costituzione e già questo, a mio avviso, ci dovrebbe indurre ad essere cauti. È evidente che andare a modificare l'impianto normativo di base di tutto il nostro ordinamento giuridico, quello su cui si fonda tutto il resto, che prevale su tutto il resto, a cui quindi devono far riferimento poi tutte le altre norme che questa Camera insieme all'altra vanno ad adottare, dovrebbe indurre tutti ad una riflessione non solo sull'opportunità - su questo, evidentemente, in questo caso siamo tutti d'accordo - ma anche sulle conseguenze di quanto andiamo a fare. A me impressiona che spesso ci si ritrova ad essere tutti costituzionalisti. Questo spunto di riflessione mi è stato dato anche dalla recente vicenda delle vaccinazioni e del Covid, in cui anche soggetti qualificati interpretavano le norme costituzionali come se nel nostro ordinamento giuridico fosse legittimo esercitarsi in un'attività del genere. Ricordo che in Italia nessuno può interpretare la norma e quindi la sua conformità rispetto alla Costituzione, se non la Corte costituzionale. Questo precetto è talmente vincolante che nemmeno un giudice può pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di una norma, infatti nel caso di rilievo che dovesse ritenere fondato, il giudice al massimo potrebbe sostenere che questa eccezione non è manifestamente infondata, sospendere il giudizio e rinviare tutto alla Corte costituzionale. Tutto questo lo evidenzio, benché sia ben noto ai colleghi di questa Assemblea, per rendere tutti consapevoli dell'importanza del passo che iniziamo a compiere oggi. Parlo di inizio perché sappiamo bene che la modifica della Costituzione è una procedura talmente importante e vincolata che necessita poi di tre ulteriori passaggi in Aula e poi di tutte le altre formalità che sappiamo. Il percorso che si è formalmente avviato in Commissione trova la sua massima espressione nel passaggio in Aula e quindi nel passo che ci apprestiamo a compiere oggi.

La modifica che si propone di introdurre riguarda l'articolo 9 della nostra Costituzione, al quale si intende aggiungere un comma nel quale si prevede di inserire la tutela dell'ambiente con la locuzione: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». Voglio evidenziare che la Costituzione, a mio avviso, dovrebbe essere elenco di principi e non tanto di norme, perché quei principi e quei diritti espressamente menzionati nella Costituzione evidentemente verrebbero ad assurgere ad un valore superiore a tutti gli altri. Inserire il riferimento alla tutela dell'ambiente ed estrapolare questa singola parte, come a quel punto sarebbe possibile e legittimo fare, da quello che invece dovrebbe significare il combinato disposto dell'intero articolo significa far correre dei rischi al nostro ordinamento giuridico anche di mummificazione, ad esempio, delle tante opere pubbliche che si vanno a realizzare. Se si considerasse infatti solo questa parte e non si considerasse invece la formula intera dell'articolo, che prevede di creare questa simbiosi e questo rapporto tra uomo e ambiente, finalizzato a soddisfare, valorizzare e conseguire l'interesse delle future generazioni, a mio avviso si rischierebbe di introdurre un ostacolo, anziché un elemento di tutela e di sviluppo. Lo voglio precisare, perché a mio avviso troppo spesso viene sottostimato un elemento che fa parte del nostro ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento giuridico è infatti previsto che, qualora ci sia un dubbio interpretativo di una norma, si debba utilizzare il criterio della *ratio legis*, il quale prevede che, nell'interpretazione di una norma, si tenga conto delle intenzioni del legislatore e quindi, evidentemente, di tutti noi. Le nostre intenzioni sono sì quelle di tutelare l'ambiente, di migliorare la simbiosi tra uomo e natura e di creare le basi per uno sviluppo sostenibile, ma evidentemente non sono quelle di mummificare tutto.

Questo lo voglio esplicitare, perché nell'intervento di alcuni colleghi invece, a mio avviso, si è rischiato di fare un po' di confusione. Infatti sono stati introdotti nella discussione degli elementi, che evidentemente tanto attinenti con essa non erano. Parlo quindi, da legislatore e da senatore che si troverà ad approvare convintamente questa modifica alla Costituzione, che la auspicava da componente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, da abitante di un parco nazionale e da sindaco di un Comune sede di parco nazionale. È dunque evidente che, pur senza forse utilizzare i toni trionfalistici di qualche collega, per me si tratta comunque di un passo importante, che andiamo a percorrere nella giusta direzione, al fine di tutelare la nostra casa comune, che invece sempre più spesso si vede minacciata da attività a mio avviso irresponsabili. Voglio però precisare che tali attività

non sono commesse da noi, ovvero da tutti gli italiani e dal sistema Paese Italia e nemmeno dal sistema Paese Europa. Se infatti andiamo a vedere quali sono i 120 fiumi che immettono più plastica negli oceani - lo porto solo come esempio, a mio avviso legittimo, e come dimostrazione dell'irresponsabilità del genere umano - ne troveremmo solo uno in Europa e chiaramente non nelle primissime posizioni.

Quindi, secondo me, si tratta di un passo nella giusta direzione, che dimostra la nostra sensibilità nei confronti dell'ambiente, che evidentemente non è solo nel legislatore, ma anche nei nostri concittadini, perché di esempi di comportamenti virtuosi nel nostro ordinamento ne potremmo trovare molti, non solo relativamente alle immissioni della plastica, ma anche alla raccolta differenziata, a quei comportamenti virtuosi che andiamo ad adottare quotidianamente nella nostra vita giornaliera e anche al modo in cui ci apprestiamo ad utilizzare le risorse che verranno dal *recovery plan*. Dunque, di esempi ne possiamo trovare molti, ma ciò che voglio evidenziare adesso, in questa discussione, è che il nostro intento non è di andare a mummificare tutto, cosa che evidentemente sarebbe anche contrario all'interesse delle future generazioni, citate nella seconda parte dell'articolo 9. Vogliamo invece fare in modo che questo interesse futuro, questo interesse pubblico, si vada a conciliare con la tutela dell'ambiente.

Ricordo che i primi 12 articoli della Costituzione sono quelli cosiddetti vincolanti e introducono principi sovraordinati a tutte le altre norme di natura gerarchicamente inferiore, per il sistema delle fonti del diritto, che quindi si troverebbero ad essere condizionate da quanto espressamente previsto in questi primi 12 articoli. Evidentemente l'articolo 9 rientra tra quelli che elencano i diritti inviolabili e ciò a mio avviso potrebbe rivelarsi un *vulnus*, perché sappiamo bene che, per definizione condivisa e pressoché unanime, siamo la patria del diritto. Questo perché molti dei sistemi giuridici moderni e sicuramente il nostro si basano sul diritto romano, che evidentemente è stato un precursore in tema di diritti e che evidentemente è ancora una base per quanto riguarda il nostro sistema legislativo, che è stato poi fortemente influenzato anche dall'ordinamento napoleonico. Dunque il nostro ordinamento, a differenza di quelli anglosassoni, si basa sul *civil law*, perché la norma è alla base dell'ordinamento giuridico e non si parla di precedenti vincolanti, tanto che la pronuncia di un giudice da noi vale solo per le parti in causa.

Questo però, per quanto principio generale e condiviso da tutti, non è propriamente vero perché, nell'eventualità di un giudizio che andasse a riguardare un'opera pubblica, evidentemente le conseguenze - gli interessi no, ma le conseguenze sì - sarebbero purtroppo a cascata, nell'interesse anche di molti altri soggetti.

È quindi evidente che, nell'introduzione di una modifica così importante, dobbiamo valutare anche le conseguenze che la stessa avrebbe sul nostro ordinamento giuridico, perché, come dicevo prima, le norme vanno interpretate non solo per il significato letterale delle stesse, ma anche per la loro relazione con il nostro sistema giuridico di base e, quindi, con la nostra Costituzione.

Per far capire a chi ci dovesse ascoltare ora quanto è complicato, evidenzio che l'interpretazione può essere suddivisa in base al soggetto che la compie (ci sono quindi diverse modalità di interpretazione: giudiziale, autentica e dottrinale) e, poi, al significato letterale della norma. Ciò che con questa discussione dovremmo introdurre è un elemento che avrebbe efficacia nell'interpretazione giudiziale, ossia che probabilmente conta di più. Infatti, l'interpretazione dottrinale è un mero esercizio logico, mentre quella autentica non necessita di interpretazione perché è il legislatore stesso a dire esplicitamente che cosa significano norme precedentemente adottate.

Quello che conta ora è introdurre un elemento che consenta a un eventuale giudice chiamato a pronunciarsi su questo di capire che l'intento di quest'assise non è estrapolare un singolo elemento di una norma (ossia la tutela), su cui siamo tutti d'accordo, ma evidenziare il fatto che questa tutela deve concretizzarsi in una simbiosi di sviluppo dell'uomo e dell'ambiente in funzione delle generazioni future.

È evidente, quindi, che questo mio intervento auspica che nella valutazione che eventualmente dovesse esserci in futuro si tenga conto che il nostro intento è far crescere il Paese e non fermare tutti i procedimenti in essere perché, evidentemente, ciò sarebbe contro gli interessi attuali e anche quelli

futuri della nostra generazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, negli ultimi decenni il nostro pianeta ha continuato a subire un processo di degradazione ambientale dovuto alle nostre attività, ossia le attività umane, antropiche.

Si tratta di un processo sempre più difficile da governare. Sicuramente sono necessarie delle azioni estremamente urgenti e politiche ambientali di ampio respiro, ma è altrettanto necessario sviluppare una coscienza biosferica. L'emergere della consapevolezza delle conseguenze che il modello economico attuale (quello tradizionale) ha prodotto sui sistemi ecologici e sul loro equilibrio ha sviluppato nel tempo una rete di politiche organiche volte alla salvaguardia dell'ambiente.

Già dagli anni Novanta la comunità internazionale si è resa conto della necessità sempre più urgente di avviare una strategia globale per rivedere modelli economici e sociali in chiave sistemica, sostenibile, equa e inclusiva. Dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 ad oggi abbiamo imparato che la dimensione etica e quella scientifica, tecnica, economica, sociale e culturale sono interconnesse e in relazione fra loro e caratterizzano il concetto complesso e sistemico di ambiente, implicando necessariamente l'individuazione di soluzioni e scelte di livello costituzionale. Infatti, i problemi complessi che dobbiamo affrontare (tutela della biodiversità, cambiamento climatico, pandemia e povertà - temi tutti collegati fra loro - e la cura di ogni essere vivente su questo pianeta) si risolvono con l'individuazione di principi che devono guidare il metodo e le Costituzioni sono la sede in cui tali principi possono essere recepiti e definiti.

Il diritto all'ambiente è ormai da anni al centro di un vivace dibattito a livello globale ed è tutelato in modo esplicito già all'interno di numerose direttive comunitarie, come la nuova Carta costituzionale europea e anche la maggior parte delle Costituzioni degli Stati aderenti all'Unione europea e anche di altri Stati nel mondo.

Ad oggi abbiamo 193 Costituzioni e 149 contemplano norme che definiscono i principi e i valori per la tutela dell'ambiente. La nostra Costituzione non definisce il concetto di bene ambientale, né contiene alcun riferimento diretto a situazioni legate alla necessità dell'individuo e della collettività di vivere in un ambiente integro e salubre. Probabilmente perché all'epoca, quando è stata elaborata, la cultura o, possiamo dire, la consapevolezza delle problematiche complesse relative allo sfruttamento del capitale naturale dei servizi ecosistemici relativi all'inquinamento delle matrici ambientali, non c'era ancora. (*Brusio*). Un bel vocio di fondo...

PRESIDENTE. Colleghi, la giornata è a buon punto. Non deve essere difficile consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

L'ABBATE (*M5S*). Nell'ambito della giurisprudenza italiana una prima definizione di ambiente è rintracciabile nella sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 22 ottobre 1987, nel quale questo è configurato come un diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività che comprende unitariamente la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali, quindi dell'aria, dell'acqua, del suolo e di tutte le altre componenti, l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, e di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale. La giurisprudenza ha colmato quindi la lacuna normativa a livello costituzionale.

L'assenza quindi di un esplicito riconoscimento del diritto all'ambiente, quale principio fondamentale del nostro ordinamento, ha spinto anche noi del Movimento 5 Stelle ad accogliere con grande entusiasmo e a partecipare in prima persona alla modifica della nostra Costituzione. Tutelare l'ambiente e gli animali è un valore in sé: promuovere un sistema sociale ed economico capace di fare finalmente i conti con la natura, osservare le sue leggi da tempo dimenticate per poter salvaguardare la rete della vita e l'unico pianeta che abbiamo.

Ambiente in Costituzione è condizione e presupposto affinché la tutela sia concreta ed equa per le attuali e le future generazioni e impone non solo diritti, ma doveri.

Nel Movimento 5 Stelle continueremo la nostra missione. Transizione ecologica? Sì, ma quella reale, quella di Nicholas Georgescu-Roegen quando ci parlava, già nel 1969, di flussi di materia e di energia

e ci diceva che la materia era importante e non bisognava bruciarla. Quella di Barry Commoner con le sue leggi dell'ecologia, quando ci diceva che nulla è gratuito, tutto sarà pagato prima o poi. Dobbiamo fare veramente i conti con la natura.

La vera transizione ecologica è solo l'inizio e il primo passo, ma poi si dovrà lavorare insieme come un'unica comunità con quello che viene definito il patto verde, il *green new deal*, che non è altro che questo.

Ringrazio i colleghi Gianluca Perilli, Alessandra Maiorino e tutti coloro che hanno contribuito ad ottenere questo risultato oggi. Noi ci siamo. Noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo e ci saremo sempre perché le 5 stelle brillano e hanno sempre brillato per la salvaguardia e la tutela del nostro ambiente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che sono intervenuti oggi e tutti quelli con cui abbiamo lavorato intensamente per mesi in Commissione e nel comitato ristretto per raggiungere questo risultato.

Oggi è un giorno in cui la politica può essere orgogliosa, perché ha dato il meglio di sé, mettendo da parte divisioni e steccati e cercando senza sosta una strada che consentisse di mettere al centro il bene comune, e così abbiamo fatto.

Oggi è un giorno solenne che corona questa determinata volontà, ma soprattutto è un giorno solenne perché ci apprestiamo a modificare per la prima volta quella parte della nostra Carta fondamentale in cui sono fissati i principi fondativi stessi della nostra Repubblica e del nostro essere collettività. Lo facciamo venendo da percorsi diversi, che tuttavia hanno condotto tutti allo stesso esito: la necessità di riconoscere l'ambiente quale diritto irrinunciabile della persona e il dovere pertanto della Repubblica di tutelarlo, anche nell'interesse di chi abiterà questo pianeta dopo di noi, le future generazioni.

Di nuovo, quindi, un sentito grazie a tutte le colleghe e ai colleghi di tutti gli schieramenti politici. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, vorrei solo annunciare che ritiro gli emendamenti 1.202, 1.207, 1.209 e 1.210, mentre mantengo l'emendamento 2.0.201.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 1.203 e 1.204, il ragionamento che voglio portare all'attenzione dei colleghi senatori è semplicemente questo: con l'emendamento 1.203 chiediamo di sostituire le parole: «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» con le seguenti: «nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato».

Con l'emendamento successivo, chiediamo di sopprimere le parole: «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», semplicemente perché si tratta di una precisazione superflua, in quanto lo Stato disciplina già con leggi ben precise la tutela degli animali. Faccio alcuni riferimenti: ad esempio la legge n. 189 del 20 luglio 2004 recante: «disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali» che ha introdotto nel codice penale il titolo IX-*bis*. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Poi ci sono altre norme che prevedono punizioni come la reclusione o le multe per altre fattispecie di reati quali il reato di uccisione di animali per crudeltà e senza necessità o i maltrattamenti di animali. Tali norme prevedono anche il divieto di spettacoli e manifestazioni, la punizione di comportamenti che vadano a sevizare e maltrattare gli animali, il divieto di combattimento tra gli animali e di abbattimento degli animali stessi. Si tratta di norme già contenute nelle leggi dello Stato e che tutelano gli animali.

Abbiamo presentato l'emendamento non solo perché è superfluo ribadire questo, ma anche perché abbiamo paura che vi sia la volontà di far passare dalla finestra quello che non è passato dalla porta,

cioè quel principio quasi radicale di una tutela degli animali a prescindere, che potrebbe portare a sviluppi imprevedibili. Penso in particolare all'allevamento, all'aspetto faunistico e alle attività venatorie.

Signor Presidente, quando diciamo di essere favorevoli alla tutela dell'ambiente in Costituzione da questo punto di vista, non abbiamo da far brillare una stella. Noi l'ambiente lo abbiamo nel nostro DNA, perché siamo un partito patriottico, il partito della Patria, che significa la terra dei padri.

Da questo punto di vista noi abbiamo il massimo rispetto dell'ambiente. Quando si parla, nella modifica dell'articolo 1, di tutela dell'ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, siamo d'accordo perché, da questo punto di vista, quando si parla di ecosistemi, si parla di un sistema complessivo, che va dall'uomo, all'ambiente, agli animali e agli esseri viventi.

Siamo, invece, estremamente preoccupati per la seconda parte, di cui chiediamo l'abrogazione. Ho posto queste riflessioni all'attenzione dell'Assemblea proprio perché ci possa essere, invece, una convergenza verso un voto favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAIORINO, relatrice. Signor Presidente, si invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.203, 1.204 e 1.205 per i quali il parere è negativo.

Signor Presidente, preannuncio inoltre che sugli emendamenti 2.0.200 e 2.0.201 il parere è favorevole se viene accolta una proposta di riformulazione tecnica, nel senso di sostituire «approvata ai sensi dell'articolo» con «di cui all'articolo 9».

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, per quanto riguarda la proposta di riformulazione, la esamineremo al momento dell'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2. Intanto, mi sembra di capire che l'invito al ritiro degli emendamenti all'articolo 1 non venga accolto.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in realtà l'invito al ritiro è parzialmente accolto, perché ritiriamo gli emendamenti 1.206, 1.208. Ritiriamo anche l'emendamento 2.0.202, proprio perché c'è stata la disponibilità da parte della relatrice ad accogliere l'importantissimo emendamento 2.0.200, al quale aggiungiamo le firme di tutti i componenti del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico all'emendamento 1.205, presentato dalla senatrice Abate.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 1.206 a 1.210 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato l'emendamento 2.200, successivamente ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, vorrei solo segnalare che, in occasione del voto sull'articolo 1, per errore ho espresso voto contrario, ma in realtà intendevo votare a favore.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Sugli emendamenti 2.0.200 e 2.0.201 era stata avanzata una richiesta di riformulazione dalla relattrice.

Chiedo ai presentatori se intendono accoglierla.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la accolgo.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, la accolgo.

[PRESIDENTE](#). Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione proposta.

[BINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.200 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.0.202 è stato ritirato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Saman Abbas, diciottenne di origine pakistana, residente con la sua famiglia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è scomparsa da oltre un mese: da quaranta giorni non si hanno più sue notizie. Le testimonianze acquisite in questi giorni dagli inquirenti non sono per nulla confortanti e tutto ormai fa pensare che sia stata soppressa dai componenti della sua stessa famiglia. Questo per aver rifiutato di accettare il matrimonio combinato dai suoi genitori.

Non sarebbe questo il primo caso del genere, visto che già nel 2006 una ventenne pakistana di Sarezzo, Hina Saleem, e nel 2018 una venticinquenne sempre pakistana di Brescia, Sana Cheema, erano state uccise dai familiari perché troppo occidentalizzate e non volevano sottostare a imposizioni sulla loro vita sentimentale privata. Sono fatti che devono far riflettere sulla condizione delle donne islamiche in Italia, vittime di estremismi che, in nome di una religione, tolgono loro la dignità e spesso la vita.

Vorrei per questo sentire la voce di tutte le donne che siedono in quest'Aula (*Applausi*), così come abbiamo fatto noi, donne della Lega, ingiustamente accusate di aver strumentalizzato il caso, quando in realtà la volontà è solo quella di sensibilizzare l'opinione pubblica e il Parlamento su questioni assolutamente irrisolte, nonostante i proclami da parte di una sinistra che vede un'integrazione dove in realtà non c'è e sembra non vedere comportamenti che nulla hanno a che fare con una vera integrazione.

Al di là di questo, chiedo se il Governo sia a conoscenza dell'entità del fenomeno dei matrimoni forzati e delle violenze ad essi collegate in caso di rifiuto delle ragazze, per lo più minorenni, vittime di tali abusi; e cosa si stia facendo e cosa si intenda fare nel merito, al fine di controllare e confinare tali accadimenti. Resta urgente, come proposto dalla Commissione per i diritti umani, istituire un Osservatorio nazionale, che consenta di monitorare e analizzare il fenomeno e le altre forme di violenza minorile, come mutilazioni genitali, lavoro forzato e schiavitù, e di adottare misure di contrasto rispetto a coloro che organizzano i viaggi finalizzati ai matrimoni forzati e precoci.

Ancora, è urgente promuovere una campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale in merito alla problematica dei matrimoni combinati per le ragazze di nazionalità straniera, considerando che in Italia il matrimonio forzato è reato, nonché sui diritti delle donne garantiti dalla normativa

italiana presso le scuole, i luoghi di culto, le associazioni presenti sul territorio, i luoghi di aggregazione, le istituzioni locali e i mezzi di informazione. Tutto questo è urgente per arrivare a evitare che vicende tragiche come queste si ripetano. (*Applausi*).

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI (*M5S*). Signor Presidente, il 2 giugno abbiamo tutti partecipato alla famosa e importantissima Festa della Repubblica, che è stata celebrata presso tutti i vari monumenti ai caduti d'Italia. Sono stati momenti molto emozionanti. Ho partecipato personalmente alla festa ad Ancona, e tutte le varie istituzioni erano presenti. È importantissima la partecipazione dei cittadini, come sono importanti i riconoscimenti dati alle varie personalità presenti.

Tuttavia ho evidenziato che, mentre sono stati premiati giustamente dirigenti e direttori dell'ambito sanitario, che hanno rappresentato un comparto di fondamentale importanza specialmente nell'anno passato, nessun premio è stato invece attribuito agli operatori. Allora vorrei, qua nell'Aula del Senato che ritengo di primaria importanza, semplicemente ringraziare tutti gli operatori sociosanitari, infermieri, terapisti, psicologi e dottori, che nell'ambito di ogni struttura, ci hanno aiutato rischiando la propria incolumità per dare una possibilità alla nostra vita, alla nostra salute. Li ringrazio veramente di cuore, perché è stato determinante il loro ruolo e sappiano che quei premi, nel mio cuore e nel cuore di molti di noi, sono rivolti al loro operato che è stato senz'altro indispensabile per evitare la catastrofe assoluta. (*Applausi*).

[QUARTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (*M5S*). Signor Presidente, oggi, anniversario dell'epica Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, si celebra la Giornata mondiale degli oceani. È l'occasione per riflettere sui benefici degli oceani e sul dovere individuale e collettivo di interagire con gli oceani in modo sostenibile per soddisfare le attuali esigenze, senza compromettere quelle delle generazioni future.

Gli oceani sono il più grande polmone del pianeta: producono il 50 per cento dell'ossigeno e assorbono il 30 per cento dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo. Ciò attenua l'impatto del riscaldamento globale, ma acidifica le acque, minacciando la biodiversità marina. Il 50 per cento delle barriere coralline è oramai distrutto. Ci forniscono cibo, dando lavoro a 40 milioni di persone, ma l'impatto della pesca intensiva si mostra catastrofico: con il 90 per cento delle grandi popolazioni ittiche esaurite, stiamo prendendo dall'oceano più di quanto possa essere ricostituito. In compenso, scarichiamo rifiuti; l'inquinamento da plastica è dappertutto. Poi, a causa del cambiamento climatico, il livello degli oceani aumenta, con recenti stime al rialzo, minacciando la sopravvivenza di comunità costiere.

Il tema della celebrazione del 2021 è «L'oceano: vita e mezzi di sussistenza», nell'ambito di un decennio di sfide per raggiungere l'obiettivo ONU di sviluppo sostenibile 14, «La vita sott'acqua», al fine di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine entro il 2030. Sarebbe a tal scopo auspicabile l'obiettivo 30x30: almeno il 30 per cento degli oceani totalmente protetto entro il 2030.

Per proteggere e preservare l'oceano dobbiamo creare un nuovo equilibrio, basato sulla comprensione dell'oceano e del modo in cui l'umanità si relaziona con esso. Dobbiamo costruire una connessione con l'oceano che sia inclusiva, innovativa e informata. (*Applausi*); una connessione saldata da atti concreti, individuali e collettivi. È un atto concreto che noi senatori possiamo a breve concludere e portare a termine l'*iter* della legge "salvamare" per il recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare, finalizzata a non disperdere rifiuti nel mare. (*Applausi*).

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono certa che conoscete tutti il fiume Sarno e il disastro ambientale che vivono i cittadini del suo bacino. Ebbene, questa che vedete in foto è una bottiglia di acqua "Sarnella", l'acqua che provoca tumori alla popolazione e uccide la flora e la

fauna presenti nel fiume. Non vi preoccupate: non è in vendita e non è imbottigliata, ma rappresenta la campagna di sensibilizzazione ideata da alcune associazioni per portare il problema dell'inquinamento del Sarno alla ribalta nazionale attraverso il *brand* rappresentato dall'acqua Sarnella.

Quella dell'inquinamento del Sarno rappresenta una questione annosa, che ha visto l'interessamento di diverse legislature e tante amministrazioni, oggetto anche di una Commissione parlamentare di inchiesta. Ad oggi poco o nulla purtroppo è cambiato.

Il Sarno rappresenta un tema ambientale, ma anche salutare: le sostanze chimiche presenti nelle acque inquinate sono particolarmente pericolose per la salute dell'uomo e per la sopravvivenza della flora e della fauna fluviale. L'acqua che viene utilizzata dalle piante, dagli animali e dall'uomo arriva principalmente dai fiumi. Le indagini epidemiologiche hanno evidenziato, infatti, che le patologie accertate presentano due veicoli principali di trasmissione: le gocce aerosolitiche e l'ingestione diretta e indiretta dell'acqua del fiume.

Bisogna agire e anche in fretta. L'anno scorso, dopo il *lockdown*, bastarono pochi giorni dall'allentamento delle misure restrittive per catapultarci di nuovo in un incubo ambientale, fatto di discariche abusive e di sversamenti illegali.

Tutto ciò è responsabilità di alcune aziende del comparto produttivo - da un lato - ma - dall'altro - è anche colpa della pubblica amministrazione. La salvaguardia ambientale non può prescindere dalla realizzazione e dal completamento della rete fognaria, per la cui mancata realizzazione la Campania, ogni anno, paga milioni di euro per le procedure di infrazione in Europa. L'inadeguatezza e la lentezza burocratica e amministrativa della Regione ritardano i lavori di risanamento del Sarno. Quindi, ritengo utile prendere in considerazione l'ipotesi di riportare il fiume Sarno tra i siti di interesse nazionale, in modo da riuscire a prendere nuovamente contezza gestionale a livello nazionale di tale problematica.

Qualche settimana fa, su iniziativa di alcune associazioni locali, c'è stata una manifestazione a Nocera inferiore e il grido di dolore dei manifestanti, la cui voce riporto qui nell'Aula del Senato, non può restare inascoltato. Le associazioni promotrici di questa battaglia ambientale hanno promosso uno *spot* provocatorio che pubblicizza il *brand* dell'acqua Sarnella. Lo scempio ambientale e l'avvelenamento delle acque del Sarno sono un attentato quotidiano alla salute pubblica.

Cari colleghi, vi invito a venire in Campania per ammirare l'acqua limpida del fiume Sarno alle sorgenti nella mia città; acqua, che dopo poche centinaia di metri, diventa un disastro ambientale. Dobbiamo riflettere su tutto ciò, sul fatto che l'incidenza di alcuni tumori in quest'area è superiore alla media. Chilometri di spiagge balneabili potrebbero essere una risorsa turistica in questo momento di crisi socio-economica. Non lasciamo soli le associazioni e i cittadini in questa lotta e, oltre a plaudire a iniziative di sensibilizzazione, come quella dell'acqua Sarnella, dobbiamo impegnarci attivamente per modificare il corso degli eventi. (*Applausi*).

[MALAN \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, il 14 agosto 2018 crollava il ponte Morandi, causando 43 vittime, una serie di danni economici enormi alla vita di tante persone a Genova e, in generale, creando un grave danno al Paese.

In questi tre anni si è parlato di punire coloro che avevano responsabilità. Le responsabilità sono ampiamente emerse; è uscito persino un libro, scritto dalla giornalista de «Il Sole 24 Ore», Laura Galvagni. Si è evidenziato che la manutenzione fatta da Autostrade per l'Italia (Aspi) è stata molto al di sotto di quanto richiesto già per iscritto. Poi i risultati si sono visti. I soldi risparmiati sulla manutenzione sono diventati, per un verso, dividendo nelle tasche degli azionisti e, per un altro, la morte per coloro che erano sul ponte quel giorno.

Ora si parla, senza che ci sia stato alcun coinvolgimento parlamentare di qualsiasi tipo, di un'operazione per la quale Cassa depositi e prestiti tirerebbe fuori a beneficio diretto e indiretto - ma soprattutto diretto - di Atlantia, e cioè della famiglia Benetton principalmente, circa 21 miliardi, quando, avvalendosi della possibilità di recesso previsto dall'articolo 9-*bis* della convenzione unica, se ne potrebbero spendere 13. Ciò avverrebbe nel caso in cui i tribunali dessero torto sempre allo Stato e sempre ragione ad Autostrade per l'Italia, anche in ragione dei piccoli problemi - chiedo scusa per

l'ironia in una cosa di questo genere - che si sono manifestati per quanto riguarda la manutenzione. Su questo, oltre a gradire un intervento del Governo di spiegazione, sarebbe comunque doverosa la risposta a interrogazioni presentate da me, dal senatore D'Alfonso, presidente della Commissione finanze, e da diversi altri senatori del Gruppo Partito Democratico, dal senatore Lannutti e da altri ancora. Pertanto, sollecito il Governo a comunicare a tal riguardo, anche perché in merito si è levata la voce di Egle Possetti, presidente del Comitato dei familiari delle vittime del crollo del ponte, la quale ha pronunciato una frase molto eloquente del tipo: con questo affare i nostri familiari vengono uccisi una seconda volta.

Credo che, quantomeno, una spiegazione sia doverosa. (*Applausi*).

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi unisco, innanzitutto come componente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, ma anche come donna del Gruppo parlamentare Forza Italia, che oggi qui rappresento, al lutto che il nostro Paese deve purtroppo celebrare, a fronte dell'ennesimo caso verificatosi. Mi piace dire che siamo tutte Saman, come lo sono tutti gli italiani vicini alle vittime di eventi del genere ormai tristemente noti. Mi riferisco ai minorenni che vengono venduti dalle proprie famiglie per *business*, per portare in dote visti di soggiorno e permessi e subiscono diverse pratiche, che tutti conosciamo, come l'infibulazione, perpetrata ancora oggi da quelle famiglie. Come componente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, con la mia presidente, senatrice Valente, ho assistito quotidianamente a testimonianze nel corso di audizioni di medici di famiglia e operatori sanitari che denunciano tale pratica, evidenziando anche che delle famiglie portano addirittura nei propri Paesi le bambine per essere infibulate e poi le riportano candidamente qui in Italia, per non correre alcun rischio.

Quello che oggi vorrei veramente chiedere a gran voce è che il muro di silenzio che si erge intorno a episodi del genere cada, perché la loro denuncia deve partire dai vicini di casa, dalle famiglie e da chiunque possa farlo, perché in Italia siffatte pratiche sono vietate. E bisogna farlo urgentemente, perché ogni omessa testimonianza è presupposto della futura morte per mano dei propri familiari di povere ragazze che vengono ancora oggi costrette a contrarre matrimonio con persone di venti, trenta o quaranta anni più grandi di loro, in ossequio della religione che dicono di dover rispettare. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 9 giugno 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 9,15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,47*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente ([83](#) -212-938-1203-1532-1627-1632-2160)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura ([83](#))

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente (212)

Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione

dello sviluppo sostenibile (938)

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (1203)

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1532)

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità (1627)

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (1632)

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (2160)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

EMENDAMENTI

1.200

[Grimani](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì», e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».

1.201

[Grimani](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».

1.202

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.203

[La Pietra](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.» con le seguenti: «, nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.»

1.204

[La Pietra](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

1.205

[Abate](#)

Id. em. 1.204

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le

forme di tutela degli animali».

1.206

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».

1.207

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato»

1.208

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.209

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.210

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dal presente articolo, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

EMENDAMENTO

2.200

[Grimani](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.200 (testo 2)

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Grassi](#) (*)

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az.

2.0.201

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.201 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Id. em. 2.0.200 (testo 2)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.202

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Fino alla revisione dei rispettivi statuti, la legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla

presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute.».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 83 e connessi

sull'articolo 1, i senatori Ortis e Giannuzzi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corrado, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Florida, Galliani, Gaudiano, Giacobbe, Ginetti, Laus, Lunesu, Lupo, Mallegni, Marino, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Parente, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini e Tosato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Biasotti, con lettera in data 28 maggio 2021, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 7 giugno 2021, ha comunicato che il senatore Biasotti ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "IDEA e CAMBIAMO".

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 20 maggio 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (*Doc. XXIV, n. 38*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro della transizione ecologica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 26 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 24*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 maggio 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Roberto Caon in sostituzione del deputato Dario Bond, dimissionario.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

In data 28 maggio 2021, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Augussori ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, pendente dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari (*Doc. IV-ter*, n. 16-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Russo Paolo

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (2255)

(presentato in data 01/06/2021)

C.164 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1317, C.1666, C.1907, C.2272).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Faraone Davide

Istituzione dell'Autorità garante per la trasparenza nei pubblici concorsi (2256)

(presentato in data 31/05/2021);

senatore Pagano Nazario

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia e di assistenza fisioterapica domiciliare (2257)

(presentato in data 01/06/2021);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Ripristino degli uffici giudiziari soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (2258)

(presentato in data 01/06/2021);

DDL Costituzionale

senatori Maiorino Alessandra, Perilli Gianluca, Garruti Vincenzo

Modifiche all'articolo 94 della Costituzione (2259)

(presentato in data 01/06/2021);

senatori Conzatti Donatella, Vono Gelsomina

Razionalizzazione del sistema istituzionale della vigilanza e modificazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2260)

(presentato in data 01/06/2021);

senatori Vitali Luigi, Dal Mas Franco

Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale (2261)

(presentato in data 03/06/2021);

DDL Costituzionale

senatori Sbröllini Daniela, Faraone Davide, Renzi Matteo, Bonifazi Francesco, Carbone Vincenzo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Garavini Laura, Ginetti Nadia, Grimani Leonardo, Magorno Ernesto, Marino Mauro Maria, Nencini Riccardo, Parente Annamaria, Sudano Valeria, Vono Gelsomina

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport (2262)

(presentato in data 03/06/2021);

senatori Romeo Massimiliano, Pergreffi Simona, Bergesio Giorgio Maria, Campari Maurizio, Corti Stefano, Fusco Umberto, Rufa Gianfranco

Modifiche al Titolo VIII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della concessionaria (2263)

(presentato in data 07/06/2021);

senatori Misiani Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Mirabelli Franco, Iori Vanna, Fedeli Valeria, Pittella Gianni, Rossomando Anna, Manca Daniele, Giacobbe Francesco, Comincini Eugenio

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (2264)

(presentato in data 07/06/2021);

senatori Romeo Massimiliano, Fregolent Sonia

Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2017, degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentali volti a rilevare la presenza del Citomegalovirus nella donne in stato di gravidanza (2265)

(presentato in data 07/06/2021);

senatore La Russa Ignazio

Disposizioni volte all'equiparazione tra le indennità di funzione dei sindaci delle Città metropolitane e quelle previste per i membri del Parlamento, nonché all'incremento delle indennità dei sindaci (2266)

(presentato in data 08/06/2021).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. costituzionali in data 08/06/2021 il Senatore Parrini Dario ha presentato la relazione 1834-A sul disegno di legge:

Sen. Pagano Nazario "Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19" (1834)

(presentato in data 28/05/2020).

Affari assegnati

In data 31 maggio 2021 è stato deferito alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul rifinanziamento della cosiddetta "Nuova Sabatini", strumento agevolativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98 del 2013), che costituisce uno dei principali strumenti nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all'acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali a uso produttivo (Atto n. 844).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 25 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 19 maggio 2021, concernente il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Plasmare il futuro digitale dell'Europa (Atto n. 845).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 26 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2016, per "Riordino, restauro e digitalizzazione del fondo archivistico di carte sciolte denominato 'Cassette rosse' contenente documenti che vanno dal IX al XIX secolo, conservato presso la Biblioteca Reale di Torino".

Il predetto documento è trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competente per materia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, due procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernenti rispettivamente:

la notifica 2021/0294/I relativa al progetto di "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»" (Atto n. 852). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0306/I relativa al "Decreto ministeriale concernente la modifica dell'allegato 2 Ammendanti e dell'allegato 7 Tolleranze al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»" (Atto n. 853). La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea riguardanti la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2021/0121/I relativa al progetto recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4, e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Atto n. 733-bis).

La predetta documentazione è deferita alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la relazione sulle attività di protezione civile, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXII*, n. 3).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 maggio 2021, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione del 20 maggio 2021 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - del Consiglio stesso relativamente alla concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore dei signori Rossano Aquilanti Pelagalli, Wilma Goich e Lucilla Gattini.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 4).

Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 27 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro dell'istruzione, concernenti l'edilizia scolastica e l'innovazione digitale, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 7).

Il Ministro della salute, con lettera in data 3 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 28 maggio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 28 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo

2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza 28 maggio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 2021, n. 127.

La predetta documentazione (Atto n. 850) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 30 maggio 2021 recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 31 maggio 2021 (Atto n. 851).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 27 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Massimo Bocci a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande (n. 48).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 19 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2020 (Atto n. 846), nel periodo 16 giugno-15 settembre 2020 (Atto n. 847) e nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2020 (Atto n. 848).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

Con lettere in data 21 e 28 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Itri (Latina), Bagnoli Irpino (Avellino), Lauro (Avellino), Nocera Terinese (Catanzaro), Forino (Avellino), Serrara Fontana (Napoli) e Opera (Milano).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 (COM(2021) 355 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tassazione delle imprese per il XXI secolo (COM(2021) 251 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Quinta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2021) 255 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione - La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (COM(2021) 252 definitivo), alla 7a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2021) 249 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (COM(2021) 202 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto (COM(2021) 258 definitivo), alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti pareri relativi ad atti dell'Unione europea, approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 26 maggio 2021, che sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e finanziario e al Comitato per l'occupazione - Relazione sullo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio SURE: il punto della situazione sei mesi dopo (COM(2021) 148 definitivo) - alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 855);

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (PE-CONS 74/20) - alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 856).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 107 del 14 aprile 2021, depositata il successivo 27 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 116*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 giugno 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 419*);

della Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni (MEFOP S.p.A.), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n.420*);

della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV, n.421*);

dell'Ente Nazionale Risi (ENR), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n.422*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2021, ha inviato il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 24 maggio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 854).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2021, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sulla gestione e sulle attività svolte dalla Banca d'Italia nell'anno 2020 (*Doc. CXCVIII*, n. 4), nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2021, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, del Bilancio della Banca d'Italia e del Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione (Atto n. 849).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 7 giugno 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 2 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e i componenti del Comitato scientifico contro il fumo di Fondazione Umberto Veronesi Elena Munarini, Giovanni Fattore, Giulia Veronesi, Licia Siracusano, Roberto Boffi, Sabrina Molinaro, Silvano Gallus e Stefano Centanni, chiedono un aumento significativo del prezzo dei pacchetti di sigarette, del tabacco sciolto e dei dispositivi a tabacco riscaldato e che parte dei maggiori introiti sia destinata al sostegno di programmi di prevenzione primaria e di disassuefazione da fumo nell'ambito del Sistema sanitario nazionale; alla rimborsabilità di farmaci e trattamenti per la disassuefazione attualmente a carico dei pazienti; a programmi di prevenzione secondaria per la diagnosi precoce delle malattie fumo-correlate; ad attività di ricerca indipendente sul fumo e i suoi effetti (Petizione n. 843, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 6a e 12a);

Il signor Marco Preioni da Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) chiede l'adozione di ulteriori forme semplificate in relazione alla procedura di accertamento del diritto ai ristori di cui al Fondo di indennizzo Risparmiatori (FIR) per gli azionisti di Veneto Banca con redditi superiori ai 35.000 euro e patrimonio superiore a 100.000 euro, che abbiano già aderito alla transazione al 15% denominata "Fondo Atlante" (Petizione n. 844, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Angelo Longo da Roma chiede modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (Petizione n. 845, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Paolo Pelini da Roma chiede l'istituzione di un tavolo di studio volto a verificare la tossicità delle piante idrossiantraceniche sia in vivo che in vitro, anche in relazione al Regolamento (UE) n. 2021/468 (Petizione n. 846, assegnata alla 14a Commissione permanente);

Il signor Giuseppe Amato da San Martino Siccomario (Pavia) chiede disposizioni volte a contrastare la scomparsa di minori e, in particolare, che le reti televisive e i quotidiani ne diano risalto in modo continuativo, dal momento della denuncia alle Autorità (Petizione n. 847, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede disposizioni legislative volte alla tutela della famiglia e della vita nascente e, in particolare, l'approvazione del disegno di legge A.S. 2137/XVIII (Petizione n. 848, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Giovanni D'Abbrunzo da Giugliano in Campania (Napoli) chiede disposizioni volte a prevedere l'indicazione del gruppo sanguigno sulla tessera del codice fiscale e/o sulla carta d'identità (Petizione n. 849, assegnata alla 12a Commissione permanente);

la signora Giovanna Basile da Pesaro chiede l'istituzione, nella data dell'8 marzo, della "Giornata internazionale dell'uguaglianza tra donne e uomini" in luogo della tradizionale "Festa della Donna" (Petizione n. 850, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Carlo De Lucia da Bari chiede l'istituzione, nella data del 1° gennaio, della "Festa nazionale della Costituzione della Repubblica italiana" (Petizione n. 851, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Marino Savina da Roma chiede disposizione legislative volte a posticipare i termini di pagamento delle spese processuali in relazione alla provvisoria esecutività tra le parti della sentenza di primo grado di cui all'articolo 282 del codice di procedura civile (Petizione n. 852, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ripamonti, Arrigoni e Saviane hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del senatore Romeo ed altri.

Mozioni

[SANTILLO](#), [LICHERI](#), [GIROTTI](#), [ANASTASI](#), [AGOSTINELLI](#), [AIROLA](#), [AUDDINO](#), [BOTTICI](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [CASTALDI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALFO](#), [CIOFFI](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [CRIMI](#), [CROATTI](#), [D'ANGELO](#), [DE LUCIA](#), [DELL'OLIO](#), [DI GIROLAMO](#), [DI NICOLA](#), [DI PIAZZA](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [EVANGELISTA](#), [FEDE](#), [FENU](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [L'ABBATE](#), [LANZI](#), [LEONE](#), [LOMUTI](#), [LOREFICE](#), [LUPO](#), [MAIORINO](#), [MANTOVANI](#), [MARINELLO](#), [MATRISCIANO](#), [MAUTONE](#), [MONTEVECCHI](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [PAVANELLI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PERILLI](#), [PESCO](#), [PETROCELLI](#), [PIARULLI](#), [PIRRO](#), [PISANI Giuseppe](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [QUARTO](#), [RICCIARDI](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [TONINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [TURCO](#), [VACCARO](#), [VANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto "decreto rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 e, per determinate fattispecie, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, introducendo ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione. In particolare, è stato previsto che la detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della citata legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, qualora sia

dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

le disposizioni sul Superbonus si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inclusi quelli antisismici (cosiddetto Sismabonus), attualmente disciplinati dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus), in base all'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 63. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell'involucro opaco per più del 25 per cento della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell'involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

altra importante novità, introdotta dall'articolo 121 del citato decreto rilancio, è la possibilità generalizzata, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022 (ai sensi del nuovo termine introdotto dal comma 67 della legge di bilancio 2021), di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

tale ultima previsione ha un notevole impatto sulla domanda di servizi, poiché consente alle famiglie di non anticipare le spese dei lavori da realizzare, ma ha anche un notevole impatto sulle imprese fornitrici nel caso di cessione del credito a intermediari finanziari, poiché consente loro di accrescere la liquidità disponibile che potrà essere destinata a nuovi investimenti. Tale aspetto è particolarmente rilevante nella fase attuale in cui l'aumento dei costi delle materie prime erode il *cash flow* delle imprese;

successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in merito alla detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, cosiddetto Superbonus. Il primo decreto (decreto ministeriale 6 agosto 2020) definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, *bonus* facciate e Superbonus al 110 per cento, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione. Il secondo decreto (decreto ministeriale 6 agosto 2020) disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui ENEA, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali sanzioni;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4 del medesimo articolo 1 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del

Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione;

da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", all'articolo 33, apporta modifiche all'articolo 119, prevedendo, in particolare, che gli interventi ammissibili al Superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo. Nella CILA devono essere riportati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento, che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima del 1° settembre 1967, deve essere attestato che la costruzione è stata completata antecedentemente a tale data. Ai sensi del nuovo comma 13-*ter* dell'articolo 119, il beneficio fiscale potrà essere revocato in caso di: mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA; assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni;

il citato articolo 33 prevede, inoltre, una modifica al comma 4 dell'articolo 119, introducendo la possibilità di accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche realizzati congiuntamente a quelli antisismici. Tali interventi sono quelli previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Inoltre, al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste, l'articolo 33 introduce il comma 10-*bis* all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri, in possesso di specifici requisiti, il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare;

considerato che:

il cosiddetto Superbonus 110 per cento rappresenta dunque una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore del patrimonio immobiliare. Si tratta di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il meccanismo produce, infatti, effetti positivi diretti per l'economia reale, in quanto vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa, con l'effetto che l'edilizia e il suo indotto, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore spinta propulsiva;

il rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal CRESME, presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020, dedica una specifica attenzione all'impatto potenziale sul mercato del Superbonus 110 per cento introdotto nel corso dell'anno 2020, per il quale è stata elaborata una prima stima sugli importi aggiuntivi, secondo cui dall'introduzione della misura dovrebbero derivare i seguenti importi: nell'ipotesi del mantenimento della norma a tutto il 2021 (disciplina ante legge di bilancio per il 2021) 2.421 milioni, tutti nel 2021; con il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico, colonnine di ricarica) l'impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022. Secondo la stima dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette sul settore, che diventano 21 miliardi sull'economia nel suo complesso, tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga

filiera che ne fa parte;

le stime del centro studi di Confindustria prevedono che l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di euro di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

i cittadini guardano con molto favore alla misura per le sue potenzialità, nonostante le incertezze sulla durata e le complessità applicative. Sulla base dei dati forniti da ENEA, infatti, al 28 aprile 2021 risultavano già quasi tredicimila interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di euro; con riferimento alla tipologia di edifici coinvolti si rileva che, ad oggi, solo il 9,8 per cento degli interventi si riferisce ai condomini, ma gli edifici condominiali rappresentano quasi il 40 per cento dell'importo complessivo;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei deputati, è emerso che, secondo i predetti dati forniti da ENEA, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomini, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 istituti autonomi case popolari che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1.430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1.415 interventi e l'Emilia-Romagna con 1.008 interventi;

valutato che:

l'estensione dell'applicazione della misura al dicembre 2022 prevista per i condomini dal decreto-legge n. 59 del 2021, sebbene mostri l'attenzione del Governo al tema, non appare del tutto sufficiente a sbloccare le iniziative, in particolare per gli interventi più complessi, come quelli che riguardano edifici condominiali, per i quali con l'approssimarsi della scadenza dei benefici potrebbe crescere il rischio di contenziosi tra committenti e imprese per i lavori, che non dovessero terminare in tempo utile ad usufruire degli incentivi. Come segnalato da ANCE, nella documentazione depositata in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, la procedura per poter beneficiare del Superbonus in questi mesi di applicazione ha mostrato che per un intervento su un condominio è necessario svolgere fra trenta e quaranta procedure amministrative o tecniche, di cui circa i due terzi prima di avviare i lavori, per riuscire a rispettare tutte le condizioni previste per l'accesso all'agevolazione. Ne consegue che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall'inizio delle procedure al termine dei lavori è mediamente di circa diciotto-venti mesi, tenuto anche conto che per presentare la pratica di cessione del credito sulle piattaforme dedicate a tale finalità è necessario trasmettere circa quaranta documenti predetti;

anche il coinvolgimento del settore bancario nel ruolo di acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle iniziative è messo a rischio dall'orizzonte temporale limitato della norma, poiché gli istituti bancari decidono se acquistare il credito o finanziare le imprese concedendo un fido per anticipo fatture solo se hanno la ragionevole certezza che l'intervento possa concludersi entro la scadenza prevista dalla norma;

va altresì segnalato che le complessità della procedura non sono dovute solo ad aspetti tecnici e burocratici, ma anche all'interpretazione disomogenea e frammentata che è stata data alle disposizioni in materia: ad oggi relativamente all'applicazione del Superbonus occorre tenere presenti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, le "FAQ" pubblicate sul sito di ENEA, le "FAQ" pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico e, infine, una specifica sezione dedicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tale complessità, e parziale sovrapposizione delle informazioni, ha fatto sì che, rispetto alla potenziale platea di interessati, solo una piccola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si siano trasformate in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle imprese abbia già avviato interventi agevolabili;

considerato inoltre che:

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali, a solo titolo di esempio l'ANCE, nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il Superbonus fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di centomila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto

l'indotto, con un impatto sul PIL di oltre 1 punto percentuale e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del Superbonus, sono nate quasi cinquemila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;

affinché l'agevolazione del Superbonus riesca a produrre tutti i suoi effetti, è stata manifestata l'esigenza non solo di estenderne la durata, ma anche l'ambito applicativo, poiché molti soggetti, nonché diverse tipologie di edifici, ne rimangono tuttora esclusi. Sarebbe, dunque, auspicabile estendere la misura all'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

il Superbonus è uno strumento fondamentale anche per accelerare la ricostruzione *post* sismica nel centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti, in quanto è possibile utilizzarlo in concorso virtuoso con il contributo per la ricostruzione *post* sisma, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'Agenzia delle entrate ed il commissario straordinario alla ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato una guida operativa per l'uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati;

come emerso nel corso dell'audizione dello scorso 6 maggio 2021, svoltasi presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati, del commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, Giovanni Legnini, sulla base delle norme emanate, con l'ordinanza commissariale n. 111/2020 e del parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato previsto che: il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nonché per le spese sostenute non solo per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito (cosiddetta delocalizzazione obbligatoria); è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione *post* sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al Superbonus;

preso atto che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle comunicazioni rese al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: "Per il Superbonus al 110 per cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziato dal precedente Governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici". Il Presidente, nell'ambito delle medesime Comunicazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresì aggiunto che: "le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare";

nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto-legge sostegni (AS 2144), presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/2144/166/5 e 6 (già emendamento 6.0.147), che, al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale nel suo complesso, impegna il Governo a garantire la proroga del cosiddetto Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso

dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle predette comunicazioni alle Camere;
rimandare l'adozione della proroga al 2023 alla prossima legge di bilancio significa creare incertezze e bloccare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, introducendo un'ulteriore nuova complicazione nel già complesso labirinto delle regole del Superbonus, impegna il Governo:

1) a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga, almeno fino al 31 dicembre 2023, del cosiddetto Superbonus 110 per tutte le categorie di soggetti destinatari della misura, in tal modo anticipando le previsioni contenute nell'impegno già assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché della complessità attuativa della predetta misura che necessita di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

2) a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del Superbonus, il relativo allineamento dei termini delle misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

(1-00379p. a.)

Interpellanze

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

la partecipazione di atleti *transgender* biologicamente maschi nelle competizioni sportive femminili è un fenomeno sempre più comune nel panorama sportivo globale, specie negli Stati Uniti, dove una coalizione di associazioni sportive femminili, Save Women's Sport, ha chiesto al Comitato olimpico internazionale di impedire che atleti maschili transessuali siano ammessi alle gare femminili;

in base alle linee guida emanate dal Comitato olimpico internazionale gli atleti transessuali da uomo a donna possono competere nelle gare femminili semplicemente affermando di appartenere al genere femminile (dichiarazione che ha una validità di quattro anni) e dimostrando di avere mantenuto un livello di testosterone nel sangue inferiore ad una determinata soglia (10 nanogrammi per litro) per l'anno precedente alla competizione;

sulla base di tali linee guida, alle prossime olimpiadi di Tokyo gareggerà la prima atleta *transgender* nella storia delle competizioni olimpiche, Laurel Hubbard;

nel panorama nazionale, i quotidiani "Bresciaoggi" e "Libero" riportano il caso dell'atleta *transgender* Valentina Petrillo, atleta biologicamente uomo che ha dichiarato di appartenere al genere femminile pur non avendo eseguito la gonadectomia;

la problematica è stata messa in luce anche dall'avvocato Maria Fausta Quilleri del foro di Brescia, la quale, a nome e per conto di otto atlete che hanno sottoscritto la petizione, si è rivolta al Governo e alla FIDAL per rappresentare un problema di grande rilevanza per lo sport e per il rispetto delle identità sessuali;

nella petizione si sottolinea come da alcuni mesi in Italia, nell'ambito delle gare del settore *master* femminile di atletica leggera, si verifichi una dissonante circostanza, per la quale è consentita la partecipazione dei *transgender* sulla base delle menzionate linee guida del CIO emanate nel 2015, attuando una discriminazione nei confronti delle donne, della loro individualità e del loro diritto ad essere garantite nelle pari opportunità rispetto al loro genere;

i criteri indicati nelle linee guida del CIO sono stati individuati in assenza di adeguata evidenza scientifica in materia, tenendo conto solo dell'autopercezione di genere dell'atleta e di un parametro ematico, che non tiene conto della struttura fisica, della capacità muscolare e respiratoria di corpi differenti, generando preoccupanti disparità di trattamento;

rilevato che:

nella stessa petizione si osserva come il tutto sia evidentemente contro ogni norma giuridica in essere nel nostro Paese e contro qualsiasi esigenza di tutela della condizione femminile, che si trova abusata persino in un campo nel quale l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di garantire una concorrenza reale;

sempre nella petizione, nessuno immagina di impedire ad altri la piena espressione delle proprie sensibilità in tutti gli aspetti della vita individuale e sociale, ma nel contempo non è neppure immaginabile impedire una piena espressione delle proprie individuali capacità fisiche e di genere delle donne,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per evitare il ripetersi di episodi nei quali le donne vengono umiliate in competizioni sportive, che non rispettano criteri di pari opportunità, e nelle quali la disparità dovuta alla differenza biologica crea le condizioni per la sconfitta.

(2-00083)

BARBARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso:

con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto cura Italia), all'art. 56, comma 2, lettera c), è stata concessa la possibilità di sospendere le rate di mutui e finanziamenti con scadenza entro il "30 settembre 2020", dietro apposita comunicazione da inoltrarsi entro tale data;

con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 65 (proroga della moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020), veniva prorogato il suddetto termine del 30 settembre 2020 a tutto il "31 gennaio 2021", come indicato al comma 1, che testualmente, ovunque ricorrano, nel citato art. 56, le parole "30 settembre 2020" le sostituisce con le parole "31 gennaio 2021", e pertanto le istanze per la sospensione delle rate sono state anch'esse differite fino a tutto il 31 gennaio 2021;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'art. 1, comma 248, con perfetta analogia con quanto indicato al punto precedente, testualmente, sostituisce le parole "31 gennaio 2021", ovunque esse ricorrano nel citato articolo 56, con le parole "30 giugno 2021", e pertanto anche le istanze per la sospensione delle rate dovrebbero essere differite a tutto il "30 giugno 2021";

di converso, però, la stessa legge n. 178 del 2020, all'art. 1, comma 250, testualmente dispone che le imprese con esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, ma non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse esclusivamente entro il 31 gennaio 2021;

a giudizio dell'interpellante, la contraddizione della previsione normativa fra il disposto del comma 248 e quello del comma 250 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2021 determina un oggettivo scostamento fra la finalità del legislatore di venire in aiuto alle aziende colpite dalla crisi economica derivata dalla pandemia e la concreta attuazione di tale proponimento, anche assunto che non risponderrebbe ad una logica temporale imporre di richiedere la sospensione di rate future (istanze entro il 31 gennaio 2021 per rate in scadenza fino al successivo 30 giugno 2021), in quanto la necessità di sospensione potrebbe insorgere nel lasso di tempo successivo al 31 gennaio 2021;

tenuto conto che:

a quanto risulta all'interpellante, Invitalia S.p.A. rifiuta di accordare la sospensione di rate scadute relative a finanziamenti agevolati contratto dalle aziende con la stessa Invitalia, laddove la sospensione sia stata richiesta con istanza successiva al 31 gennaio 2021, considerandola tardiva rispetto al termine previsto dal comma 250 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, e ciò senza ritenere applicabile ai casi di specie la proroga prevista dal precedente comma 248;

tale lettura del comma 250, non coordinata con quanto previsto nel precedente comma 248, comporta un grave danno per le aziende in questa particolare contingenza economica determinata dalla pandemia da COVID-19,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda pronunciarsi sulla contraddizione dei commi 248 e 250 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, in relazione alla scadenza per la presentazione di istanze di sospensione per rate di mutui e finanziamenti, e cioè se si debba intendere prorogato il termine per la produzione delle istanze di sospensione delle rate sino a tutto il 30 giugno 2021, come da comma 248, ovvero il termine sia da considerarsi definitivamente decorso al 31 gennaio 2021, come da comma 250. All'uopo, in considerazione del fatto che Invitalia S.p.A. è una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, tale pronuncia, se tempestiva, potrà non solo rispettare la volontà del legislatore, ma anche evitare il gravame del contenzioso che si può già adesso presumere di grande entità e pregiudizio per tutti i soggetti coinvolti.

(2-00084)

Interrogazioni

[GRANATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (n. 123) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, decreto "sostegni-bis";

il titolo IV del decreto-legge prevede disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca;

in particolare, l'articolo 58, comma 2, lettera *a*), "al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo", stabilisce l'abrogazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1; il suddetto articolo, inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevedeva la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione attraverso un regolamento di delegificazione, con cui stabilire anche le nuove modalità di espletamento delle procedure concorsuali (per titoli ed esami);

nonostante l'entrata in vigore della norma autorizzativa dell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo non ha provveduto, a parere dell'interrogante colpevolmente, all'emanazione dell'atto normativo ed ora, in sede di decretazione d'urgenza, ha disposto l'abrogazione *tout court* dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2020;

nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 2021 si sostiene che la fonte regolamentare, contenente anche la nuova disciplina concorsuale, avrebbe rallentato l'emanazione del bando di concorso per gli ispettori del Ministero che "per le scoperture di organico e le funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario";

considerato che la figura del dirigente tecnico con funzioni ispettive è di rilievo fondamentale per assicurare un adeguato controllo nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e, soprattutto, private parificate;

valutato, inoltre, che:

con l'abrogazione del menzionato articolo 3-bis, gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico della scuola, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogati dalla medesima normativa a partire dall'entrata in vigore della disciplina regolamentare (art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2020), sarebbero pienamente vigenti (ivi comprese, dunque, le norme speciali per le procedure selettive, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale);

in relazione al ruolo tecnico-ispettivo, di natura dirigenziale, non trovano applicazione le norme della "riforma Brunetta", di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

si chiede di sapere:

entro quale termine si intenda emanare il bando per l'assunzione dei dirigenti tecnici con funzione ispettiva, essendo assolutamente prioritario procedere in tal senso;

se si intenda procedere, nel nuovo bando, con le procedure di cui agli articoli 419 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, ovvero sia la normativa vigente in materia, alla luce dell'abrogazione disposta dall'articolo 58, comma 2, lett. *a*), del decreto-legge n. 73 del 2020.

(3-02567)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 3 dicembre 2021 si terranno le elezioni di rinnovo dei COMITES, Comitati per gli italiani all'estero, istituiti fin dal 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre 2003, n. 286, come organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero nell'ambito di circoscrizioni consolari aventi almeno 3.000 iscritti all'AIRE;

il comitato è composto da 12 membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da 18 membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate;

tali liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da parte dell'ufficio consolare. Ne consegue che, per coloro che intendano sostenere la presentazione di una

lista, è necessario recarsi fisicamente in consolato per apporre la propria firma alla presenza di un notaio o di un addetto consolare con precipua funzione;

considerato che:

gli attuali limiti imposti alla mobilità e le regole inerenti al distanziamento sociale tuttora vigenti in gran parte dei Paesi esteri, oltre al permanere della condizione pandemica, rendono difficoltosa la raccolta delle firme in territori estesi come quelli delle comunità italiane nel mondo. Mantenere un limite di sottoscrittori così alto potrebbe quindi comportarne il mancato raggiungimento, con l'impossibilità per alcune liste di presentarsi, creando conseguentemente un vuoto di rappresentanza;

i COMITES svolgono un importante ruolo di raccordo tra la comunità italiana e il consolato, sia nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini italiani che nell'ambito della promozione di attività utili alla vita sociale e culturale della collettività italiana di riferimento. È quindi importante assicurare che le elezioni per il loro rinnovo possano svolgersi, garantendo altresì la più ampia rappresentanza possibile;

le consultazioni per il rinnovo di tali organismi sarebbero dovute avvenire entro il 2020, in considerazione del fatto che le ultime elezioni si sono svolte nel 2015. La data per le elezioni per il rinnovo dei COMITES è fissata dalla legge n. 286 del 2003, la quale prevede che i comitati durino in carica per un periodo di 5 anni. Il mandato dei membri dei COMITES è quindi scaduto, ma la pandemia ha portato ad un necessario rinvio, rispetto alla data inizialmente fissata all'aprile 2020;

in base al decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste elettorali è stato già ridotto ad un terzo per le elezioni comunali e circoscrizionali, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere anche alle elezioni COMITES le misure già previste dal decreto-legge n. 25 del 2021, per le elezioni comunali e circoscrizionali, riducendo quindi ad un terzo il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste.

(3-02568)

[MANCA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MARILOTTI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

la riforma della contabilità pubblica, i tagli sproporzionati alle risorse degli enti locali e le continue modifiche dei regimi fiscali ed ordinamentali e la parziale e penalizzante attuazione della legge sul federalismo fiscale hanno prodotto un aggravamento dei rischi finanziari e delle condizioni di fragilità per un consistente numero di enti locali, molti dei quali si trovano oggi di fronte ad una conclamata crisi finanziaria o a rischio di dissesto finanziario;

la recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, ha aggravato la situazione, e come evidenziato anche dagli organi di informazione, sono oggi a rischio di dissesto importanti Comuni fra cui Torino, Napoli, Salerno e Reggio Calabria, mentre numerosi altri enti locali in situazione di avanzo di amministrazione si ritrovano improvvisamente in disavanzo;

l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, ha introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. La norma ha previsto la possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati, formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del FCDE, ossia l'obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che, in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente, risultavano non incassate nell'ambito di un normale ciclo di riscossione;

successivamente, il comma 814 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il

2018) ha interpretato la disposizione del decreto-legge n. 78 del 2015 nel senso che, in determinati casi, gli enti destinatari di tali anticipazioni di liquidità possono utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione anche "con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo";

tali disposizioni, adottate dal Governo per consentire agli enti locali un alleggerimento dei vincoli di bilancio e maggiori spazi di manovra alle amministrazioni locali, hanno indotto la Corte dei conti a sollevare, con l'ordinanza del 18 febbraio 2019 delle sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, questioni di legittimità costituzionale a cui la Corte costituzionale ha dato seguito con sentenza n. 4 del 2020. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette norme del decreto-legge n. 78 del 2015 e della legge n. 205 del 2017, in ragione del fatto che esse consentono agli enti locali di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei limiti del pagamento delle passività pregresse sanciti dal decreto-legge n. 35 del 2013, ponendosi dunque in contrasto con gli articoli 81, 97 e 119, sesto comma, della Costituzione;

l'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, al fine di dare attuazione alla sentenza n. 4 del 2020 della Corte costituzionale e di dare un sostegno agli enti locali caratterizzati da un peggioramento del disavanzo di amministrazione, ha previsto la possibilità di ripianare annualmente tale disavanzo utilizzando il fondo anticipazioni di liquidità costituito ai sensi del precedente comma 1, con determinate modalità a decorrere dall'anno 2020;

in continuità con quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, in quanto incide in modo irregolare sul risultato di amministrazione, in contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, indicando a numerosi enti locali un obbligo di ripiano delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite, in un arco temporale ravvicinato, da 3 a 5 anni;

per effetto di tale sentenza, secondo le stime dell'Associazione nazionale Comuni italiani e dell'Unione Province d'Italia, la maggiore esposizione degli enti locali equivale a circa 3 miliardi di euro, di cui 2,8 per i soli Comuni. I 1.089 Comuni in disavanzo nell'anno 2019 risultano aver costituito il fondo anticipazioni di liquidità; 812 enti, che rappresentano 10 milioni di abitanti, dei quali 129 risultano in dissesto e 34 in disavanzo. Inoltre, in aggiunta vi sono 569 Comuni, per un totale di 4,4 milioni di abitanti, per i quali, pur essendo in condizioni di avanzo di amministrazione, l'attuazione delle disposizioni della sentenza della Corte costituzionale comporta una forte riduzione degli avanzi disponibili e degli spazi di manovra finanziaria a loro disposizione;

l'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, per far fronte a tale emergenza e sostenere gli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro;

la norma rappresenta un primo strumento utile, ma del tutto insufficiente per le esigenze degli enti locali interessati dalle sentenze della Corte costituzionale. Alla luce della suddetta norma, circa 180 Comuni resterebbero esclusi dal riparto dei 500 milioni di euro stanziato dall'articolo 52 del decreto legge n. 73, e circa 322 Comuni riceverebbero un contributo in grado di garantire appena il 60 per cento della copertura necessaria per il solo anno 2021. Secondo le prime stime, per soddisfare le esigenze di tutti i Comuni interessati, occorrerebbero 850-900 milioni di euro per ciascuno gli anni dal 2021 al 2023;

le citate sentenze hanno dimostrato l'impossibilità di procedere lungo la strada degli interventi sporadici di sostegno al contenimento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, facendo emergere la necessità di un intervento strutturale di riordino dei rapporti tra enti locali e livello nazionale, tenendo soprattutto conto della grave crisi economica che affligge tanto i primi quanto il secondo e nel quadro del ripensamento dell'intero sistema delle regole di bilancio della UE, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;
se intendano provvedere con urgenza, al fine di sanare la situazione di peggioramento del risultato di amministrazione degli enti locali interessati a seguito dalla sentenza della Corte costituzionale citata in premessa e prevenire situazioni di grave instabilità economica a livello territoriale, che andrebbero a sommarsi alla già difficile situazione dovuta all'emergenza epidemiologica, allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 850-900 milioni di euro per ciascuno gli anni dal 2021 al 2023, da distribuire a tutti gli enti locali coinvolti;

se non ritengano necessario, anche alla luce delle riflessioni in corso sulla riforma delle regole di bilancio nell'intera Unione europea, avviare un processo di riforma strutturale ed effettivamente perequativa delle dotazioni finanziarie degli enti locali, che ricomprenda anche la revisione della disciplina delle crisi finanziarie (con la riforma del titolo VIII del testo unico degli enti locali), resa ancor più urgente dai ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale.

(3-02569)

[STEFANO](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [MANCA](#), [COMINCINI](#), [TARICCO](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [NANNICINI](#), [D'ALFONSO](#), [ROJC](#), [CIRINNA'](#), [PINOTTI](#), [FEDELI](#), [COLLINA](#), [MARCUCCI](#), [CERNO](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel disciplinare la composizione dei Consigli comunali, quantifica il numero di consiglieri in relazione alla popolazione del Comune; in particolare, il comma 4 stabilisce che "la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale";

tale criterio di commisurazione della popolazione rileva non soltanto al fine di determinare la composizione dei Consigli comunali, ma anche in relazione a tutti gli altri momenti del procedimento e del sistema elettorale la cui disciplina varia in relazione alla popolazione del Comune; ciò vale, in particolare, per quel che riguarda la determinazione del sistema elettorale applicabile e della validità della consultazione elettorale, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del medesimo decreto legislativo; e vale altresì per il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

considerato che:

l'articolo 1, commi 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha sostituito il censimento decennale della popolazione con un censimento permanente della popolazione medesima, già in fase di prima attuazione da parte dell'ISTAT (le ultime rilevazioni disponibili risalgono infatti alla fine del 2019);

nel censimento permanente rientra anche l'indicazione della popolazione residente, scorporabile per Comuni, per cittadinanza, e per età;

considerato altresì che:

a oggi, si continua a far riferimento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, ai dati desumibili dall'ultimo censimento decennale della popolazione, risalente al 2011; ciò è fonte di rilevanti squilibri, oscillando la popolazione di numerosi Comuni attorno ai limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate e ben potendo la stessa aver superato tali soglie nel periodo trascorso dall'ultimo censimento decennale, ovvero essersi collocata al di sotto di esse; ciò ha diretto impatto sulla definizione del numero dei consiglieri comunali assegnati, degli assessori nominabili e, per i Comuni a cavallo dei 15.000 abitanti, addirittura il sistema elettorale applicabile, con rilevanti implicazioni sullo stesso diritto di voto degli elettori, oltre che sulle concrete declinazioni del principio democratico e del principio rappresentativo nelle elezioni amministrative;

tuttavia, la disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 si limita a fare riferimento all'ultimo censimento "ufficiale" della popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia valutato l'opportunità, per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso del 2021 e negli anni successivi, di fare ricorso, per il rilevamento della popolazione residente ai fini dell'applicazione delle disposizioni citate, ai dati desumibili dal censimento permanente della popolazione anziché ai dati dell'ultimo censimento decennale disponibile.

(3-02570)

[DESSI'](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

da informazioni pervenute all'interrogante risulterebbe che i criteri e la metodologia con i quali è stata selezionata la rappresentanza nazionale femminile di fioretto alle prossime olimpiadi di Tokyo siano a dir poco discutibili e sicuramente non premiano la sana competizione e la meritocrazia;

il commissario tecnico Andrea Cipressa avrebbe comunicato i nomi delle atlete che andranno a comporre la squadra femminile di fioretto, dalla quale risulterebbero escluse le atlete Camilla Mancini e Francesca Palumbo, a favore di Erica Cipressa (figlia dello stesso commissario tecnico), sulla base di una presunta maggiore affidabilità di quest'ultima atleta negli "assalti a 5 stoccate";

Camilla Mancini e Francesca Palumbo hanno riferito che la comunicazione da parte del commissario tecnico sarebbe avvenuta il 10 maggio 2021, durante il ritiro collegiale a Tirrenia. Considerato che, dall'analisi oggettiva dei risultati ottenuti dalle tre atlete, menzionate, risulta che Camilla Mancini ha partecipato a due campionati del mondo e due campionati europei, conquistando l'oro ai campionati del mondo a squadre e risulta, ad oggi, al 26° posto del *ranking* GP FIE; Francesca Palumbo ha partecipato ad un campionato del mondo ed un campionato europeo, conquistando l'argento ai campionati del mondo a squadre e risulta, ad oggi, al 19° posto del *ranking* GP FIE; Erica Cipressa non ha mai partecipato ai campionati del mondo, né ai campionati europei, e risulta, ad oggi, al 27° posto del *ranking* GP FIE;

da quanto detto emergerebbe chiaramente che Camilla Mancini e Francesca Palumbo hanno avuto esperienze, anche di successo, in competizioni internazionali, e che al contrario Erica Cipressa non ha mai ottenuto alcuna convocazione a simili competizioni, risultando, altresì, la sua posizione nel *ranking* GP FIE inferiore a quella delle altre due atlete e di conseguenza inferiore sarà anche la somma dei suoi risultati nelle prove di coppa del mondo;

l'età delle atlete, che risultano praticamente coetanee, esclude la possibilità che la scelta sia frutto della necessità di un ricambio generazionale, né è stata fatta menzione di particolari problemi fisici e di forma delle due atlete escluse,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di tutto quanto descritto in premessa e se non ritenga opportuno accertare quali siano i criteri tecnici utilizzati per la selezione degli atleti, nel caso di specie delle atlete di fioretto femminile, che rappresenteranno l'Italia alle prossime olimpiadi.

(3-02572)

[DESSI'](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che in data 18 giugno 2020 un atto di sindacato ispettivo (3-01701), a prima firma della senatrice Corrado, indirizzata ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'interno, segnalava la vicenda di un consigliere comunale intervenuto in relazione ad una serie di presunte irregolarità in una procedura di appalto pubblico, indetta dal Comune di Nettuno in data 26 aprile 2020 per l'affidamento dei servizi cimiteriali, comprensivo di un intervento su un bene storico artistico tutelato *ex lege*: oltre a palesi anomalie rilevate nell'espletamento della procedura di affidamento, venivano lamentate interferenze dell'organo politico, ad opera in particolare dell'assessore per l'ambiente Claudio Dell'Uomo;

in relazione alla medesima procedura di appalto, alle anomalie già segnalate nel corso degli ultimi mesi se ne sono aggiunte altre;

l'assessore per l'ambiente del Comune di Nettuno menzionato, in una videointervista rilasciata in data 26 marzo 2021 ad una testata giornalistica locale, confermava le interferenze politiche sulla procedura di appalto, pronunciando pubblicamente le seguenti parole: "Come faceva Dell'Uomo (parlando di se stesso) a sapere il 2 maggio 2020 che la Morasca aveva vinto la gara... parliamo di una gara di sei mesi... che viene... il 28... 29 Aprile viene chiusa e viene data la classifica della prima, seconda, la terza e la quarta... e quindi si sa... si viene a sapere... chi ha vinto... se l'assessore non sa chi ha vinto una gara (d'appalto pubblico) quando ancora non è definitiva penso che ci stiamo prendendo in giro"; affermazioni che sembrano legittimare condotte *contra legem*, minimizzandole a prassi consolidata degli organi politici di un ente pubblico locale e che appaiono ancor più gravi in quanto provenienti da

un rappresentante delle istituzioni, che dovrebbe al contrario ispirare ogni propria azione alla legalità e trasparenza;

alcuni consiglieri di opposizione segnalavano detta intervista al segretario comunale, chiedendo un suo intervento nella qualità di organo di controllo, vigilanza, prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente; non ricevendo riscontro, la richiesta veniva reiterata e per conoscenza inviata anche al prefetto di Roma. Il segretario comunale riscontrava la nota dei consiglieri con un diniego alla trattazione della vicenda che non rientrava, a suo dire, nell'ambito delle proprie competenze;

il sindaco di Nettuno ha sempre avallato l'operato del suo assessore ed ha sempre sostenuto la regolarità della procedura di gara, anche pubblicamente durante la seduta del Consiglio comunale del 5 giugno 2020, quando nel tentativo di legittimare le condotte poste in essere nell'ambito della procedura di gara forniva versioni inverosimili, contraddicendo la verità dei fatti;

le anomalie denunciate nell'ambito della procedura di appalto venivano in qualche modo confermate dal TAR del Lazio che, con sentenza del 19 gennaio 2021, in accoglimento del ricorso presentato da una delle società concorrenti nella gara di appalto, la Ercolani Group S.r.l., nei confronti del Comune di Nettuno e della società risultante aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali, la Morasca S.r.l., annullava l'atto di aggiudicazione ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, avendo accertato che: "la stazione appaltante avrebbe dunque dovuto meglio verificare l'aspetto in argomento, ai fini del riscontro del requisito di capacità tecnico-organizzativa in capo a Morasca srl, allo stato non sufficientemente provato";

nonostante la sentenza del giudice amministrativo, il Comune di Nettuno procedeva nella sua azione, a giudizio dell'interrogante in maniera poco accorta, concedendo diverse proroghe alla ditta aggiudicataria, raddoppiando di fatto la durata iniziale dell'appalto,

si chiede di sapere se, stante la condotta tenuta dagli organi politico-amministrativi del Comune di Nettuno, il Ministro in indirizzo, qualora non fosse già a conoscenza dei fatti e per quanto di sua competenza, non ritenga di attivare tutte le necessarie verifiche sull'accaduto e promuovere un attento monitoraggio sulle attività a venire.

(3-02573)

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [CASTELLONE](#), [D'ANGELO](#), [FERRARA](#), [TRENTACOSTE](#), [GAUDIANO](#), [CAMPAGNA](#), [CROATTI](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al successivo comma 148;

il comma 148 stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della legge n. 205;

l'allegato B indica alle lettere f) e g) rispettivamente "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza";

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e g) "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza" vengono indicate mediante il codice di classificazione ISTAT 5.4.4.3;

tale codice include il codice ISTAT 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine, in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario (OSS) la quale è, invece, indicata con codice ISTAT 5.3.1.1.0; ancora, il codice ISTAT 5.4.4.3.0 include le figure di assistente familiare e badante, soggetti che, in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere al prepensionamento;

considerato che:

chi svolge l'attività di operatore socio-sanitario correttamente inquadrato dal datore di lavoro con il codice ISTAT 5.3.1.1.0, professione molto faticosa, che differisce da quella dell'OSA per la maggior formazione e responsabilità, nonché per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa, viene escluso dalla possibilità, in presenza dei requisiti, di accedere al prepensionamento;

alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa per i lavoratori (ciò potrebbe avere conseguenze sul loro salario oltre a non essere in linea con le competenze acquisite), che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS;

tale situazione implica di fatto un'ingiustificata disparità di trattamento tra professioni simili, invero, si ribadisce come entrambe siano caratterizzate per essere faticose e pesanti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza, e quale valutazione stia facendo la "Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui funzionamento è stato prorogato fino a dicembre 2021;

se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 2018, ricomprendendo anche gli operatori socio-sanitari.

(3-02574)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la FB Holding, con l'acquisizione nel 2014 di Bonifiche ferraresi, la più grande azienda agricola italiana attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è entrata ad operare nel settore con l'obiettivo di creare un polo agroindustriale europeo di eccellenza;

oggi la società è fra i possibili competitori, in cordata con il Fondo italiano di investimento, per l'acquisto di Verisem, messa in vendita dal fondo Usa PSP, attirando anche l'interesse di due colossi cinesi, Syngenta e Cic;

la Verisem, che ha 198 dipendenti in Italia, 62 negli Stati Uniti e 20 in Francia e 4 fra Russia e Slovenia, è una delle più importanti realtà italiane nel campo delle sementi, con un patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche produttive che ne fanno un settore di rilevanza strategica per il Paese, realizzando il 54 per cento del suo fatturato in Europa, il 20 per cento nelle Americhe, il 19 per cento fra Asia e Pacifico e il restante 6 per cento in Medio Oriente;

l'eventuale esclusione di una società italiana dalla competizione, qualora sul negoziato Verisem si affermasse come unico criterio di valutazione quello finanziario, che tenderebbe a favorire i colossi cinesi e americani, sarebbe una perdita per il sistema Paese;

l'eventuale acquisizione dell'azienda da parte di colossi cinesi potrebbe comportare un monopolio mondiale sui semi di ortaggi ed erbe aromatiche, in un contesto in cui già 2 semi su 3, il 66 per cento, sono in mano a quattro multinazionali straniere, mettendo a rischio la biodiversità e l'identità stessa del territorio, alle scelte alimentari dei consumatori;

da tempo i terreni italiani sono divenuti oggetto di acquisizioni di investitori stranieri; è necessario dunque mettere in campo ogni azione finalizzata a preservare la grande storia e i tratti distintivi che caratterizzano le coltivazioni nazionali, sfruttando anche l'opportunità di fare di Verisem il cardine di un polo rafforzato nel settore delle sementi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliono verificare se esistano i presupposti affinché possa costituirsi una cordata italiana per l'acquisizione della Verisem ed eventualmente operare per creare le condizioni che permettano all'Italia di mantenere il suo ruolo *leader* nel campo delle sementi, a tutela della tradizione agroalimentare *made in Italy* e degli elementi distintivi che caratterizzano le coltivazioni nazionali e l'identità stessa dei nostri territori.

(3-02575)

MODENA - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

viene anticipata, raccontata, e presentata, come un "evento internazionale" la vendita della casa internazionale d'aste "Bertolami Fineart", in programma a Roma il prossimo 10 giugno 2021 e dove verranno battute all'asta le cose forse più private e più personali di un grande statista come lo fu il presidente Amintore Fanfani;

all'asta vi sono le onorificenze di Stato che il presidente Fanfani ha ricevuto in dono in giro per il mondo incontrando, da Presidente del Consiglio dei ministri e da rappresentante dell'Italia repubblicana, i "grandi della terra";

si parla di oggetti che valgono un patrimonio, davvero difficile da monetizzare, un patrimonio soprattutto ideale e istituzionale, onorificenze che dimostrano quanto il presidente Fanfani fosse amato e ammirato in ogni angolo della terra;

la domanda più scontata che ci si pone è se si possa mandare all'asta tutto quello che ha rappresentato la vita pubblica di un grande statista e *leader* politico italiano come Amintore Fanfani;

è naturale che vengano vendute "al miglior offerente" onorificenze che i Capi di Stato di tutto il mondo hanno regalato allo stesso Fanfani riconoscendo in lui la supremazia e il ruolo strategico del nostro Paese;

i giovani che oggi hanno 20 anni, ma anche 30 anni, forse non sanno neanche chi fosse e che cosa abbia rappresentato per la storia della Repubblica italiana il presidente Amintore Fanfani, che per ben tre volte fu Presidente del Senato della Repubblica: dal 5 giugno 1968 al 26 giugno 1973; dal 5 luglio 1976 al 1° dicembre 1982; dal 9 luglio 1985 al 18 aprile 1987. Per ben 5 volte Presidente del Consiglio dei ministri: dal 18 gennaio 1954 al 10 febbraio 1954, Capo di Stato era Luigi Einaudi; dal 1° luglio 1958 al 15 febbraio 1959, Capo di Stato era Giovanni Gronchi; dal 26 luglio 1960 al 21 giugno 1963, ancora Gronchi Capo di Stato; dal 1° dicembre 1982 al 4 agosto 1983, Presidente della Repubblica era Sandro Pertini; dal 18 aprile 1987 al 29 luglio 1987, Capo di Stato era Francesco Cossiga. Ma fu anche presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, e segretario nazionale della Democrazia cristiana dal 16 luglio 1954 al 31 gennaio 1959, dopo di lui arrivò Aldo Moro; ma ancora dal 17 giugno 1973 al 26 luglio 1975. Professore universitario diventò deputato per la DC a partire dal 25 giugno 1946 al 4 giugno 1968 e come tale fu anche membro della Commissione per la Costituzione, e presidente della Commissione speciale sui trasferimenti in Sardegna, e infine fu senatore a vita dal 10 marzo 1972 al 20 novembre 1999 (aveva 91 anni quando lasciò per sempre palazzo Madama e la sua casa);

molte di queste onorificenze sono rarissime, non si trovano neanche più, la diplomazia moderna non usa ormai da molti anni questi "gingilli impreziositi dai ricami dorati della storia del proprio paese" e il fatto che molte di quelle messe all'asta siano davvero preziose lo si intuisce immediatamente dal prezzo di base con cui vengono presentate, che parte da un minimo di 2 o anche 3.000 euro;

sono onorificenze tempestate di diamanti e pietre preziose, regali istituzionali importanti per il presidente Fanfani, ben conservati e ancora perfettamente intatti nel loro splendore originario. Tra le tante onorificenze straniere, è il "*core business*" di questa sorta di "*mirabilia*", ci sono anche la gran croce della Repubblica italiana e le onorificenze tipiche della Repubblica, donate al presidente Fanfani dai vari Capi di Stato che si sono succeduti al Quirinale durante la sua permanenza a palazzo Chigi o anche più semplicemente alla Camera e al Senato;

c'è molto di più nella cassaforte della casa d'aste Bertolami, ben 421 lotti, il che vuol dire 421 oggetti diversi da acquistare o da vendere, e che il 10 giugno lasceranno definitivamente la vecchia casa di Maria Pia e Amintore Fanfani per altre nuove destinazioni;

ci sono anche le fotografie dei papi che il presidente Fanfani ebbe il privilegio di conoscere e di

frequentare, con le loro dediche personali e autografe, e c'è davvero tutto il mondo di allora in queste foto;

tra gli oggetti in vendita ci sono anche oggetti personali e privati di Maria Pia Fanfani quando lei era presidente della Croce rossa, oggetti che potrebbero invece essere acquistati e conservati in un grande museo internazionale della Croce rossa italiana. Un oggetto per tutti, il mitico basco nero che Maria Pia Fanfani indossava sui campi di guerra di tutto il mondo. Oggi bastano 50 euro per comprarlo, ma quel basco è la storia stessa della Croce rossa italiana,

si chiede di sapere:

come si possa vendere all'asta la gran croce della Repubblica italiana donata a Fanfani dal Capo dello Stato del tempo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che sia il Ministero della cultura ad acquisire la gran croce della Repubblica italiana evitando in questo modo che la massima onorificenza dello Stato italiano vada a finire in mano di chiunque, o che possa finire chissà dove, comprata magari da chi ha tanti soldi ma alla fine non sa neanche che cosa si porta a casa;

se non ritenga opportuno intervenire per evitare che un tale patrimonio venga dissipato e non tutelato come patrimonio dello Stato italiano.

(3-02576)

[PINOTTI](#), [MALPEZZI](#), [COLLINA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Leonardo S.p.A. è una realtà industriale globale attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, che possiede una quota di partecipazione pari al 30,2 per cento;

il gruppo Leonardo occupa attualmente in Liguria circa 2.650 addetti e ha scelto di rafforzare gli investimenti sulla città di Genova attraverso "High performance computer - Davinci 1", centro di competenza che guiderà il processo di digitalizzazione, e "Leonardo labs", per lo sviluppo delle tecnologie più innovative. Genova è inoltre sede dell'*headquarter* della divisione *cyber security* del gruppo;

considerato che:

la Business unit automation di Sestri Ponente, ex Elsag, è una delle più solide e storiche realtà industriali dell'area genovese, soggetto importante nell'economia della città, che opera in un settore tuttora molto competitivo;

l'azienda è attiva nell'automazione dei sistemi di smistamento per il settore della logistica e degli aeroporti e occupa attualmente 400 lavoratori. Si tratta di tecnici, impiegati, ingegneri, informatici, che sviluppano e progettano macchine per lo smistamento delle merci nei settori strategici della logistica commerciale, con committenti come Amazon e DHL, e della logistica aeroportuale per la gestione e lo smistamento dei bagagli, ad esempio per l'aeroporto di Hong Kong. In tutto il mondo, esistono solo 4 o 5 *player* di questo tipo e la Business unit automation è tra queste;

nel corso degli ultimi mesi, Leonardo S.p.A., nonostante i risultati raggiunti dalla Business unit automation e la strategicità del settore in cui opera tale azienda, ha manifestato l'intenzione di procedere ad una sua dismissione e avviato la ricerca di un *partner* industriale per la divisione automazione;

tenuto conto che:

Leonardo S.p.A., a seguito di tali annunci, non ha reso note le motivazioni e le strategie di azione riguardo alla dismissione e non ha ancora fornito, nonostante le sollecitazioni provenienti da tutti i soggetti interessati, a partire dai lavoratori, dai sindacati e dalle istituzioni locali, alcuna indicazione sul futuro dell'azienda;

tale situazione di incertezza sta alimentando fortissime preoccupazioni da parte dei sindacati e dei lavoratori, che aumentano di giorno in giorno anche in ragione del mancato avvio di interlocuzioni dirette con tutti i livelli istituzionali e tutte le maestranze e le rappresentanze coinvolte;

l'eventuale dismissione della Business unit automation di Sestri Ponente rappresenterebbe una scelta incomprensibile e incoerente rispetto agli investimenti e ai programmi fino a oggi avviati da Leonardo per valorizzare la realtà industriale a Genova e in Liguria, e una grave perdita per l'abbandono di un

settore strategico in cui operano poche realtà di livello internazionale, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per favorire la continuità operativa di una realtà aziendale strategica come la Business unit automation di Sestri Ponente e per garantire il mantenimento dell'occupazione per i 400 lavoratori impiegati nell'azienda;

se intenda avviare, entro brevi termini, un tavolo di confronto, con la partecipazione di Leonardo S.p.A. e le rappresentanze sindacali e istituzionali locali, con l'obiettivo di trovare una soluzione positiva alla vicenda che vede coinvolta la Business unit automation di Sestri Ponente e mantenere nel nostro Paese una realtà strategica di rilievo internazionale nel settore dell'automazione.

(3-02577)

[LA MURA](#), [NUGNES](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

in data 27 maggio 2021 il giornale *on line* "Positano News", a seguito di segnalazioni inviate dai cittadini, ha riportato la notizia di interventi edilizi nella riviera di San Montano, sita nel comune di Massa Lubrense, nella penisola sorrentina;

la riviera di San Montano è una località amena e panoramica, che affaccia sull'isola di Capri. Inoltre, tutta la costa massese è inserita nel contesto del parco marino di punta Campanella, a cui il comitato tecnico internazionale di valutazione ASPIM ha recentemente confermato lo *status* di area specialmente protetta di interesse mediterraneo (ASPIM), già riconosciuto nel 2014. L'area marina protetta di punta Campanella costituisce una delle dieci ASPIM presenti in Italia;

stando a quanto riportato dal giornale *on line*, la riviera sarebbe stata trasformata da diversi mesi in un cantiere a cielo aperto con trasporto di materiale edile attraverso la caratteristica scalinata che conduce al litorale. I lavori riguarderebbero anche parte della spiaggia, e, quindi, un'area demaniale, e sarebbe in corso un'opera di ripascimento della spiaggia;

considerato che:

ai sensi del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942, e successive modifiche) i beni del demanio marittimo sono costituiti da: il lido, la spiaggia, le rade e i porti; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo;

come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato "Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l'autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del Governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all'autorizzazione demaniale" (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 2906 dell'8 maggio 2020),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo, e quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, intendano assumere al fine di verificare se gli interventi siano realizzati con i dovuti titoli autorizzativi e nel rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.

(3-02578)

[BOLDRINI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [FERRAZZI](#), [D'ALFONSO](#), [IORI](#), [MARGIOTTA](#), [CERNO](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del turismo.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, in vista dell'applicazione dell'orario estivo, Trenitalia (ma anche Italo) ha intenzione di ridurre drasticamente le fermate delle Frecce a Ferrara, portandole da 8 corse giornaliere per Roma, e altrettanti ritorni, a soltanto 2 giornaliere;

la motivazione principale della riduzione delle corse, secondo quanto riportato sulla stampa, sarebbe

rappresentata dai lavori alla galleria del Cataio, tra Terme Euganee e Monselice, che comporteranno problemi di traffico sulla linea Venezia-Bologna;

si tratta di una decisione grave e inaccettabile che rischia di causare danni ingenti ai territori coinvolti dal punto di vista logistico, della mobilità dei residenti e del turismo. A maggior ragione in questo momento di caute riaperture, dove il Paese sta cercando di ripartire per attrarre turisti e visitatori soprattutto nelle zone a vocazione turistica e città d'arte, come nel caso del sito UNESCO di Ferrara; risulta, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna non sia stata minimamente informata da parte di Trenitalia, ma abbia appreso della riduzione delle corse soltanto da notizie di stampa; ridurre, quindi, in modo così radicale i servizi dell'alta velocità rischia di inibire l'afflusso di turisti provenienti da fuori regione, in controtendenza con quanto il Ministro del turismo annuncia, soprattutto ora che con il *pass* vaccinale ci si potrà spostare più agevolmente in sicurezza, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti;

quali iniziative intendano adottare per scongiurare l'attuazione del taglio delle fermate, e se non reputino doveroso, al contrario, adoperarsi per rafforzare ulteriormente i collegamenti ferroviari tra i vari territori per supportare quanto più possibile la mobilità dei residenti, dei lavoratori e dei turisti.

(3-02579)

[LANNUTTI](#), [BOTTO](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) si trova in lenta, graduale ed inesorabile agonia, anche a causa dello svuotamento dalle redazioni di giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa, per effetto di prepensionamenti, susseguitisi a catena soprattutto dal 2009 in poi, con conseguente drastica riduzione dei lavoratori subordinati, assunti a tempo indeterminato, che da tempo sono stati sostituiti da giornalisti lavoratori autonomi con versamento di contributi nelle casse dell'INPGI 2. Ente che registra, invece, un *boom* di iscritti e con casse piene;

l'art. 16-*quinquies* della legge n. 58 del 2019 prevede dal 2023 l'ingresso nell'INPGI 1 dei "comunicatori" pubblici e privati, per i quali è stato già accantonato, ora per allora e fino al 2031, nel bilancio dello Stato un miliardo e mezzo di euro dei loro futuri contributi previdenziali, proprio per garantire la tenuta dell'Ente dei giornalisti, tenendo conto del fatto che tali "comunicatori" sarebbero contrari al passaggio all'INPGI e pertanto si direbbero pronti anche ad azioni legali;

è dal 2011 che la gestione previdenziale e assistenziale dell'INPGI presenta un risultato negativo. All'inizio contenuto, meno 1,3 milioni di euro, poi è stata una sequenza crescente e inarrestabile di risultati negativi. In realtà, i segni di cedimento erano visibili già dal 2008, quando la gestione previdenziale aveva un saldo attivo di 97 milioni di euro, ma le proiezioni per gli anni successivi indicavano già un possibile tracollo. Nel 2013, l'INPGI ha progressivamente trasferito la proprietà degli immobili al Fondo "Giovanni Amendola" e si è deciso di mettere in atto una rivalutazione del patrimonio immobiliare, un *escamotage* per usare le plusvalenze, fittizie, per coprire le perdite della gestione previdenziale. In parallelo è cominciata la vendita dello stesso patrimonio immobiliare, finalizzata a coprire un disavanzo diventato nel 2020 di 242,2 milioni di euro. La perizia degli immobili è stata affidata alla società Protos Check S.r.l. A quanto è dato sapere non si sarebbe però trattato di una perizia nuova, ma basata su dati forniti dalla stessa INPGI. In sostanza, l'esperto "indipendente" avrebbe ritenuto congrue le stime fatte dall'INPGI stesso. Protos Check è una società romana interamente posseduta da Protos S.p.A., ed è stata creata proprio mentre l'INPGI stava dando il via alla gara per scegliere la società per la costituzione e gestione del fondo immobiliare. Il bando per la scelta del gestore è stato infatti inviato dall'INPGI alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 29 maggio 2013, sette giorni dopo la delibera di costituzione di Protos Check. Ufficialmente Protos ha ricevuto l'incarico di "esperto indipendente" da InvestiRe SGR (all'epoca insieme a Polaris) dopo la conclusione della gara, ma da alcuni atti della gara per scegliere il gestore del fondo risulterebbe che Protos fosse già in contatto con l'INPGI e avesse lavorato per fare le perizie sui valori degli immobili («valori di mercato espressi da INPGI e resi congrui da Protos») da conferire al fondo;

l'INPGI solo lo scorso anno ha perso 855 rapporti di lavoro attivi, che si aggiungono agli 865 del 2019.

Inoltre, nel 2020 la differenza tra entrate contributive e uscite per le pensioni è stato di meno 188,4 milioni, in quanto sono 14.700 i giornalisti attivi, a fronte di quasi 10.000 pensioni pagate. Di conseguenza l'INPGI ha dovuto intaccare il patrimonio per 1,2 miliardi di euro, disinvestendo negli anni titoli, fondi e immobili. La sua riserva tecnica reale ed effettiva (rapporto tra le pensioni in corso e patrimonio) è scesa a 2 anni, contro i 5 previsti per legge;

inoltre l'INPGI 1, nato nel 1926 e privatizzato come fondazione dal 1994, è un ente previdenziale incaricato di pubbliche funzioni, in base all'articolo 38 della Costituzione ed è oggi l'unico ente sostitutivo dell'INPS in Italia in base alla "legge Rubinacci" (legge n. 1564 del 1951), tuttora in vigore dopo 70 anni. Proprio per tale natura, l'INPGI 1 si è addossato l'onere degli ammortizzatori sociali della categoria, per un valore che si aggira intorno a mezzo miliardo di euro (disoccupazione, cassa integrazione, contratti di solidarietà, TFR in caso di fallimento, prepensionamenti, mancati recuperi da aziende fallite, contributi figurativi da corrispondere anche in base all'art. 31 dello Statuto dei lavoratori sulle pensioni dei numerosi giornalisti eletti deputati, senatori, parlamentari europei, sindaci di grandi città, consiglieri e governatori di Regioni e crediti irrecuperabili da aziende fallite);

nonostante la crisi, INPGI continua a sostenere anche per il 2021 l'erogazione di 2,47 milioni di euro per "servizi resi" alla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) e alle associazioni regionali di stampa, ovvero al sindacato dei giornalisti, considerando che in larga parte si tratterebbe di un onere improprio, perché i "servizi resi" sarebbero un finanziamento a organismi sindacali, sostenuti da tutti i giornalisti iscritti all'INPGI, mentre gli iscritti al sindacato sono solo una minoranza;

il dissesto non ha scalfito neppure lo stipendio del direttore generale INPGI, che ha un contratto di 232.000 euro l'anno, peraltro aumentati di 18.000 euro quando ha preso l'*interim* dell'Ufficio immobiliare, dopo il pensionamento del precedente titolare. In generale, le spese di struttura INPGI previste nel 2021 ammontano a 24,4 milioni di euro. Una somma composta da 17,3 milioni di costo del personale, considerando i quasi 200 dipendenti; 1,2 milioni di euro per compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali e collegio sindacale, compreso il compenso del presidente, pari a 234.576 euro lordi (dato del 2019); 2,28 milioni di euro per acquisto di beni e servizi (tra cui 574.000 per bollette e spese di funzionamento sedi e 500.000 per manutenzione e assistenza attrezzature informatiche); 810.000 per spese legali,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare il *crac* finanziario dell'INPGI 1, la cui riserva tecnica effettiva, ossia il rapporto tra le pensioni pagate ed il suo patrimonio, sarebbe pari alle due annualità, rispetto alle cinque minimali previste dal decreto-legge n. 509 del 1994;

quante siano le unità immobiliari ad uso residenziale o commerciale del Fondo Amendola gestite da SGR InvestiRe da anni invendute o sfitte, quali le relative perdite sui bilanci in rosso dell'INPGI che solo nel 2020 ha accusato una perdita di 242,2 milioni di euro e se il Governo ritenga compatibili gli elevati emolumenti corrisposti al *top management* con i risultati negativi di gestione;

se ritenga necessario fare chiarezza sul rapporto tra INPGI e Protos, in quanto tale società avrebbe ricevuto ufficialmente l'incarico di "esperto indipendente" da InvestiRe SGR; se sia stato lo stesso professor Micocci, inserito dalla FIEG (Federazione Editori) alla presidenza del Fondo Pensioni Giornalisti, a predisporre il bilancio attuariale dell'istituto; se sia lo Stato o l'INPGI a pagare la differenza sulla spesa degli ammortizzatori sociali;

se il Governo ritenga necessario adoperarsi per facilitare l'ampliamento della platea degli iscritti INPGI, inserendovi coloro che a qualsiasi titolo oggi svolgono attività giornalistica, per anticipare l'ingresso nell'INPGI 1 di circa 9.000 "comunicatori" privati e di altri 5.500 "comunicatori" pubblici, che oggi versano i contributi all'INPS;

se alla luce dei bilanci disastrosi, il Governo ritenga inevitabile e doveroso, come imposto dal decreto-legge n. 509 del 1994, il commissariamento dell'INPGI 1 e il relativo passaggio alla gestione pubblica, sotto l'egida dell'INPS.

(3-02580)

[DE BERTOLDI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano *online* "economyup", dopo soltanto un

anno dalla costituzione della fondazione EneaTech (sottoposta alla vigilanza del Ministero in indirizzo) prevista dall'articolo 42, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-Rilancio), lo stesso Dicastero ha deciso di cambiare la *mission*, nei riguardi di uno dei pilastri attualmente più importanti dello sviluppo delle *startup* e delle PMI innovative, stabilendo attraverso l'articolo 31, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-Sostegni *bis*), che la EneaTech si chiamerà Enea Biomedical Tech;

il repentino cambio del nominativo e delle funzioni inizialmente previste della fondazione, rileva il citato articolo, sta destando evidente sconcerto e preoccupazione tra le aziende del comparto interessato, in relazione all'avvenuta sospensione di oltre mille domande già effettuate, negli ultimi sei mesi, dopo i diversi contatti già avviati dalle *start-up* con la stessa fondazione, come peraltro denunciato dal presidente di InnovUp, il quale ha sostenuto che EneaTech aveva generato inizialmente grandi aspettative nell'ecosistema italiano dell'innovazione e delle *startup*, attraverso il sostegno del trasferimento tecnologico e della capacità di trasformare in impresa innovativa i risultati della ricerca e degli investimenti nel *deep tech*;

lo stesso presidente di InnovUp ha altresì aggiunto che, attraverso il Fondo nazionale innovazione (nome comune per Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital) si sarebbe potuto dare quella spinta finanziaria necessaria, che finora è mancata per recuperare il cronico ritardo dell'Italia nei confronti di altri Paesi europei;

l'articolo richiamato evidenzia, inoltre, come risulti incerta e ambigua la stessa finalità attribuita per la nuova Enea Biomedical Tech e contenuta nel citato articolo 31 del decreto Sostegni *bis*, considerato che lo stesso articolo dispone in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (le cui disposizioni appaiono pertanto in controtendenza rispetto agli interventi in ambito di trasferimento tecnologico e per il sostegno all'innovazione) lasciando intendere, pertanto, che la decisione normativa sia stata determinata dalla volontà del legislatore di reperire le risorse finanziarie necessarie per sviluppare un vaccino per contrastare il *virus* da COVID-19 (a seguito delle note difficoltà determinate dal vaccino italiano Reithera, che hanno evidenziato ancora una volta le enormi complessità burocratiche che caratterizzano negativamente il sistema-Paese);

la vicenda, a giudizio dell'interrogante, desta sconcerto e preoccupazione e conferma la scarsa serietà delle autorità coinvolte, in relazione sia al cambiamento della ragione sociale della EneaTech, avvenuto in tempi così rapidi, da destare legittime perplessità sulle effettive decisioni di modificare la *mission* societaria verso una non chiara finalità legata al finanziamento della ricerca di vaccini, che soprattutto nei confronti dei tanti imprenditori delle *start up*, i quali nel corso dei mesi precedenti avevano già inviato domande e richieste d'informazioni in merito ai finanziamenti previsti per sviluppare tecnologie strategiche per il Paese e che invece (come esposto) hanno ricevuto la comunicazione della sospensione delle domande a seguito della trasformazione dell'operatività della fondazione EneaTech,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione a quanto esposto;

se intenda confermare il contenuto dell'articolo richiamato, nella parte in cui si evidenzia che i motivi della rapida decisione di modificare la *mission* della EneaTech, nonché la trasformazione in Enea Biomedical Tech, siano connessi alla volontà di destinare i finanziamenti previsti (peraltro non ancora utilizzati, pari a 500 milioni di euro) per l'attività di ricerca e di sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini;

in caso affermativo, se non convenga che tale decisione sia in realtà scarsamente corretta e penalizzante nei riguardi di centinaia di imprese *start-up*, le quali nel corso dei mesi precedenti avevano già fatto richiesta per usufruire dei finanziamenti previsti per finalità differenti e connesse al trasferimento tecnologico e che invece, rischiano, con ogni probabilità di non ricevere più nessun supporto economico;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di porre rimedio ad una vicenda, a parere dell'interrogante, evidentemente grottesca e inaccettabile, considerate le

implicazioni che ne derivano, che descrivono un'immagine di sfiducia delle istituzioni nei riguardi del sistema economico e produttivo del Paese.

(3-02581)

[DE BONIS](#), [DE FALCO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che: negli ultimi 15 giorni nei porti pugliesi sono arrivate 8 navi cariche di grano straniero, prevalentemente canadese, per un totale di quasi 1,5 milioni di quintali;

sembra un copione già visto; nel Sud Italia, a cominciare dalla Puglia e Sicilia, le più importanti regioni italiane per la produzione di grano duro, dove è iniziata o sta iniziando la raccolta del grano, come d'incanto arrivano le navi cariche di grano estero e così, nel giro di qualche giorno, il prezzo del grano duro, quello siciliano, da 25 euro è crollato a 21-22 euro al quintale;

è la strategia usata ogni anno, in prossimità della trebbiatura, probabilmente per far precipitare i prezzi del grano italiano nei listini. Ma solo la commissione unica nazionale (CUN) è in grado di capire se si tratti di speculazione e può attenuare queste ambigue manovre;

tornando ai porti pugliesi, dunque, si vede in questi giorni un grande affollamento di navi straniere. Sono 7 le imbarcazioni arrivate a Bari, cariche di grani esteri, in prevalenza canadese (oltre un milione di quintali), russo, ucraino, e dai porti europei di Francia e Grecia (circa mezzo milione di quintali). Uno di questi carichi potrebbe creare sospetti: quello proveniente da Panama, dove non si coltiva grano, ma banane, cacao, caffè, canna da zucchero, tabacco e agrumi. Quattro navi sono ancora nel porto, mentre le altre tre sono ripartite da poco e un'altra è arrivata a Barletta;

destinatari dei carichi sono Casillo, Divella, Agrivieste, Lomagri ed altri due importatori: Cofco Int. Italy S.r.l. (Ravenna) e Amber Srl. Alcune associazioni di categoria si sono concentrate nei giorni scorsi su altri arrivi a Manfredonia, ma il grosso arriva quasi sempre a Bari;

considerato che:

oltre a sollevare dubbi sulla possibile presenza di contaminanti, questo arrivo così massiccio ha come effetto il ribasso delle quotazioni dei prodotti italiani, in particolare del biologico. Non può essere un caso che ciò avvenga mentre i produttori italiani stanno per immettere sul mercato i loro grani. In questo modo si innesca una speculazione perché questa iniezione di prodotti esteri, a basso costo, deprime il valore del grano italiano, sicuramente di qualità superiore. È un uso strategico della leva *import-export* che si ripete da tempo: immettere volumi di merce in prossimità della raccolta per intasare il mercato, ridurre la domanda d'acquisto e tenere i prezzi bassi;

la CUN potrebbe aiutare molto i produttori italiani ed i consumatori, ma il suo avvio procede a rilento, purtroppo;

ora, di fronte a tutto questo, che è l'emblema delle dinamiche assurde che regolano il settore agricolo e non solo, non si sa che cosa intendano fare le organizzazioni di categoria. Diverse di loro (Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare, UECCOOP e dell'Associazione nazionale produttori agricoli) sono intervenute in audizione alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e il primo firmatario della presente interrogazione, in qualità di membro della Commissione, ha chiesto loro come mai i lavori per rendere pienamente operativa la CUN procedano così a rilento. Dai loro interventi è trapelato che sono favorevoli ad azioni, norme, contratti e istituzioni che riequilibrino il rapporto tra i produttori e gli altri attori del comparto, ma poi, di fatto, la CUN, pensata proprio per garantire la trasparenza e l'equità, non vede la luce;

purtroppo la speculazione continua, e lo dimostra il fatto che se l'anno scorso il grano biologico quotava 40 euro a quintale, quest'anno arriva a malapena a 28 euro. Le semole, per converso, hanno visto un incremento di 2 euro. Da queste cifre è evidente chi si avvantaggia delle oscillazioni dei prezzi, favorite anche dall'immissione di grani esteri di incerta provenienza e di ancor più incerta qualità e salubrità;

di fronte a questa situazione gli interroganti hanno registrato una generale ritrosia, con qualche lodevole eccezione, delle associazioni a rendere davvero efficace lo strumento della CUN, l'unico che possa riequilibrare le distorsioni nel meccanismo di formazione dei prezzi. Si dice a parole di non volere che il grano sia considerato una *commodity* come le altre, ma intanto non ci si muove realmente in questa direzione;

tenuto conto che non è la prima volta che il primo firmatario si occupa, attraverso atti di sindacato ispettivo e non solo, di navi estere che scaricano grano (prevalentemente canadese e al glifosato) nei porti italiani e della istituzione della CUN grano, che ha lo scopo di sostituire le borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori, istituendo il mercato unico per il grano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi ingenti sbarchi, nei porti del Sud Italia, di navi estere cariche di grano duro;

se non ritenga urgente ed indispensabile far disporre adeguati controlli circa la destinazione di tali carichi di grano (soprattutto su quello proveniente da Panama dove non si coltiva grano bensì altri prodotti) e sulla qualità del grano stesso, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale che ne vieta l'utilizzo in presenza di sostanze nocive;

quali iniziative intenda intraprendere affinché la CUN e il grano italiano diventino uno *standard* internazionale di valore, un valore che sia ripartito in modo equo tra tutti i soggetti coinvolti e se non ritenga che la sede naturale della CUN sia Foggia, perché è lì che vi è la maggiore produzione nazionale.

(3-02582)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all'articolo 10-*bis* ha introdotto una norma in materia di demolizione di opere abusive modificando in tal senso l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia). Con la modifica si dispone che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro i termini (180 giorni dall'accertamento dell'abuso) si attivi il potere sostitutivo del prefetto, che provvede egli stesso alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso;

la norma, approvata dal Parlamento, è il risultato di un emendamento di cui l'interrogante era prima firmataria, che aveva come fine quello di contribuire alla difesa della legalità contro gli abusi edilizi, poiché le ordinanze di demolizione non vengono rispettate in circa l'80 per cento dei casi;

appare dunque molto grave che il Ministero dell'interno abbia inviato ai suoi uffici una circolare interpretativa che riconosce la norma come applicabile soltanto alle ordinanze di demolizione emesse ma non eseguite successivamente all'approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, azzerandone, di fatto, gli effetti;

a causa di questa interpretazione, infatti, decine di migliaia di costruzioni abusive resteranno "nel limbo", come sono adesso, invece di essere demolite come la legge dispone. Se il Parlamento avesse voluto circoscrivere la portata della norma alle ordinanze successive all'entrata in vigore della legge lo avrebbe indicato nella norma stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non intenda intervenire affinché la norma sia applicata nella corretta interpretazione, volta a difendere la legalità anche con riferimento alle ordinanze relative ad abusi precedenti all'approvazione della legge.

(3-02571)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE BONIS](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la produzione di ciliegie è un'attività relativamente costosa, a causa degli oneri derivanti da irrigazione, manodopera e irrorazione. Le ciliegie sono vulnerabili alla grandine, al gelo e alla pioggia ed i costi per mitigare questi fattori aumentano ulteriormente i costi totali. Durante la raccolta, la selezione manuale e lo *shaker* meccanizzato sono i metodi utilizzati più comunemente;

i migliori Paesi produttori di ciliegie sono la Turchia, che esporta in Russia e in Germania, gli Stati Uniti con la California, il Michigan, l'Oregon e lo Stato di Washington, infine l'Iran e l'Italia, che producono rispettivamente 200,000 e 104,766 metriche;

considerato che:

la maggiore produzione di ciliegie in Italia si concentra nella zona di Bari, in Puglia. Qui viene

prodotto il 96,4 per cento della raccolta regionale e il 39 per cento di quella nazionale, con ben 47.000 tonnellate. Si tratta della prima provincia italiana per quanto riguarda la produzione di ciliegie; nel corso dell'inverno, le ciliegie pugliesi sono state salvate dal gelo e messe al riparo dalle gradinate grazie a falò notturni, che hanno scaldato le piantagioni, e a sistemi di vaporizzazione di acqua, che sono serviti per preservare le fioriture. Una volta messe al sicuro, le ciliegie hanno raggiunto il prezzo di vendita di un euro al chilo in campagna. Al tempo stesso, il costo di raccolta è praticamente il medesimo, un euro al chilo: in questo modo è evidente come i costi di produzione non vengano coperti;

tenuto conto che:

il mercato per le ciliegie "Georgia" e "Bigarreau" si è raffreddato notevolmente, provocando una forbice sempre più ampia dei prezzi dal campo al consumatore finale. A Milano, per esempio, una catena di distribuzione commerciale è arrivata a vendere le ciliegie pugliesi a 16 euro al chilogrammo, ma ai produttori, considerando anche le spese di produzione, non arriva nemmeno un decimo rispetto a quanto riesce a ricavare la grande distribuzione organizzata;

lo squilibrio tra il poco che viene riconosciuto agli agricoltori e i margini spropositati che la grande distribuzione garantisce a sé stessa è diventato un grave problema, sempre più pressante e ineludibile, soprattutto in un momento di crisi epocale come quella che si è determinata a causa della pandemia e dei cambiamenti climatici;

la Puglia, sul fronte delle ciliegie, rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e detiene il primato italiano degli ettari coltivati;

considerato che:

il disegno di legge AS 1373 recante "Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione", approvato già alla Camera dei deputati e dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato il 17 marzo 2021, non ha ancora terminato il suo *iter*,

si chiede di sapere, nelle more dell'approvazione del provvedimento citato (AS 1373), quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di debellare la piaga (che in questo periodo riguarda le ciliegie, in quanto raccolto stagionale, ma che, in realtà, interessa moltissime produzioni agricole italiane di eccellenza), data dall'enorme differenza tra i ricavi degli agricoltori e quelli della grande distribuzione, che oltre ad essere una palese ingiustizia, rappresenta una "immutabile" dinamica, che uccide il settore, disincentivando investimenti e lavoro.

(4-05558)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il concorso di specializzazione SSM2020 ha mostrato non poche fragilità strutturali nel bando, con conseguente slittamento per diversi mesi delle graduatorie definitive, a causa dei numerosi ricorsi presentati;

probabilmente, un maggiore confronto con le associazioni di giovani medici che da tempo segnalano i problemi legati all'impostazione del bando, e che, da quanto è dato sapere, sono ancora disponibili ad offrire un contributo di idee, al fine di superare le criticità mostrate dal precedente modello, potrebbe aiutare alla definizione di un nuovo bando, in grado di definire efficacemente e in tempi certi della procedura concorsuale;

dal bando dipende una buona parte del futuro di tanti giovani medici che durante la pandemia si sono resi parte attiva e indispensabile nello sforzo collettivo di contenimento del virus e di supporto al SSN; la situazione determinatasi è assai grave e, stante la data ultima di pubblicazione del bando, il 30 maggio, necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere, per quanto di competenza, per garantire un'ottimale organizzazione del concorso di specializzazione SSM2021, nonché, se ritenga lo svolgimento del concorso idoneo nel periodo indicato, considerando come ciò possa causare un ammanco improvviso di medici nei reparti COVID e nelle USCA;

se ritenga opportuno avviare un confronto con le associazioni di settore, e se intenda adottare iniziative tendenti a stanziare maggiori risorse necessarie a fare fronte ad un numero almeno eguale di contratti di formazione specialistica rispetto al precedente bando, al fine di garantire il *turnover* e l'assunzione di personale specializzato nel servizio sanitario locale.

(4-05559)

[FUSCO](#), [CANDURA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

gli articoli 231, 279 e 297 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", disciplinano la normativa relativa all'uso e all'assegnazione degli alloggi di servizio per il personale militare, realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, nonché il programma pluriennale per gli alloggi di servizio, costituenti infrastrutture militari ed opere destinate alla difesa nazionale;

una quota di tali infrastrutture, a causa di una mancanza di adeguati finanziamenti nel corso degli anni, risulta fortemente invecchiata e deteriorata, considerando anche che quasi il 50 per cento delle infrastrutture risale a prima del 1915 e soltanto il 10 per cento è stato costruito dopo il 1945;

in particolare, è da porre massima attenzione sulla vetustà del parco alloggiativo: la qualità della vita in chiave alloggiativa deve essere un obiettivo fondamentale e prioritario per la forza armata, e riguarda non solo il personale militare e civile della difesa ma, di riflesso, anche i rispettivi nuclei familiari, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda disporre affinché, nei prossimi esercizi finanziari, vi sia un'implementazione di risorse certe, anche utilizzando gli strumenti normativi in sostegno della transizione energetica, per la sistemazione e la manutenzione del patrimonio alloggiativo esistente.

(4-05560)

[MARTI](#), [RUFA](#), [VESCOVI](#), [PEPE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

alla Questura di Andria, secondo quanto disposto dal decreto d'istituzione, saranno assegnate 192 unità, di cui 184 in ruolo ordinario, 7 dipendenti appartenenti al ruolo tecnico e un medico della Polizia di Stato;

la nuova sezione di Polizia stradale della provincia di Barletta-Andria-Trani, alla quale per decreto spetterebbero 43 unità, sembra che possa contare solamente su un totale di 22 unità, le medesime impegnate attualmente negli uffici della Polizia stradale di Spinazzola e Ruvo di Puglia (rispettivamente 12 e 10), due presidi davvero importanti per il controllo del territorio, di cui è prevista la chiusura;

alla luce di tali previsioni, l'organico effettivamente dislocato, sia in Questura che nella sezione della Polizia stradale, rischia di essere ben al di sotto dei numeri previsti, confermando quella carenza di personale operativo denunciata negli ultimi anni dai commissariati di Barletta, Trani, Canosa di Puglia e Andria e resa ogni anno più problematica dal numero dei pensionamenti programmati, che non vengono compensati da nuove assunzioni;

è necessario incrementare anche il personale civile operante nei commissariati attualmente sottodimensionato, per allinearsi a quanto previsto dall'ordinamento organizzativo dei commissariati di Polizia e per rendere efficiente il lavoro della costituenda Prefettura di Barletta;

i lavori necessari per la nuova distribuzione degli spazi e per la ristrutturazione delle strutture, in seguito alla complessa riorganizzazione che è stata prevista, sembrano al momento non ricomprendere la cappella, sebbene sia prevista la figura del cappellano della Polizia, né locali da destinare alle rappresentanze sindacali, né adeguati alloggi di servizio, e tantomeno una foresteria per il personale e, dalle prime interlocuzioni, sembra che il rimedio a queste mancanze sia rimandato ad una data indefinita dei prossimi anni,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per sistemare la situazione operativa della nuova Questura di Andria, sotto l'aspetto logistico, del personale e dei mezzi necessari alle attività ordinarie e straordinarie, anche rimodulando la ripartizione nazionale delle risorse umane della Polizia di Stato attualmente prevista, considerando i pensionamenti previsti per l'anno in corso, in modo che siano opportunamente compensati con il personale dichiarato nella stesura della bozza del decreto di attuazione della stessa Questura, senza peraltro dimenticare la complessa situazione degli

altri commissariati di Polizia appartenenti alla nuova giurisdizione in argomento.

(4-05561)

[VESCOVI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: con l'ordinanza del Ministero della salute del 14 maggio 2021, che regola gli spostamenti da e per il Brasile, si è prorogato fino al 30 luglio 2021 il divieto di rientro in Italia per i cittadini italiani iscritti all'AIRE in Brasile;

le restrizioni sancite dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2021 vengono applicate in modo disomogeneo sui Paesi inseriti nello stesso gruppo di rischio riguardo all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tanto che è permesso il rientro dall'India dei cittadini italiani iscritti all'AIRE;

il divieto di ingresso restringe a pochissime eccezioni la possibilità di aderire alla campagna vaccinale in Italia, come sancito dall'ordinanza del 24 aprile 2021 del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, generale Figliuolo, che ha garantito la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 anche ai cittadini italiani iscritti all'AIRE presenti temporaneamente sul territorio nazionale;

considerato che gli iscritti all'AIRE residenti in Brasile vivono da oltre un anno una dolorosa situazione di allontanamento dai propri familiari in Italia, e denunciano le conseguenze emotive e psicologiche di questa situazione, poiché le restrizioni hanno impedito di raggiungere le rispettive famiglie anche in caso di gravi lutti in decorrenza della pandemia;

valutato infine che la maggior parte di questi cittadini sono in possesso unicamente di cittadinanza italiana,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per estendere il diritto di ingresso in Italia anche ai cittadini italiani residenti in Brasile iscritti all'AIRE (insieme al coniuge o parte di unione civile e ai propri familiari conviventi di primo grado) che intendano raggiungere la propria abitazione o domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei parenti di primo e secondo grado.

(4-05562)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

a quanto appreso dall'interrogante, 14 cooperative del settore taxi, facenti capo a R.M., hanno ricevuto l'istanza di liquidazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dopo alcuni controlli;

i tecnici che assistevano R.M. hanno fatto istanza per richiedere il riesame del provvedimento di scioglimento, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, una sorta di autotutela, in quanto R.M., in data antecedente al provvedimento ha ceduto le cariche possedute in tutte le cooperative, questione cardine su cui fondano i verbali di diffida di scioglimento;

il Ministero, pur conoscendo la possibilità data dall'autotutela, non avrebbe concesso la possibilità di predisporre il riesame;

dopo le ripetute richieste inoltrate, altre cooperative, sempre facenti capo alle stesse persone, avrebbero ricevuto ulteriori verbali di accertamenti ordinari, che a distanza di 2-3 giorni, sarebbero divenuti straordinari, cosa assai insolita secondo gli addetti ai lavori;

nel corso della vicenda la pagina "Facebook" "Liberi da M." avrebbe pubblicato documenti riservati del Ministero e comunicato anteprime su provvedimenti che avrebbero dovuto essere riservati e quindi non a conoscenza di operatori concorrenti operanti nello stesso settore;

a seguito di una segnalazione informale di questi episodi al Ministero, la pagina citata ha modificato i propri contenuti inserendo *link* relativi a documenti pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda fare chiarezza sia sulle procedure adottate che su eventuali fughe di notizie, individuando gli eventuali responsabili e prendendo le dovute conseguenti iniziative.

(4-05563)

[RIZZOTTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il tema della regolamentazione della *cannabis*, ritornato in queste settimane al centro del dibattito politico istituzionale, a seguito della sentenza del Tribunale di Arezzo relativa al caso di Walter De

Benedetto, è caratterizzato da posizioni polarizzate, talvolta maggiormente basate su principi puramente ideologici, che non trovano riscontri oggettivi e riconosciuti scientificamente;

l'ampio spazio che questo tema ha trovato sulla stampa e sui *media* ha contribuito a diffondere interpretazioni e soluzioni semplicistiche e confuse riguardo alle proprietà, ai possibili utilizzi, alle finalità della pianta e alle conseguenti regolamentazioni di rilievo tecnico-scientifico, civile e penale;

risulta sempre più preoccupante la crescente familiarità e facilità di accesso alla *cannabis* da parte di un pubblico ampio e variegato (dovuta in gran parte dalla commercializzazione *on line* e presso esercizi commerciali di prodotti a base di *cannabis*) e altrettanto allarmante la sottovalutazione dei potenziali rischi e pericoli per la salute che derivano da un utilizzo incontrollato di questa pianta;

la *cannabis* (il cui nome tecnico è "*Cannabis sativa L.*") è una pianta molto versatile, per questo rappresenta una materia prima rilevante per diversi settori industriali. L'industria automobilistica, edile, tessile, della carta, utilizza lo stelo; il comparto cosmetico e alimentare utilizza i semi; la farmaceutica utilizza i fiori (e in parte le foglie) della pianta femmina per la produzione di medicinali;

il THC e il CBD sono i due cannabinoidi contenuti nella pianta di *cannabis* maggiormente conosciuti, hanno una farmacologia diversa, effetti diversi e diverse potenziali applicazioni mediche e solo il THC è responsabile di effetti intossicanti e psicotropi;

con il termine canapa, invece, si intende una specifica varietà di *Cannabis sativa L.* caratterizzata da una bassa concentrazione di delta-THC, che può essere coltivata senza necessità di autorizzazione e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 242 del 2016, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa";

nel disciplinare la coltivazione della canapa, però, la legge menzionata non definisce specifiche modalità di coltivazione, trasformazione e distribuzione della materia prima sulla base delle sue diverse finalità, quali per esempio quelle alimentari, cosmetiche, terapeutiche o veterinarie, e rinvia per ogni singolo uso a rispettive normative di settore;

per gli aspetti terapeutici o medicinali, per esempio, esistono regole molto più stringenti a tutela dei pazienti che impongono che la coltivazione, la raccolta e la produzione di qualunque pianta officinale a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali, compresa la canapa, sia da effettuarsi in accordo alle "good agricultural and collection practice (GACP)" richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle good manufacturing practice (GMP) dell'Unione europea, le cui disposizioni sono obbligatorie e verificate dall'AIFA, sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto anche dal titolo IV del decreto legislativo n. 219 del 2006;

qualunque prodotto presentato come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, ovvero ogni sostanza, sia essa vegetale o chimica, somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, è considerato un medicinale e deve pertanto sottostare alle norme disciplinate dal decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di autorizzazione all'immissione al commercio, alla produzione o all'importazione, all'etichettatura, alla distribuzione e alla pubblicità al pubblico;

il cannabidiolo (CBD), contenuto principalmente nelle foglie e nelle infiorescenze di canapa, è definito tanto dall'AIFA quanto dal Ministero della salute una sostanza con attività farmaceutica riconosciuta (API). Gli API, active pharmaceutical ingredient, sono le materie prime farmacologicamente attive, la produzione e l'importazione delle quali sono controllate e autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di assicurarne qualità e tracciabilità e garantire così elevati livelli di sicurezza per i pazienti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 219 del 2006;

se non opportunamente autorizzata dalle istituzioni preposte, l'uso del CBD non è permessa per finalità terapeutiche e quindi non può essere venduto al pubblico;

occorre evidenziare infine che il CBD non può essere sottovalutato, né considerato innocuo, perché il suo utilizzo improprio e senza il controllo medico può presentare seri rischi;

il Consiglio superiore di sanità, infatti, già nell'aprile 2018 aveva evidenziato l'impossibilità di escludere la pericolosità per la salute dei prodotti contenenti CBD, specialmente se il loro consumo è correlato a specifiche condizioni, quali ad esempio età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza o allattamento, interazione con altri farmaci;

in Italia la vendita di cannabidiolo (CBD) sotto forma di inflorescenze o estratti di canapa avviene costantemente negli "hemp shops" o attraverso l'*e-commerce*;
poiché non autorizzati ad uso alimentare o come integratori alimentari e tantomeno ad uso terapeutico, tali prodotti vengono venduti per "uso tecnico", apponendo sull'etichetta il divieto di ingestione, ma contemporaneamente decantandone le proprietà terapeutiche, così evidenziando una palese distonia tra quelle che sono le finalità del prodotto dichiarate e i potenziali utilizzi reali;
altre volte tali prodotti sono promossi con l'accezione di "terapeutico" o "farmaco" senza tuttavia aver ricevuto alcuna approvazione o autorizzazione all'immissione in commercio da parte delle autorità competenti, ponendo altresì in essere iniziative pubblicitarie che sarebbero precluse ai farmaci e inducendo i consumatori a ritenere tali prodotti efficaci e sicuri, malgrado le indicazioni terapeutiche dichiarate possano essere non verificate, fuorvianti e relative a benefici medici non comprovati, alimentando il rischio di automedicazione e indirizzando potenzialmente il paziente verso trattamenti inefficaci o inadeguati e ritardando o impedendo un trattamento adeguato,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;
quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per rendere meno frammentata e maggiormente accessibile la normativa stratificata riguardo alle specifiche modalità di coltivazione, trasformazione e distribuzione della materia prima sulla base delle sue diverse finalità;
se non ritenga opportuno intervenire per impedire, anche tramite controlli capillari e sequestri da parte delle autorità preposte, i palesi e frequenti episodi di comunicazione fuorviante e di commercializzazione irregolare e incontrollata di prodotti o estratti a base di *cannabis*, al fine di ripristinare una corretta tutela della salute e dell'incolumità di consumatori e pazienti;
se non intenda avviare apposite campagne di comunicazione istituzionale che aiutino i cittadini a comprendere i possibili benefici terapeutici della pianta, ma anche i potenziali pericoli derivanti dall'utilizzo incontrollato di prodotti a base di *cannabis* non autorizzati dalle autorità regolatorie.

(4-05564)

MAGORNO - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che: ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, le vittime di reati violenti o i loro familiari possono fare richiesta di un indennizzo a carico dello Stato, qualora, esperita l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, questi risulti insolvente con il suo patrimonio, oppure sia rimasto ignoto o ammesso al gratuito patrocinio;
per ogni categoria di reato oggetto della disposizione, la misura dell'indennizzo è stabilita dal decreto ministeriale attuativo 22 novembre 2019 in un ammontare fisso, corrispondente, per esempio, a 50.000 euro per il delitto di omicidio o 25.000 euro per violenza sessuale, cui si può aggiungere, in alcuni casi, un incremento fino a un massimo di 10.000 euro, al fine di coprire eventuali spese mediche ed assistenziali documentate;
considerate le gravi conseguenze psicologiche e l'entità dei traumi fisici subiti dalle vittime dei reati contemplati da tale normativa, le cifre stanziare a loro favore risultano a parere dell'interrogante inadeguate, soprattutto a fronte del vincolo vigente su tale misura, secondo cui l'indennizzo viene erogato nei limiti della disponibilità del fondo correlato, il quale, inoltre, coincide con quello inizialmente istituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, poi ampliato dalla legge n. 122 del 2016 al fine di comprendere, appunto, anche gli indennizzi in oggetto;
a testimoniare l'insufficienza di tale indennizzo vi è, tra le altre, la drammatica vicenda del signor G.M. di Legnano, vittima di un'aggressione con l'acido per mano della sua *ex partner*, il quale, pur avendo diritto all'indennizzo a carico dello Stato, ha denunciato le serie difficoltà economiche in cui versa a causa delle spese derivanti dai numerosi e costosi trattamenti medici cui deve sottoporsi a seguito delle gravi menomazioni permanenti riportate;
simili difficoltà, relative in particolare al trauma psicologico subito, sono state riportate anche dai superstiti della strage familiare di Buonvicino, avvenuta in Calabria nel 1996, i quali non hanno mai ricevuto né un risarcimento, né un'adeguata assistenza psicologica per i delitti che, in quel caso, furono

commessi, peraltro, da un carabiniere che agì con la pistola di ordinanza;
relativamente ai traumi psicologici riportati dalle vittime di reati, lo Stato è obbligato, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, a garantire alle vittime e ai loro familiari servizi di assistenza riservati e gratuiti, tra i quali, appunto, l'assistenza psicologica;
in Italia, ad oggi non è ancora stato istituito un servizio di assistenza psicologica nazionale, strutturato e organico per le vittime di reati, essendo delegato tale servizio alle Regioni o, per quanto riguarda le misure nazionali, venendo piuttosto attuati interventi su singole e specifiche aree tematiche, come ad esempio i servizi dedicati alle donne vittime di violenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017;

considerato che:

un approccio che meglio risponde alle esigenze di giustizia riparativa sollevate dalle vittime di reati violenti i cui autori sono impossibilitati a rispettare l'obbligo di risarcimento è già stato adottato nei confronti delle cosiddette vittime della strada, per le quali il fondo di garanzia istituito dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, non si limita ad erogare un indennizzo di ammontare fisso, ma provvede a un vero e proprio risarcimento dei danni loro provocati da veicoli sprovvisti di copertura assicurativa; specialmente in relazione ai recenti e plurimi episodi di femminicidio, in virtù dei quali secondo alcuni analisti non è improprio parlare oggi di questione emergenziale, è altresì opportuno promuovere la formazione continua degli operatori impegnati nel sostegno e nell'assistenza psicologica delle vittime e, al contempo, dei familiari, al fine di garantire anche nei confronti di questi ultimi un'opportuna tutela,

si chiede di sapere:

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano adottare, alla luce delle criticità descritte e caratterizzanti l'attuale sistema dei risarcimenti a carico dello Stato in favore delle vittime di reati violenti, nonché al fine di garantire a tali vittime misure riparative più adeguate, ovvero se valutino l'opportunità di istituire in loro favore un fondo di garanzia basato sugli stessi principi di quello attualmente esistente per le vittime della strada;

se, al fine di rafforzare il supporto fornito alle vittime di reati e ai loro familiari, anche in ottemperanza alla normativa europea, il Governo intenda incrementare le risorse destinate ai servizi di assistenza psicologica, sia attraverso il citato fondo di garanzia sia con interventi volti a meglio strutturare e uniformare tali servizi sul territorio nazionale, coinvolgendo anche le Regioni e coordinandone le azioni.

(4-05565)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la strada statale 28 del colle di Nava, da Fossano (Cuneo) a Imperia, è spesso interessata da incidenti stradali e da anni richiederebbe importanti interventi di manutenzione, al fine di migliorarne la fruibilità e la sicurezza per tutti gli utenti;

l'area ha, secondo i dati ISTAT, una delle incidentalità più alte in Italia, con una media di oltre 3,5 incidenti ogni 1.000 abitanti;

i tratti dell'arteria stradale che attraversano tutti i paesi di Fondovalle, Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio e Ormea, sono vere e proprie strettoie;

a causa degli alti costi dei pedaggi autostradali e della chiusura del colle di Tenda, i mezzi pesanti hanno aumentato la percorrenza sul tratto della statale 28 in valle Tanaro;

questo traffico di mezzi pesanti non è sostenibile e crea disagio e insicurezza per tutti i cittadini e le imprese utenti della strada;

più volte gli enti locali hanno sollecitato il finanziamento degli interventi progettuali sulla statale 28, fondamentali per moltissime imprese, tra cui quella del legno;

tutte le attività produttive, sia quelle di trasporto merci su gomma, sia soprattutto quelle presenti nella valle, sono sempre più penalizzate dalla mancanza di infrastrutture, che costituisce un fattore fortemente disincentivante per chiunque voglia avviare una nuova attività nella zona;

nel gennaio 2020 è stato approvato il progetto definitivo di ANAS per i lavori sulla variante e serve ora che siano stanziati le risorse necessarie affinché possano prendere avvio i lavori previsti; a tal

proposito, la Regione Piemonte e la Regione Liguria hanno chiesto che tali interventi fossero inclusi tra quelli prioritari di ANAS;

le autorizzazioni per gli interventi sono scadute e ANAS, per rinnovarle, sta seguendo il normale *iter* autorizzatorio, in quanto non è stato possibile inserire gli interventi necessari nel primo elenco delle opere commissariate;

l'arteria è strategica per il collegamento tra i territori e le economie liguri e piemontesi, dunque il suo ammodernamento e la messa in sicurezza sono da tempo attesi da popolazione, imprenditori e operatori economici;

la realizzazione dei lavori previsti fra Pieve di Teco e Ormea porterà un sostanziale miglioramento di uno dei collegamenti più importanti tra Piemonte e Liguria, data la mancanza di autostrade;

già con precedente interrogazione 4-03657, ancora senza risposta, si sollecitava il Governo ad attivarsi per la messa in sicurezza della strada statale 28 del colle di Nava;

considerato che un ulteriore ritardo dei necessari lavori di manutenzione rischia di compromettere i flussi turistici tra le regioni Liguria e Piemonte, oltre a rallentare quotidianamente il settore della logistica causando, di riflesso, ulteriori disagi alla popolazione che deve necessariamente spostarsi per recarsi al posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave problema di viabilità che interessa l'arteria stradale;

se intenda sollecitare ANAS affinché elabori delle soluzioni per superare tale criticità;

se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine affinché siano stanziati le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi citati.

(4-05566)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

dal nuovo orario ferroviario, in vigore dal 13 giugno 2021, i treni Intercity transiteranno nella città di Benevento e non effettueranno fermate nella stazione di Benevento centrale;

ci si riferisce, in particolare: 1) al treno Intercity 624, in partenza da Lecce per Napoli centrale di solo transito senza fermata a Benevento centrale alle ore 7.41; 2) al treno Intercity 629 in partenza da Napoli centrale per Bari centrale di solo transito nella stazione di Benevento alle ore 11.26; 3) al treno Intercity 633 in partenza da Napoli centrale per Bari centrale di solo transito a Benevento alle ore 21.18; 4) al treno Intercity 630 che parte da Bari centrale per Napoli centrale di solo transito nella stazione di Benevento alle ore 17.36,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che abbiano condotto a tale scelta;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere per consentire che i treni citati possano fermarsi nella città di Benevento;

se non ritenga, pertanto, di attivarsi presso Trenitalia al fine di far sì che il nuovo orario ferroviario venga modificato.

(4-05567)

[ROJC](#) - *Ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in Friuli-Venezia Giulia, l'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) è istituita dal 1° gennaio 2019 con decreto del presidente della Regione n. 0240/Pres del 21 dicembre 2018 in attuazione alla legge regionale di riordino del servizio sanitario regionale n. 27 del 2018, quale ente dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito delle funzioni attribuite, all'interno del "dipartimento del governo clinico del sistema" è incardinata la struttura operativa complessa denominata "struttura operativa regionale emergenza sanitaria (SORES)";

l'ARCS, in prospettiva della scadenza dell'incarico al 31 luglio 2021, provvedeva alla richiesta di autorizzazione inerente alla copertura del posto alla Direzione centrale salute politiche sociali e

disabilità della Regione, con nota prot. n. 5472 del 10 febbraio 2021, e con nota della Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità prot. n. 5407 del 22 febbraio veniva autorizzata la copertura del posto, a mezzo della prevista procedura concorsuale;

in attuazione del decreto del direttore generale dell'ARCS n. 30 del 17 febbraio 2021, esecutivo ai sensi di legge, è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di direttore della SORES;

nel bando, pubblicato in data 23 marzo (con scadenza al 22 aprile 2021), si precisava che l'incarico verrà assegnato con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 per le parti applicabili, dal decreto-legge n. 158 del 2012;

alla scadenza del bando, risultavano presentate 4 domande di partecipazione;

con avviso di data 30 aprile 2021, la responsabile della struttura complessa "risorse umane" dell'azienda comunicava l'avvio della procedura di nomina della competente commissione giudicatrice per il 7 maggio;

il 4 maggio, avanti alla terza Commissione del Consiglio regionale, nel corso di audizioni in contraddittorio tra i rappresentanti dell'AAROI regionale (sindacato degli anestesisti e rianimatori ospedalieri) e i direttori di strutture complesse delle rianimazioni, dell'ARCS e della direzione centrale, in ragione della grave denuncia formulata in relazione ad una sottostima degli effettivi posti di terapia intensiva per pazienti COVID-19, il direttore della dipartimento di anestesia e rianimazione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, dottor Amato De Monte, per quanto riportato anche dai mezzi di comunicazione, attivava un duro scambio nei confronti dei rappresentanti AAROI, accusando l'organizzazione sindacale di diffamare Regione, direzioni di struttura e colleghi: ne seguiva un aspro confronto pubblico anche con l'assessore regionale per la sanità;

in data 7 maggio, a procedura concorsuale aperta, l'ARCS, con nota prot. n. 17953, indirizzata all'azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, formulava richiesta della disponibilità al comando del dottor Amato De Monte (dirigente medico e direttore di dipartimento) in relazione alla necessità di affidare la responsabilità della SORES a una figura professionale con le competenze adeguate ad elaborare e portare avanti un progetto di integrazione tra soccorso territoriale;

il dottor De Monte non aveva presentato domanda di partecipazione al concorso e non risulta se vi fosse stata una sua qualche richiesta o preventiva adesione al richiesto comando;

contestualmente, sempre in data 7 maggio 2021 (si rammenta in pari data alla richiesta di comando e di selezione della commissione giudicatrice del concorso), con nota prot. n. 17953, l'ARCS chiedeva alla Direzione centrale salute della Regione di poter utilizzare, per la procedura di comando, la medesima autorizzazione per la copertura dell'incarico di direttore della SORES;

con decreto del direttore generale dell'ARCS n. 82 di data 26 maggio, recante "Amato De Monte - dirigente medico presso l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine - Attivazione comando", preso atto che dalla Direzione centrale della salute della Regione non vi erano state comunicazioni ostative, così si provvedeva: 1) di disporre il periodo di utilizzo a tempo parziale dal 1° giugno al 31 luglio 2021 e di comando a tempo pieno dal 1° agosto 2021 e fino al 31 maggio 2023 presso l'azienda del dottor De Monte dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale quale dirigente medico; 2) di dare atto dal 1° giugno al 31 luglio 2021 il periodo di utilizzo a tempo parziale sarà articolato in 2 giorni di accesso alla settimana da concordarsi per le vie brevi; 3) di assegnare lo stesso alla struttura complessa SORES far data dal 1° giugno 2021; 4) di assegnare le funzioni di direttore SORES a far data dal 1° agosto 2021; 5) di mantenere il trattamento economico in godimento per tutta la durata del periodo di comando; 6) di sospendere fino a nuovo provvedimento la procedura concorsuale in atto per la copertura del medesimo posto,

si chiede di sapere:

quale sia, secondo quanto risulta al Ministro in indirizzo in base alla normativa vigente, la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del Servizio sanitario nazionale;

quali siano presupposti e condizioni per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa

attraverso l'istituto del comando;
quali siano i presupposti e le condizioni per sospensione di una procedura concorsuale per l'incarico di direzione di struttura complessa;
quali siano i presupposti e le condizioni per il mantenimento dell'indennità di direzione di dipartimento nel caso di comando in una direzione di struttura complessa;
se sussistano presupposti o rischi di contenzioso, da parte dei concorrenti pretermessi, per una procedura concorsuale sospesa (e non revocata) quando si tratti di un comando di durata rilevante come 22 mesi.

(4-05568)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al comma 679 dell'art. 1 ha previsto la non detraibilità delle spese mediche pagate in contanti effettuate a partire dal 1° luglio 2020. La detraibilità al 19 per cento sarà applicata, infatti, solamente nel caso di pagamenti tracciabili, con oneri sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

sono stati molti i cittadini a segnalare che numerosi laboratori di analisi convenzionati e medici specialisti fino all'autunno 2020 non erano informati di tale intervento normativo e non disponevano, dunque, del POS o di altro strumento di pagamento elettronico;

negli ultimi mesi sono giunte richieste all'Agenzia delle entrate da parte di CAF e consulenti del lavoro circa la possibilità di disapplicazione della norma;

è necessario tuttavia un intervento normativo che consenta all'Agenzia di procedere in tal senso, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda di intervenire con urgenza con proprio decreto o nel quadro dei provvedimenti normativi attualmente in discussione, come il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in discussione alla Camera dei deputati, al fine di consentire una sanatoria per le spese mediche effettuate in contanti nel secondo semestre del 2020, o, in alternativa, per consentire attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio per il 2022 la possibilità di detrarre tali spese nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno.

(4-05569)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la società ANAS S.p.A. ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) alla Direzione valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 13 novembre 2020 in relazione al progetto di completamento della strada statale 626 "della valle del Salso" e, più precisamente, per il "completamento dei lotti 7 e 8 e completamento della tangenziale di Gela tra la S.S. 117-bis e la S.S. 626";

come previsto dalla normativa, in data 23 novembre 2020, ANAS ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta dei contributi dei portatori di interesse. Tale fase si è conclusa in data 22 gennaio 2021 e, a quanto risulta dalla pagina *web* dedicata alla procedura sul sito del Ministero, la procedura di VIA per il completamento dell'infrastruttura è in stato di istruttoria da parte della commissione tecnica VIA;

considerato che:

con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("decreto semplificazioni"), il precedente Governo ha rivisto la normativa di riferimento per il completamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, riducendo drasticamente i termini previsti per ogni fase e rendendo le nuove tempistiche perentorie;

l'intervento normativo ha una duplice finalità: da una parte mira a risolvere l'atavico problema italiano del blocco dei progetti a causa di una *iper* burocratizzazione che porta alla conclusione dei procedimenti propedeutici alla realizzazione di un'infrastruttura solo dopo molti anni e, dall'altra, vuole essere un volano per la ripresa dell'economia italiana a seguito della pandemia mondiale da COVID-19, mirando all'apertura di numerosi nuovi cantieri in grado di generare occupazione e rivitalizzare le

economie locali e nazionale attraverso la predisposizione di infrastrutture vitali per il tessuto economico di un territorio e per le imprese che vi insistono;

considerato altresì che:

l'opera, classificata come "strada extraurbana secondaria di interesse nazionale", rientra nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal citato decreto semplificazioni, per cui la commissione entro 60 giorni deve proporre al Ministro della transizione ecologica l'adozione del provvedimento di VIA e questi provvede, entro 30 giorni, all'adozione. In caso di inadempienza da parte della commissione, il direttore generale del Ministero trasmette la propria proposta di provvedimento al Ministro il quale la adotta entro 30 giorni;

a quanto risulta all'interrogante il termine per la conclusione in commissione VIA è scaduto il 23 marzo 2021, non essendo intervenute richieste di integrazione documentale o di variazioni progettuali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia lo stato dell'arte circa la procedura di impatto ambientale per il progetto di completamento della tangenziale di Gela;

quali siano i provvedimenti che intenda adottare per giungere a una conclusione della procedura.

(4-05570)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

i mezzi di informazione hanno riportato notizie sulla commissione anti odio istituita su proposta dell'allora Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, con il compito di fare "proposte per dare importanza alla storia come bene comune, come risposta al rinfacciarsi dell'odio, del negazionismo e dell'indifferenza";

a suo tempo il ministro Lucia Azzolina aveva indicato tra i componenti della commissione il docente Simon Levis Sullam,

si chiede di sapere se il suddetto Simon Levis Sullam sia tuttora parte della commissione.

(4-05571)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

è stata recentemente trasmessa alle Camere da parte del Viminale la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia nel primo semestre del 2020;

all'interno di tale relazione è dedicato ampio spazio alla provincia di Salerno e, in particolare, al "Quadro criminale di Agropoli, Capaccio Paestum, Cilento e Vallo di Diano";

da ultimo risulta evidente una forte crescita di reati contro la pubblica amministrazione, contro l'ambiente e la presenza di infiltrazioni criminali di stampo mafioso che insistono sul territorio salernitano;

considerato che:

Capaccio-Paestum è un comune esteso su un territorio molto vasto e presenta una popolazione di più 22.000 abitanti, a cui si aggiungono migliaia di turisti considerando la presenza del sito archeologico di Paestum;

un tale livello di popolosità e ricettività rende viepiù necessaria la garanzia del presidio capillare del territorio e la difesa dei cittadini e dei visitatori per contrastare il crimine e garantire la legalità diffusa;

preso atto che:

il principale presidio di sicurezza e legalità, rappresentato dalla caserma dei Carabinieri di Capaccio scalo, risulterebbe inadeguata (composta da solo 16 unità di personale), inagibile e a parziale rischio di crollo strutturale, non riuscendo così a garantire nemmeno la sicurezza interna (dei dipendenti che vi operano), non soltanto quella esterna nei confronti dei cittadini;

già dal 2015 sarebbe in atto la procedura burocratica che avrebbe dovuto portare alla costruzione della caserma in un'area acquisita dal Comune;

si apprende da fonti stampa che solo al fine 2020 la Giunta comunale di Capaccio-Paestum avrebbe dato il via libera all'*iter* progettuale della nuova caserma dei Carabinieri, dando il via libera ad uno studio di fattibilità che prevede una spesa di 1,5 milioni di euro per la costruzione degli edifici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano, considerati i rilievi della Direzione investigativa antimafia, che il territorio salernitano, ed in particolare quello di Capaccio-Paestum, necessiti di un presidio delle forze dell'ordine funzionante in tempi brevi e di una disponibilità più ampia di uomini e mezzi;
se non ritengano, nell'ambito delle proprie rispettive prerogative, di intervenire al fine di facilitare la rapida risoluzione di questa situazione di stallo, riaffermando così la presenza dello Stato e l'autorevolezza delle forze dell'ordine e il rispetto della legalità.

(4-05572)

[AIMI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le gelate tardive verificatesi dal 7 al 10 aprile 2021 hanno fortemente compromesso il raccolto in Emilia-Romagna, in particolare nel modenese e per quel che concerne, nello specifico, la coltivazione delle pere;

la coltivazione delle pere in Emilia-Romagna è di rilevanza fondamentale, rappresentando il 65 per cento del prodotto nazionale. In tutta Italia la produzione lorda vendibile ortofrutticola interessa 1,2 milioni di ettari e coinvolge 300.000 aziende, garantendo lavoro a oltre un milione di persone tra autonomi e dipendenti;

solo nel modenese le giornate denunciate alla contribuzione previdenziale INPS, nel 2019, erano di 936.000, di pertinenza quasi esclusiva delle imprese frutticole e delle cooperative della lavorazione della frutta. È pertanto evidente la strategicità del settore primario nell'economia regionale e nazionale; dal 2010 a oggi gli ettari coltivati a pero in Emilia-Romagna sono passati da 24.709 a 17.347. La prima crisi di mercato congiunturale si è verificata nel 2011; successivamente, nel 2013, sono cominciate le prime gravi infestazioni da cimice asiatica. Nel 2018 e 2019 altre gravi malattie dovute alla alternaria, alla maculatura bruna e alla valsa ceratosperma hanno obbligato molti produttori ad abbandonare la coltivazione;

la Regione, seppur tardivamente, è intervenuta con alcuni bandi, garantendo indennizzi a seguito dei danni del 2019. Gli espianti di peri tuttavia non si sono arrestati, ma sono tuttora in atto;

è evidente che gli indennizzi non sono sufficienti e che servono misure strutturali per far fronte alla crisi che da anni attanaglia il settore primario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative normative al fine di prevedere un esonero contributivo immediato per le imprese agricole almeno per le annualità 2021 e 2022;

se intenda effettuare investimenti al fine di garantire alle aziende agricole una somma a fondo perduto in percentuale sul fatturato del 2020;

se intenda procedere all'erogazione di un contributo straordinario forfettario ad ettaro;

quali iniziative intenda attuare per prevedere indennizzi complessivi a favore delle aziende agricole che hanno subito perdite di fatturato, ivi comprese quelle che non sono riuscite a sottoscrivere una polizza assicurativa per i rischi da gelo.

(4-05573)

[PITTELLA](#), [PUGLIA](#), [PEROSINO](#), [DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

all'articolo 1, comma 1048, della legge n. 205 del 2017, è stata prevista una procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. A legislazione vigente è prevista l'indizione della procedura entro il 30 giugno 2021, a cui sono collegati effetti finanziari di gettito per 410 milioni di euro;

all'articolo 1, comma 727, lettere *a)-d)*, della legge n. 160 del 2019, è stata prevista la procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. A legislazione vigente è prevista l'indizione anche di questa procedura entro il 30 giugno 2021; ad essa sono collegati effetti finanziari di gettito per 866,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

relativamente alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse, l'articolo 1, comma 1049, della legge n. 205 del 2017 prevede esplicitamente che: "al fine di consentire

l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048 le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017";

nell'adunanza del 27 marzo 2019, il Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere obbligatorio (sezione I, n. 1068) sugli atti della procedura di gara relativi all'affidamento di altre concessioni in materia di gioco lecito (nella specie, il gioco del Bingo) ha evidenziato che: "le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco (sulla legittimità dei limiti distanziali cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, di conferma di TRGA Bolzano 19 gennaio 2017, n. 19; Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 2556)", non emergendo dagli atti di gara "adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano temperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio";

relativamente alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni in materia di apparecchi come impostata dall'articolo 1, comma 727, lettere a)-d), della legge 160 del 2019, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di diritti "per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi" nonché "per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi" non possano che porsi le medesime criticità già evidenziate dal Consiglio di Stato con riferimento alla procedura selettiva per la riassegnazione di concessioni di raccolta delle scommesse;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto, fin dal marzo 2020 e a tutt'oggi, provvedimenti governativi tali da comportare la totale inattività economica delle reti di punti vendita di scommesse, apparecchi da gioco e bingo, per un totale di 11 mesi negli ultimi 15 tra il 2020 ed il 2021, comportando un impatto negativo in termini di entrate in misura pari ad oltre il 90 per cento nel periodo, con conseguenze pressoché dirette in termini di perdita dei livelli occupazionali, nonché perdite di esercizio e significativa carenza di liquidità e capacità finanziaria da parte di tutti gli operatori interessati;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di audizione presso la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera il 10 dicembre 2020 ha proposto specifiche misure di adeguamento e coordinamento normativo per la proroga delle scadenze delle concessioni del gioco pubblico, nelle quali afferma che: "Le previsioni di legge in materia di indizione delle gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni in materia di scommesse, bingo, apparecchi da intrattenimento, gioco a distanza contenute nell'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono state, naturalmente, effettuate in un contesto economico-finanziario completamente diverso non più attuale e difficilmente sostenibile" e che: "Ne deriva che le previsioni di gettito ivi contenute sono da considerarsi, allo stato, irrealistiche e da rivedere sostanzialmente al ribasso"; aggiungendo, inoltre, che: "Al contempo, non sono state tuttora, in alcun modo risolte le criticità collegate alle leggi regionali in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia di apparecchi da intrattenimento" ed ha concluso precisando che: "Tali motivazioni rendono improcrastinabile e necessario un intervento normativo di proroga del termine di scadenza di tutte le concessioni del gioco pubblico, nonché della indizione dei relativi bandi di gara"; costituisce una condizione ostativa oggettiva all'indizione delle gare per l'affidamento delle nuove concessioni la mancata adozione di regole trasparenti e uniformi sull'intero territorio nazionale, stante il proliferare di norme di rango legislativo e regolamentare e di provvedimenti amministrativi che sono stati emanati ed adottati dagli enti locali territoriali con conseguente effetto di annullamento degli atti di gara, per la loro indeterminatezza;

del pari, costituisce una condizione ostativa oggettiva all'indizione delle gare per l'affidamento delle nuove concessioni la situazione epidemiologica, ancora in atto, caratterizzata, per un verso, dalla produzione di un'enorme quantità di atti normativi, di differente tipologia ed efficacia, con le conseguenti difficoltà di riordino ed armonizzazione e, per altro verso, dall'incertezza della situazione

di fatto, in continua evoluzione per effetto delle risultanze dei bollettini medici e dei comunicati degli organi tecnici preposti alla valutazione delle misure da adottare;

i concessionari svolgono un pubblico servizio riservato al monopolio statale, che consiste nel controllo dell'attività di gioco sia per il rispetto dei limiti entro i quali può ritenersi lecito, svolgendo una funzione pubblica, più volte dichiarata nella normativa di settore e da ultimo statuito anche dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 6087 del 2021, sia nel contrasto alla diffusione del fenomeno della ludopatia e delle attività criminali nel settore, sia per la gestione degli incassi delle giocate, destinati all'erario;

l'urgenza di continuità del pubblico servizio, alla luce delle condizioni oggettive ostative all'indizione delle gare per l'affidamento delle nuove concessioni, mostra l'esigenza di adozione di un regime di "proroga tecnica" utile anche alla definizione di una disciplina organica della materia come richiesta dal decreto-legge n. 87 del 2018, che riguardi l'intero territorio nazionale, così da garantire una uniformità di regole,

si chiede di sapere:

quale iniziativa di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche in vista della predisposizione delle stime assestate per il 2021, per tenere conto di tale condizione di criticità relativamente alle procedure richiamate;

se siano eventualmente considerate, secondo quanto proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contraente degli affidamenti, proroghe tecniche degli stessi affidamenti, anche in ragione delle esigenze di riordino del settore richiamate dal decreto-legge n. 87 del 2018, nonché di più generale interesse pubblico di continuità del presidio dell'offerta nel peculiare mercato dei giochi con vincite in denaro.

(4-05574)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità.* - Premesso che:

tra le misure di spicco introdotte con il decreto "rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) vi è il cosiddetto Superbonus: tale misura ha lo scopo di aumentare al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

successivamente, la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in taluni casi, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023), introducendo al contempo una serie di rilevanti modifiche inerenti alla disciplina dell'agevolazione fiscale;

tra queste, è da considerare preziosa l'inclusione tra gli interventi suscettibili di Superbonus anche dei lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e di tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con *handicap* grave riconosciuto dalla legge; fino all'emanazione della legge di bilancio per il 2021, infatti, i lavori concernenti la rimozione delle barriere architettoniche rientravano all'interno del solo *bonus* ristrutturazione;

come ben specificato anche all'interno della guida aggiornata dell'Agenzia delle entrate del marzo 2021, attualmente il Superbonus spetta anche per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, "eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti)";

si tratta, di tutti quegli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto "ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità"; considerato che:

come anche sottolineato nella lettera inviata alla direzione generale dell'Agenzia delle entrate dal presidente del "Consorzio per l'Italia" Salvatore Nasca, di concerto con il rappresentante di CNA Ascensori, Danilo Binetti, e con il presidente di ANICA (Associazione nazionale di componenti per

ascensori) Gianni Robertelli, organismi che insieme annoverano oltre 1.000 aziende specializzate nel settore del trasporto verticale, attualmente la disciplina inerente all'estensione dell'applicazione del Superbonus anche ai lavori indicati sconta una forte incertezza normativa derivante dall'attesa di un decreto attuativo, non ancora emanato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a definire i margini ed i dettagli applicativi della misura;

tale situazione di incertezza mina le fondamenta della novella introdotta con la legge di bilancio per il 2021, atteso che la *ratio* della norma è proprio quello di consentire un imminente e proficuo incentivo alla realizzazione di opere di abbattimento di barriere architettoniche;

nondimeno, la possibilità di attenersi alla corretta interpretazione dettata dall'Agenzia delle entrate garantirebbe una più sicura e rapida realizzazione di tali opere, non dovendo attendere i tempi necessari per l'emanazione del decreto attuativo;

considerato inoltre che:

il "Consorzio per l'Italia", singolarmente considerato, rappresenta più di 100 aziende nel nostro Paese per un complessivo di circa 50.000 impianti, raggiungendo ogni giorno oltre 2 milioni di utenti;

secondo i dati forniti dall'ISTAT nel rapporto "Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni" pubblicato nel 2019, le persone disabili in Italia sono 3,1 milioni, ovvero circa il 5,2 per cento della popolazione complessiva;

anche in considerazione dei drammatici effetti causati dalla pandemia da COVID-19, il nostro Paese si trova oggi di fronte alla sfida di dare avvio ad una pronta e solida ripresa economica che consenta non solo di tornare a crescere economicamente fondando la prosperità futura su una più marcata attenzione alla questione ambientale nonché sulla profonda modernizzazione e digitalizzazione degli apparati produttivi, ma anche di garantire migliori e più elevati livelli di inclusione nei confronti della popolazione, comprese le categorie di soggetti disabili che, senza ombra di dubbio, beneficerebbero in prima persona della possibilità di muoversi con maggiore facilità grazie ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento degli impianti esistenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le più tempestive iniziative di competenza volte a confermare l'interpretazione normativa adottata dall'Agenzia delle entrate all'interno della guida aggiornamento Superbonus 110 per cento in riferimento all'inclusione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, garantendo il necessario livello di certezza giuridica imprescindibile per consentire prontamente la messa in atto degli interventi.

(4-05575)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute*. - Premesso che:

in data 24 giugno 2020, il Gruppo Italia Viva presentò la mozione 1-00249 che sollecitava i problemi riguardo alla questione sull'obesità e il sovrappeso, concludendo con una serie di 12 impegni. A giudizio dell'interrogante a tale mozione non è stata dedicata la giusta considerazione nonostante gli studi mostrino la chiara relazione tra sovrappeso e gravi forme di sintomi del COVID-19.

il termine sovrappeso indica un moderato eccesso di peso corporeo rispetto agli *standard* fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale problema è stato classificato ufficialmente dall'OMS come una vera e propria patologia;

una popolazione con eccesso ponderale è un problema sempre più urgente in Italia. Infatti, la Federazione mondiale dell'obesità ha osservato, negli anni recenti, una sconcertante crescita nel numero di persone obese, che sale da 10.5 milioni nel 2014 ad arrivare ad una stima di 12.6 milioni nel 2025;

l'Associazione medicinale americana ha provato che il problema del sovrappeso causa la diminuzione nelle aspettative di vita, il numero di anni di produttività e un incremento nelle spese sanitarie dirette ed indirette. Tale problema chiaramente produce non solo un problema sociale ma anche economico. Infatti, rispetto alle persone di normopeso, chi è sovrappeso o obeso genera una media di costo aggiuntivo del 22 per cento alle strutture ospedaliere;

le Nazioni Unite hanno inserito la necessità di affrontare tale questione tra i "sustainable development

goal" (SDG) 2030, con particolare importanza posta sulla popolazione di età infantile e scolare. Tale azione mostra la volontà da parte delle istituzioni internazionali, che dovrebbe essere manifestata anche dalle entità nazionali;

considerato che:

attualmente, in Italia, i costi sanitari causati da cure per conseguenza dell'obesità ammontano intorno ai 17 miliardi di euro, ossia circa 7 per cento della spesa totale. Tale importo mostra la serietà del problema e la necessità di fare fronte a questa problematica al più presto possibile dato che la Federazione mondiale dell'obesità stima una possibile spesa mondiale di 1.2 trilioni di dollari nel 2025;

in questo periodo particolare marcato dal virus COVID-19 si sta piangendo la morte di più di 120.000 connazionali, ma ci si scorda che il "New England journal of medicine" stima che gli italiani deceduti per cause correlate al sovrappeso ed all'obesità raggiunga all'incirca le 44.000 persone. Questione più critica se si considera che vari fonti mostrano la correlazione tra peso elevato e la possibilità di sviluppare gravi sintomi da COVID-19;

l'Italia è tra i Paesi europei con i valori più elevati di eccesso ponderale nella popolazione in età scolare con una percentuale di bambini in sovrappeso del 20,4 per cento e di bambini obesi del 9,4 per cento, compresi i gravemente obesi che rappresentano il 2,4 per cento. Tale problema riflette la pessima scelta di menu offerto dalle scuole pubbliche e la mancata attenzione alle attività fisiche nel sistema accademico italiano;

vari Paesi hanno attuato campagne salutari per risolvere il problema, con l'esempio della *first lady* americana, Michelle Obama, che nel 2010 organizzò la campagna "Let's move" che mira di abbassare fino a soli 5 per cento l'obesità infantile entro il 2030,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di attivarsi al fine di riformulare l'attuale piano scolastico per dare più importanza all'aspetto dello sviluppo fisico nello studente e modificare gli attuali menu offerti dalle mense scolastiche secondo gli recenti studi per un miglioramento della salute degli studenti;

se non ritengano opportuno intensificare le attività sportive all'interno dei corsi di studio del sistema scolastico.

(4-05576)

[GARAVINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le camere di commercio italiane all'estero rappresentano una rete di notevole rilievo e di obiettivo interesse per l'Italia, in virtù della loro estesa e ramificata presenza e della comprovata capacità di favorire la diffusione dei prodotti italiani e delle attività nel mercato globale;

esse sono realtà associative costituite in base al diritto locale, soggette, tuttavia, al riconoscimento dello Stato italiano ai fini dei contributi che l'amministrazione può riconoscere per il sostegno delle spese generali e per la partecipazione a progetti di promozione dell'internazionalizzazione del sistema Italia;

tale riconoscimento avviene in base alla legge 1° luglio 1970, n. 518, recante "riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero", contenente una serie di parametri da rispettare per l'ottenimento del riconoscimento previsto;

tra i parametri, precisati dalla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, vi sono gli indicatori per valutare che le associazioni camerali, alla luce delle loro regole statutarie, siano libere ed elettive, e consentano, in particolare, di verificare "che dallo Statuto emerga l'apertura dell'aspirante Camera all'adesione di nuovi soci e/o che non vi siano preclusioni in tal senso";

tale presupposto non sembra essere di fatto rispettato dalla Maltese-Italian chamber of commerce, operante a Malta, che in qualche caso ha respinto la richiesta di adesione di alcuni soggetti senza fornirne alcuna motivazione, come sarebbe tenuta a fare, a tutela degli interessi legittimi degli operatori che richiedano l'affiliazione;

questo è accaduto, ad esempio, nel caso della richiesta di iscrizione avanzata dal MACTT educational group che, a distanza di diversi mesi dall'istanza presentata, ha ricevuto comunicazione che il consiglio direttivo della Maltese-Italian chamber of commerce l'aveva respinta, senza fornire tuttavia alcuna motivazione della decisione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché la Maltese-Italian chamber of commerce di Malta conformi la sua attività alle prescrizioni di cui alla legge n. 518 del 1970, eventualmente anche attivandosi al fine di correggere decisioni e atti che risultino non in linea con le indicazioni in essa contenute.

(4-05577)

[LANIECE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante con delibera n. 5 del Consiglio nazionale dell'A.I.D.O., del 12-13 dicembre 2020, l'A.I.D.O. Valle d'Aosta è stata commissariata;

considerato che:

il Consiglio regionale A.I.D.O. Valle d'Aosta è stato costituito fin dal 1975 senza avere gruppi comunali, per le caratteristiche territoriali che contraddistinguono la Regione autonoma Valle d'Aosta dalle altre Regioni;

l'art. 5, punto 1, dello statuto A.I.D.O. stabilisce che l'associazione si articola in A.I.D.O. nazionale; A.I.D.O. regionali, sezioni provinciali, gruppi comunali;

l'articolazione delle strutture in ambito regionale è decisa dai singoli Consigli regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'associazione, anche prevedendo la costituzione di sezioni pluricomunali, comprensoriali o territoriali e la costituzione di gruppi intercomunali o rionali;

l'art. 28, punto 2, dello statuto, rubricato "Autonomie regionali", ribadisce l'attribuzione del potere organizzativo su base regionale, così come disegnato dall'art. 5, il quale dispone che i Consigli regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali;

gli assetti organizzativi dell'A.I.D.O. a livello regionale, così come stabilito dai citati articoli, competono ai Consigli regionali e i Consigli regionali devono esercitare l'autonomia organizzativa di cui sono attributari, dotando l'ambito associativo regionale di strutture organizzative capaci di raccordarsi in modo efficace ed efficiente con la legislazione regionale, l'organizzazione socio-sanitaria e le condizioni territoriali della regione di riferimento;

tenuto conto, inoltre, che:

la Regione autonoma Valle d'Aosta ha una popolazione di circa 130.000 abitanti, distribuita in 74 comuni e in base alla legge regionale n. 5 del 2000, il servizio socio-sanitario regionale della Valle d'Aosta viene erogato da un'unica unità sanitaria locale, coincidente con l'ambito territoriale della Regione: si tratta dell'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

in Valle d'Aosta, regione che ha un contesto ordinamentale che rappresenta un *unicum* in Italia, senza province, ma con il solo il capoluogo di Aosta, l'A.I.D.O. sezione regionale, sin dalla sua costituzione, ha esercitato il proprio potere organizzativo garantendo la rappresentanza all'interno del Consiglio regionale di referenti delle tre aree territoriali: Bassa Valle, Media Valle ed Alta Valle;

tenuto conto, infine, che:

il Consiglio regionale dell'A.I.D.O. Valle d'Aosta esercita un ruolo di continua e capillare interlocuzione, nonché di fattiva e costante collaborazione, nei confronti sia delle Istituzioni regionali e comunali, sia del mondo medico e, più in generale, sanitario, è apprezzato ed ha dato risultati ampiamente positivi;

i dati recenti relativi all'A.I.D.O. Valle d'Aosta in termini di donazioni, di adesioni all'associazione, di percentuale pari a zero di opposizioni, testimoniano il prezioso lavoro dei volontari svolto su tutto il territorio;

dai dati emerge che la Valle d'Aosta ha i migliori dati rispetto al numero della popolazione;

commissariare una regione con tali risultati è un atto, a parere dell'interrogante, sconcertante,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali atti intendano adottare per impedire il commissariamento dell'A.I.D.O. Valle d'Aosta.

(4-05578)

[DE VECCHIS](#), [MARIN](#), [PITTONI](#), [RUFA](#), [FUSCO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Blasetti S.p.A. e Pigna Envelopes S.p.A. sono aziende *leader* di cartotecnica in Italia, che da oltre 20 anni forniscono a Poste italiane S.p.A. materiale quale le buste di carta per la corrispondenza;

Poste italiane ha indetto nel dicembre 2020 una gara per la "la fornitura di buste per l'imbustamento automatico della corrispondenza massiva" a cui sono state invitate 5 imprese italiane e quattro imprese UE, tra cui la Blasetti e la Pigna Envelopes già esecutrici della precedente fornitura affidata a seguito di un confronto competitivo del 2018, fino a giugno 2021;

agli interroganti risulta che la mancanza di determinati requisiti, la presenza di requisiti capestro e l'eccessivo ribasso dell'appalto stesso non abbiano messo le principali aziende del territorio nazionale, tra cui la Pigna e la Blasetti, nelle condizioni di partecipare al bando, a vantaggio di aziende straniere caratterizzate da costi del lavoro decisamente inferiori e pertanto in grado di offrire prodotti a prezzi più bassi;

Poste ha infatti proceduto per l'offerta economicamente più vantaggiosa (0,001 centesimi in meno a busta) a scapito della qualità, della celerità del servizio offerto e senza considerare le mancate entrate fiscali dello Stato dovute all'esclusione delle aziende nazionali, dei fornitori e di tutta la filiera;

Pigna e Blasetti sono aziende storiche nella cartotecnica nazionale, che rischiano gravissime ripercussioni economiche dovute alla perdita di una commessa così importante, con la conseguente compromissione di migliaia di posti di lavoro tra tutte le aziende coinvolte, a vario titolo, nella filiera;

le conseguenze economiche della pandemia da COVID hanno gravemente condizionato l'economia italiana e sono quanto mai necessarie misure intese a consentire la ripartenza delle aziende e la ripresa dei territori, e di conseguenza la tenuta del sistema socio-demografico dell'intero Paese;

altri Paesi europei hanno individuato misure intese a prorogare alcuni bandi e a garantire maggiore attenzione ai produttori nazionali, al fine di consentire un sostegno all'economia dopo l'emergenza pandemica,

si chiede di sapere se e quali iniziative, anche di natura normativa, i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di garantire, anche nell'ambito dell'affidamento degli appalti, la competitività delle aziende nazionali e quindi la tutela di migliaia di posti di lavoro, anche considerando che le imprese italiane, rispetto a molti *competitor* stranieri, sono sottoposte a maggiori costi derivanti dal rispetto delle stringenti normative fiscali e delle leggi di tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

(4-05579)

[AIMI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 2 giugno 2021 l'AUSL di Bologna ha programmato un "*open day*" per dare la possibilità ai cittadini di vaccinarsi volontariamente con il vaccino Johnson&Johnson;

fin dalle prime ore del mattino è risultata evidente la disorganizzazione che caratterizzava l'iniziativa, svoltasi in zona fiere a Bologna, in cui molteplici sono stati i momenti di tensione, dovuti a persone che scavalcavano la fila, il tutto testimoniato anche da numerosi video circolati sui *social network*;

un grave errore di valutazione, dunque, ha creato malcontento e disagio, nonché assembramenti che, invece, andavano assolutamente evitati;

nonostante l'assessore regionale per la sanità, Raffaele Donini, abbia deciso di correre ai ripari scusandosi e annunciando un radicale cambio di organizzazione per i prossimi "*open day*", resta evidente che tali giustificazioni siano tardive, soprattutto in considerazione del fatto che fosse facilmente prevedibile il fallimento di un modello che non prevedeva nessun tipo di prenotazione;

a giudizio dell'interrogante, il sistema organizzativo bolognese stride fortemente con le indicazioni del commissario Figliuolo, che ha basato la sua azione sull'efficienza, sulla razionalità e sulla funzionalità, apparendo ancor più inaccettabile, peraltro, il ritardo con cui la Regione Emilia-Romagna ha pianificato le vaccinazioni per gli *under 50*, a differenza di altre Regioni;

quello bolognese è stato un esempio di organizzazione, secondo l'interrogante, fallimentare e

totalmente negativo, e va assolutamente evitato il ripetersi di simili disagi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi conoscitivi sull'*open day* vaccinale svoltosi a Bologna il 2 giugno 2021 e se si intenda avviare controlli e verifiche di competenza al fine di individuare eventuali responsabili dei disagi riscontrati;

quali iniziative di competenza si intenda adottare e quali indicazioni si intenda fornire alle Regioni per evitare che simili episodi si ripetano.

(4-05580)

[DESSI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal lontano 1975 la famiglia Olivieri vive una condizione di ingiustizia e sofferenza, a causa della lunga battaglia sostenuta per rientrare nella disponibilità di beni immobili di sua proprietà, siti nella Repubblica di Capo Verde;

la legittima disponibilità di detti beni di proprietà dalla famiglia dell'ingegner Ugo Olivieri, scomparso nel 2011, leale servitore dello Stato italiano, è stata arbitrariamente sottratta fin dal 1974, quando, a causa della politica persecutoria attuata dal Governo rivoluzionario capoverdiano dell'epoca, l'ingegner Ugo Olivieri, console onorario *ad interim* d'Italia, fu tratto in fermo di polizia ed espulso in Portogallo; una situazione di illegalità ed incertezza, che ha per oggetto le giuste rivendicazioni della famiglia Olivieri riguardo a un patrimonio immobiliare di importante valore commerciale, che perdura fino ad oggi, nonostante le rivendicazioni che, nel corso degli anni, sono state formulate nei confronti dello Stato di Capo Verde, interessando sia istituzioni capoverdiane che italiane, tra le quali anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ambasciata italiana a Dakar;

finalmente, dopo anni di silenzi e rinvii, lo Stato di Capo Verde, nelle ultime settimane, ha accettato di aprire una negoziazione con la famiglia Olivieri;

l'interrogante ritiene opportuno il sostegno del Governo italiano al tavolo delle trattative che la famiglia Olivieri instaurerà con la Repubblica di Capo Verde, al fine di sgombrare definitivamente il campo dal clima di minacce palesatesi in passato nei confronti del signor Ugo Carlo Olivieri, della sua famiglia e di coloro che negli anni hanno osato schierarsi al loro fianco, tanto che è stato praticamente impossibile per la famiglia trovare un avvocato capoverdiano che tutelasse i loro interessi *in loco*. La situazione è peggiorata dopo il noto assassinio di un cittadino italiano a Capo Verde, che ha, se possibile, aumentato il clima di timori e minacce che la famiglia Olivieri è stata costretta a subire in questi anni in cui rivendicava i propri legittimi diritti;

a tutto ciò occorre aggiungere che, secondo quanto riferito dai componenti della stessa famiglia, il console italiano non si sarebbe mai prodigato per fornire un aiuto concreto alla loro causa, anzi risulterebbe indagato relativamente ad affari immobiliari poco chiari, e solo recentemente la famiglia Olivieri avrebbe avuto dal nuovo ambasciatore italiano forti rassicurazioni sulla sua disponibilità al sostegno della causa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della complessa vicenda e se, per quanto di competenza, possa attivarsi per sostenere i nostri connazionali al tavolo delle trattative che si instaurerà con le autorità della Repubblica di Capo Verde.

(4-05581)

[FATTORI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

varie Regioni italiane stanno organizzando da qualche settimana iniziative di "*open day*" per la somministrazione del vaccino AstraZeneca e da poco anche di Johnson&Johnson;

hanno già aderito tra le altre: l'Alto Adige, che dal 20 maggio ha aperto le vaccinazioni con AstraZeneca a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su; la Sardegna, dove dopo il successo dell'*open day* per gli *over 40* sono stati organizzati altri *open day*, di cui uno riservato agli *over 18*; la Sicilia, che attiverà la vaccinazione con AstraZeneca o Johnson&Johnson per 35.000 studenti, che a giugno sosterranno l'esame di maturità e la Liguria dove, dal 24 maggio, i cittadini *over 18* hanno potuto prenotarsi per Astrazeneca o Johnson&Johnson;

i posti si sono rapidamente esauriti ovunque suscitando entusiastici commenti sulla stampa e la

promessa che l'esperienza sarà ripetuta;
considerato che:

nonostante AstraZeneca possa essere considerato un vaccino efficace, è stato dimostrato come vi sia il rischio di trombosi venosa trombocitopenica indotta da vaccino (VITT), un raro ma grave effetto collaterale che si presenta a distanza di 5-15 giorni dalla vaccinazione e può avere esito fatale in circa il 30 per cento dei casi, colpendo di preferenza la fascia di età dai 20 ai 55 anni, e in particolare le donne giovani;

questa complicanza, che non è provocata dai vaccini a RNA, è stata classificata come molto rara e stimata dai primi studi con un'incidenza di uno su 100.000;

l'analisi dei dati forniti dall'Agenzia del farmaco e dal Servizio sanitario inglese (1,2) suggerisce però un'incidenza della complicanza e dei decessi ben maggiore. Addirittura la nota informativa del vaccino AZ riporta che la VITT, come possibile effetto indesiderato, può interessare fino a una persona su 10.000;

a metà maggio, quando il 5 per cento degli *under 40*, cioè un milione di persone, era stato vaccinato in Inghilterra, i casi di VITT risultavano essere 68, con 15 morti;

non sono accessibili i dati sulle percentuali di vaccinati con i diversi vaccini, ma anche se tutti (un milione) avessero ricevuto AstraZeneca, si avrebbe comunque nei soggetti sotto i 40 anni 6,8 casi e 1,5 morti su 100.000. Si consideri da marzo nel Regno Unito non si vaccinano con AstraZeneca gli *under 30* (e ora neanche gli *under 40*);

nei farmaci e nei vaccini è sempre necessario considerare il rapporto tra rischio e beneficio: la VITT a seguito di vaccinazione con AstraZeneca rappresenta negli *under 40* sani un rischio più alto del COVID-19. Infatti, in questa fascia di età la letalità per COVID-19 in Italia è vicina allo zero e rarissima è l'ospedalizzazione;

nei soggetti sopra i 40 invece il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte per COVID-19 supera il rischio di VITT;

considerato inoltre che:

a fronte di questo quadro generale, il vaccino AstraZeneca non è mai stato approvato dall'Agenzia del farmaco statunitense (FDA) ed è stato eliminato dal programma di vaccinazioni di vari Paesi europei, come Austria, Norvegia e Danimarca;

altri hanno messo delle limitazioni all'uso: per esempio, in Italia è stato raccomandato l'uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni, in Francia negli *over 55*;

anche in Inghilterra, come detto, da marzo AstraZeneca non è più proposto ai soggetti sotto i 30 anni e la limitazione è stata ora estesa agli *over 40*. A chi ha avuto AstraZeneca come prima dose, per la seconda viene utilizzato un vaccino a RNA;

in Germania, i cittadini possono scegliere il loro vaccino e chi ha avuto come prima dose AstraZeneca può scegliere un vaccino a RNA per la seconda;

segnalazioni arrivano da diverse realtà territoriali del Paese, tra cui il Gruppo medici volontari vaccinatori di Genova e le Scienziate per la società,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere affinché vengano bloccati o almeno riparametrati gli *open day* AstraZeneca senza restrizioni di età, per non mettere in ulteriore pericolo le fasce giovani;

quali azioni intenda intraprendere affinché la volontà di riprendere una vita sociale come era precedentemente alla pandemia non sia maggiore della consapevolezza dei rischi che i giovani corrono nell'effettuare il vaccino AstraZeneca.

(4-05582)

[MALAN](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il Ministero della salute di Israele ha segnalato nei giorni scorsi 275 casi di miocardite a seguito della somministrazione del vaccino Pfizer contro il COVID-19, la cui grande maggioranza riguarda maschi tra i 16 e 29, soprattutto fra i 16 e i 19 anni;

il CDC degli USA (Centers for disease control and prevention), agenzia del Dipartimento della salute,

il 28 maggio ha segnalato che fin dal mese precedente vi era stato un aumento dei casi di miocardite e pericardite dopo le vaccinazioni a mRNA, Pfizer e Moderna, particolarmente in adolescenti e giovani adulti, con prevalenza dei casi tra giovani maschi dai 16 anni in su, mentre non si è riscontrato alcun fenomeno analogo con il vaccino Johnson & Johnson;

l'Istituto superiore di sanità segnala che nei primi 15 mesi di pandemia in Italia i "deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2" in Italia, sono stati 14, di cui 8 maschi, nella fascia d'età tra i 10 e i 19 anni, e 59, di cui 37 maschi, tra i 20 e i 29; come è stato più volte specificato anche dalle autorità competenti, si tratta di morti "con COVID", non necessariamente "di COVID";

miocarditi e pericarditi hanno un'ampia tendenza a cronicizzarsi;

le reazioni avverse al vaccino non si limitano a miocarditi o endocarditi e quelle a medio e lungo termine o le conseguenze sulla procreazione sono inevitabilmente sconosciute, dati i tempi brevissimi trascorsi dalla fase sperimentale, per quanto i produttori e gli enti appositi non le ritengano probabili, si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sul bilanciamento dei rischi e dei benefici nella vaccinazione dei giovani e dei giovanissimi.

(4-05583)

[TOTARO](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 20 aprile 2021 gli organi di stampa diffondevano la notizia degli arresti di Vincenzo Paolo Bendinelli, sedicente maestro spirituale del centro olistico "Anidra", e del dottor Paolo Oneda, medico chirurgo bresciano, accusati di omicidio con dolo eventuale a seguito del decesso, dopo due anni di agonia, di Roberta Repetto, una giovane donna frequentatrice del centro;

Roberta Repetto, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal generale Alberto Tersigni e dal maggiore Francesco Filippo, era affetta da melanoma e sarebbe stata "curata" dai menzionati soggetti con tisane zuccherate e bagni purificatori nel fiume e infine trattata chirurgicamente, su un tavolo da cucina della struttura, senza preve indagini diagnostiche, senza anestesia e uso di altri farmaci eventualmente necessari e asserendo che non occorresse alcun esame istologico;

nel 2019, sempre secondo quanto riportato dagli organi di informazione, era stato attivato un altro filone d'indagine sul centro Anidra, nel quale i medesimi Oneda e Bendinelli risultano indagati in concorso per violenza sessuale e circonvenzione di incapaci, unitamente alla compagna di Oneda, Paola Dora, psicologa e vicepresidente del centro;

a seguito dei nuovi fatti il dottor Oneda veniva sospeso dall'ordine dei medici di Brescia, mentre, per quanto di conoscenza, non risulta che l'ordine degli psicologi abbia assunto provvedimenti disciplinari nei confronti della dottoressa Dora, così come, sempre per quanto noto all'interrogante, non risultano altresì sospese le attività del centro;

in data 13 maggio il Tribunale del riesame di Genova ha accolto la richiesta dei legali del chirurgo operativo presso l'ospedale di Manerbio per la misura alternativa. Tuttavia i giudici nelle motivazioni hanno sottolineato come Oneda fosse "perfettamente a conoscenza delle possibili conseguenze derivanti da un nevo sanguinante, asportato in maniera irrituale. Infatti, Oneda, nonostante tale consapevolezza, dolosamente, ha effettuato l'intervento senza rispettare alcun tipo di protocollo sanitario". Lo stesso, aveva "l'obbligo giuridico di informare correttamente la paziente delle possibili conseguenze derivanti dall'asportazione del nevo. Doveva non effettuare l'intervento ben sapendo che in tal modo avrebbe pregiudicato a Roberta la possibilità di fare una diagnosi che le avrebbe potuto salvare la vita. Tale condotta omissiva protrattasi nel tempo è stata sorretta da un dolo vieppiù intenso e non solo eventuale. La condotta tenuta dal medico è quanto di più distante possibile vi possa essere da quella che un medico avrebbe dovuto tenere in una situazione quale quella in cui si trovava Roberta";

osservato che quella descritta appare come l'ennesima drammatica vicenda scaturita da un sottobosco di guaritori, asseriti *guru* o maestri spirituali operanti singolarmente o a capo di contesti gruppalmente verosimile dinamica manipolativa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario, per quanto di competenza, assumere tempestive informazioni sul centro "Anidra";

quali misure in tema di politiche informativo-preventive sul fenomeno delle pseudoscienze, delle pseudo-cure, delle pseudo-terapie e delle cosiddette derive settarie siano state assunte;
se non si ritenga necessario e urgente istituire una missione di vigilanza e contrasto a detti fenomeni, analoga alla missione interministeriale francese MIVILUDES, in fattiva collaborazione con l'ordine nazionale dei medici e l'ordine nazionale degli psicologi, nonché con quello dei giornalisti, anche a fronte della pervasiva e perniciosa diffusione, sui *social network* e a mezzo stampa, di teorie pseudoscientifiche ovvero di disinformazione e misinformazione sanitaria;
se, rilevato il vuoto normativo in materia di condizionamenti psichici invasivi finalizzati all'abuso e osservata l'insostenibilità della repressione dei fenomeni di manipolazione psicologica mediante il ricorso alle norme penali esistenti, non si ritenga necessario, ai fini della concreta tutela dell'integrità psicofisica degli individui, pervenire alla definizione di un'apposita norma.

(4-05584)

[VESCOVI](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

a seguito dall'accordo di recesso tra l'Unione europea ed il Regno Unito, i cittadini europei che risiedono continuativamente sul suolo britannico devono richiedere la residenza permanente per continuare a vivere in Gran Bretagna e beneficiare per il futuro dei diritti acquisiti;

il termine di scadenza per registrarsi previsto dall'accordo di recesso era il 30 dicembre 2020, ma il Governo di Londra lo ha poi esteso fino al 30 giugno 2021;

chi non richiederà il "*settled status*" entro la suddetta data, dal 1° luglio sarà considerato un immigrante illegale a rischio di espulsione;

il segretario generale dell'UGL, Francesco Paolo Capone, ha lanciato l'allarme in merito al fatto che, a meno di un mese dalla scadenza inderogabile, solo metà degli oltre un milione di connazionali, che si stima che vivano nel Regno Unito, si siano finora messi in regola, col rischio che mezzo milione di lavoratori siano costretti a ritornare in Italia ad allungare le fila dei disoccupati attuali e di quelli previsti come conseguenza della situazione pandemica;

è evidente che molti connazionali ancora non sappiano dell'obbligo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare immediatamente le opportune azioni per mettere in atto una massiccia campagna di informazione, anche con annunci sui *media* britannici, in merito alla questione.

(4-05585)

[FERRARA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della transizione ecologica e della cultura.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 è stato approvato un bando con cui vengono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il Comune di Lucca ha concorso per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al citato bando, ottenendo complessivamente 16.383.000 euro per i progetti "Quartieri Social" rivolti ai territori di San Concordio e San Vito;

di tale importo: 4 milioni sono stati stanziati per il progetto "messa a sistema delle aree a verde del quartiere di San Concordio ricomprese tra Piazzale Moro e l'acquedotto del Nottolini" (detta "galleria coperta") approvato con delibera di Giunta comunale n. 164 del 18 aprile 2018, resa esecutiva con determinazione dirigenziale n. 1382 del 2018; 6 milioni sono stati stanziati per il progetto "riqualificazione di porzione dell'area ex Gesam in località San Concordio-Lucca, consistente nel completamento di parcheggio interrato e nella realizzazione di piazza pubblica aperta e coperta" (detta "piazza coperta") approvato con delibera di Giunta n. 31 del 12 febbraio 2019, resa esecutiva con determinazione dirigenziale n. 209 del 19 febbraio 2019;

i comitati di quartiere e alcune associazioni ambientaliste locali e nazionali hanno promosso molteplici iniziative volte ad evidenziare come le opere di riqualificazione proposte non rappresenterebbero un valore aggiunto per il territorio ma, al contrario, sarebbero causa di notevole degrado urbanistico e ambientale;

la cementificazione delle aree comprometterebbe la preservazione del parco naturale e didattico della

Montagnola-Chiariti, sito destinato alla costruzione della "galleria coperta", e andrebbe a ledere alcune parti ricche di memoria storica, quali il porto fluviale della città, zona individuata per la realizzazione della "piazza coperta", in cui sono anche stati scoperti, negli anni 2009-2011, reperti archeologici ora sotto la supervisione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara e tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

la realizzazione della "piazza coperta" consiste nella creazione di un edificio di circa 3.800 metri cubi destinato a locali pubblici, poggiante su una struttura interrata coperta di cemento a sostenere una tettoia alta circa 16 metri. L'area individuata per la costruzione è collocata nella zona archeologica del porto della Formica e si trova in prossimità di due edifici vincolati come beni architettonici (il "chiesone" delle officine del gas e la tintoria dell'ex Filanda Viani);

il progetto della "galleria coperta" consiste nella creazione di una strada pedonale e ciclabile con fondazioni di cemento armato, coperta da una tettoia di acciaio alta 4 metri. L'area individuata, presso le zone denominate "Montagnola" e "Chiariti", è parco naturalistico didattico ed area protetta;

l'articolo 4 del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che gli interventi finanziabili debbano avvenire "senza ulteriore consumo di suolo". Tuttavia, in evidente contrasto con tale prescrizione, il progetto della "galleria coperta", come definitivamente approvato e appaltato, prevede la cementificazione di 1.800-2.000 metri quadri circa di terreno attualmente allo stato di bosco, prato e area umida;

inoltre la "piazza coperta" sorgerebbe nella medesima area destinata, anni prima, al progetto "Steccone", che prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato, ma la cui costruzione venne bloccata dalla magistratura. Tuttavia, del progetto è rimasto un piano interrato allo stato grezzo i cui lavori erano fermi da 10 anni e il cui permesso di costruzione, risalente al 2008, era decaduto nel novembre 2017. Il nuovo intervento, quindi, non sembrerebbe poter essere presentato come prosecuzione dei residui dello "Steccone" e, potenzialmente, lederebbe quanto prescritto dal suddetto articolo 4;

ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del bando, qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, essi devono essere corredati da dichiarazioni di compatibilità. A quanto risulta all'interrogante, tuttavia, il progetto della "piazza coperta", che interessa tre zone archeologiche ricche di reperti tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (la darsena del porto della Formica, il porto stesso e le pavimentazioni e fornaci del primo impianto del gasometro ottocentesco), non è stato presentato contestualmente alla dichiarazione;

il progetto edilizio è stato approvato nel febbraio 2019, il permesso di costruire è stato rilasciato lo stesso mese, la procedura di appalto si è conclusa nel gennaio 2020, ma la trasmissione del progetto alla soprintendenza è avvenuta solo nell'aprile 2020 a seguito di richiesta esplicita della soprintendenza stessa;

parrebbe, pertanto, che la mancata trasmissione preliminare per il parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza sulle aree archeologiche interne all'area di progetto sia incompatibile con l'articolo 5, comma 4, del bando,

si chiede di sapere:

quali controlli siano stati effettuati, in fase di valutazione dei progetti, dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e come sia stato possibile il finanziamento della "piazza coperta" e della "galleria coperta", per i quali non sembrano sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno sollecitare, nelle sedi competenti, l'avvio di un'indagine per chiarire le questioni esposte e risolvere le criticità evidenziate;

se non ritenga urgente intraprendere delle verifiche finalizzate alla revoca dei finanziamenti concessi non ancora spesi e non ancora rendicontati, al fine di salvaguardare il territorio da opere di impatto ambientale irreversibile e invise alla popolazione, oppure consentire un loro reimpiego, al fine del contenimento della cementificazione esistente e il ripristino dello stato dei luoghi;

se il Ministro della cultura non ritenga opportuno avviare tempestivamente un'indagine, in raccordo con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Lucca e Massa Carrara, volta alla tutela dei

reperiti archeologici e dei beni vincolati come beni architettonici (chiesone Gesam e filanda Viani) presenti nell'area interessata dal progetto della "Piazza Coperta";
se il Ministro della transizione ecologica non reputi necessario adoperarsi al fine di vigilare sulla preservazione delle aree naturali di "Montagnola" e "Chiariti", coinvolte nella realizzazione della "Galleria Coperta" affinché il finanziamento pubblico sia diretto alla realizzazione di opere sostenibili per l'ambiente, l'ecosistema e la popolazione locale.

(4-05586)

[FERRARA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 26 maggio 2021 il Consiglio regionale della Toscana ha nominato i nuovi componenti del consiglio direttivo del parco regionale di Migliarino-San Rossore a Massaciuccoli (Lucca), un'area naturale protetta che si estende per circa 25.000 ettari;

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, il consiglio direttivo deve essere composto da: tre membri designati dalla comunità del parco "dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa"; un membro scelto tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste del territorio; un membro scelto tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive del territorio; due membri esperti in materia naturalistico ambientale;

alcuni dei soggetti nominati dal Consiglio regionale della Toscana parrebbero, a parere dell'interrogante, sprovvisti dei requisiti di legge. Nel dettaglio: relativamente ai tre membri di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela naturalistica sono stati nominati un archeologo, un geometra e una geologa e relativamente ai membri esperti in materia naturalistico ambientale sono stati nominati una laureata in scienze politiche impiegata presso una direzione generale della Regione Toscana e una laureata in *marketing* e comunicazione, impiegata con una posizione manageriale in un cantiere navale;

in data 31 maggio 2021 è, altresì, terminato il mandato del presidente dell'ente parco. Anche per la nomina del presidente l'articolo 20 della richiamata legge regionale prevede che sia scelta una figura dotata di "comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa";

considerato che dal territorio sono giunte all'interrogante segnalazioni in merito allo stato di degrado in cui verserebbe il parco e il rinnovo del consiglio direttivo si presentava come una concreta possibilità per restituire dignità a un'area naturalisticamente significativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno vigilare sulla questione descritta, altresì avviando interlocuzioni con gli enti territoriali interessati, affinché, qualora riscontrata la non rispondenza ai requisiti di legge, venga assicurata una nuova selezione di soggetti più idonei alla conservazione ambientale dell'area protetta.

(4-05587)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria del carcere di Velletri hanno più volte rappresentato, attraverso vari *sit-in* di protesta, la difficile situazione in cui versa l'istituto penitenziario sotto il profilo della carenza di organico;

la struttura è satura con quasi 500 detenuti, costringendo il trasferimento di detenuti in strutture fuori regione nel Centro Italia. Ciò impone a carabinieri e poliziotti viaggi estenuanti, a volte anche di intere giornate, fuori regione;

considerato che stando ai dati risulta che nel carcere veliterno, che conta circa 500 detenuti, a fronte oltre 200 poliziotti penitenziari che dovrebbero esserci, il personale conta solo 170 poliziotti penitenziari tra ufficiali, sottufficiali, assistenti capo e agenti normali, risultando evidente la grave carenza di personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e come intenda intervenire affinché tale grave situazione di carenza di personale possa essere sanata

con un potenziamento di organico atto a garantire, da un lato, una piena ed effettiva dignità ai lavoratori e, dall'altro, di ridurre le situazioni di disagio che la carenza di personale penitenziario scarica sugli stessi detenuti.

(4-05588)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 2 giugno ricorre la festa della Repubblica. È una data carica di importanza e valori assoluti per la storia repubblicana: il 2 giugno 1946 il popolo italiano venne chiamato a pronunciarsi sia sul quesito referendario, quindi a scegliere se continuare con l'esperienza monarchica, o se avviare una nuova fase repubblicana, nonché ad eleggere i deputati dell'Assemblea costituente, il cui incomparabile lavoro sfociò nell'approvazione della nostra Costituzione;

ricorrendo quest'anno il 75° anniversario della nascita della Repubblica, come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo intervento, gli italiani "scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia". Il Presidente della Repubblica ha aggiunto che "con la scelta repubblicana, si apriva una storia di libertà, dopo il ventennio della dittatura fascista. Storia di democrazia. Storia di pace, dopo la tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra e dell'occupazione nazista";

tutte le istituzioni, compresi i Comuni di Italia, celebrano il 2 giugno quel ricordo così carico di significato storico e costituente, pregno di un nuovo e rigenerato sentimento nazionale fatto di valori e ideali che poi sono stati sanciti indelebilmente nella Costituzione: rispetto della dignità della persona, solidarietà, uguaglianza, non discriminazione;

l'amministrazione comunale di Civita Castellana (Viterbo), il sindaco e tutti gli assessori della Giunta comunale, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno 2021, hanno deciso di deporre una corona di fiori al monumento ai caduti della campagna di Africa del 1885-1896, periodo in cui in Italia vigevo l'ordinamento monarchico. Così facendo l'amministrazione comunale ha volutamente trascurato l'importanza istituzionale, e non solo, che riveste per l'intera comunità nazionale il 2 giugno;

un simile atteggiamento, che l'interrogante ritiene manipolatorio della storia e della memoria, l'amministrazione comunale di Civita Castellana lo ha già espresso anche in passato, con l'annullamento delle iniziative, rivolte alle scuole della città, dei viaggi della memoria ad Auschwitz e negli altri luoghi dell'orrore nazifascista del periodo della seconda guerra mondiale;

considerato che la sezione locale dell'ANPI ha scritto una lettera al Prefetto, denunciando un simile atteggiamento da parte dell'attuale amministrazione comunale, in continuità con la precedente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e come intenda intervenire affinché iniziative tese a disconoscere l'importanza storica e a rinnegare la memoria dell'intera comunità nazionale, con il suo inestimabile patrimonio di valori e di ideali, possano essere sanzionate.

(4-05589)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è trascorsa da pochi giorni la data del 20 maggio 2021, giornata mondiale delle api, indetta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza degli impollinatori, sul loro contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile ed alla biodiversità e sulla necessità di fermare il degrado degli ecosistemi che li sta portando ad una decrescita rapida e consistente che, se continuerà, potrebbe portarli all'estinzione;

il comparto dell'apicoltura non solo genera un fatturato di 50 milioni di euro, ma riveste un ruolo fondamentale nei processi di impollinazione: ogni singola ape visita in media 7.000 fiori ogni giorno, e da tale instancabile processo dipendono tre quarti delle colture alimentari oltre al patrimonio vegetale spontaneo;

le condizioni climatiche del 2021 sono state particolarmente avverse ed hanno pesantemente colpito gli apicoltori in tutta la penisola: gelate e piogge hanno caratterizzato una primavera atipica compromettendo gravemente la produzione di miele e la stessa sopravvivenza delle api;

molti produttori hanno dovuto somministrare sostanze zuccherine direttamente negli alveari per evitare la morte di intere colonie di questi operosi invertebrati, mentre pervengono da tutta Italia appelli e

richieste d'aiuto da parte degli operatori del settore;
tra queste, in particolare, l'interrogante evidenzia quelle ricevute dai produttori di Polcenigo e della pedemontana pordenonese, ma simili appelli e richieste d'aiuto provengono quest'anno da molte zone e regioni italiane e il problema interessa tutto il territorio nazionale;
per molte aziende il rischio di dover chiudere è estremamente reale e concreto, così come molti appassionati rischiano di dover rinunciare a portare avanti la loro preziosa attività;
con riferimento al settore, la PAC 2021-2027 prevede fondi per l'assistenza tecnica e le misure di ripopolamento, nonché per il monitoraggio del mercato e il miglioramento della qualità;
è indispensabile che anche a livello nazionale ci si adoperi con urgenza e faccia tutto il possibile per dare impulso a questo settore, prevedendo con la massima sollecitudine, come per molti altri comparti agricoli, misure di sostegno per far fronte a situazioni d'emergenza contenendo i danni economici subiti a causa di avverse condizioni climatiche,
si chiede di sapere quali politiche e misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per sostenere questo importantissimo settore in un momento di gravissima difficoltà come quello attuale.

(4-05590)

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le ciliegie "ferrovia" sono riconosciute come tra le più buone e ricercate del mercato, e una delle eccellenze del *made in Italy*, prodotta principalmente in Puglia;
la notizia della protesta dell'agricoltore produttore di ciliegie ferrovia dello scorso 31 maggio 2021 di fronte alla casa comunale e alla stazione di Polizia del comune di Casamassima (Bari) è quella di un ennesimo gesto di disperazione di un agricoltore vessato dalla propria filiera;
oggetto della protesta è la grande discrepanza tra il prezzo che la distribuzione applica al pubblico pari a 10 euro al chilogrammo a fronte di un prezzo pagato all'agricoltore di un euro al chilogrammo;
al momento della scrittura di questo atto di sindacato ispettivo, il prezzo medio pagato per questa qualità di ciliegia è di poco più di 3 euro al chilogrammo;
considerato che:

appare evidente come le politiche per favorire gli accordi di filiera siano insufficienti a consentire la remunerazione dei costi di produzione;
tali inefficienze sono adducibili alla mancanza di un controllo sull'applicazione di prezzi equi all'interno delle filiere, alla loro eccessiva farraginosità fatta di molti intermediari e alla carenza di sostegno verso i piccoli agricoltori che spesso fanno da soli la commercializzazione;
in un periodo di forte crisi dovuta anche alla pandemia non è accettabile sostenere posizioni dominanti all'interno delle filiere alimentari e gli indirizzi da parte della UE sono chiari;
tali indirizzi si riferiscono alle norme di contrasto alle aste a doppio ribasso e agli eccessi di ribasso che in Italia sono state recepite con la recente legge di delegazione europea che però non trova riscontro legislativo, visto che il disegno di legge approvato dalle Commissioni parlamentari non è ancora legge in assenza dell'approvazione delle assemblee parlamentari;
considerato inoltre che:

manca un efficace sistema di misurazione del livello puntuale di prezzo per le produzioni agricole ed agroalimentari all'ingrosso;
le commissioni provinciali prezzi furono istituite presso le camere di commercio nel 1934 e, da allora, funzionano più o meno allo stesso modo: le indicazioni di prezzo rese pubbliche sono il frutto di una mera "negoziatura" tra i selezionati membri delle commissioni e raramente riflettono il valore di scambio reale dei prodotti;
in altre parole, i prezzi "veri" sono patrimonio di pochissimi e tutti gli altri rimangono "al buio";
in questa situazione la giusta remunerazione non esiste e crea discriminazioni,
si chiede di sapere quali siano gli strumenti che il Ministro in indirizzo intende utilizzare per eliminare il fenomeno dell'applicazione di prezzi non remunerativi per gli agricoltori.

(4-05591)

[FATTORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la Demeter è un'associazione privata di produttori, trasformatori e distributori di prodotti agricoli e alimentari biodinamici;
il marchio Demeter è il marchio collettivo di tutela internazionale dei prodotti biodinamici, registrato a Ginevra nel 1961;
attualmente Demeter rilascia la sua certificazione "dinamica" agli agricoltori che seguono il suo protocollo di autenticazione delle procedure agricole affinché queste possano rientrare sotto l'egida dell'agricoltura biodinamica;
per ottenere la certificazione le aziende agricole devono seguire il protocollo pubblicato da Demeter ed entrare a far parte dell'associazione;
considerato che:
Demeter ha depositato in molti Paesi, tra cui l'Italia, il marchio a parola "biodinamica" per suggellare la propria posizione commerciale;
inoltre avrebbe ottenuto l'esclusiva per l'uso dell'espressione "agricoltura biodinamica" dall'entità depositaria della sua proprietà intellettuale, ovvero l'università delle Scienze dello spirito del Goethenaem;
la Demeter international ha promosso azioni legali per ottenere l'utilizzabilità del marchio "agricoltura biodinamica" per i soli prodotti da essa certificati. Tali pressioni hanno portato l'accoglimento della richiesta in alcuni Paesi tra cui gli USA, mentre in Europa non è stata accolta e il contenzioso prosegue;
considerato inoltre che
Demeter non è un ente certificatore riconosciuto e accreditato IAF/MLA;
a giudizio dell'interrogante questo deposito di marchio scritto generico cela un pericolo di carattere sociale, politico e legislativo nel caso di un riconoscimento da parte di ciascuna nazione della pratica dell'agricoltura biodinamica come avente base scientifica, che concentrerebbe nelle mani di un ente privato un potere di certificazione illegittimo;
per entrare nell'associazione della Demeter e avere quindi la certificazione, le aziende agricole pagano un corrispettivo pari al 2 per cento del proprio fatturato;
questa quota potrebbe addirittura essere alimentata da *royalty* provenienti da aziende che non si associano ma che praticano l'agricoltura biodinamica;
quest'ultima, non avendo basi scientifiche, attualmente è menzionata da atti legislativi ma non codificata se non dalla sola associazione Demeter, con potenziali conseguenze molto gravi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sul deposito dei marchi relativi all'agricoltura biodinamica e quali azioni intenda intraprendere affinché non si verifichino maggiori costi per gli agricoltori derivanti da eventuali *royalty* richieste dalla Demeter international.
(4-05592)

[PEPE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

recenti inchieste giudiziarie, da ultimo quella relativa all'assegnazione della gestione del bar all'interno del Tribunale di Potenza, hanno evidenziato quanto la criminalità organizzata sia riuscita a penetrare nel tessuto socio-economico della Basilicata, comprese le istituzioni pubbliche;
il procuratore della Repubblica di Potenza si è chiaramente espresso sulla richiesta di istituire una sezione regionale della Direzione investigativa antimafia in Basilicata;
il sindacato autonomo di Polizia ha chiesto un immediato rafforzamento dei presidi di sicurezza territoriali, attraverso il potenziamento degli organici della Polizia di Stato e con la dotazione di mezzi e strumenti efficaci per il contrasto delle attività criminose;
il personale attualmente impiegato negli uffici di polizia su tutto il territorio regionale è sottodimensionato rispetto alle effettive necessità e la situazione presumibilmente peggiorerà nei prossimi anni alla luce dei pensionamenti già programmati;
in provincia di Potenza, in particolare, la presenza del centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio ha ulteriormente aggravato la situazione in quanto per fronteggiare le esigenze del centro, tra servizi di vigilanza e accompagnamenti per i rimpatri degli extracomunitari, viene impiegata un'aliquota di personale che potrebbe essere destinata allo svolgimento di servizi di

controllo del territorio o impiegata in attività di polizia giudiziaria per contrastare i fenomeni malavitosi,

si chiede di sapere se siano in programma interventi di potenziamento dei presidi di sicurezza ubicati sul territorio della Basilicata, che prevedano il rafforzamento del personale e dei mezzi necessari alle attività ordinarie e straordinarie, nonché una compensazione dell'organico che andrà in pensione nei prossimi anni, affinché la Polizia di Stato possa continuare efficacemente a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e il rispetto della legalità.

(4-05593)

[DELL'OLIO](#), [CASTALDI](#), [ANASTASI](#), [PAVANELLI](#), [LANZI](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#), [GALLICCHIO](#) - *Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che: la *blockchain* (catena di blocchi) è un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia; il 2 marzo 2021 l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha annunciato il lancio del progetto IBSI (Italian blockchain service infrastructure), prima rete digitale per l'erogazione di servizi pubblici su *blockchain*, al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione; IBSI è sostenuto da una serie di società in vista e di forte spessore, alcune rientranti nel perimetro statale (INPS, INAIL, ENEA, Infratel Italia, GSE, SOGEI, CSI Piemonte), altre in quello parastatale (Poste) e altre ancora in quello privato (RSE, politecnico di Milano, università di Cagliari e CIMEA, Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche); il progetto, inoltre, è allineato all'iniziativa gemella promossa dalla Commissione europea e European blockchain partnership: EBSI (European blockchain service infrastructure); il coordinatore tecnico di IBSI e del gruppo infrastrutture e tecnologie di EBSI è Pietro Marchionni. Come risulta da articolo di stampa pubblicata in data 15 maggio 2021 da "il Fatto Quotidiano", intorno al nome di Pietro Marchionni sussisterebbero dubbi circa un potenziale conflitto di interessi o quantomeno una scarsa trasparenza, poiché egli risulterebbe coinvolto direttamente e indirettamente in vari progetti; secondo quanto riportato da AgID, Marchionni ha assunto l'incarico di "esperto di trasformazione strategica tecnologia o realizzazione di sistemi e soluzioni tecnologiche" il 12 giugno 2017, figura per la quale era previsto un incarico di 36 mesi e un compenso annuo di 85.000 euro; i riflettori su di lui iniziano ad accendersi durante il lancio di uno dei primi progetti sull'uso della *blockchain* per validare i titoli accademici di concerto con CIMEA: il "Diplo-Me Blockchain for people"; il CIMEA svolge, dal 1984, attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli esteri per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal quale è finanziato dal 2002 con 230.855 euro all'anno, secondo quanto riportato dall'articolo di giornale citato. I rapporti tra Ministero e CIMEA sul progetto Diplo-Me sono di natura informativa e gratuita, mentre il Ministero segue senza costi il gruppo di lavoro Ibsi come osservatore. Per l'uso della piattaforma Diplo-Me l'università "La Sapienza" di Roma, il 16 giugno 2020, ha approvato una convenzione annuale rinnovabile senza oneri con CIMEA; dopo la presentazione al Ministero dell'istruzione del Diplo-Me, nella quale era presente anche Marchionni in qualità di esperto dell'AgID, tra le evidenze di dubbia linearità si riscontra che: a) dal sito di CIMEA il *link* al progetto Diplo-Me rimanda direttamente al sito "diplo-me.eu"; b) il responsabile della *privacy* è la società Diplome S.r.l. (le cui quote societarie sono detenute al 40 per cento dalla moglie di Marchionni, Anna Oreshnikova, e il restante 60 per cento da Serena Spitalieri); c) è stato lo stesso Marchionni a registrare il dominio *web* del sito "diplo-me.eu"; il progetto Diplo-Me è stato presentato da Marchionni durante un evento del Forum pubblica amministrazione, svoltosi il 18 ottobre 2018, di cui Oreshnikova risultava relattrice in rappresentanza di CIMEA; anche Ebsi a ottobre 2018 ha presentato un'iniziativa simile con il progetto "Diplomas", che risulta essere supportato da AgID e dal Ministero dell'istruzione, così come dichiarato da Marchionni il 3 ottobre 2018 sul sito "blockchain4innovation";

al fine della ricostruzione dei fatti è utile evidenziare che già nel 2017 Marchionni e Oreshnikova si fecero promotori del progetto "Fiduxa" (simile a Diplo-Me), cercando (invano, a quanto scrive "il Fatto Quotidiano") di raccogliere fondi attraverso l'emissione di criptovalute. Nel 2017 l'Università di Pisa avviò una collaborazione con CIMEA e Fiduxa, chiusa a dicembre 2018 e approvata dal Ministero che finanziò i costi di CIMEA: all'Università di Pisa all'epoca era docente ordinaria di economia Antonella Martini, presidente di CIMEA;

ad oggi, secondo l'AgID, Marchionni ha assunto un nuovo incarico a far data dal 15 aprile 2021, che prevede un compenso annuo di 50.000 euro;

quanto ai rapporti con CIMEA, AgID specifica che non è stata pagata alcuna somma in favore del centro, fornendo semplicemente un supporto allo stesso e al Ministero dell'istruzione nella definizione dell'architettura del progetto elaborato da CIMEA per l'utilizzo della *blockchain* nel processo di valutazione e riconoscimento delle qualifiche in possesso di rifugiati in mancanza di documenti di supporto. L'appoggio al progetto è consistito nella partecipazione di Pietro Marchionni ad alcune riunioni tecniche. Viene inoltre evidenziato che AgID non ha avuto alcun rapporto con la società Diplome S.r.l. né con il progetto Fiduxa;

Spitalieri specifica che la Diplome S.r.l. riceve da CIMEA circa 10.000 euro all'anno per gestire i servizi tecnici della loro piattaforma ed ecosistema *blockchain*; non sono mai stati distribuiti dividendi né pagati stipendi. A parte la circostanza per la quale l'altra socia è la moglie di Marchionni, Diplome S.r.l. non ha alcuna collaborazione retribuita con quest'ultimo;

quanto a Marchionni, egli sostiene che con il progetto Diplo-Me di CIMEA ha un rapporto professionale non retribuito. Secondo Lantero, direttore di CIMEA, quest'ultima usa dal 2019 i servizi di Diplome S.r.l. per il *customer service* e la gestione di portale, *server* e posta. Pietro Marchionni non ha alcun rapporto contrattuale o di collaborazione con CIMEA. Tale assunto viene smentito però dall'università di Pisa, la quale ritiene che Marchionni ha partecipato a un paio di riunioni su Fiduxa, sponsorizzato da CIMEA che lo ha presentato come suo referente tecnico, andando in contrasto con quanto riportato da Lantero;

il codice di condotta dell'AgID, che definisce le regole di comportamento dei dipendenti, applicabili anche ai consulenti esterni, è attento soprattutto ai conflitti di interesse, effettivi o anche solo potenziali, e le situazioni indicate sopra dovrebbero essere note ai dirigenti AgID che avrebbero dovuto disciplinare al meglio tali potenziali conflitti di interesse che sembrerebbero emergere dall'articolo del quotidiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali azioni di competenza intenda adottare per garantire la trasparenza nella situazione;

se intenda verificare l'assetto organizzativo di AgID, in modo da eliminare i potenziali ancorché non effettivi casi di poca trasparenza, o di potenziale o effettivo conflitto di interessi, specie nello sviluppo di tecnologie che dovrebbero garantire tutti, indipendentemente dal soggetto che opera.

(4-05594)

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a giudizio dell'interrogante è del tutto irrazionale la disposizione del Ministero della salute che prevede la quarantena di 10 giorni, anche per le persone vaccinate che entrano nel nostro Paese, provenendo da uno degli Stati inseriti negli Elenchi D ed E, che comprendono la gran parte dei Paesi *extra* UE, indipendentemente dalle specifiche situazioni epidemiologiche;

questo obbliga gli italiani residenti in Paesi come la Tunisia o che da lì rientrano dopo un soggiorno, a rispettare 10 giorni di quarantena e poi sottoporsi nuovamente a un tampone, nonostante abbiano ricevuto il vaccino e dunque l'attestazione di immunità;

in base ai dati scientifici, è appurato che i vaccinati hanno una bassissima probabilità di ammalarsi o di trasmettere il *virus*;

pur comprendendo le disposizioni precauzionali del Governo, in questa fase non più emergenziale, esse appaiono esagerate e costringerebbero molti connazionali a rinunciare ad un rientro in Italia,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo per sanare quella che

all'interrogante appare un'evidente e insensata penalizzazione degli italiani vaccinati che vogliono rientrare nel nostro Paese, anche per un breve soggiorno o per rivedere le proprie famiglie.

(4-05595)

[LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [CORRADO](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la RAI è controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è quindi, di fatto, una società partecipata pubblica, tenuta a rispettare al proprio interno regole giuridiche ed il tanto sbandierato "codice etico";

favorire la commercializzazione di un prodotto appartenente a un proprio parente è in linea di principio moralmente ed eticamente sbagliato, figurarsi se promosso da un dipendente RAI, oltre che suscettibile dell'intervento dell'autorità *antitrust* come pubblicità occulta e violazione del codice del consumo;

considerato che:

la puntata di venerdì 28 maggio 2021 di "TG2 Post", programma condotto dalla giornalista Manuela Moreno, era dedicata alla possibile riapertura delle discoteche. Tra gli ospiti figurava il *dj* francese Bob Sinclair. Costui, seppur molto popolare in Italia, non parlava una parola di italiano e non conosceva nulla dei fatti interni del nostro Paese. Eppure Sinclair è stato preferito ai tanti famosi e celebrati *dj* italiani, che certamente conoscono la situazione delle nostre discoteche molto meglio del loro collega francese;

nel corso della puntata, oltre a parlare del reale problema della riapertura delle discoteche, è stato trasmesso un servizio sui successi del *dj* francese e un servizio sul nuovo brano dell'artista in uscita;

considerato, inoltre, che:

Bob Sinclair proprio la stessa settimana dell'invito al TG2 ha pubblicato il suo ultimo disco, che era quindi in promozione;

la casa di produzione di Bob Sinclair è la Time Records, di proprietà di Giacomo Maiolini, compagno della giornalista Moreno;

la stessa Moreno ha anche promosso su "Instagram" la puntata serale fin dal primo pomeriggio, facendosi fotografare abbracciata a Bob Sinclair, postando più volte la notizia della presenza del *dj* al TG2 e riproponendo un *post* dell'artista stesso, nel quale sulla foto della copertina era "taggata" proprio la giornalista RAI, il compagno e la casa discografica del compagno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se ritengano che sia ravvisabile un conflitto d'interessi nel comportamento della giornalista oltre che una violazione del "codice etico", ed in caso affermativo quali le sanzioni, sia per la Moreno che per il direttore del TG2 Sangiuliano anche per "*culpa in vigilando*", per evitare il ripetersi di tali deprecabili quanto ripetuti comportamenti, ad avviso dell'interrogante in palese contrasto perfino con la minimale deontologia professionale;

se non ritengano che sia necessario rafforzare il codice etico della RAI con l'aggiunta di un'apposita norma, che impedisca le sempre più frequenti manifestazioni promozionali improprie e gli occulti "consigli per gli acquisti" promossi da giornalisti e conduttori televisivi in favore di amici, parenti e conoscenti, visto che la RAI è servizio pubblico finanziato dal canone dei cittadini imposto sulle bollette elettriche, e non di proprietà di chi va in video.

(4-05596)

[LANNUTTI](#), [LANZI](#), [ROMANO](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la "Berkan B" è una nave cisterna che si è spezzata in due nell'ottobre 2017 nella Piailassa dei Piomboni del porto di Ravenna per errate operazioni di smontaggio. La nave era ormeggiata alla banchina dal 2010 proprio in attesa di essere smantellata;

da allora il relitto sta sversando nelle acque del porto (dove tra l'altro vengono raccolte vongole di frodo) carburanti e olii;

in questi due anni né il proprietario della nave, né l'Autorità portuale di Ravenna, né il sindaco,

responsabile della salute pubblica, né la Regione hanno fatto nulla per mettere fine a questo disastro ambientale;

considerato che:

finora sono stati spesi tanti soldi pubblici per non fare nulla. Sono stati incassati una decina di migliaia di euro per concedere una banchina palesemente non attrezzata per la demolizione del *cargo*, è stata rinnovata la concessione per ben tre volte nonostante le gravi irregolarità. Tra aspirazione di nafta, rimozione dei rifiuti e dell'amianto lasciato al vento per oltre due anni sulla banchina, nomine di consulenti, responsabili, progettisti e addetti vari, si arriva, secondo una prima stima del quotidiano "Ravenna notizie", a quasi 3 milioni di euro spesi dall'Autorità portuale. A questo denaro vanno aggiunti 9 milioni di euro previsti per la rimozione della carcassa, 11 milioni per ospitare un rottame a "lavarsi" nelle acque della Piallassa dei Piomboni. A questo si aggiunge il fatto che, bando a parte, tutti i denari sono stati impegnati mediante il ricorso ad affidamento diretto o a procedure di somma urgenza, sostenendo che l'evoluzione delle condizioni di una nave spezzata che imbarca acqua non fosse prevedibile;

la Procura di Ravenna ha aperto un'indagine che vede indagati i vertici dell'Autorità portuale che dovranno rispondere di inquinamento, abuso e omissione di atti d'ufficio e il proprietario dello scafo che da ultimo l'aveva acquistata per portarla in demolizione;

l'Autorità portuale, rinviata a giudizio per inquinamento ambientale, attende la riconferma della presidenza senza che abbia dovuto riferire ad alcuno del disastro in corso;

vi è stata l'aggiudicazione del bando per la rimozione da parte di una rete di imprese, tra cui Micoperi: dopo un anno e mezzo, il nulla;

considerato, infine, che sono ben 6 i relitti nell'arco di poche centinaia di metri, in fondo alla Piallassa dei Piomboni (oltre a quello della Berkan B, sono presenti quelli di tre navi portarinfuse e due chiatte fluviali). E tutti i relitti presenti in quell'area creano preoccupanti sversamenti e danni all'ambiente circostante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

vista la gravità della situazione sia dal punto di vista della sicurezza del traffico portuale che, soprattutto, dell'ambiente e della salute dei cittadini, anziché spendere questa marea di denari senza risolvere nulla, perché non sia stata avviata, anni fa, la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 191 del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che avrebbe consentito al presidente della Regione o al sindaco stesso "il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

se il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non ritenga indispensabile nominare un commissario prefettizio (non coinvolto nella vicenda) in sostituzione degli attuali vertici delle Autorità portuali;

se si possa fare sapere con urgenza alla cittadinanza di Ravenna in quali tempi verranno rimossi il relitto della Berkan B e gli altri relitti;

se si possano dare giustificazioni al fatto che il porto di Ravenna si sia trasformato in uno di quei cantieri di demolizione dei porti del terzo mondo trasformati in cimitero delle navi;

se si intenda agire in sede civile nei confronti di eventuali responsabili di danni ambientali.

(4-05597)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la difesa dei beni paesaggistici è disciplinata dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) e prescrive che "l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni", limitatamente ai beni elencati dal Codice (immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico, fasce costiere e lacustri, aree archeologiche) con il fine di determinare le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 240 del 17 novembre 2020, ha annullato il piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) che era stato approvato dalla Regione Lazio, per "violazione del

principio di leale collaborazione" con lo Stato e per esso, con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo;

il 21 aprile 2021 la Regione Lazio ha approvato il nuovo Piano territoriale paesistico regionale, secondo lo schema di accordo con il Ministero, strumento che dovrebbe tutelare uno dei nostri beni più preziosi, il paesaggio, la cui salvaguardia assurge al valore di principio fondamentale, come sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Il testo è stato pertanto approvato senza modifiche e l'*iter* deve concludersi con la firma del Presidente della Regione e del Ministro dell'accordo alla base dell'intesa; alla data del 27 maggio 2021, dopo oltre un mese, non risulta che il Ministro abbia ancora firmato il P.T.P.R. e la mancata pubblicazione dello stesso limita l'attivazione di interventi di rigenerazione urbana e l'applicabilità della normativa in materia di Superbonus 110 per cento, fondamentale per riqualificare il patrimonio edilizio e così impedendo che siano fornite certezze agli enti locali, operatori del settore e cittadini;

a parere dell'interrogante, l'*iter* di approvazione farraginoso che ha caratterizzato il provvedimento, la sentenza di bocciatura della Corte costituzionale, lo stato di incertezza che ne è derivato e ora l'immobilismo nel rendere vigente il P.T.P.R., rischiano di far perdere le richiamate opportunità, che l'adozione dei suddetti strumenti possono consentire sia in termini di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare, sia di tutela dell'ambiente andando a costituire occasione rilevante per rigenerare le città italiane e la Regione Lazio;

peraltro con la decadenza del precedente piano sono scattate le clausole di salvaguardia, paralizzando di fatto la maggioranza delle attività edilizie. Il nostro sistema economico, soprattutto in questa fase di grave crisi legata alla pandemia, non può permettersi di sopportare a lungo tale situazione che ha riflessi non solo sull'occupazione dei comparti produttivi, edilizi, turistico - ricettivi, agricoli e commerciali, ma anche sulle opportunità che potranno ricadere sul territorio con il Fondo per la Ripresa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle considerazioni esposte e visto il carattere di urgenza, non intenda assumere iniziative atte a rendere, quanto prima, efficace il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio.

(4-05598)

[DE CARLO](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che con decreto della Direzione generale per il patrimonio naturalistico 2 aprile 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 98 del 14 aprile 2020, e la correlata tabella delle specie autoctone di interesse alieutico, si pone in essere un sistema regolamentato di immissione e reintroduzione delle specie ittiche nelle acque italiane;

considerato che il rispetto di tale normativa risulta essere un fattore di grave criticità per il settore della pesca sportiva, professionale e dilettantistica, in particolar modo per quanto concerne l'impossibilità di introdurre il coregone lavarello e la trota fario, specie presenti, nelle acque italiane da oltre un secolo, settore che conta la presenza di circa 150 imprese e genera un indotto di alcuni milioni di euro per il territorio dando lavoro a molti addetti;

tenuto conto che l'interruzione dell'immissione di tali specie se applicata, come da normativa, senza un congruo periodo di transizione, comporterebbe un gravoso danno alle imprese della filiera e una sostanziosa perdita economica ad un comparto già in condizioni regressive, a causa della pandemia da COVID-19, ovvero inciderebbe negativamente non solo sul sistema gestionale della pesca in sé e sulla sua organizzazione sia pubblica che privata, che vede l'esistenza di contratti in essere difficilmente revocabili, ma anche sulla ristorazione e sul commercio che ormai da anni fa leva su determinati prodotti che andranno a scomparire,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e se non intenda affrontare la questione previo accordo con le Regioni, valutandone tutti gli aspetti meramente territoriali e tenendo conto non solo delle ricadute ambientali ed ecosistemiche ma anche socio-economiche, nel pieno rispetto delle norme che regolamentano l'impatto ambientale, la salvaguardia degli *habitat* naturali e nel contempo del tessuto socio-economico delle realtà ove si intende intervenire.

(4-05599)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02568 della senatrice Garavini, sulle misure per favorire le elezioni per il rinnovo dei COMITES;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02567 della senatrice Granato, sul bando per l'assunzione di dirigenti tecnici con funzione ispettiva nelle scuole;

3-02576 della senatrice Modena, sulla vendita all'asta delle onorificenze di Amintore Fanfani;

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02579 della senatrice Boldrini ed altri, sulla soppressione della fermata a Ferrara di molte delle Frece di Trenitalia;

9^a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02575 del senatore Bergesio ed altri, sulla possibile acquisizione dell'azienda Verisem, produttrice di sementi, da parte di multinazionali straniere;

3-02582 dei senatori De Bonis e De Falco, sull'arrivo in porti italiani di navi cariche di grano estero;

10^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02581 del senatore De Bertoldi, sulla costituzione della nuova società Enea Biomedical Tech;

11^a Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02447 del senatore De Bertoldi, sul diritto agli sgravi contributivi per l'assunzione di personale, specie per la Silvelox di Castelnuovo (Trento);

3-02574 della senatrice Guidolin ed altri, sulla possibilità di accedere al prepensionamento per il personale OSS;

3-02580 del senatore Lannutti ed altre, sulla crisi dell'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02578 della senatrice La Mura ed altri, sugli interventi edilizi nella riviera di san Montano a Massa Lubrense (Napoli).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 332^a seduta pubblica del 27 maggio 2021, alla pagina 35, sotto il titolo: "Congedo e missioni", alla terza riga del secondo capoverso, eliminare le parole da: "; Fantetti" fino a: "internazionale".

1.5.2.2. Seduta n. 334 del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

334a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,16).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 8 giugno è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali:*

«Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori» (2267).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(83) DE PETRIS e NUGNES. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela*

dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,20)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri la relattrice ha integrato la relazione scritta e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica della relattrice e l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, una ragazza di nome Sophie Baxen ha portato davanti alla Corte Costituzionale di Karlsruhe una legge del 2009 che prevede una riduzione del 55 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2030.

Sophie sosteneva che i flutti del Mare del Nord, alzati dallo scioglimento dell'Artico, inghiottiranno l'isola di Pellworm, davanti a Schleswig-Holstein, e con lei sparirà la fattoria della famiglia Baxen, coltivatori da trecento anni.

Potendo in Germania ogni cittadino chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità di una legge, la giovane Sophie ha provocato una sentenza epocale: la Corte, infatti, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge del 2009; ritiene che scarichi sulle generazioni future impegni troppo onerosi per la neutralità climatica entro il 2050, rendendo necessari tagli molto più gravosi nei vent'anni successivi al 2030. Queste misure si tradurrebbero in un sacrificio eccessivo e sproporzionato dei diritti fondamentali dei cittadini di domani.

Con questa sentenza, la Corte di Karlsruhe, per la prima volta in Europa, ha tradotto la retorica a favore delle future generazioni in precise responsabilità del Governo.

Questa sentenza fondamentale per il patto generazionale è stata possibile solo perché nella Costituzione tedesca la tutela dell'ambiente è un principio fondamentale dal 1994, così come in tanti altri Paesi europei. In Italia è la prima volta che si discute di una modifica dei primi 12 articoli della Costituzione ed effettivamente non c'è più tempo da perdere.

Viviamo una radicale trasformazione del pianeta, soprattutto a causa dei nostri comportamenti. I mutamenti del clima incidono già adesso sulle nostre vite: violenti incendi, arrivo di insetti nocivi per le colture e venti particolarmente forti negli ultimi anni sono aumentati di numero e di intensità.

Nel dicembre 2020 il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un drammatico appello contro l'emergenza climatica: l'umanità sta dichiarando guerra alla natura, questo è un suicidio; la biodiversità sta crollando, un milione di specie è a rischio di estinzione, gli ecosistemi stanno scomparendo davanti ai nostri occhi.

Effettivamente, se il nostro modo di vivere non cambierà nel profondo, larghe porzioni del pianeta saranno sempre più soggette a inondazioni, siccità e altre forme di calamità naturali.

Secondo il documento «People and oceans» delle Nazioni Unite, circa 145 milioni di persone vivono a un metro dal livello del mare e quasi due terzi delle città del mondo si trovano in aree a rischio.

Possiamo solo immaginare le grandi ondate di migrazione che ne deriveranno.

Insieme al clima e ai rifiuti, uno dei temi chiave è la biodiversità. Già adesso il complesso degli esseri viventi sul pianeta è costituito per il 30 per cento da uomini, per il 60 per cento da animali da allevamento (o comunque addomesticati al nostro servizio) e solo per il 10 per cento da animali selvatici.

Secondo il WWF, i sistemi alimentari provocano l'80 per cento di perdita di biodiversità. Ogni anno nel mondo vengono uccisi 70 miliardi di animali per l'alimentazione e due su tre crescono in allevamenti intensivi. Ogni anno viene abbattuta una foresta pari a metà della Gran Bretagna per allevare animali da tavola. Anche in Italia il 95 per cento dei maiali cresce in queste condizioni. I pascoli sono spariti.

Come si conciliano queste condizioni di vita con il Trattato di Lisbona del 2007, che ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti? Per il nostro codice civile gli animali sono beni mobili e la tutela penale è non per l'animale in sé, ma per il sentimento che noi uomini abbiamo nei loro confronti. Inaccettabili sono certe pratiche di trattamento, eppure ancora pienamente lecite. Non solo gli allevamenti in strutture troppo piccole, ma anche i trasporti per migliaia di chilometri anche in Paesi senza alcuna forma di tutela, dove gli animali vengono sottoposti ad atroci sofferenze. Pensiamo poi al trattamento dei pulcini maschi, che per il sistema industriale costituiscono uno scarto e che quindi vengono triturati vivi in macchinari a lame rotanti, oppure alla castrazione dei suini senza stordimento. Questi sono tutti temi su cui in Europa c'è un vivo dibattito per cercare forme alternative di allevamento ed evitare a questi animali sofferenze tanto grandi, quanto inutili.

In Italia questa discussione pubblica è mancata per troppo tempo, ma la sofferenza degli animali non può essere un costo accessorio dei nostri stili di vita e consumo. Occorre un ripensamento della politica agricola, tale per cui alla quantità sia anteposta la qualità.

Giustamente nel green new deal, fortemente voluto dalla Commissione europea, è previsto l'azzeramento quasi totale dei contributi per gli allevamenti intensivi, al fine di salvaguardare il pianeta e il benessere degli animali, ma anche per evitare nuove pandemie. Gli impianti affollati da centinaia di migliaia di animali sono laboratori di mutazioni virali. La mucca pazza si è diffusa dagli allevamenti intensivi dell'Europa; l'influenza aviaria dai campi di sterminio per galline e oche cinesi; l'influenza suina dalle porcilaie industriali messicane; il Sars-CoV-2 dai grandi mercati di carne cinesi.

Se non vogliamo che il pianeta si trovi nei prossimi anni a fare i conti con un'altra drammatica emergenza, dobbiamo ripensare tutto e subito. Purtroppo, contro la crisi climatica non esiste un vaccino, come ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans; non possiamo più vivere contro la natura, ma dobbiamo vivere nel rispetto della natura.

Siamo l'unico grande paese dell'Unione europea che di fatto non ha un importante partito ecologista in grado di segnare la strada, eppure non si può essere europeisti senza essere anche convinti ecologisti. Giustamente l'Europa, in cambio del suo aiuto, pretende che investiamo la maggior parte dei soldi nella difesa dell'ambiente e nella trasformazione ecologica della nostra economia.

La terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri genitori, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli: questo dice un vecchio *slogan* degli ecologisti (figli come Sophie Baxen). Con la modifica costituzionale in esame troveranno anche in Italia la base giuridica per tutelare i loro diritti.

Per tali motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, con la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, approvata all'unanimità in Commissione affari costituzionali, si è introdotto un metodo che giudico positivo ed importante per il Parlamento, cioè procedere insieme in una attività di condivisione di modifiche costituzionali, tra l'altro superando una fase in cui il tema delle riforme costituzionali ha dimostrato di essere invece un tema divisivo. Ricordiamo, in questo senso, i percorsi degli anni scorsi, citati anche ieri, delle varie Commissioni bicamerali che si sono succedute in questo Paese, delle grandi riforme Costituzionali approvate dal Parlamento e poi bocciate dai successivi *referendum* nel 2005 e nel 2016, divenute oggetto di contesa e di contrapposizione politica. In questo modo, invece, si

è chiusa la strategia di quelle grandi riforme, che aveva portato a dei fallimenti, e si è aperta una fase di ritocchi alla Costituzione, tra l'altro anche una parte dei principi fondamentali, quindi un aspetto assolutamente da non trascurare, che cambia la valutazione politica della riforma stessa, facendo acquisire una maggiore consapevolezza al Parlamento. In questo sta la differenza rispetto ad alcune modifiche introdotte recentemente, come quella sul pareggio di bilancio, che fu approvata all'unanimità da tutto il Parlamento, ma che poi, come abbiamo visto, è stata difficilmente considerata una riforma attuale, anche considerato che la crisi pandemica ha determinato un progressivo cambiamento degli equilibri del bilancio di questo Paese facendo emergere la necessità di superare il tema del pareggio di bilancio; oppure come la riforma che ha introdotto la riduzione del numero dei parlamentari, elemento sicuramente centrale dell'accordo politico del precedente Governo e sicuramente tema sensibile per l'opinione pubblica, ma approvata senza valutare tutti gli aspetti relativi al tema della rappresentatività e del funzionamento del Parlamento in assenza di nuovi equilibri regolamentari e di valutazioni che, a mio parere, dovevano essere fatte. Occorreva in altri termini valutare come la macchina del Parlamento può rispondere alle esigenze dei cittadini in una situazione attuale riducendo il numero dei parlamentari. Questo, tuttavia, è un tema di cui parleremo in futuro e di cui non si deve parlare ora.

Con la modifica della Costituzione al nostro esame, invece, si supera la storia del tema dell'ambiente nella Costituzione italiana. È evidente che la Costituzione, scritta tra il 1946 e il 1947, vide i padri costituenti superare il tema dell'ambiente: quello era chiaramente un momento storico nel quale il tema centrale era rappresentato dalla ricostruzione del Paese in seguito alla Seconda guerra mondiale e dallo sviluppo industriale, pertanto non poteva assolutamente esistere, in quella fase, una presa di coscienza dei danni che l'uomo aveva provocato al patrimonio naturale per gli effetti della guerra stessa. L'articolo 9, nella prima stesura della Costituzione, si limitò quindi a prevedere un impegno della Repubblica a tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione.

Con lo sviluppo del diritto comunitario, diritto europeo oggi, e internazionale, il tema ambientale è invece divenuto nel tempo centrale, se non di vitale importanza e anche l'Italia in questo senso ha costruito una legislazione sempre più importante sul tema dell'inquinamento atmosferico, sul tema dell'inquinamento delle acque e sul tema della gestione dei rifiuti.

Con questa modifica costituzionale si inserisce all'articolo 9 il principio della tutela dell'ambiente e della biodiversità degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, tema centrale e fondamentale. Si stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali e si introduce all'articolo 41 un aspetto importante relativo all'iniziativa economica pubblica e privata, la quale non si potrà svolgere in contrasto alla salute e all'ambiente, oltre - come già previsto - alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e l'attività economica pubblica e privata dovrà essere indirizzata non solo ai fini sociali, ma anche ai fini ambientali.

Ieri è stata evidenziata in molti interventi la storicità della riforma costituzionale, che oggi ci accingiamo ad approvare e credo che tale valutazione non sia stata eccessivamente positiva o non adeguata al valore effettivo che questa modifica ha.

Si tratta di una modifica storica, perché principalmente assume il tema della crisi ambientale come elemento strutturale, che può avere esiti drammatici e quindi viene messo un punto su questo aspetto.

Si evidenzia come l'uomo, predatore della natura, tagli le radici del proprio futuro: se il Pianeta si ammala, l'uomo, essendo parte di questo ecosistema, non può che ammalarsi di conseguenza. È quindi importante considerare l'uomo in una relazione di interdipendenza con l'ambiente. Anche il papa, nell'enciclica «Laudato si'», citando san Bonaventura, pone il tema della relazione inscindibile tra tutte le creature. Se si spezza questa relazione, l'uomo uccide se stesso. Proprio in questo ragionamento, quindi, si inserisce il tema della tutela delle future generazioni, altro aspetto centrale di questa modifica costituzionale. Dobbiamo considerare che il Pianeta ha risorse destinate a terminare e noi ne siamo custodi e non proprietari.

In pratica, come è stato detto anche da molti dei soggetti auditi in Commissione, con questa riforma si supera una visione antropocentrica, per cui l'ambiente era visto esclusivamente come qualcosa di utile per il singolo o per la collettività, e si va, invece, verso una visione oggettiva, ovvero l'ambiente inteso

come bene comune, di primaria importanza per la vita sociale e per la vita economica, che deve essere preservato come bene in sé, per assicurare l'ecosistema delle attuali generazioni e di quelle future.

In questo senso condivido quanto è stato detto da chi ha evidenziato che viene fatta emergere, oltre alla dimensione di doverosità, anche quella legata alla solidarietà intergenerazionale. Sono esigenze che devono finire per prevalere sulla libertà, tanto dei privati, quanto del pubblico. E qui si inserisce il tema dell'iniziativa economica, che deve essere mitigata e indirizzata verso attività che abbiano a cuore l'ambiente, per garantire la vita e lo sviluppo dello stesso, ma anche la sostenibilità per le future generazioni.

Penso che quello compiuto sia stato un lavoro importante, di grande portata concettuale, ma che probabilmente determinerà anche l'adeguamento progressivo del sistema giuridico italiano al tema della tutela ambientale. Sicuramente questo dovrà determinare una legislazione più puntuale, più attenta al tema ambientale che preveda sanzioni più rigorose, per il mancato rispetto dell'ecosistema, perché il principio costituzionale sarà la base, l'architave, la prima norma su cui si dovrà ordinare tutto il percorso giuridico, legislativo e anche dei provvedimenti sanzionatori.

È per questo che il nostro Gruppo ha sostenuto questo percorso di riforma, lo ha condiviso in fase di costruzione in Commissione affari costituzionali e lo considera un passo avanti importante verso l'aggiornamento della nostra Costituzione, proprio in quanto rivolto alle future generazioni e al tema centrale della tutela dell'ambiente, che non possiamo più considerare secondario.

Devono essere raccolte anche le parole del presidente del Consiglio Draghi, che, proprio in quest'Aula, presentando il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha definito il tema della transizione ecologica come fondamentale per una nuova rivoluzione *green* di questo Paese.

Sulla base di queste considerazioni, non possiamo che esprimere un voto favorevole sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione che stiamo trattando oggi in Assemblea. (*Applausi*).

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, siamo oggi in questa sede a parlare della riforma dell'articolo 9 della Costituzione per introdurre un concetto importante: la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Come dicevo ieri durante l'illustrazione degli emendamenti che abbiamo presentato a questo disegno di legge, Fratelli d'Italia è un partito patriottico, quindi un partito che ama la patria.

E, quando si ama la patria, si ama la terra dei nostri padri: questo lo dico perché il tema dell'ambiente è nel nostro DNA e lo affrontiamo sempre in maniera pragmatica. Non abbiamo bisogno di evidenziare stelle e stelline, perché nel nostro obiettivo abbiamo un'unica grande stella, che è quella nazionale, quella dell'Italia. E, sulla base di questo, vengono declinate tutte le nostre azioni e di conseguenza anche quelle sul piano politico.

Come dicevo, facciamo ambiente e abbiamo sempre fatto ambiente. Lo facciamo in maniera pragmatica e proprio con questo approccio dovremmo affrontare le modifiche che oggi vogliamo portare al disegno di legge in esame. Dico questo perché molte volte, anche ascoltando gli interventi di tanti colleghi, abbiamo l'impressione che ci si voglia mettere dei gradi sulla giacchetta o una medaglietta per dire che si è introdotta una data modifica in Costituzione e possiamo stare tranquilli. Ci riempiamo un po' la bocca dicendo che abbiamo inserito la tutela dell'ambiente in Costituzione e tutto finisce qui. In realtà, occorrono politiche concrete affinché possano effettivamente concretizzarsi le azioni per la tutela dell'ambiente.

Faccio un esempio molto banale: quando ci fermiamo ad ammirare i paesaggi della nostra Nazione, ad esempio quelli della mia terra, la Toscana, possiamo osservare colline dolci, con vigne, campi e boschi che si susseguono molte volte in maniera armonica; filari di cipressi che corrono lungo i crinali delle nostre colline. Ebbene, questa è tutela dell'ambiente, ma è una tutela dell'ambiente fatta dall'uomo. È l'uomo che ha creato questo ambiente: i nostri agricoltori, tutti quelli che ci hanno preceduto hanno con il loro lavoro, modificato un ambiente primordiale, e lo hanno reso quello che è oggi, contribuendo alla bellezza della nostra Nazione, e non solo in Toscana, ma in tutta Italia. Lo sottolineo perché credo che la tutela dell'ambiente debba essere in qualche maniera concretizzata e armonizzata

con le attività dell'uomo. Non possiamo avere un atteggiamento radicale, come sentiamo da certe parti di questo Parlamento. La tutela dell'ambiente da alcuni viene radicalizzata e non si dovrebbe toccare niente, né fare niente. Questo non è il nostro atteggiamento.

Se da una parte, l'introduzione della tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi ci trova pienamente d'accordo, dall'altra parte abbiamo il timore che questo possa portarci a dover interpretare ogni volta quale sia la priorità di applicazione. Faccio un esempio banale: c'è da costruire una infrastruttura per rendere più sicuro un luogo o un'infrastruttura per rendere più facile raggiungere un luogo e rendere più agevole la vita dei suoi abitanti. Facciamo questo o tuteliamo la biodiversità e l'ecosistema del luogo? Spesso ci siamo trovati di fronte a situazioni del genere e per simili banalità, magari per proteggere alcuni beni, senza che avesse veramente senso, ci siamo trovati a interrompere importanti opere di costruzione al servizio non solo di una buona qualità della vita, ma anche delle attività produttive. Un altro esempio banale: come rispondiamo se a tutela di un bene viene fatto un ricorso? Lo dico perché, una volta scritto, se per costruire un'infrastruttura viene fatto ricorso alla Corte costituzionale da parte di qualcuno, cosa si fa? Si blocca tutto? Si blocca la costruzione di una diga, di un depuratore, di una strada o qualsiasi altra infrastruttura di pubblica utilità? Attenzione.

Abbiamo presentato due emendamenti al testo, entrambi recanti modifiche all'articolo 9, per eliminare o modificare la parte finale di quel comma dove si legge «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Noi riteniamo estremamente superfluo aver introdotto questa frase, perché di fatto la tutela degli animali è già contemplata nel nostro ordinamento giuridico e l'Italia è uno dei Paesi più restrittivo da questo punto di vista. Abbiamo delle norme specifiche e nessuno ci può insegnare come deve avvenire la tutela degli animali. Apparentemente dice una cosa superflua, una banalità, perché è chiaro che le leggi dello Stato declinano i principi sanciti in Costituzione. Allora perché lo si è voluto introdurre?

È stata una mediazione politica, ma con il rischio di far rientrare dalla finestra quello che non poteva entrare dalla porta e per questo faccio un passo indietro, signor Presidente.

Prima di questa ultima ridefinizione, infatti, nel testo base proposto si leggeva: proteggere la biodiversità e gli animali. Vi prego di fare attenzione, perché voglio essere chiaro e non voglio che questa mia affermazione sia strumentalizzata. Ribadisco infatti in maniera chiara che noi non siamo contro la protezione degli animali, anzi; tuttavia, con il solito pragmatismo abbiamo detto di fare attenzione a scrivere certe cose in Costituzione. Avete pensato a che tipo di impatto potrà avere su centinaia di attività economiche? Avete pensato a cosa sarebbe potuto succedere se questa norma fosse stata scritta in questa maniera in Costituzione per i nostri allevamenti, per i nostri prodotti di eccellenza agroalimentare? È una domanda che mi pongo perché mi sembra che questa riflessione non sia stata fatta in maniera approfondita. Banalizzo, ma con una norma scritta in questo modo, se ci fosse un ricorso alla Corte costituzionale per proteggere i suini allevati per la produzione di prosciutti o insaccati, che si fa, si smette di fare il prosciutto di Parma, tanto per citarne uno dei più conosciuti? Potrei fare altri mille esempi. Oppure si potrebbe smettere di fare i *wurstel*, come ci insegna la collega Unterberger (*Applausi*), visto che vuole comunicare a noi il modello ambientale della Germania. Non abbiamo niente da imparare da nessuno, anzi abbiamo molto da insegnare e se l'Europa ci stesse più a sentire, molto probabilmente tante cose sarebbero risolte in modo migliore.

Inoltre, come in parte sta succedendo, si sarebbe interrotta l'attività venatoria: in Costituzione poteva essere scritto che la Repubblica protegge gli animali? Bisogna fare attenzione! Così avremmo i cinghiali a passeggiare per le vie della Capitale, che mi sembra un caso abbastanza eclatante, o di tante altre città; poi avremmo anche il caso di associazioni che potrebbero essere preposte alla cura e al mantenimento di questi animali che, ricordo a tutti noi, sono nocivi e arrecano danni all'agricoltura e all'ambiente.

Insomma, si tratta di un provvedimento che lascia alcuni dubbi interpretativi abbastanza preoccupanti sul piano agricolo e non solo; un provvedimento di cui non abbiamo capito l'urgenza, la necessità e che impegna l'Assemblea in un momento così delicato per la Nazione, alle prese con una pandemia le cui conseguenze stanno imperversando pesantemente sulla nostra economia. Abbiamo voluto introdurre questa discussione e stiamo passando una giornata e mezza a parlare di questo. Non dico che non sia

rilevante; tuttavia, in un momento in cui siamo chiamati a fare scelte importanti per il futuro della Nazione e delle prossime generazioni, invece di parlare di questo parliamo di tutela degli animali. Sicuramente è una battaglia di civiltà, non dico il contrario, ma mi domando se questa era davvero una priorità, a meno che non si ritenga il nostro Paese arretrato sul piano della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma vi ripeto che non lo è. Ricordo a me stesso e a tutta l'Assemblea che l'Italia, dal punto di vista ambientale e faunistico, è uno dei Paesi più virtuosi in Europa e nel mondo. L'impressione è invece che ci sia una maggioranza - lo dico in maniera molto chiara - che usa questo Governo di unità nazionale, che avrebbe lo scopo di gestire e attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - questo era il motivo per cui era nato - per portare avanti posizioni ideologiche sfruttando i delicati e precari equilibri politici di Governo: tutela degli animali, *ius soli*, decreto-legge sulle zone economiche speciali (ZES). Fate attenzione, amici della Lega e di Forza Italia!

Ritornando al tema, non basta la forma, occorre la sostanza, come dicevo. In tema di tutela ambientale occorrono politiche di vasta scala, che ad esempio impediscano l'abbandono delle aree periferiche come la montagna che, se non curata, crea criticità anche a valle. Per queste, però, non si fa niente. Occorrono politiche per il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico, ma si investe sui monopattini. Occorrono investimenti e politiche energetiche su fonti rinnovabili, ma si svende l'idroelettrico agli stranieri. La tutela ambientale si ottiene partendo da un'educazione civica nelle scuole, investendo in professionalità e strutture e non con i banchi a rotelle. Insomma, signor Presidente, molta retorica, molta enfaticizzazione, ma pochi fatti. Siamo favorevoli alla tutela ambientale, ma con azioni concrete. Non siamo convinti sulla forma che richiama la tutela degli animali e per questi motivi dichiaro il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi tutti dobbiamo essere molto rispettosi delle parole che usiamo. La crisi delle civiltà spesso è segnata dal logoramento delle parole. Un grande scrittore del Novecento diceva che le parole sono logore, raccontando la crisi della civiltà europea del suo secolo. Io credo, però, che in alcuni momenti e in alcuni passaggi, utilizzare specificatamente il termine di evento storico abbia senso e abbia significato. E oggi siamo in presenza di un evento storico.

Siamo in presenza di un evento storico perché modifichiamo, anzi integriamo, la nostra Costituzione, su un passaggio fondamentale, del quale ora dirò. E siamo in presenza di un evento storico perché, oggettivamente, nella storia pluridecennale della nostra Repubblica, è la prima volta che si va a modificare, anzi ad integrare, la parte dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare l'articolo 9.

È la quarta volta che si modifica la Parte prima, ma è la prima volta che si modifica il titolo relativo ai rapporti economici, di cui all'articolo 41. Questo per dire che davvero siamo davanti a una grandissima novità e a una grandissima innovazione costituzionale. Naturalmente, la Costituzione, per natura propria, prende atto, riconosce e rilancia il sentimento popolare. Non possiamo non dire, in questa giornata, che certamente il lavoro che ci stiamo accingendo a definire con il voto odierno è anche frutto del lavoro che abbiamo compiuto insieme, in maniera molto trasversale, nel Comitato ristretto, che ha portato a mesi di audizioni e confronti, nella Commissione affari costituzionali e infine nelle Commissioni che hanno espresso un parere.

Abbiamo ricevuto, durante questo lavoro, la testimonianza di esperienze decennali di persone, donne e uomini, che hanno lottato per la difesa del pianeta e per l'ambiente, anche quando di questo non parlava nessuno. Si badi bene che il termine "tutela dell'ambiente", non è presente nella nostra Costituzione non già perché i Padri costituenti non fossero persone di assoluto livello, ma semplicemente perché, dal 1948 in poi, è cambiato strutturalmente l'approccio al tema dell'ecologia perché è cambiato strutturalmente il mondo e il pianeta in cui viviamo. Il tema del cambiamento climatico e il tema dell'inquinamento certo erano già presenti, ma non erano ancora così scientificamente analizzati e così drammaticamente di impatto come lo sono in particolare dagli anni Sessanta in poi.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è il tempo di recuperare questo *gap*, questa distanza storica, questa distanza in termini di sensibilità e di cultura, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, che in questa direzione sono attentissime. Dico questo perché più di qualcuno ha storto il naso, come diceva ieri il Presidente della 1a Commissione, senatore Parrini, dinanzi a una modifica costituzionale, addirittura dei principi fondamentali. La Costituzione, però, è una realtà dinamica. È una realtà che deve evolvere e, se ci sono degli eventi che modificano strutturalmente la coesione sociale e addirittura la realtà della vita sulla terra, è evidente che noi dobbiamo intervenire. Dunque, non si tratta tanto di una modifica della Costituzione, ma di una integrazione della Costituzione. È un raggiungimento culturale, politico e costituzionale fondamentale. (*Applausi*).

D'altro canto, non siamo i primi. Molte democrazie in tutto il mondo hanno già integrato la Costituzione. L'hanno fatto certamente in maniera diversificata, dando più enfasi anche ad altri concetti, come lo sviluppo sostenibile e la tutela degli animali, ma il principio di fondo del riconoscimento della tutela dell'ambiente a livello costituzionale è assolutamente centrale e fondamentale.

Sentivo prima il collega di Fratelli d'Italia affermare, come ieri rimarcavano anche alcuni interventi, che non ci sarebbe bisogno di una modifica della Costituzione, perché il nostro ordinamento contiene già molte leggi di tutela dell'ambiente ed esistono molte sentenze, in tal senso.

Riteniamo invece che ve ne sia necessità anche dal punto di vista giuridico perché nella comparazione degli interessi è assolutamente giusto e sacrosanto che ci sia una valenza costituzionale anche della tutela dell'ambiente. Ciò avrà una ricaduta molto importante anche dal punto di vista del profilo giuridico.

Noi tuteliamo l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Abbiamo capito una cosa, finalmente, grazie a Dio: abbiamo capito che non ci può essere dicotomia, distanza e distacco tra la biodiversità, il pianeta e l'uomo perché siamo intimamente uniti l'un con l'altro, viviamo intimamente in relazione. Tutta la scienza moderna e anche la filosofia moderna portano esattamente a questo punto; siamo in relazione e integrati. Nel momento in cui l'uomo immagina di essere padrone, proprietario, addirittura manipolatore del pianeta, commette un'idiozia, perché sta esattamente tagliando l'albero sul quale è seduto o dal quale trae il frutto. Questa intima relazione crea la necessità della tutela dell'ambiente, per tutelare anche noi stessi. (*Applausi*). È questo il passaggio fondamentale.

Molti hanno citato - ed è una cosa molto positiva - l'enciclica «Laudato Si'» del Papa che ormai alcuni anni fa ha posto il tema dell'ambiente e della sua tutela; addirittura un'enciclica. Alcuni hanno detto che è la fine dell'antropocentrismo, è una revisione e una rivoluzione anche dal punto di vista culturale, dell'approccio della chiesa e della sua dottrina. Non è così; è la ricollocazione corretta del concetto di antropocentrismo all'interno del cosmo, in modo tale che non si trasformi in caos. È infatti solamente l'interpretazione delle relazioni. Addirittura il Papa richiama la teologia di San Bonaventura, il grandissimo francescano coevo di san Francesco, che sistematizzò dal punto di vista teologico e filosofico l'impatto culturale, e soprattutto religioso, di San Francesco.

San Bonaventura diceva una cosa straordinaria ed ebbe un'intuizione fulminante, che tra l'altro io sento assolutamente mia. Mi permetto di citarla in quest'Aula con timore e tremore, come direbbe il poeta. Essendo Dio trinitario (il Dio cristiano), cioè relazione in se stesso, ed essendo l'uomo e ogni creatura creati ad immagine e somiglianza di Dio, questa relazione è intimamente presente, nella sua esistenza stessa, nella sua ontologia. Di conseguenza, nel momento in cui dimentica la relazione e diventa predatore, massakra se stesso. È questo l'asse culturale dell'enciclica del Papa. Attenzione - rimarca l'enciclica - all'uomo è affidato il cosmo e ciò significa averne cura e tutela, ma vuol dire anche coltivarlo. La scienza, la tecnica e l'attività umana sono positive. Naturalmente, avendo avuto uno sviluppo della tecnoscienza di tale portata nel Novecento, bisogna parallelamente sviluppare la sensibilità culturale, perché se la tecnoscienza diventa mito, si impoverisce l'uomo e si massakra il cosmo, con una eterogenesi dei fini che va esattamente verso la distruzione. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, non dobbiamo sprecare questa occasione e il lavoro fatto. Chiudiamo oggi un lavoro parlamentare molto appassionato e un grande dibattito. Chiudiamo un lavoro parlamentare che vedrà probabilmente, come abbiamo già visto ieri, un voto a larga, larghissima maggioranza da

parte del Senato. Dobbiamo darci l'impegno politico istituzionale di completare l'*iter* prima della fine della legislatura. Sappiamo che la modifica della Costituzione ha bisogno giustamente di alcuni passaggi, dunque facciamoli. Lo dobbiamo, Presidente, a chi da tempo lotta per questi temi, lo dobbiamo a noi che ci abbiamo lavorato, ma lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, da alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto ho sentito dire che non vi era urgenza di intervenire per inserire la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali in Costituzione.

Noi pensiamo esattamente l'opposto e in questo senso si è orientato il lavoro fatto all'interno della Commissione per il quale ringrazio i colleghi e la relatrice: noi riteniamo, infatti, che eravamo già fuori termine. Voglio ricordare a tutti che il testo che arriva oggi in Aula è frutto del lavoro dei tanti che già dagli anni Novanta hanno iniziato anche in Parlamento a presentare proposte di legge (penso alla Commissione Bozzi e ad altri tentativi che sono stati fatti) affinché potesse essere inserita finalmente tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, come valore capace di informare le politiche pubbliche che deve essere un pilastro della nostra Costituzione.

Altri Paesi prima di noi hanno fatto questo intervento sulla Costituzione: è stata citata molto la Germania, dove dal 1994 si è intervenuti per sancire non solo l'inserimento della tutela dell'ambiente, ma il concetto del rapporto con le future generazioni e la tutela degli animali.

Quanto poi ai pericoli che sono stati paventati poco fa dal senatore La Pietra, il quale ha affermato che con questo disegno di legge metteremmo in pericolo addirittura il nostro sistema dell'economia agricola, vorrei dire che evidentemente il collega non è ben documentato sull'economia e sulle scelte della Germania, dove non mi pare che siano diventati tutti vegani per obbligo. Non facciamo dunque questi paradossi e siamo rispettosi del lavoro e dell'approfondimento che sono stati fatti.

Voglio ringraziare il presidente della 1a Commissione Parrini, perché il lavoro che è stato fatto con le audizioni e le consultazioni di tutti i costituzionalisti, nonché il lavoro comune che è stato fatto tra forze molto diverse, partite anche da posizioni diverse, ci permettono oggi di sanare questa distanza.

Oltre alla Germania, c'è anche l'importante lavoro fatto in Francia nel 2005, che ancora sta proseguendo e che tra l'altro sarà sancito ancora una volta anche dalla causa, che peraltro è stata vinta. È quanto accade comunque in tutto il mondo, in cui si parla dei diritti della natura da inserire in tutte le Costituzioni e vi è un movimento su questo: vi sono state le iniziative parlamentari che ricordavo, ma vi sono tantissime associazioni che da anni lavorano su questo.

Credo che oggi finalmente sia arrivato un momento importante. Abbiamo fatto una scelta fondamentale: siamo intervenuti sull'articolo 9 della Costituzione, aggiungendo un comma. Non abbiamo toccato l'articolo 9 per una forma di riconoscimento, perché è scritto benissimo: quell'articolo 9, che i nostri Padri e Madri costituenti ci hanno dato, ha permesso sicuramente di tutelare il paesaggio e i beni culturali, anche se non quanto sarebbe stato necessario, spingendo la stessa giurisprudenza costituzionale a fare in modo che sempre di più si andasse verso il riconoscimento dell'ambiente come diritto fondamentale e imprescindibile della persona e della collettività. Ci si chiede allora perché intervenire; perché oggi era importante aggiungere un comma all'articolo 9. Non abbiamo fatto un lavoro di revisione, ma di arricchimento.

Questo lo vorrei dire anche a quelli che hanno dubbi sul fatto che interveniamo sulla prima parte della Costituzione. Era giusto e sacrosanto che si intervenisse per sancire finalmente questo riconoscimento tra i principi fondamentali della Repubblica e, quindi, del patto repubblicano.

Siamo intervenuti anche sull'articolo 9, nonostante ci fosse la giurisprudenza costituzionale e la riforma del Titolo V, perché la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che compare con la riforma del Titolo V, all'articolo 117, si inserisce nella ripartizione delle competenze sulle varie materie tra Stato e Regioni, quindi mancava. Questa è la cosa straordinaria di oggi: noi finalmente inseriamo la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali e tra i valori, quindi nella prima parte della Costituzione.

Qualcuno dice che non c'è urgenza. Siamo ancora dentro la pandemia e continuiamo a dire che non c'è urgenza di questo riconoscimento solenne? Da quando questo percorso e questo tentativo di inserire l'ambiente in Costituzione, la situazione, secondo gli indici scientifici, è peggiorata. Dal 1992, dalla prima conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro, purtroppo nel mondo la situazione e i dati sono peggiorati. Ci ricordiamo tutti i dati dei cambiamenti climatici.

Noi non siamo un'oasi o un Paese felice. L'Italia è un Paese fortemente a rischio, come lo sono la nostra straordinaria biodiversità e il Mediterraneo per la pressione delle attività umane. Noi siamo nell'antropocene, ovvero in un'epoca in cui l'attività umana sta colpendo e violentando la natura e sta mettendo a rischio fortemente, per la pressione sulle risorse naturali, la possibilità della riproduzione delle risorse e, quindi, la riproduzione della vita. Non c'è più tempo e bisogna fare presto non perché il pianeta è a rischio - dico sempre che il pianeta continuerà e si evolverà - ma perché la vita sul pianeta è a rischio.

Abbiamo parlato di transizione ecologica, ma serve una grande rivoluzione culturale. La tecnologia da sola non ci salverà; serve una grande rivoluzione culturale; bisogna capire che noi viviamo della natura e con la natura. Dobbiamo riscoprire il valore dell'armonia, dell'essere custodi del creato. Il collega Ferrazzi ha fatto bene a citare adesso l'enciclica «Laudato si'», che prende le mosse dal pensiero francescano. Noi dobbiamo riscoprire la madre terra e la sorella natura; rivivere in armonia anche il rapporto con gli animali e tutte le specie viventi.

Solo con questo rapporto armonico con le risorse naturali, con l'ambiente, con la natura e con le altre specie viventi riusciremo a salvare e assicurare la sopravvivenza della specie. I dati - non è il caso di riportarli per brevità - sono pesanti. Soltanto per l'aggressione alla biodiversità per esempio, l'Italia è al sesto posto come pericolo tra i Paesi del G20. Cito l'Italia, ma potrei citarne altri. Come capite, è urgente!

Chiudo parlando dell'articolo 41. Le modifiche all'articolo 41 sono straordinarie perché diciamo che tutta l'attività dell'impresa privata e pubblica deve avere come punti di riferimento e come limite il diritto alla salute e il diritto all'ambiente. Questa è una cosa davvero straordinaria. Per tutti questi motivi, annuncio con entusiasmo il voto favorevole su questo disegno di legge di revisione costituzionale. (*Applausi*).

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, ci sono momenti nella storia di un Paese che ne segnano il passo e ne cambiano profondamente il percorso, a volte attraverso atti all'apparenza piccoli, ma in realtà determinanti e significativi per il cambio di un'epoca.

Quello che stiamo vivendo oggi, con l'approvazione nell'Aula del Senato del disegno di legge sulla tutela costituzionale dell'ambiente, segna un passaggio, una svolta, l'aggiunta di un tassello che va a integrare in maniera sostanziale addirittura un articolo dei principi fondamentali della nostra Costituzione, con un lavoro appassionato, con un lavoro di tutti, che scalda il cuore all'interno di un'Aula parlamentare.

Forza Italia si batte da tempo per armonizzare e attualizzare uno dei principi, inserendo la tutela dell'ambiente in maniera esplicita all'interno dell'articolo 9 e dell'articolo 41. È stata la battaglia del nostro ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, che ringraziamo oggi per la lungimiranza; noi abbiamo raccolto tale battaglia, presentando la nostra proposta in Senato, che è entrata a pieno titolo nel testo unificato che oggi ha portato al testo definitivo. È stata la battaglia di tanti uomini, di tante donne, di tante associazioni, di tanti ragazzi oggi pienamente consapevoli.

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Oggi è un momento altissimo per il legislatore, è l'esperienza più significativa che possa capitare nel corso di un mandato parlamentare: toccare con estremo rispetto la Costituzione, la legge delle leggi, in un suo principio fondamentale. La nostra Carta, studiata, elaborata, redatta, approvata e sottoscritta dai nostri Padri fondatori. Lo stiamo facendo pienamente

consapevoli che si tratta oggi di una necessità assoluta, che corrisponde a un momento di evoluzione virtuosa del Paese. Lo stiamo facendo per attualizzare una disposizione, un indirizzo, in questo caso una missione su un modo di pensare, di agire, di vivere al quale dobbiamo e vogliamo essere fedeli.

Questo è un passaggio di visione e di futuro all'interno di un progetto armonico, come bene ha sottolineato nel suo intervento in discussione generale ieri il collega senatore Pagano, Vice Presidente della Commissione affari costituzionali, quando ha affermato la necessità di intervenire in modo adeguato e complessivo per il futuro, per realizzare quell'integrazione, aggiungendo un principio che è anche un valore e che tanti anni fa non si poteva pensare sarebbe divenuto necessario in un Paese invece oggi così profondamente industrializzato. Oggi stiamo lavorando per i nostri figli, quelle future generazioni a cui dobbiamo pensare, se vogliamo dare un senso compiuto alle nostre azioni, per fare in modo che il nostro Paese diventi un tassello fondamentale per la salvaguardia dell'unica casa che ci ospita, il nostro pianeta, confortati - come hanno ricordato il collega Ferrazzi e la collega De Petris - perfino dall'enciclica "Laudato si'" di papa Francesco, ispirata dai principi francescani di gratitudine verso il creato, verso una casa che non ci appartiene per diritto di nascita, ma che ci è stata donata.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza in ogni sua parte, in ogni sua missione, di qualsiasi comparto si parli (economico, sociale, sanitario, di educazione e formazione), è costantemente proiettato alla tutela dell'ambiente e alla transizione ecologica. Con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale noi oggi possiamo sostenere e rafforzare ancor di più ogni singola azione di questo Governo, rassicurati fin dal primo chiarissimo intervento del presidente Draghi, che si può riassumere con una indiscutibile sua affermazione: «Nessuna azione umana sarebbe possibile in un mondo divenuto inospitale».

Ancora: «Proteggere il futuro dell'ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, *cloud computing*, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra sono diverse facce di una sfida poliedrica». Forza Italia raccoglie questa sfida; Forza Italia, movimento liberale e riformista, affronta i temi ambientali in maniera equilibrata e razionale, perfettamente consapevole che la funzione dello Stato deve essere quella di accompagnare lo sviluppo e la crescita della Nazione in una grande alleanza pubblico-privato.

Proprio il mondo dell'impresa e dell'economia si sta evolvendo all'interno del non facile percorso della transizione. Sono in atto riconversioni importanti, anche radicali, e chi si saprà adattare al cambiamento evolvendosi dovrà essere protetto e accompagnato, e questo sarà il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare, lo sta già affrontando; è una grande assunzione di responsabilità. Insomma, vogliamo una crescita economica che sia verde senza danneggiare o distruggere l'ambiente. Allo stesso tempo vogliamo migliorare l'ambiente senza fermare l'innovazione e la crescita economica.

Il Governo, quindi - e le forze di maggioranza con lui - dovrà investire ogni risorsa possibile in incentivi e tutele verso tutti i comparti che stanno facendo della sostenibilità e del nuovo modello circolare la loro missione. Ciò a partire dal sistema dell'agricoltura - e saluto la collega Caligiuri che è intervenuta ieri su questo tema - che rappresenta l'avanguardia della salvaguardia ambientale e della prevenzione, passando per il sostegno al comparto delle energie rinnovabili, al potenziamento degli impianti di recupero, smaltimento e riciclo dei rifiuti, all'emanazione più veloce dei decreti *end of waste*, alla realizzazione delle infrastrutture *green*, dando soprattutto linee guida chiare, semplificazione e certezze di tempi e modalità a chi si sta impegnando tanto.

Approfitto dell'occasione per manifestare la nostra soddisfazione per gli interventi di estensione e semplificazione dell'ecobonus 110 per cento, che rappresenta un modello virtuoso di sostegno al lavoro e all'economia, grazie al sostanziale efficientamento energetico degli edifici che ne deriverà, dichiarando, però, che non smetteremo di chiederne la proroga al 2023 e oltre e l'estensione anche ai beni strumentali: alberghi, palestre, scuole paritarie (*Applausi*), condomini con studi e uffici, cascine diroccate, dimore storiche per gli eventi, nella convinzione che la rigenerazione urbana non possa prescindere da questa determinante iniziativa.

Con il disegno di legge costituzionale al nostro esame si intende quindi offrire il più alto

riconoscimento alla tutela dell'ambiente e, dopo l'esame della Commissione che ha portato a un testo ampiamente condiviso, sono state inserite altre definizioni che chiariscono e ampliano la portata della tutela costituzionale dell'ambiente. Assieme all'ambiente, infatti, vengono tutelati la biodiversità e gli ecosistemi e lo si fa, come dicevo, nell'interesse delle future generazioni. Del resto, i fondi del Next generation EU che arrivano dall'Unione europea prevedono proprio questo tipo di atteggiamento, di predisposizione, affinché un debito apparente si trasformi in una leva di redditività non solo economica ma sociale e ambientale: ambiente, biodiversità ed ecosistemi, assieme alla fauna che li abita.

La modifica costituzionale fa un passaggio ulteriore, prevedendo, appunto, che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Sarà compito e cura del Parlamento, del legislatore, agire in maniera saggia, equilibrata, coerente anche per quanto riguarda il rispetto degli animali nel loro *habitat* e in cattività, rispettando le attività e le esigenze umane, ma anche il benessere animale come Paese sensibile e consapevole che la sofferenza gratuita può essere evitata nel rispetto di ogni attività umana. Starà alla saggezza del legislatore trovare il giusto equilibrio.

Insomma, il cammino è lungo ma inizia subito, è già iniziato, perché il futuro del nostro Paese o sarà sostenibile o non sarà.

Siamo convinti che l'Italia oggi abbia piantato un albero che metterà radici profonde, i cui frutti saranno salute e benessere per chi verrà dopo di noi. Da questo momento si potrà solo andare avanti rafforzati nell'intento dalla protezione e dalle certezze che la nostra Carta ci offre.

Per questo, Forza Italia, convintamente e con l'orgoglio di aver dato il proprio fattivo contributo alla composizione di questa legge costituzionale, voterà a favore di questo altissimo provvedimento di civiltà. *(Applausi)*.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, in questi giorni, con l'esame della proposta di inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, abbiamo assistito a un dibattito che ci ha riportato indietro nel tempo. E non poteva essere diversamente. Del resto, l'anniversario del 2 giugno è passato solo pochi giorni fa.

Si tratta di una data importante, non solo perché è la Festa della Repubblica, ma - tra le tante altre cose - è anche il giorno del voto per l'elezione dell'Assemblea Costituente che ha poi dato vita alla Costituzione. Quella Costituzione che, secondo molti - e a mio avviso hanno ragione - è la più bella del mondo, un capolavoro di equilibrio tra passioni, idee e valori contrastanti, arrivata dopo un periodo dilaniante durato anni, come solo una guerra civile può produrre.

Dovremmo avere sempre presente che questo è il contesto in cui ci muoviamo e a cui vanno ricondotte non solo le dichiarazioni di questi giorni, ma anche la fase preparatoria che nelle ultime settimane ha visto susseguirsi fughe in avanti e frenate, anche da parte nostra. Tuttavia, come abbiamo cercato di spiegare, ciò era dettato dalla volontà di non commettere errori su un passaggio tanto fondamentale. Il risultato di oggi dice che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta.

Ieri la collega Maiorino, in qualità di relatrice, ha saputo spiegarlo perfettamente in una frase che vorrei richiamare qui oggi. Ha detto che è necessario completare il processo e dare, senza mediazioni interpretative, una chiara dimensione ambientale alla nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità fondata sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte.

Detto questo, permettetemi di essere concreto e diretto. Non possono però esserci trionfalismi, né eccessivi festeggiamenti. Per quanto importante, questo è non un punto di arrivo, ma di partenza. Tutti i colleghi che sono intervenuti, in un modo o nell'altro, lo hanno sottolineato. Un conto è riconoscere un principio fondamentale; altra cosa è dargli attuazione. Peraltro, è la prima volta - lo ricordava il collega Ferrazzi - che ciò avviene.

Permettetemi allora una digressione che non riguarda l'ambiente, ma che ha lo stesso significato. Cito Pertini, forse uno dei Presidenti più amati della nostra storia, che parlava di libertà. Egli diceva che la libertà da sola non basta perché un cittadino libero, ma senza sostegno, possibilità di realizzarsi e

lavoro è un cittadino libero solo di imprecare e morire di fame. Questo vale anche per l'ambiente.

È di questi giorni, ad esempio, il richiamo forte del Presidente della Repubblica alla tutela del paesaggio. È giusto semplificare, ma non deregolamentare. Egli si riferiva, in particolare, al tema degli impianti fotovoltaici e dei campi eolici perché è inutile inseguire una risposta seria, concreta e coerente in termini di energie rinnovabili se poi, per quelle stesse energie, si fa scempio del paesaggio, che forse è il nostro primo patrimonio.

Del resto, ci sono delle peculiarità del nostro territorio che non possono essere nascoste. Un conto è avere una pala eolica nel Nord Europa che gira trecento giorni all'anno, altra cosa è averla qui. Se poi si deve disboscare una collina intera per portare i cavi a quella pala eolica, non va sicuramente bene. *(Applausi)*. Inutile pensare alla bontà degli impianti fotovoltaici e poi fare ciò.

A Piandarca, sotto Assisi, dove San Francesco ha fatto la predica agli uccelli (è stata richiamata l'Enciclica di Papa Francesco), si propone un impianto fotovoltaico a terra. Questa è una follia, non è difesa dell'ambiente. *(Applausi)*. Penso anche a Orvieto, un territorio bellissimo. Può essere difesa dell'ambiente un campo fotovoltaico di 40 ettari con 75.000 pannelli? Questo non è difesa dell'ambiente.

Non si può, da un lato, richiamare la difesa del suolo e poi permettere che questo si inaridisca, coperto per anni da qualcosa che nasconde la sua bellezza. Queste sono le contraddizioni che dobbiamo superare, perché un principio è inutile senza la forza e la capacità di renderlo concreto, vivo ed attuale. Le contraddizioni che viviamo sono tantissime, basti pensare all'acqua, che riteniamo un bene fondamentale, tant'è che abbiamo anche promosso il *referendum* sull'acqua pubblica, che - lo ricordiamo - non è attuato, ma poi lasciamo che in alcune zone d'Italia ci sia il 52 per cento di dispersione idrica e che per portare un litro d'acqua in una casa ne vengano dispersi due. *(Applausi)*. Per non parlare di quelle zone dove ancora esiste la vergogna delle autobotti che devono portare l'acqua, di quelle zone d'Italia dove ancora non è chiuso il ciclo delle acque e non c'è la possibilità di tutelare il mare perché ci arrivano gli scarichi, come per il 30 per cento delle coste del messinese, tanto per fare un esempio.

Da un lato, richiamiamo l'alto accordo per inserire una parola in più o in meno in Costituzione e poi lasciamo che accada tutto questo. Ci stracciamo le vesti e piangiamo in Aula quando ci sono le tragedie e poi non abbiamo la forza di far partire un disegno di legge sulla pulizia degli alvei nei fiumi, perché c'è una diversità d'approccio sul piano ideologico. Ci lamentiamo quando avvengono i terremoti e poi abbiamo lo scempio, lo schifo di dover trovare 100 milioni oggi dopo il terremoto del 1908 di Messina. Dal terremoto in Irpinia ad oggi quante ricostruzioni si sono perse per strada? Quante volte non siamo andati a vedere quello che andava completato e non è stato completato? Queste sono le contraddizioni che dovremmo superare e magari dovremmo realizzare veramente quello che promettiamo.

Ci sono decreti fermi, risorse non utilizzate, ci diciamo che siamo bravi quando scriviamo le cose sulla carta, ma non ci assumiamo la responsabilità di tradurle poi in atti concreti. Questo è quello che serve ora, questo è l'impegno che noi oggi dovremmo assumere. Quello che serve è la volontà, la forza ed anche il coraggio di gettare un ponte fra il dire e il fare, fra quello che siamo e quello che potremmo essere.

È con questo spirito che la Lega non solo voterà convintamente a favore dell'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, ma si assumerà l'impegno di lavorare concretamente, quotidianamente, da qui e negli anni per dare realmente attuazione a quella che non può e non deve rimanere solo una dichiarazione di intenti. *(Applausi)*.

PERILLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, curiose contraddizioni. Ho ascoltato il dibattito e non posso che partire proprio dalla dichiarazione di voto del Gruppo di Fratelli d'Italia, pronunciata dal senatore La Pietra per conto di una forza che non si ritiene marginale né in quest'Aula, né fuori da quest'Aula, anche per la sua sempre dichiarata vicinanza al sentire delle persone, del popolo. Ebbene, sentir dire che la tutela degli animali e dell'ambiente è assolutamente marginale rispetto a quello che

stiamo vivendo, che non è un'emergenza e che è addirittura inutile, se non pericolosa, fa capire in che pianeta diverso sia non solo Fratelli d'Italia, ma chi crede culturalmente a queste cose. *(Applausi)*. La curiosa contraddizione è che sul sito di Giorgia Meloni leggiamo che massacrare e lasciare un povero gatto morire di agonia davanti a dei bambini è un gesto inaudito e criminale, verso il quale deve esserci tolleranza zero, che si deve pensare ad una politica che non esclude il loro benessere. *(Applausi)*.

Faccio veramente i miei complimenti, perché questa è la politica che le persone non vogliono, ma io direi anche a ragione, perché non si può dichiarare l'amore per l'ambiente e per gli animali e allo stesso tempo fare una dichiarazione di voto in Aula dove non solo ci si astiene su un provvedimento che inserisce la tutela degli animali e dell'ambiente - fatto storico - nella Costituzione, ma si invita ad astenersi anche l'altra parte del centrodestra, che si è or ora soffermato, in dichiarazione di voto, sugli aspetti positivi di questa riforma. Non so in quale mondo viva il collega di Fratelli d'Italia, ma io vivo in un mondo, e più specificamente in un Paese, dove vengono trucidati, ammazzati, massacrati, torturati quotidianamente animali.

Andate a vedere i rapporti redatti annualmente su quanto accade agli animali, a quanto succede negli allevamenti, agli abbandoni, a tutta la questione del bracconaggio e dell'illegalità. Siamo ancora lontanissimi, colleghi, dall'acquisire una cultura che vagamente possa considerare gli animali non un oggetto, come adesso sono considerati, ma soggetti di diritti, con una propria sensibilità, esseri senzienti. *(Applausi)*.

Questo tema è molto importante, perché se non si colgono queste sensibilità, se non si comincia a creare una cultura proprio in quest'Assemblea, dopo non si potranno più gestire i decorsi violenti e continui che subiscono animali indifesi, che non hanno rappresentanza se non quella di chi, in maniera molto solitaria, cerca di portare avanti i loro diritti. Non si capisce neanche la società che è là fuori, perché dire che non è una priorità significa non aver capito quanto è accaduto in questi giorni dal punto di vista sociale e quanto accadrà rispetto a tutti i temi ambientali. Non si tratta solo dell'inquinamento o della questione dei parametri o quant'altro; è una questione di cultura. *(Applausi)*.

Occorre un cambiamento nella testa delle persone e nel vivere quotidiano, verso un modello di sviluppo conciliabile, che vada d'accordo con il benessere, la giustizia sociale e con la salute.

Io non so dove viva il collega di Fratelli d'Italia. Noi non solo abbiamo inserito il concetto della tutela dell'ambiente e degli animali, ma anche quello della salute dell'ambiente, rispetto ai limiti che incontra l'iniziativa economica privata, che è libera ma non può arrecare danno né alla salute, né all'ambiente. *(Applausi)*.

La sentenza di primo grado su quanto accaduto allo stabilimento ex Ilva, rispetto all'inchiesta che si intitola «Ambiente svenduto», che ha portato a condanne pesanti per il disastro ambientale determinato, impone - impone! - di scrivere chiaro, nell'articolo 9, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente e, nell'articolo 41, il fatto che l'iniziativa economica non possa essere contraria alla salute e all'ambiente. *(Applausi)*.

Le attività economiche, pubbliche o private, devono essere indirizzate a fini sociali, ma anche a fini ambientali.

Chiedo pertanto ai colleghi di Fratelli d'Italia cosa possa esserci di pericoloso nell'inserire in Costituzione questi temi, queste parole, belle anche solo da sentire, oltre che da leggere. Tra l'altro, ho notato che nessuno precedentemente in quest'Assemblea ha ricordato il testo della modifica costituzionale. Anche fuori, al di là del discorso intorno alle parole, si può apprezzare la bellezza di righe potenti, che restituiscono dignità a un Paese, allineandolo ad altri Paesi che hanno già il tema dell'ambiente e del rispetto degli animali nelle loro Costituzioni. E non sono Paesi arretrati o culturalmente chiusi. È una distorsione della realtà. *(Applausi)*.

Ebbene, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, l'ecosistema. La legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali: una riserva di legge, che per la prima volta fa entrare nella Costituzione il tema degli animali.

Ho apprezzato in parte l'intervento del collega Briziarelli, che dice che non ci possiamo fermare qui: per me è un invito. Ritirate, allora, i 5.000 emendamenti al disegno di legge "proteggi animali", che

dimostrano come, invece, stiate bloccando una norma contro il maltrattamento degli animali. *(Applausi)*.

Perché lo fate? Anche il senatore Salvini si è prodigato a far vedere filmati in cui tiene in braccio i cagnolini, invitando a non maltrattarli: bene. Faccia ritirare i 5.000 emendamenti al disegno di legge che li protegge dai maltrattamenti. *(Applausi)*.

Date corpo, coerenza e concretezza con le azioni. Lo scriviamo in Costituzione. La Costituzione è la nostra Carta. La Costituzione intercetta le tensioni e le aspirazioni e, quando le riconosce come diritti fondamentali, le fa vivere come patrimonio condiviso, affinché lo Stato, inteso come comunità dei cittadini, ci si riconosca. Ma se voi negate queste cose già nella Costituzione, se già le avversate, è evidente che il resto è propaganda e dalla propaganda si viene seppelliti. *(Applausi)*.

La stessa cosa si potrebbe dire del disegno di legge "salva mare", che è fermo. Il mare è soffocato da rifiuti, per l'impatto disastroso della plastica.

Io sono particolarmente orgoglioso, contento ed emozionato perché il MoVimento 5 Stelle ha da sempre nel DNA - com'è stato detto - il tema dell'ambiente. Noi ci stiamo ritrovando, ci stiamo riprogrammando sulla questione dell'ambiente, che è centrale nel nostro movimento, ma anche nel nostro pianeta. Le nostre azioni, le nostre politiche da sempre riguardano la tutela dell'ambiente e per noi scriverlo in Costituzione, rappresenta un insegnamento per i nostri ragazzi e i nostri studenti, perché lo stiamo facendo in quest'Aula. Da lì comincerà un nuovo modello culturale, già dalla Costituzione: questo è un momento importante.

Al MoVimento 5 Stelle si deve, nella precedente legislatura, la legge contro gli eco-reati, che mette al sicuro o restituisce un po' di sostegno e aiuto a chi si è battuto contro l'inquinamento, chi ha vissuto in pianure dove ci sono stati sversamenti di fanghi velenosi, roghi tossici, amianto: questo è un atto dovuto. Come fate, colleghi, a dire che non è utile, non è importante o non è in agenda? È un'altra dimostrazione di come la politica va per conto suo e lascia per strada le persone che si stanno battendo. Qualcuno è stato chiamato "povero pazzo" o "sognatore" per le battaglie fatte rispetto alla questione dello stabilimento ex Ilva. *(Applausi)*. Diamo un po' di dignità anche a quelle persone, colleghi, e il MoVimento lo fa, lo ha sempre fatto. *(Applausi)*.

Questo sentire è stato anticipato. Naturalmente, tengo a precisare che, per il rispetto che abbiamo della Costituzione, le parole inserite nella modifica sono un'aggiunta, non hanno cancellato nessuna delle parole precedenti. Hanno intercettato, come dicevo, le nuove tensioni, i nuovi bisogni, in una visione innovativa. Ed è per questo che una Repubblica che riconosce l'ambiente, insieme al patrimonio artistico e storico della Nazione, anche rispetto agli ecosistemi e alla biodiversità, è una Repubblica avanzata, è un Paese nuovo, veloce.

La Carta costituzionale, repubblicana e democratica, salvaguarda le vite in tutte le sue forme, fin dove esse arrivano. Annuncio pertanto il voto favorevole per il Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, questa prima lettura del disegno di legge di modifica della Costituzione è stata accompagnata da un dibattito di livello. Ho ascoltato gli interventi dei miei colleghi oggi e ho seguito il lavoro in Commissione. Nessuno è contrario al principio della tutela dell'ambiente e quindi mi asterrò, ma non certamente in dissenso rispetto a quanto illustrato.

Noi abbiamo tentato un lavoro emendativo del progetto di legge in esame, legato all'introduzione del principio dello sviluppo sostenibile. Non è una questione di lana caprina; se ci fosse il ministro Giovannini darebbe voce più autorevole della mia a questo principio: lo sviluppo sostenibile non è legato solo alla questione ambientale, ma è legato anche a tutte le azioni che si rivolgono alla sostenibilità tra le generazioni, alle pari opportunità, alle dinamiche che riguardano l'economia e il lavoro di questo Paese. Sarebbe stato certamente un principio più forte e anche più vincolante rispetto alla Carta costituzionale, ma sarebbero stati binari virtuosi per l'azione legislativa che spetta a questo Parlamento.

Per cui, Presidente, mi astengo su questo provvedimento, anche perché, essendo la prima lettura, mi

auguro che questa astensione sia accompagnata da un ripensamento. Noi continueremo, anche nella Camera dei deputati, a proporre emendamenti in tal senso. C'è stata attenzione, anche nei lavori di Commissione, ma credo che questa rischi di essere un'occasione persa se ci limitiamo alla sola questione ambientale. Va benissimo tutelare l'ambiente e gli animali, ma pensiamo anche alle prossime generazioni, che spesso meriterebbero qualche attenzione in più.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge costituzionale nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente».

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. *(v. Allegato B) (Applausi).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,41, è ripresa alle ore 15,37).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Relazione orale) (ore 15,37)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1443 e 1521.

Il relatore, senatore Montani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MONTANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 337 e 340 ha introdotto a titolo sperimentale una quota pari al 5 per mille dell'importo sul reddito delle persone fisiche (Irpef), da destinare a scelta del contribuente, alle organizzazioni senza scopo di lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Questa novità si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento preziosissimo, che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria, poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte, per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati controllata e certificata dal Governo.

Dopo questa prima applicazione in via sperimentale, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 4-*novies*, ha previsto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuta dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, sia devoluta una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa, per sostenere il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono attività nei settori propri delle ONLUS, il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria dell'università e delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, nonché le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai

fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgano una rilevante attività di interesse sociale. Successivamente, il decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in attuazione della legge delega n. 106 del 2016 per la riforma del terzo settore, ha dettato norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo e ne ha disciplinato la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti. Le nuove disposizioni hanno integrato quelle già vigenti concorrendo alla definizione complessiva della disciplina.

L'obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, di estendere la destinazione del 5 per mille al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e, al pari di altre associazioni, bisognosi di contributi, nonché per il sostegno, l'assistenza e per l'attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Il contributo del 5 per mille si rivelerebbe un valido strumento in quanto dalle risorse ottenute da questo contributo sarà possibile concretizzare scopi a favore del servizio di soccorso svolto a beneficio di tutta la comunità e di acquistare importanti attrezzature per fronteggiare situazioni di emergenza e aumentare la sicurezza, che rappresenta un fattore essenziale per il rilancio economico del Paese e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

I cittadini potranno, quindi, scegliere, in senso alternativo tra loro, a quale delle amministrazioni sopracitate destinare la propria quota. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento che interviene sulla disciplina del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il 5 per mille è ovviamente uno strumento molto prezioso, che rappresenta per il cittadino una concreta possibilità di scegliere come utilizzare una parte delle imposte versate e a chi destinarle. Dal punto di vista degli enti che ne possono beneficiare, si è trattato fino a oggi di enti *no profit* e di amministrazioni pubbliche, le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge istitutiva. L'obiettivo perseguito dal disegno di legge che esaminiamo oggi è di estendere la destinazione di questo 5 per mille al finanziamento dei comparti delle Forze dell'ordine che quotidianamente si occupano della nostra sicurezza. Parliamo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Inoltre, il disegno di legge prevede anche la possibilità di destinare questa quota al sostegno e all'assistenza, nonché per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni, i quali abbiano perso la vita per causa di servizio o direttamente in servizio.

A questo punto è d'obbligo fare alcune considerazioni. Avrete anche valutato il fatto che qualche Gruppo politico si è astenuto su questo provvedimento, che ha oggettivamente destato qualche perplessità. Tuttavia ciò di cui sto per parlare attiene esclusivamente al metodo adoperato, non al merito, in quanto il Gruppo Italia Viva - Partito Socialista Italiano concorda perfettamente sul merito del provvedimento stesso. Questo è bene chiarirlo, senza che le parole che sto per dire vengano utilizzate in maniera strumentale. Siamo consapevoli che la *ratio* dell'istituto del 5 per mille è per certi versi diversa da quella che sorregge il provvedimento di cui stiamo discutendo. Il 5 per mille nasce con uno scopo preciso: sostenere le organizzazioni del terzo settore, perché svolgono un'attività importante nei confronti della collettività. Tecnicamente, dunque, il 5 per mille alle Forze dell'ordine non è lo strumento più idoneo da adoperare, ma dobbiamo riconoscere che lo scopo di questo provvedimento è assolutamente meritevole. Non si tratta in effetti di uno strumento da adoperare nei confronti di queste Forze per dare un sostegno o una sorta di contributo, ma si tratta di sostenere gli interessi delle Forze dell'ordine stesse, che, come sappiamo, si trovano spessissimo a lavorare e ad operare in condizioni di disagio estremo, sia per carenza di risorse economiche, sia per carenze di risorse di natura tecnica.

Ovviamente, però, occorre evidenziare che lo strumento del 5 per mille ha natura assolutamente aleatoria, considerato che non si sa e non si potrà sapere quanto sarà destinato alle Forze dell'ordine. Sotto questo aspetto, quindi, non è sicuramente lo strumento più idoneo. Certamente andrà a colmare - almeno in parte - le carenze più volte portate alla nostra attenzione, proprio perché c'è una penuria di risorse che si riverbera sia sulle dotazioni tecniche sia su quelle di personale. Questo, nonostante le Forze dell'ordine, soprattutto in quest'anno di pandemia, abbiamo dato un apporto significativo - e direi, anzi, determinante e indispensabile - al corretto svolgimento delle loro funzioni, oggettivamente in favore della collettività, assumendosi, tra l'altro, tutti i rischi che ben conosciamo e che comunque sono intuibili.

Detto questo, ci sono indubbiamente priorità che riguardano sia quanto urge nella quotidianità sia gli interventi di più ampio respiro necessari per l'assetto organizzativo e funzionale che in prospettiva bisogna raggiungere. Bisogna quindi evidenziare - l'auspicio è questo - che su questa materia dovremo dare una risposta più pressante, più urgente, più completa e più soddisfacente alle Forze dell'ordine che tanto si adoperano.

Ricordiamoci che durante l'anno di pandemia le Forze dell'ordine non si sono fermate un attimo; hanno portato avanti la loro attività quotidianamente nell'interesse della collettività, assumendosi tutti i rischi e, spessissimo, in condizioni di estrema criticità per carenza di mezzi e di uomini. Eppure, ci sono state. Più volte le abbiamo ringraziate e credo che oggi sia nuovamente il momento di formulare un ringraziamento molto sentito alle Forze dell'ordine, sapendo anche, però, che c'è necessità - lo ribadisco - di dare ben altro.

A questo punto dobbiamo farci carico di queste carenze, che dovranno essere affrontate in un periodo successivo, con misure che assicurino, nel lungo periodo, soddisfazione alle stesse Forze dell'ordine. Peraltro, c'è da evidenziare che, sul fronte del sostegno e dell'assistenza per attività a favore di congiunti di appartenenti alle Forze dell'ordine deceduti in servizio o per causa di servizio, sarebbe stato anche corretto prevedere l'istituzione di un'associazione specifica, diretta, appunto, a ottenere i fondi del 5 per mille in maniera più confacente rispetto alla *ratio* della legge istitutiva del 5 per mille medesimo. Tuttavia, dobbiamo prendere atto che ci troviamo in una fase emergenziale, in cui è necessario convogliare tutte le nostre forze affinché sia dato riscontro in maniera effettiva a quei comparti che vivono grandissime difficoltà. Quindi, l'impegno dovrà essere quello di fornire loro adeguata assistenza.

Bisogna evidenziare che, grazie alle risorse economiche che deriveranno dal 5 per mille, sulla base di un dato meramente statistico, il Corpo dei vigili del fuoco, per esempio, sarà in grado di concretizzare i propri scopi a favore del servizio di soccorso: acquistare importanti attrezzature, fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza e di pericolo, cosa che in questo momento non possono fare per carenza di risorse. Invece, per la Guardia di finanza, per esempio, poiché la quota di imposta appare strettamente connessa alla missione istituzionale, sarà possibile contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale fornendo nuovi strumenti a favore di questa categoria delle Forze dell'ordine. In

sostanza, è uno strumento di supporto, ma solo provvisorio. Spero che non ci si fermi qui nel sostegno alle Forze dell'ordine.

La sicurezza rappresenta un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento delle attività sociali, culturali e imprenditoriali; quindi, le nostre Forze dell'ordine devono essere messe in condizioni di operare con assoluta dignità, con le dotazioni minime richieste, a fronte di una responsabilità che, come detto, è immensa e talvolta va anche oltre i compiti meramente istituzionali delle Forze dell'ordine stesse.

Destinare il 5 per mille a queste categorie consentirà di fornire anche ai cittadini uno strumento e un mezzo utile per dare sostegno a quegli uomini che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire la nostra sicurezza e la nostra incolumità.

Sarà una piccola boccata d'aria in vista dei necessari interventi più strutturali e strutturati. Si tratta di un piccolo segno e di un modo per coinvolgere i cittadini nelle scelte.

A nome del Gruppo Italia Viva-PSI, esprimo pertanto il voto favorevole al provvedimento in esame, consapevole tuttavia che tutti i corpi di sicurezza dello Stato sono essenziali per la nostra società e il funzionamento dello Stato medesimo, che poi significa tranquillità per tutti noi cittadini.

Ai rappresentanti delle Forze dell'ordine va, ancora una volta, il nostro plauso e ringraziamento, ma anche il nostro fermo incoraggiamento, con il desiderio e l'auspicio che vengano sempre più potenziati e messi in condizioni di operare meglio e all'altezza del ruolo di immensa responsabilità che quotidianamente sono chiamati a svolgere a nostra tutela.

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento ai disegni di legge oggi in discussione (Atto Senato 1443 e Atto Senato 1521), entrambi a prima firma del senatore Rufa, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mi sento di poter dire di averli seguiti dall'inizio, di dividerli e di aver contribuito, per Fratelli d'Italia, in modo sostanziale e determinante alla stesura del testo giunto all'esame dell'Assemblea.

Nel maggio 2020, in Commissione difesa, dovendo e volendo dare da relatrice un parere favorevole a quanto proposto dal collega Rufa, suggerii l'estensione della platea dei beneficiari. Per perfezionare tale proposta, in Commissione finanze e tesoro il collega De Bertoldi presentò un emendamento, sottoscritto anche da altri colleghi, per estendere la destinazione del 5 per mille anche all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, non si riesce ad ascoltare nemmeno da qui l'intervento della collega. Vi prego di abbassare il tono di voce.

Prego, senatrice Rauti.

RAUTI (*FdI*). Se volessimo ricostruire il processo che ci ha portato fin qui, potremmo dire che il disegno di legge n. 1443 prevedeva la destinazione del 5 per mille a favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il disegno di legge n. 1521 includeva, doverosamente, anche il Corpo di polizia penitenziaria. In Commissione difesa passò la proposta di estendere la platea includendo anche l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare. (*Applausi*). È per questo motivo che il provvedimento ci sta molto molto a cuore. Aggiungo che in quella sede anche il Governo, allora nella figura del sottosegretario Tofalo, si disse favorevole alla nostra proposta, che passò all'unanimità, di estendere la destinazione a tutte le Forze armate.

In quella sede un collega, che poi votò favorevolmente, fece un'obiezione assolutamente legittima, secondo cui, estendendo la platea, si sarebbe ridotta l'entità delle risorse. Dal punto di vista matematico, questo ragionamento non fa una piega, però ripeto oggi ciò che dissi allora, ossia che, nonostante questa riflessione quantitativa, non possiamo perdere di vista l'obiettivo principale e non includere alcuni corpi delle Forze armate sarebbe un'immotivata e ingiustificata esclusione, nonché una discriminazione.

Così arriviamo ad oggi e siamo particolarmente lieti di poter sostenere, appoggiare e votare in modo

favorevole a questo provvedimento, perché ci sta molto a cuore in quanto ha raggiunto l'obiettivo di una platea equilibrata e composita, che includa tutte le Forze armate. Ci sta a cuore anche, come diceva prima il collega, l'istituto del 5 per mille, cioè la possibilità di destinare il 5 per mille dell'Irpef dovuto, una facoltà che viene data e che come sapete è partita in via sperimentale nel 2006 e come tale è arrivata fino al 2010 e solo successivamente ha avuto una sua stabilizzazione con la legge di stabilità del 2014 e poi del 2015.

Il principio che ci piace condividere di questo strumento, ormai stabilizzato, è che si tratta di destinare una parte del nostro Irpef a quei settori di riconosciuto interesse pubblico che svolgono attività di utilità sociale. Stiamo parlando, colleghi, del volontariato, del terzo settore, anche della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria, mai importante come oggi, delle politiche sociali. Parliamo quindi di un mondo che potremmo definire - se mi passate l'espressione - una stampella del *welfare*, cioè un mondo che va a colmare delle lacune, è il mondo *non profit* nel suo insieme, che colma le lacune quando magari lo Stato, il pubblico non arriva; è quel mondo che crea inclusione, che ritesse la trama smagliata della società. Quando compiliamo la dichiarazione dei redditi è a questo che dobbiamo pensare, nel momento in cui decidiamo, con poco, con un contributo che non ci costa niente, di sostenere chi si impegna per un senso comunitario e di appartenenza all'intera società (*Applausi*). È questo il senso di questo disegno di legge. Ci sta a cuore per questo, per l'estensione della platea alle Forze armate, ed infine perché si vuole anche destinare questo piccolo contributo affinché i beneficiari lo possano destinare al sostegno delle famiglie delle vittime cadute prestando servizio. (*Applausi*). Anche questo è un riconoscimento, quindi non è una misura da poco, lo è forse dal punto di vista quantitativo, ma di grande valore dal punto di vista simbolico, morale e anche qualitativo.

In un momento in cui peraltro sentiamo tanto parlare della riforma della giustizia - che pure è un'urgenza, ma naturalmente non entro nel merito della questione - come possiamo, mentre sentiamo questa urgenza, non introdurre piccoli atti di giustizia? Quello che oggi votiamo è un atto di giustizia. Dal punto di vista mio e del mio Gruppo, è anche il riconoscimento di uno strumento, il 5 per mille, che ha un'utilità sociale, ma in questo caso è anche il riconoscimento del servizio, del sacrificio, dell'impegno quotidiano di tutti coloro che sono stati inseriti come soggetti beneficiari nella platea. È un segno di attenzione anche alle famiglie delle vittime, di chi è caduto e si è sacrificato per prestare un servizio alla comunità e anche se non mi faccio illusioni e so bene che questa è la classica goccia nel mare, penso sia comunque un segnale, un attestato, un segno, un riconoscimento, direi anche dovuto, perché siamo bravi tutti a dire grazie alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, a tutti quelli che fanno parte di questa platea, ma poi non pensiamo a loro.

Inoltre, anche se è una goccia nel mare è molto significativa ed è per questo che Fratelli d'Italia voterà a favore. È significativa perché, tra l'altro, nel momento in cui noi compiliamo la dichiarazione dei redditi, con quella piccola scelta, barrando una casella, noi diamo non solo un contributo, ma anche un attestato e un riconoscimento. Io sono convinta che questo riduca le distanze e avvicini tutti i contribuenti alle nostre Forze armate e alle nostre Forze dell'ordine. E di questo c'è profondo bisogno nella nostra Nazione. (*Applausi*).

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, stiamo parlando di un provvedimento che è stato approvato in un altro contesto, nel 2019. Mi permetto di fare, in sede di dichiarazione di voto, una riflessione legata allo strumento che questo testo propone di dedicare al finanziamento di Forze dell'ordine, Esercito, Polizia penitenziaria, eccetera. Lo strumento è il 5 per mille; uno strumento che nel nostro ordinamento abbiamo deciso di destinare al terzo settore, all'associazionismo, a chi svolge una funzione sociale, dando ai cittadini la possibilità di scegliere di sostenere, all'interno del mondo del terzo settore e dell'associazionismo, le cause che pensa meritevoli di ricevere un finanziamento. Io credo che questo sia il punto di partenza.

Dopodiché è evidente - e io sono d'accordo, ce lo siamo detti spesso in questi anni e anche in questi mesi - che non c'è alcun dubbio sulla necessità di implementare (e l'abbiamo anche fatto) i finanziamenti per le Forze dell'ordine, per l'Esercito, per la Polizia penitenziaria, per chi in questi anni

e in questi mesi duri della pandemia ha dato un contributo fondamentale al Paese.

Tuttavia io credo che a questa esigenza si debba rispondere senza cercare scorciatoie. Noi dovremo, in sede di discussione del bilancio, a novembre e a dicembre, avere chiaro che l'Esercito, il Corpo di polizia penitenziaria, l'Aeronautica, le Forze dell'ordine devono essere sostenuti di più e meglio di quanto siamo riusciti a fare. Ma questo deve essere soprattutto compito del bilancio dello Stato. Non credo che possiamo demandare o condizionare il peso del finanziamento a questi corpi dello Stato al 5 per mille; non credo che possiamo rimettere i finanziamenti alle Forze dell'ordine nelle mani della volontà del cittadino, che decide di destinare a questo o a quello il 5 per mille. Io credo che il problema serio che si sta ponendo si debba risolvere in sede di bilancio.

Ovviamente una cosa è pensare che il 5 per mille possa essere destinato a un corpo fondamentale, come quello dei Vigili del fuoco, che svolge una funzione molto importante e che sappiamo vive una situazione di precarietà drammatica, altro è dire, come afferma il disegno di legge, che bisogna e si può destinare il 5 per mille per l'assistenza e le attività a favore di congiunti di appartenenti alle amministrazioni militari o delle Forze dell'ordine deceduti per causa di servizio o in servizio. Questa è altra cosa.

Quindi, invito l'Aula a una riflessione. Per le Forze dell'ordine e l'Esercito serve un impegno che ci dobbiamo assumere tutti insieme per mettere in campo risorse di bilancio consistenti. Su questo dobbiamo impegnarci tutti e il PD si impegnerà, ma sul resto rimane per noi un dubbio e resta la convinzione che il 5 per mille debba essere destinato all'impegno sociale, al terzo settore, all'associazionismo, sicuramente anche alle associazioni che aiutano i congiunti e i familiari degli appartenenti alle Forze dell'ordine che hanno perso la vita in servizio. Ma il resto - ripeto - deve essere demandato al bilancio dello Stato.

Per questo ci asterremo e ci impegneremo in sede di bilancio per garantire più fondi alle Forze dell'ordine e alla Polizia penitenziaria. La misura del finanziamento dei Corpi dello Stato - ripeto - non può essere demandata al 5 per mille o alla scelta del cittadino del destinatario del 5 per mille.

(Applausi).

[GIARRUSSO](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, premetto che il mio voto sarà favorevole, malgrado alcuni colleghi del Gruppo Misto si asterranno. Sarà favorevole a questo 5 per mille, pur con tutte le riserve che condivido. Ritengo anch'io sia una goccia nel mare delle cose che andrebbero fatte per le tante persone che, con la divisa delle Forze dell'ordine e dei vari gruppi delle Forze armate, si sono impegnate e si impegnano ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

Intervengo in dichiarazione di voto per ricordare chi, all'interno di queste categorie, ha una posizione ancora più difficile rispetto ai suoi colleghi. Noi che da più di un anno siamo in piena emergenza e vediamo tutti i giorni le squadre delle Forze dell'ordine, vediamo gli uomini in divisa dei Vigili del fuoco spendersi, ventiquattro ore su ventiquattro, per la salute e la sicurezza dei cittadini, non possiamo in un giorno come oggi non ricordare che ci sono fra di essi 10.000 precari. Ci sono fra questi precari che sono vigili del fuoco da trent'anni, colleghi: una vergogna senza limiti, nascosta da artifici giuridici che li definiscono come discontinui. Eppure questi discontinui, definiti precari dall'Europa che sta per condannare il nostro Paese, a volte ci rimettono la vita andando in soccorso delle persone.

Allora credo che si debba esprimere un voto favorevole, ma si debba anche ricordare in quest'Aula che sarebbe doveroso e giusto procedere alla stabilizzazione dei 10.000 vigili del fuoco precari prima che su di essa intervenga la scure dell'Unione europea e della magistratura, perché interverrà per far cessare questa vergogna che non è più sostenibile. Peraltro non è un intervento economicamente gravoso, perché queste persone vengono pagate; si tratta di risorse minime per garantire pari diritti, perché il sangue versato di un vigile del fuoco precario è uguale a quello del suo collega stabilizzato e di ruolo e non si capisce perché lui e la sua famiglia non debbano avere le stesse tutele dei propri colleghi.

Pertanto invito a votare a favore del provvedimento in esame, ma non dobbiamo dimenticare - lo dico

anche al Governo - questa categoria, che non dobbiamo ricordare soltanto quando qualcuno di loro perde la vita per la sicurezza dei cittadini. Onoriamoli piuttosto facendo il nostro dovere prima che ce lo ricordino la magistratura e l'Europa. Stabilizziamo i vigili del fuoco precari, che sono tali per le norme del 1999, approvate su direttiva di Bruxelles anche da questo Parlamento e che a breve verranno applicate nei tribunali, dove pendono i giudizi contro lo Stato promossi da queste persone, che si devono rivolgere alla magistratura per vedere tutelati i loro diritti, agendo contro lo Stato che servono con grande dignità e onore.

Per questo dichiaro il mio voto favorevole e invito i colleghi ad attivarsi in questo senso.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'obiettivo del disegno di legge, come abbiamo già sentito, consiste nell'estendere la scelta del 5 per mille al fondo di assistenza per il personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e per il sostegno a favore dei rispettivi congiunti che hanno subito la perdita del proprio caro per ragioni di servizio.

È indubbio che il personale delle succitate amministrazioni svolga un servizio per la collettività e che le sue prestazioni abbiano un alto valore sociale che spesso non viene commisurato in maniera soddisfacente attraverso un'adeguata retribuzione. In quest'anno di pandemia abbiamo visto con i nostri occhi e toccato con mano quanto sia stata determinante l'attività svolta da tutti i rappresentanti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate. Inoltre, noi addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni, sappiamo bene che si dovrebbero stanziare molte risorse in più anche per il pagamento degli straordinari che la loro attività impone, soprattutto in tempi di emergenza come quelli che stiamo vivendo.

In questo senso il Governo ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità destinando finalmente misure strutturali e risorse adeguate per il personale, per i mezzi, per la sicurezza, nell'apposita legge di bilancio. Lo Stato deve essere presente accanto ai propri uomini e alle proprie donne, perché si devono distinguere le spese per il funzionamento delle nostre forze da quelle per la solidarietà, per il loro modo di operare e per le loro famiglie. Il lavoro di questi uomini e di queste donne, infatti, non è solo una professione, ma una missione in cui purtroppo si rischia anche la vita e anche per questo non si deve considerare questa misura come sostitutiva all'azione di Governo (*Applausi*).

Con la destinazione del 5 per mille, così come quella dell'8 per mille e del 2 per mille, il contribuente ha la possibilità di scegliere a chi donare parte, anche se minima, delle proprie imposte. In questo senso i cittadini hanno un'opportunità, la più liberale, che è quella di poter scegliere.

Vorrei ricordare che è stato proprio il Governo Berlusconi a istituire sperimentalmente questa misura, quella appunto del 5 per mille, con la legge finanziaria del 2006, per sostenere le organizzazioni *non profit*, le attività volte alla ricerca sanitaria e scientifica, le attività socialmente utili, demandando al contribuente la facoltà di decidere a chi nello specifico. Sedici milioni di italiani hanno apprezzato ed utilizzato questo strumento, dimostrando sensibilità e attenzione per il mondo cui è riservato.

Dopo il 2006 è stato introdotto un tetto massimo di spesa per le finalità cui è diretto il 5 per mille. Ricordo che con la legge di bilancio 2020 sono stati stanziati 520 milioni per il 2021 e 525 milioni per il 2022. A fronte di questo fondo limitato e a fronte ora dell'aumento della platea dei beneficiari, riteniamo doveroso che il Governo si impegni a stanziare più risorse, onde evitare che siano penalizzate quelle associazioni ad oggi uniche destinatarie.

Lo si deve fare a maggior ragione in questo momento storico, dove ricerca e solidarietà sono le parole chiave della pandemia. La coperta è sempre troppo corta e proprio per questo va gestita in maniera efficace, affinché si producano effetti moltiplicatori per il benessere della collettività.

Forza Italia esprime voto favorevole al provvedimento, perché vogliamo considerare la destinazione del 5 per mille come attenzione all'attività sociale operata dalle Forze armate e dalle Forze dell'ordine; perché vogliamo rappresentare la vicinanza e il riconoscimento alle mogli, ai figli, a quelle madre e a quei padri che hanno perso i propri cari in servizio; perché vogliamo considerare la destinazione del 5

per mille come modo per valorizzare queste categorie e per sensibilizzare i cittadini ad essere più vicini ai rappresentanti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, che spesso, nell'immaginario collettivo, sono considerate non tanto come figure eroiche ma come antagonisti.

E lo facciamo perché l'esigenza di destinare loro queste risorse diventi monito per il Governo a fare molto di più per coloro che ogni giorno si dedicano, anche a costo della propria vita, a garantire l'ordine, la legalità, la sicurezza e la rappresentatività del nostro Paese in qualsiasi situazione e in qualsiasi avversità. (*Applausi*).

[RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, un giorno potremo dire: anche io ho partecipato a costruire il futuro della famiglia di un uomo o di una donna che hanno avuto così tanto coraggio ed amore per la divisa da sacrificare la propria vita. (*Applausi*).

È un onore e anche proprio un dovere votare a favore di un disegno di legge che assicuri certezze a chi ogni giorno esce di casa sapendo di rischiare la vita per il bene di tutti e per il bene della patria. La divisa che indossano questi uomini e queste donne è la loro corazza morale e deontologica, ma lasciare un fondo, ricavato dal 5 per mille destinato alle famiglie grazie ai disegni di legge nn. 1443 e 1521, è un atto concreto, che ogni cittadino può effettuare liberamente e non più solo a parole.

I servitori dello Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, l'Esercito, la Polizia penitenziaria, la Marina militare, l'Aeronautica militare con tale disegno di legge rientrano in una categoria di destinazione di sussidio fiscale che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma perché avere dubbi? Perché tentennare all'idea di poter destinare, col proprio Irpef, una cifra piccola, che però potrebbe realizzare il sogno di un figlio cresciuto senza una mamma o un papà?

Diceva madre Teresa di Calcutta: quello che possiamo fare è soltanto una goccia nell'Oceano. Ma se nell'Oceano non ci fosse tale goccia, all'oceano mancherebbe. Perché, quindi, mettere in discussione i sacrifici di uomini e di donne in divisa? Ci saranno sempre eccezioni nella vita e questa, nel caso, potrebbe essere la più giustificata. Come negare tale possibilità a chi come la Polizia invoca rettitudine alle menti, vigore ai valori, onestà agli affetti, serenità nelle case? A chi, come la Polizia penitenziaria, chiede luce e forza (*Applausi*). A chi, come i Vigili del fuoco, dice che il rischio è il proprio pane quotidiano. A chi, come i Carabinieri, chiede di suscitare in ognuno l'entusiasmo di testimoniare con fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. A chi, come per l'Esercito italiano, chiede protezione dopo aver lasciato le proprie case per servire l'Italia. A chi, come per i marinai, prega la benedizione delle case lontane e delle nostre genti. A chi, come per i finanzieri, prega di essere forte della fede per affrontare fatiche e pericoli, ingenerose fraternità di intenti, offrendo alla Patria la propria obbedienza e il proprio sereno sacrificio. A chi, come per l'Aeronautica militare, prega che nessuna ombra sfiori la nostra terra.

Queste sono le preghiere che gli uomini e le donne in divisa onorano negli atti giornalieri per il bene delle nostre generazioni, perché possano crescere nel culto del giusto e della legalità. Questi sono i loro valori. Non si esiti perciò all'approvazione di un disegno di legge che permetta agli uomini e alle donne in divisa di avere una concreta risposta anche da noi. Non abbiamo giustificazione di tale scelta, ma tutt'altro, abbiamo la possibilità di esaltarne l'intento; uscire di casa in divisa e sapere che i propri cari non saranno mai lasciati soli. (*Applausi*). È questo che ci chiede la coscienza e la riconoscenza. Alle loro preghiere oggi possiamo rispondere senza alcun dubbio; la Lega ringrazia, onora, ama gli uomini e le donne in divisa e qualunque sia l'occasione per dimostrare affetto e rispetto ai loro sacrifici, noi saremo lì, sempre al loro fianco. (*Applausi*).

[D'ANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, nel testo proposto dalla Commissione, che fonde e fa sintesi dei due disegni di legge nn. 1443 e 1521 presentati in Commissione, ha come intento principale quello di contribuire al rafforzamento della sicurezza del nostro Paese. Lo fa inserendo all'articolo 3, del comma 1, del

decreto-legge n. 111 del 2017, proprio in tema di 5 per mille, anche la possibilità di finanziare il Fondo assistenza per il personale in servizio del corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e l'attività a favore dei congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni, deceduti per causa di servizio o in servizio.

Ovviamente il sostegno a questo comparto è per noi sempre un fatto positivo. È doveroso che il Parlamento se ne occupi costantemente. Il MoVimento 5 Stelle ritiene però utile svolgere alcune riflessioni, anche alla luce delle politiche portate avanti concretamente nelle nostre esperienze di Governo.

L'efficacia e la capacità operativa delle nostre Forze di polizia dipendono innanzitutto dall'azione diretta del Governo e del Parlamento attraverso provvedimenti economici, nonché dal lavoro svolto nell'amministrazione della sicurezza interna a livello ministeriale. In altre parole i fondi necessari devono essere stanziati nelle leggi di bilancio e negli altri provvedimenti di natura finanziaria (*Applausi*) ed è proprio quello che abbiamo fatto coi Governi Conte I e Conte II. Solo a titolo di esempio vorrei ricordare gli investimenti fatti per l'aumento delle piante organiche delle Forze di polizia e per l'adeguamento delle retribuzioni dei Vigili del fuoco.

Inoltre non bisogna perdere di vista il senso e l'obiettivo per cui nasce il 5 per mille: esso ha infatti una funzione squisitamente sociale, perché grazie a questo strumento i cittadini possono destinare una piccola parte delle loro imposte sul reddito per sostenere il formidabile mondo del terzo settore, del volontariato e un modello di solidarietà e di impegno civico capillare, che costituisce un vanto per il nostro Paese. Vi sono casi in cui l'impegno lavorativo e il volontariato si incontrano in un'unione virtuosa: è il caso, ad esempio, di tanti appartenenti alle Forze dell'ordine, che offrono la loro opera anche fuori dall'orario di lavoro. Ed è questa un'ennesima dimostrazione di generosità da parte di questi servitori dello Stato.

Quindi, in conclusione, se per un verso è comprensibile l'intento di voler estendere uno strumento così efficace e importante, a beneficio anche del settore della sicurezza, è bene non perdere di vista la centralità del ruolo dello Stato nel dare un doveroso supporto, anche finanziario, a donne e uomini che lavorano notte e giorno per la nostra tranquillità, e la funzione preminentemente sociale del 5 per mille. Do quindi pieno atto dell'impegno della forza politica che rappresento volto a fare sempre di più su questa tematica, per lo stanziamento di nuove e maggiori risorse.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 1443 e 1521, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2007) Deputato DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 16,34**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2007, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), relatore. Signor Presidente, il presente disegno di legge, per il quale vorrei ringraziare l'onorevole Iolanda Di Stasio, si basa su quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge n. 689 del 1994, che costituisce un codice esaustivo, volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti.

Ricordo che la zona economica esclusiva può estendersi non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale. A differenza della piattaforma continentale, la zona economica esclusiva (ZEE) per divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, poi notificata alla comunità internazionale.

Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo, in modo da raggiungere un'equa soluzione.

La piattaforma continentale costituisce, invece, l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso sino al limite esterno del margine continentale o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.

Quello delle 200 miglia è in definitiva considerato dalla convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale. Agli Stati terzi spettano le tradizionali libertà dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, ovvero la navigazione, il sorvolo, la pesca e la posa di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, i diritti dello Stato costiero sulla propria piattaforma continentale gli appartengono *ab origine* e, perciò, non hanno bisogno di proclamazione.

Nel bacino del Mediterraneo, dove la distanza tra le cose opposte è sempre inferiore a 400 miglia, a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'estremo Oriente o con la finalità di proteggere le coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. L'importanza della definizione delle zone marittime appare cruciale e alcuni episodi anche recenti lo testimoniano. Penso, ad esempio, ai numerosi drammatici incidenti avvenuti nelle acque comprese tra Italia e Libia, luoghi già segnalati come ad alto rischio per le nostre navi e in cui da anni ormai è sconsigliata la navigazione. Tali aree ricadono nella zona di pesca protetta proclamata dal Paese nel febbraio 2005. Si tratta di una proclamazione legittima alla luce del diritto internazionale, ma sulla quale il nostro Paese aveva espresso riserve formali relativamente alla chiusura del golfo della Sirte. Nel 2009 la Libia ha anche proclamato una zona economica esclusiva senza, tuttavia, definire i suoi limiti esterni con gli Stati adiacenti e frontisti.

Meritevole di menzione è, altresì, il caso dell'Algeria, che nel 2018 ha istituito unilateralmente una zona economica esclusiva che lambisce le acque territoriali italiane per un tratto di oltre 70 miglia nautiche con alcuni punti a 30 chilometri circa dalle coste della Sardegna. L'Italia ha ripetutamente contestato la decisione algerina adottata in contrasto con l'articolo 74 della Convenzione di Montego Bay. Nel corso del 2020 è stata istituita una commissione tecnica congiunta tra Italia e Algeria al fine di giungere a una soluzione equa e mutualmente accettabile in osservanza dei principi del diritto internazionale. (*Brusio*).

Presidente, si sente pochissimo; c'è una confusione incredibile.

Il disegno di legge in esame intende colmare ciò che appare come un'evidente lacuna nel nostro Paese autorizzando l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. I limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia.

L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva... (*Brusio*). C'è un rumore di sottofondo; non so se lei non lo sente.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che la Presidenza richiama l'Assemblea. Non è il caso di gesticolare, anche perché è del tutto inutile.

FERRARA, *relatore*. Presidente, è suo compito far rispettare il silenzio in Aula.

PRESIDENTE. Sì, non era rivolto a lei, che infatti tranquillamente può continuare l'intervento dalla postazione prevista. Chiederemo di alzare un po' il suo volume e nuovamente ai colleghi di abbassare la voce.

FERRARA (*M5S*). L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti. Infine, l'articolo 3 precisa che l'istituzione della ZEE non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, delle

libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte o di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signora Presidente, grazie di questa esclusiva, che di sicuro regala attenzione.

Intervengo, pur sapendo di un *gentlemen's agreement* per procedere rapidamente, per richiamare l'attenzione del Parlamento e, a seguire, anche dell'ordinamento governativo italiano su questo tema.

Noi oggi procediamo per deliberare l'istituzione di una zona esclusiva dal punto di vista economico, che viene trattata come risorsa. Siamo, dopo sette anni, inadempienti per quanto riguarda la direttiva europea riferita alla coniugazione tra spazio marittimo e spazio terrestre per la pianificazione urbanistica. Anche in questa circostanza consideriamo il mare una risorsa, tanto da farne una zona esclusiva economicamente. Dal 2014 al 2021 abbiamo perso sette anni per quanto riguarda l'insediamento dell'armonizzazione tra terraferma e acqua per la pianificazione urbanistica. Mi auguro che una volta si possa procedere a una visione organica e coordinata per quanto riguarda la programmazione dell'uso di beni irripetibili come sono terra e mare. Il mio intervento serve a stimolare un'adeguatezza di trattamento di questa materia.

Il mio sarà naturalmente un voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signora Presidente, intervengo brevemente, perché credo che questa votazione di oggi sia un momento importante per il nostro Paese. Lasciatemi anzitutto ringraziare tutti i parlamentari, in particolare la proponente, onorevole Di Stasio, perché il provvedimento è frutto di un proficuo lavoro portato avanti dalle due Camere, con un'interlocuzione intensa e costruttiva tra Parlamento e Governo. Si tratta di un provvedimento molto importante, perché, oltre a essere pienamente conforme al diritto internazionale e alla progressiva tendenza all'estensione dei diritti di sovranità e giurisdizione degli Stati costieri nelle acque al di là del proprio mare territoriale, prevede tutte le clausole che sono contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay nel dicembre del 1982 (UNCLOS).

Perché dico che è una norma importante? Perché la tendenza dagli anni 2000, specialmente nel Mediterraneo, è stata quella di una progressiva dichiarazione unilaterale di zone economiche esclusive. Nonostante la difficoltà di essere aderenti alla Convenzione di Montego Bay, perché non ci sono 200 miglia di distanza tra le coste, specialmente a partire dal 2010 sempre più Paesi hanno definito unilateralmente le zone economiche esclusive, con problemi che avete anche affrontato in Parlamento, come quelli relativi, ad esempio, alle dichiarazioni unilaterali da parte dell'Algeria o della Libia, che influenzano direttamente l'economia italiana, con effetti legati anche alla sicurezza nel Mediterraneo.

L'Italia ad oggi non aveva mai avuto la possibilità di dichiarare una zona economica esclusiva, perché serviva proprio un atto normativo come quello che oggi vi apprestate a votare. Ci eravamo limitati, negli anni, a dichiarare alcune zone di protezione ecologica, con diversi atti normativi; si tratta esclusivamente di quelle nel Mar Tirreno, nel Mar Ligure e nel Mar di Sardegna. Con questa norma, quindi, sarà possibile andare anche nella direzione delle zone economiche esclusive.

A giugno 2020 abbiamo concluso un accordo molto importante di delimitazione delle acque territoriali con la Grecia. E abbiamo avviato negoziati bilaterali con l'Algeria - così come quelli portati avanti anche con la Croazia - che ci danno, all'interno della UNCLOS, la possibilità di salvaguardare chiaramente i nostri interessi nazionali, ma non danno uno strumento fondamentale quale quello della dichiarazione unilaterale, che vuol dire non voler forzare un accordo, ma avere un'arma in più, un ulteriore strumento di tutela.

Nel prossimo futuro - motivo per il quale ci tenevo a riferire in questo breve intervento - avvieremo, grazie a questa norma, un'interlocuzione specifica con Libia, Malta e Francia sulla delimitazione delle

acque territoriali; argomento che - so per certo - sapete essere molto importante e attuale.

Si tratta di uno strumento aggiuntivo di cui ci possiamo in questo modo avvantaggiare. E lo facciamo nell'interesse della tutela del Mediterraneo come zona ecologica, ma anche come risorsa economica per il Paese, per tutto ciò che afferisce alla pesca e anche alle capacità minerarie del Mediterraneo; nell'interesse della tutela, ovviamente, perché la cosa non è così altrettanto condivisa, magari, da altri Stati della riva opposta del Mediterraneo e, quindi, dell'interesse del nostro Paese.

Per questo, ancora una volta, vi ringrazio e sono certo che la norma in esame sia di grande utilità per il Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio; un quinto di tutto il traffico marittimo, compreso quello via *container*; il 65 per cento del flusso energetico per i Paesi dell'Unione europea e un terzo dell'intero turismo mondiale. Insomma, non è esagerato parlare di centralità del Mediterraneo e sottolineare quanto sia strategica - anche per il nostro Paese - l'istituzione di una ZEE, cioè di una zona economica esclusiva, che legittima la nostra proiezione nel Mediterraneo oltre il limite esterno del mare territoriale.

Le ZEE - come diceva bene il relatore - si estendono fino a 200 miglia marine al largo della costa di uno Stato. Da un punto di vista giuridico rappresentano la territorializzazione del mare, cioè consentono lo sfruttamento delle risorse naturali sia sul fondale marino sia nella colonna d'acqua sovrastante, consentendo allo Stato che la rivendica di consolidare la propria sovranità.

Ecco che l'istituzione della ZEE costituisce un tassello importante per il nostro Paese dal punto di vista sia economico sia politico nei rapporti con i vari Paesi del Mediterraneo. Lo abbiamo sperimentato giusto poche settimane fa, con la tragica aggressione da parte della Guardia costiera libica ai nostri pescherecci. In quell'occasione si è visto in modo plastico quanto sia importante poter contare sulla definizione di confini marittimi chiari e condivisi, in modo da far valere i propri diritti a livello internazionale e, allo stesso tempo, poter respingere gli attacchi altrui.

Nel bacino del Mediterraneo la distanza tra le coste opposte è spesso inferiore a 400 miglia. Molti Stati - penso a Croazia, Francia, Spagna, Tunisia, Libia, ma anche Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia - hanno già istituito da tempo le loro rispettive ZEE anche allo scopo di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce rivali, spesso provenienti dall'Estremo Oriente.

Fino ad oggi l'Italia è rimasta estranea a questo processo: un atteggiamento in parte incomprensibile, visto che il nostro Paese, ancor prima che si affermasse il principio della ZEE, aveva già definito la maggior parte dei confini della sua piattaforma continentale attraverso specifici accordi bilaterali con diversi Paesi (confini che risultano validi anche per la ZEE). L'Italia è stato il primo degli Stati del Mediterraneo ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di delimitazione della piattaforma continentale; poi, però, siamo rimasti indietro sull'istituzione della zona economica. Si tratta di un paradosso che oggi andiamo a colmare con il disegno di legge in esame.

L'istituzione della ZEE nei mari italiani rappresenta quindi una novità positiva, perché così anche il nostro Paese beneficerà di un diritto sovrano all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali biologiche e minerali che si trovano nelle acque e sopra il fondo del mare, così come sul fondo e nel relativo sottosuolo. È importante preservare e tutelare il nostro mare perché è una risorsa dalla quale possiamo ricavare grandi benefici anche economici, ad esempio implementando le nuove forme di produzione di energia e sostenendo le attività di pesca, che sono l'oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero.

In sostanza, l'approvazione del provvedimento in esame fornisce all'Italia uno strumento necessario, così da recuperare il tempo perduto finora, garantendo la sovranità nazionale sul nostro mare in termini sia di sicurezza che di beneficio economico, e facendo sì che la centralità del Mediterraneo sia sempre più prioritaria nell'agenda della nostra politica estera.

Signor Presidente, per tali motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Brusio*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, non vorrei dover richiamare singolarmente al rispetto di un minimo di silenzio. Capisco che oggi l'attenzione è un obiettivo lontano, ma consentiamo ai colleghi almeno di poter svolgere il proprio intervento.

[ALFIERI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico e ringraziare il rappresentante del Governo che, nel suo intervento, ha centrato il punto, ossia la necessità di andare oltre la logica delle zone di protezione ecologica e della pesca.

Vediamo oggi come la delimitazione delle acque territoriali e delle zone economiche esclusive sia un tema di geopolitica, perché la Convenzione di Montego Bay e tutte le altre in ambito Nazioni Unite sono state pensate soprattutto per gli oceani, dove il limite di 200 miglia da una parte e dall'altra non portano a scontri particolarmente complicati da risolvere.

È chiaro che nel territorio, invece, dove nessun Paese costiero arriva a poter esercitare completamente la sua - chiamiamola così - sovranità limitata su un ambito di 200 miglia, perché le distanze sono molto più corte, tutto ciò ha creato dissidi, contese, problemi. Come sappiamo, la zona economica esclusiva si estende su temi delicati, decisivi anche per le economie dei Paesi rivieraschi. Pensiamo al tema dell'energia, alle questioni riguardanti le installazioni per la ricerca scientifica e, in particolare, al tema delicato della pesca.

È chiaro che le convenzioni internazionali regolano anche la possibilità di utilizzo e sfruttamento di queste risorse anche da parte di Stati lontani che non incidono su quelle zone, che non avrebbero diritti, ma riguardano soprattutto l'Italia, che è immersa nel Mediterraneo e fino ad oggi non ha definito uno strumento per individuare una zona economica esclusiva e diventa decisiva. Il caso dell'Algeria citato è un esempio eclatante dei problemi che abbiamo avuto nel momento in cui ha individuato e costruito una propria zona che andava a lambire direttamente le acque territoriali sarde e, quindi, italiane. Dall'altra parte, abbiamo visto in maniera evidente come il fatto di non avere individuato una zona economica esclusiva - ad esempio - con la Libia ha causato problemi enormi in termini di tutela anche dell'attività della pesca dei nostri connazionali, soprattutto siciliani; e ci sono stati accordi informali come quelli fatti da Federpesca - ad esempio - direttamente con Haftar non riconosciuti, ma tollerati: il Ministero degli esteri invitava alla cautela e segnalava che si stava commettendo un errore, eppure quelle cose venivano fatte.

Penso che vada tutto riportato nell'alveo della legalità. L'individuazione della zona economica esclusiva permette di aprire - penso che il Ministero degli esteri lo farà - poi successivamente ad una commissione mista per arrivare a un accordo sulla pesca fra Libia e Italia, che non è più rinviabile per la sicurezza e la tutela dei nostri lavoratori e dei nostri pescatori. Tra l'altro, sappiamo che alcuni Paesi come la Libia non sono in grado di sfruttare tutto il patrimonio ittico che sta nelle proprie acque territoriali e nelle acque di pertinenza di un'ipotetica zona economica esclusiva e, quindi, ci sono tutte le condizioni per arrivare ad un accordo. È chiaro che la zona economica esclusiva sia nei confronti della Francia, ma - come mi sembra di capire sia stato annunciato dal rappresentante del Governo - anche nei confronti della Libia potrebbe aiutarci a risolvere questi problemi.

Considero ciò un passo in avanti importante per trovare le condizioni e il terreno fertile per affrontare temi aperti da tempo, che hanno portato ad eventi che solo la paziente opera della diplomazia e della Difesa italiana con la Marina sul posto ha evitato che si trasformassero in tragedia. (*Applausi*).

[LA MURA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MURA (*Misto*). Innanzitutto desidero premettere che voterò a favore del provvedimento in esame perché lo ritengo molto importante per la protezione e la regolamentazione del mare italiano ed europeo sia per quanto riguarda gli ecosistemi, sia per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu.

La proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite decreto del Presidente della Repubblica e previ accordi con gli Stati contermini, di una zona economica esclusiva ai sensi della Convenzione di Montego Bay. Nell'esercizio dei limiti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti, viene ampliato lo spazio marittimo per il quale il decreto legislativo n. 201 del 2016 dispone già un processo di pianificazione attuativo di obblighi dell'Unione europea ad opera del Ministero delle infrastrutture quale autorità competente.

In riferimento alle acque marine, invece, il decreto legislativo n. 109 del 2010 di istituzione e di recepimento della direttiva quadro sulla strategia marina già prevede, in attuazione di obblighi dell'Unione europea, una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un buono stato ambientale o meglio ecologico mediante un sistema di traguardi e indicatori da assoggettare a monitoraggio costante da parte del Ministero dell'ambiente.

Inoltre, voglio ricordare che nel 2011, con decreto del Presidente della Repubblica n. 209, è stata istituita la zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Sappiamo che l'Algeria - conosciamo bene la questione, ma è giusto dirlo ai cittadini - ha istituito su quest'area, in particolare nella parte orientale della Sardegna e in aree degli Stati contigui, una propria zona economica esclusiva. Chiaramente non siamo d'accordo su questo e stiamo procedendo ad azioni diplomatiche per arrivare a un accordo che possa soddisfare tutte le esigenze.

Detto questo, voglio ricordare che ieri è stata la Giornata mondiale degli oceani; nell'ambito dell'evento organizzato da Marevivo e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ho ricordato che le politiche europee sull'ambiente non sono efficaci per proteggere la biodiversità e gli *habitat* dalle pressioni umane. Lo stesso vale per la politica comunitaria della pesca, che ha eroso ulteriormente gli *stock* ittici, mettendo a rischio numerose specie. Questo è quanto ha verificato la Corte dei conti europea nel 2020, sulla base di un *audit* fatto dal 2008 al 2020, per capire come fosse applicata la strategia marina.

La Corte ha riscontrato che gli interventi dell'Unione europea non hanno portato i mari a un buono stato ecologico e neanche la pesca a livelli sostenibili per tutti i mari. La valutazione ambientale della Corte è stata anche confermata dall'Agenzia europea dell'ambiente nella sua relazione del 2020. La stessa Agenzia europea dell'ambiente ha segnalato che solo il 6 per cento degli *stock* esaminati rispettava i criteri del rendimento massimo sostenibile. Tra l'altro, solo il 6 per cento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è stato usato per sostenere la conservazione e la tutela dell'ambiente marino e la ricerca scientifica. Sappiamo che il FEAMP serve esclusivamente per far sì che la pesca sia sostenibile; invece, con il FEAMP 2021-2027, oggi in fase di consultazione pubblica, andiamo ancora a creare criticità, derogando ad alcuni limiti che dovremmo porre.

Nello specifico, la Corte suggerisce alla Commissione europea di aggiornare gli allegati alle direttive «Conservazione degli uccelli selvatici» e «Conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», che sono fermi a più di venticinque anni fa e non tengono conto di recenti conoscenze scientifiche e di specie a rischio di estinzione. È notizia di qualche minuto fa che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione a carico dell'Italia proprio sulla rete «Natura 2000», perché non si rispettano e non si proteggono gli *habitat*: le nostre aree marine protette non sono efficaci per la protezione degli ecosistemi e degli *habitat* e, quindi, della biodiversità.

Voglio ricordare che dobbiamo rispettare le indicazioni della Strategia europea sulla biodiversità entro il 2030, per proteggere il 30 per cento dei nostri mari. Abbiamo già il 19 per cento di mari protetti, ma, aggiungendo oggi le ZEA e le ZEE, e quindi istituendo la ZEE italiana, dovremo proteggere il 30 per

cento di quell'area.

La ricerca scientifica marina già sta lavorando per istituire aree protette sui fondali d'altura (quindi in alto mare), sia per i fondali, sia per la colonna d'acqua. Di conseguenza, entro il 2030 dovremo raggiungere l'ulteriore obiettivo di proteggere ulteriori aree marine entro le 200 miglia nautiche.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,05)

(Segue LA MURA). Qui si gioca tutto sullo spazio marittimo, sul piano regolatore di tutte le attività in mare. Visto che abbiamo 8.500 chilometri di coste e siamo l'*hotspot* strategico dell'Europa, perché siamo al centro del Mediterraneo, ovviamente noi dobbiamo regolamentare il nostro spazio marittimo e avremmo dovuto farlo entro il 30 marzo 2021, ma non lo abbiamo fatto. Entro il 2022 purtroppo l'Europa dovrà definire il proprio spazio di regolamentazione di tutte le attività europee. Come faremo a dare ad ogni attività e ad ogni economia lo spazio giusto per poter prosperare? Questa è una domanda importante che pongo all'Assemblea, perché a questo punto bisogna correre ed essere veloci nella realizzazione del nostro spazio marittimo.

A ciò si aggiunge invece il Pitesai, che è il Piano per la transizione energetica sostenibile che individua le aree idonee per la coltivazione di idrocarburi. Si è conclusa la fase di consultazione pubblica e il 14 maggio la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha reso un parere con plurime raccomandazioni. Ne voglio segnalare una per tutte: bisogna chiarire come la prosecuzione dell'attività mineraria, anche con il conferimento di nuovi permessi e concessioni, sia coerente con la strategia europea di decarbonizzazione e con il principio *do not significant harm*. Il Pitesai sarà operativo entro il 30 settembre 2021, con la conseguente ripresa delle attività di coltivazione di idrocarburi sospese e le nuove autorizzazioni, sia per la coltivazione degli idrocarburi, sia per le attività di ricerca. Trovo che questo sia inaccettabile. Noi dobbiamo sapere cosa vogliamo fare da grandi.

Detto questo, vorrei rivolgere ancora un appello all'Assemblea: le trivelle e l'*off-shore* eolico dovranno contendersi lo spazio marittimo e questo spazio dovrà contenderselo anche la pesca, i trasporti, il turismo. Oltre a ciò, dobbiamo trovare strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici a cui siamo esposti, a cui sono esposti 8.500 chilometri di costa italiana. Pensavamo di fare una transizione verso le energie rinnovabili, che impegneranno molto l'ambiente in termini di impatto ambientale, a causa del consumo di ulteriore suolo terrestre, ma le energie fossili ancora una volta diventano protagoniste, giocando sul tempo per accaparrarsi lo spazio marittimo a discapito delle altre attività commerciali e degli *habitat* che dovranno essere protetti in futuro e che oggi saranno distrutti. Quindi, il mio appello è di far sì che la zona economica esclusiva possa significare ripartire da capo e cercare di essere coerenti con quello che abbiamo detto ieri tutti noi, celebrando la Giornata mondiale degli oceani, affinché si possa non distruggere l'ambiente, gli *habitat* e gli ecosistemi ma creare un'economia blu sostenibile. (Applausi).

[AIMI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, sottosegretario Di Stefano, colleghi, il provvedimento oggi all'esame del Senato arriva dopo un passaggio sostanzialmente indolore alla Camera, poiché c'è stato un voto sostanzialmente all'unanimità, e autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva italiana oltre il limite esterno delle famose 12 miglia delle acque territoriali, in conformità peraltro con quanto previsto dal diritto internazionale pattizio. I limiti verranno poi determinati sulla base di accordi con gli Stati adiacenti e con quelli che fiancheggiano l'Italia e, quindi, ovviamente con il territorio italiano.

Nell'area del Mediterraneo però - ce lo dobbiamo dire, Sottosegretario - abbiamo una situazione dinamica in senso geopolitico. Ci sono state infatti scosse di assestamento e direi anche qualche *tsunami* ultimamente per quello che sta accadendo e per il cambio rapido avvenuto. Anche gli spazi marittimi hanno assunto un'importanza che il nostro Paese, pur avendo ratificato le convenzioni internazionali - mi riferisco a quella di Montego Bay, sin dal 1994 - purtroppo però aveva a lungo sottovalutato; si pensi, ad esempio, ai recenti accordi che ci sono stati tra la Libia e la Turchia, tra la Grecia e l'Egitto. L'Italia, tuttavia, sino ad oggi si è limitata a istituire zone di protezione ecologica,

entro le quali poter applicare misure per la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo.

Il nostro Paese sta cercando di trovare un'intesa con la Croazia per definire le nostre aree di influenza e anche questa è una novità. In tale contesto si inserisce l'accordo che abbiamo approvato pochi giorni fa relativo alla delimitazione delle rispettive zone marittime tra l'Italia e la Repubblica ellenica.

In un mare chiuso come il Mediterraneo, signor Sottosegretario, si pone il problema serio della sovrapposizione dei confini marittimi. Non è possibile che la massima estensione della zona economica esclusiva, e cioè le 200 miglia sulla linea di base, sia garantita senza un preventivo accordo. Nel bacino del Mediterraneo, con l'obiettivo di preservare le proprie risorse ittiche o per tutelare le proprie coste dai rischi di inquinamento, numerosi Stati hanno provveduto a istituire zone economiche esclusive spesso convertendo preesistenti zone di protezione ecologica. La prima è stata la Tunisia, che lo ha fatto nel 2003, poi è seguita la Libia, poi ancora la Francia, la Spagna, ma anche Cipro ed Egitto; possiamo continuare ricordando Israele, Libano, Marocco, il Principato di Monaco, Siria e Turchia. L'Algeria, invece, ha istituito una zona economica esclusiva nel marzo del 2018 senza un accordo preliminare con gli Stati frontisti e confinanti, contrariamente a quanto previsto dalle norme del diritto internazionale e dalle norme del diritto internazionale pattizio. Evidentemente questo ha creato dei problemi, perché così abbiamo un'area che risulta sovrapposta per 70 miglia ad ovest della Sardegna dalla zona di protezione ecologica appunto istituita dall'Italia nel 2011, oltre alla zona economica esclusiva proclamata la Spagna nel 2013. A questo punto l'Italia si è trovata in una situazione paradossale e ha dovuto contestare tale decisione, proponendo l'avvio di negoziati per il raggiungimento di un accordo di soddisfazione reciproca secondo i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. I due Paesi hanno sottoscritto lo scorso mese di marzo un'intesa per istituire una commissione tecnica congiunta, col compito di delimitare le rispettive aree marittime d'interesse esclusivo. La territorializzazione degli spazi marini, infatti, è diventata sempre più cruciale, dal punto di vista sia politico che economico, ed è per questo motivo che gli Stati cercano di limitare il più possibile le cosiddette acque internazionali, rivendicando acque inizialmente estranee alla sovranità statale.

La tutela dei diritti della marineria italiana nelle acque del Mediterraneo è imprescindibile per noi di Forza Italia: dobbiamo guardare anche agli interessi della pesca della marineria italiana, nonché agli accordi di natura internazionale. In particolare, quanto accaduto ai pescatori di Mazara del Vallo non deve più ripetersi. (*Applausi*). Il tentativo di abbordaggio dei nostri pescherecci partito dalle coste della Cirenaica e l'aggressione con armi da fuoco del maggio scorso contro i pescherecci di Mazara del Vallo da parte delle motovedette di Misurata sono tragedie sfiorate che sono state scongiurate solo grazie all'intervento rispettivamente della fregata Alpino e della fregata Libeccio della Marina militare italiana, per non parlare del sequestro dei marinai italiani ricondotti in Patria solo dopo una lunga prigionia. Sono episodi che ledono l'immagine dell'Italia e - mi si consenta di dire - anche dell'Europa. Forse a questo punto sarebbe opportuno trovare un'intesa diplomatica, naturalmente e primariamente con la Libia, per concordare un confine provvisorio accompagnato dal riconoscimento da parte della stessa Libia della tradizionale attività dei pescatori italiani. Dico tutto questo perché credo che solo un'azione diplomatica convincente potrà tutelare i nostri interessi nel Mediterraneo, che - voglio ripeterlo - sono non solamente nazionali, ma anche europei. Le dichiarazioni rilasciate dal Premier libico nei giorni scorsi riconoscono l'Italia come *partner* migliore per la ricostruzione della Libia e l'Eni come il *partner* più grande per il petrolio. Sono parole che incoraggiano anche la ripresa degli scambi commerciali tra i due Paesi.

Questa è una circostanza che noi consideriamo di buon auspicio, signor Sottosegretario, perché vorremmo riportare il Mediterraneo a quella sua vocazione di mare di pace e di traffico di merci internazionali e non vederlo ridotto, come in questo momento, anche per il traffico di migranti, purtroppo tragicamente ad un obitorio a cielo aperto. (*Applausi*).

I nostri interessi non possono prescindere dai temi energetici e voglio ricordare che l'Eni controlla circa il 45 per cento della produzione libica di petrolio e di gas e, insieme a Snam, è un importante *partner* dell'Algeria, con cui condivide il gasdotto denominato Transmed, che fa arrivare il gas

algerino attraverso la Tunisia in Italia e in Europa.

In buona sostanza, gli interessi del nostro Paese nel Mediterraneo si estendono anche ad est, dove Eni possiede addirittura il 50 per cento dei giacimenti di gas tra Cipro e Israele. L'Italia partecipa poi al progetto EastMed, supportato dall'omonimo Gas Forum, raccordo politico tra il nostro Paese, l'Egitto, la Grecia, Cipro, Israele, Giordania e Autorità palestinese, con l'obiettivo di valorizzare le risorse di gas nel bacino orientale del Mediterraneo.

Credo che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare sia un passo importante per dare rilievo alla politica estera del nostro Paese e per rafforzare finalmente le nostre attività economiche nel mar Mediterraneo che - voglio ripeterlo per la terza volta - sono anche le attività economiche della nostra Europa. Per queste ragioni, il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente al provvedimento in esame.

(Applausi).

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame autorizza l'introduzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. È un'area del mare adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero italiano ha i diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artificiali o fisse, ricerche scientifiche e pesca.

Per lungo tempo, l'Italia nel Mediterraneo ha avuto una posizione estremamente passiva, mentre altre potenze nell'area si sono mosse per perseguire i loro interessi, che - spesso e volentieri - sono contrapposti ai nostri interessi. Pertanto, accogliamo con favore i potenziali scenari che si aprono con l'approvazione di tale legge, ricordando l'importanza del ruolo che il nostro Paese deve svolgere nel Mediterraneo e che gli compete.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.

(Applausi).

[PAVANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, grazie a questo provvedimento, voluto dal MoVimento 5 Stelle, restituiamo all'Italia la sovranità sul proprio mare. Con esso, infatti, anche il nostro Paese avrà finalmente una sua zona economica esclusiva che - come ha spiegato nel dettaglio il collega Ferrara nella sua relazione - consentirà al Governo di gestire e sfruttare in maniera esclusiva le risorse naturali e minerarie presenti entro 200 miglia dalle nostre coste.

Grazie alla zona economica esclusiva, l'Italia potrà difendere le attività dei nostri pescatori a tutela di un settore fondamentale della nostra economia, vitale per le nostre comunità costiere. Potrà altresì promuovere attività di ricerca scientifica in difesa dell'ambiente marino e della sua fragile e preziosa diversità.

L'area geopolitica del Mediterraneo sta vivendo un'epoca di profondo cambiamento, sta tornando ad essere oggetto di contese e pretese crescenti da parte di Stati costieri. In questo mutato contesto l'Italia deve avere tutti gli strumenti giuridici per far valere i suoi diritti. L'istituzione della zona economica esclusiva rappresenta in tal senso una pietra miliare che oggi viene definitivamente posata grazie al MoVimento 5 Stelle.

Per tali ragioni il nostro Gruppo esprimerà con soddisfazione e orgoglio un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LA MURA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (*Misto*). Signor Presidente, il mio intervento è relativo a un problema legato alla

depurazione nel Comune di Torre Annunziata, Comune della Città metropolitana di Napoli situato tra il Vesuvio e il Golfo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,23)

(Segue LA MURA). Si tratta di un territorio meraviglioso, ma dilaniato da problemi ambientali che ne hanno intaccato la vivibilità e l'ecosistema naturale, in particolar modo il litorale, uno straordinario litorale.

I cittadini di quella che è stata l'antica e meravigliosa Oplontis stanno ora subendo l'ennesima scelta amministrativa calata dall'alto, vivendo in uno stato di profonda agitazione. Mi riferisco a quanto sta accadendo nella zona di via Gino Alfani, un'area dove, a soli 300 metri, quattro anni fa crollò un edificio, causando otto vittime e dove sono in corso lavori che riguardano un collettore fognario che prevede la realizzazione di tubazioni lungo gli assi viari e di una vasca che dovrà raccogliere anche i reflui provenienti dalla vicina città di Torre del Greco, per un totale di 100.000 abitanti equivalenti.

Un vero disastro ambientale! Questo per il collettamento dei reflui dell'impianto di depurazione del fiume Sarno. Questi interventi, affidati alla società Gori, presentano un impatto altissimo sulla vita e sulla sicurezza dei cittadini, ma presentano criticità anche a livello ambientale, in quanto le reti miste, composte da reflui fognari e acque chiare, andranno a riempire una vasca prevista dal progetto, che, se viene raggiunto il livello massimo, molto probabilmente - anzi, sicuramente - scaricherà tutto in mare. Non c'è chiarezza su questo e su molti altri punti dell'opera, anche perché la documentazione progettuale è incompleta da un punto di vista tecnico. Infatti, per quanto concerne il progetto preliminare, manca del tutto la documentazione prevista a livello normativo e anche quella relativa al grande progetto Pompei.

Signor Presidente, avrei bisogno ancora di un minuto, per concludere il mio intervento. È soprattutto importante evidenziare che il progetto definitivo risulta incompleto e carente di certificazioni, per quanto riguarda l'analisi dei rischi. Ho chiesto un incontro al sindaco di Torre Annunziata, affinché si possa ridiscutere questo progetto, per fare azioni di mitigazione progettuale, con dichiarazione di assenza di rischi nella realizzazione e nella gestione dell'opera. Spero davvero che i cittadini di Torre Annunziata possano essere ascoltati dal sindaco, in nome dell'ambiente. *(Applausi)*.

[AUDDINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDDINO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in Aula per portare all'attenzione dell'Assemblea una vicenda incresciosa, che vede coinvolto l'imprenditore calabrese Tiberio Bentivoglio e sua moglie, riconosciuti come vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso. I due imprenditori dal 1992 al 2014 hanno subito reiterati atti intimidatori gravissimi, riconducibili alla pressione della 'ndrangheta, che purtroppo non lascia spazio all'iniziativa economica libera. I coniugi Bentivoglio sono imprenditori coraggio, che hanno deciso di non abbassare la testa davanti alle richieste estorsive, denunciando sempre le intimidazioni subite. Tale scelta ha avuto naturalmente delle ripercussioni sulla loro attività commerciale, determinando uno stato di indigenza. Nessuno rivolgeva più loro un saluto o entrava in negozio per gli acquisti, con il conseguente crollo delle vendite, come hanno detto più volte in questi anni.

I due imprenditori hanno chiesto aiuto allo Stato, che si è fatto sentire: da cinque anni la loro attività commerciale è infatti ubicata in un immobile confiscato, nella città di Reggio Calabria. Tuttavia in questi giorni gli imprenditori hanno ricevuto una lettera di messa in mora da parte del Comune per gli affitti arretrati: si tratta di 3.000 euro al mese per gli ultimi cinque anni, per un totale di circa 150.000 euro. Adesso dobbiamo cercare di trovare una soluzione a tutto questo: risolvere questa problematica a questo punto è doveroso. Rinegoziare il canone di locazione, trovare una soluzione per i debiti pregressi e applicare la delibera n. 17 del 2012 sono azioni fondamentali per superare la difficile situazione che si è creata. Questa delibera stabilisce infatti, a chiare lettere, la completa esenzione dai tributi locali per chi ha sporto denuncia contro il *racket*, ma a tutt'oggi risulta essere inapplicata. Tale vicenda impone a mio avviso una seria riflessione sulla reale tutela delle vittime del *racket* e delle mafie. Auspico che il Comune di Reggio Calabria avvii presto un tavolo per trovare una soluzione definitiva a questo problema e che lo faccia in modo chiaro e con atti concreti, applicando per esempio

la suddetta delibera, che - ripeto - stabilisce chiaramente l'esenzione dai tributi agli imprenditori che hanno denunciato il *racket*, lanciando un chiaro segnale per cui denunciare conviene.

Concludo dicendo qualcosa a me stesso e ai colleghi dell'Assemblea: in qualità di legislatori dobbiamo fare la nostra parte, valutando ad esempio la modifica della legge n. 109 del 1996, affinché i beni confiscati possano essere assegnati in concessione a titolo gratuito, non solo alle cooperative e alle associazioni senza scopo di lucro, come peraltro avviene da tanti anni, ma anche alle persone riconosciute come vittime della criminalità organizzata. (*Applausi*).

[PINOTTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, farò un breve intervento per una richiesta che rivolgo alla Presidenza del Senato.

Come sapete, ieri il ministro della difesa Guerini era in Afghanistan, dove c'è stata la cerimonia dell'ammaina bandiera. La missione, durata vent'anni, ha visto l'Italia sempre impegnata con contingenti molto significativi e, all'inizio, anche con ruoli di comando a Kabul e poi nella zona di Herat, quando sono nati i *provincial reconstruction team* (PRT), con il comando di quel quadrante. L'Italia ha avuto, quindi, grandi responsabilità, una partecipazione di venti anni, 53 militari morti sul suolo afgano.

Penso che potrebbe essere utile e importante che il Senato dedichi uno spazio, un momento per una riflessione condivisa che possa prevedere il ringraziamento per il lavoro che hanno svolto i nostri militari, ma anche per la nostra cooperazione. Mi sembrerebbe sbagliato non avere un confronto parlamentare su una missione così importante, sulla quale più volte abbiamo dibattuto in Parlamento e che però adesso sta chiudendo.

La prego di portare alla Presidenza e alla Presidente questa richiesta. Spero che poi possa essere discussa nella Capigruppo e trovare accoglimento. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdl). Signor Presidente, apprezzo molto la sensibilità della senatrice Pinotti, che ha chiesto che l'Assemblea possa avere un confronto su quanto avvenuto e sulla chiusura di questa missione. La apprezzo doppiamente perché, sia pure in maniera molto garbata, potrebbe anche suonare come leggera critica - forse non lo è, ma la faccio io - all'operato di questo Governo, che prima dell'ammaina bandiera non ha ritenuto di accogliere la richiesta partita da Fratelli d'Italia e rivolta ai ministri Di Maio e Guerini di venire a riferire in Aula.

Ben venga, quindi, sia pure postumo, un dibattito che sarebbe stato, per la verità, assolutamente dovuto e necessario per rispetto di quanti hanno prestato la loro opera per la pace, anche a costo della loro vita. Le persone che hanno dato la vita sono 53, ma io dico 54 e hanno combattuto quando sono stati chiamati anche in armi a dover difendere le ragioni di quella missione di pace.

Presidente, nel periodo in cui sono stato Ministro mi è capitato molte volte di dover accogliere le salme dei nostri caduti e ricordo lo strazio dei parenti, ma anche il composto orgoglio dei familiari di sapere che il sacrificio della vita dolorosissimo dei loro congiunti era per un'opera importante che non può essere svilita, per un tentativo di dare a quel popolo e a quel Paese una condizione di vita migliore, per garantire - non dimentichiamolo - o per sperare di garantire una maggiore sicurezza alle nostre città, alle nostre Nazioni, al mondo libero e occidentale.

Oggi si chiude quella esperienza. C'è stato un ammaina bandiera un po' in sordina. Addirittura non siamo riusciti ad accordarci con gli Emirati, che hanno fatto girare a vuoto l'aereo con le persone che dovevano partecipare all'ammaina bandiera; un piccolo, grande, enorme segnale di comportamento non proprio idoneo del nostro apparato istituzionale. Ma io credo che possiamo qui, anche se siamo costretti a farlo in un intervento di fine seduta, rendere omaggio e rendere onore a quegli uomini, a quelle donne, a quel popolo con le stellette che per me rimane la parte migliore della nostra Patria, che ha saputo donare la vita e l'impegno per rispondere all'esigenza che il Paese affidava loro. Grazie, grazie, grazie. (*Applausi*).

[MARIN](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il 31 marzo Rai 3 ha mandato in onda un programma nel quale era stato invitato un esperto di psichiatria per discutere il caso di Benno Neumair, il trentenne di Bolzano reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori. Il motivo? Debiti di gioco. In tal senso l'esperto è intervenuto spiegando che era necessario potenziare una rete sociale estesa, fatta di associazioni di volontariato, gruppi di autoaiuto e inserimento sociale. Insomma, poco più che una sala da tè. Una parola clinica, mediatica, medica, responsabile? Nulla. Sul momento ho pensato che il medico specialista in psichiatria stesse scherzando, per sdrammatizzare il caso. Purtroppo no.

Tre giorni fa un altro tragico duplice omicidio: un uomo di trentaquattro anni, con gravi problemi di tossicodipendenza, ha assassinato la madre e la vicina di casa. Sottoposto a TSO, l'omicida ora è piantonato dai Carabinieri nell'ospedale locale. Come si arriva a questo? Che cosa si fa per prevenire? Nulla. Si abbandonano le famiglie che devono gestire le crisi. In questi due casi la famiglia ha investito tutto, anche la propria sacrosanta vita. Si somministrano psicofarmaci e droghe legalizzate, come il metadone, e si rinchiudono in questi luoghi angusti e ben celati, mediante il solo strumento possibile, il TSO, vergognoso alibi. Signori, per offrire ai vostri familiari colpiti da dipendenza grave o malattia mentale una camera decente con spazi adeguati, vi dovete obbligatoriamente rivolgere alle strutture private. Ecco perché si insiste per l'inserimento sociale, perché non ci sono strutture per accogliere questi pazienti gravi e pericolosi, per se stessi e per gli altri, prima che commettano il crimine e prima che la loro vita sia riassunta in un percorso giudiziario.

Ed ecco che si spiega anche perché le diagnosi tendono a essere ammorbidite con terminologie a dir poco ridicole: disagio mentale. Disagio sono i brufoli, le scarpe strette, l'indigestione. Non può essere definito disagio la malattia che accusa un paziente con morbosità autolesionistica, omicida o suicida. Occorre quanto prima mettere mano alla legge n. 180 del 1978. Avete capito bene, quarantatré anni...
(*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Marin.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Sì, Presidente, grazie.

I tragici fatti avvenuti impongono interventi immediati sull'attuale legge n. 180, drammaticamente inadeguata. Non basta il TSO; occorrono strutture specializzate e umane, preposte alla cura degli effetti dovuti alla tossicodipendenza e alla malattia mentale. Ringrazio coloro che vorranno riflettere sul tema; gli altri sono invitati a farsi un esame di coscienza. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,36)

[VANIN](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANIN (*M5S*). Signor Presidente, sabato 5 giugno appena trascorso, a Venezia sono tornate le grandi navi da crociera. Tutto come prima? Sì. Nonostante la sospensione del Covid, di fatto sono ricominciate le partenze da San Marco di navi da crociera sempre più grandi e sempre più invadenti.

Alle 16,30, con un anticipo di un'ora e mezza, Costa Crociere, società della multinazionale statunitense Carnival Corporation, ha fatto partire MSC Orchestra: circa 95.000 tonnellate di stazza, lunga 300 metri, alta 60, con 1.275 cabine per ospitare 2.550 passeggeri.

È partita prima per non far vedere ai crocieristi in vacanza le proteste dei cittadini e delle tante associazioni, non solo nazionali, presenti alla manifestazione, organizzata dal Comitato No grandi navi, alla quale hanno partecipato tante associazioni e migliaia di cittadini.

Trainata dai rimorchiatori, la nave ha attraversato il bacino di San Marco tra le piccole barche dei cittadini che protestavano civilmente.

Mi chiedo sempre cosa pensino i passeggeri, che ormai sono ben informati dei danni che il moto ondoso crea alle fondamenta della città, e tutti ormai sanno perfettamente che, all'avanzare della nave di metro in metro, si distruggono i fondali e si inquina la città più bella e fragile che tutto il mondo ci invidia. Eppure, per pochi minuti, per uno scatto da postare sui *social*, sono tutti sul ponte, a salutare con la mano una città che in realtà non li vuole, perché chi ama Venezia e la sua laguna sa quali sono le cause della distruzione di tanta bellezza.

Vista dal ponte, la città è una miniatura fuori scala, come i suoi abitanti, un giocattolo, e la sua

distruzione - della quale siamo tutti consapevoli - è compresa nel prezzo di ogni cabina, in ogni pacchetto turistico.

Ho chiesto inutilmente a questo Governo di applicare il decreto Clini-Passera per mettere il limite delle 40.000 tonnellate, di pianificare le partenze, ora concentrate solo nel fine settimana, di non dare inizio a scavi scellerati in laguna per portare questi condomini galleggianti a Marghera con migliaia di persone in piena area a rischio (secondo la normativa Seveso) tra gli impianti chimici e i depositi di carburante.

Se il concorso di idee troverà la soluzione per il traffico fuori laguna - soluzione che dovrà essere comunque graduale, reversibile e compatibile - è urgente comunque fermare da subito queste navi enormi e insostenibili per la città.

I cittadini che hanno letto sulla stampa locale, allibiti, le parole del direttore della società che riunisce le compagnie da crociera dichiarare che la ripartenza della grande crocieristica è stata richiesta da Zaia e da Brugnaro non lo dimenticheranno.

I veneziani hanno subito il Mose; stanno ora subendo il ritorno delle grandi navi; sono esasperati e non ne possono più. Il mondo ci guarda attonito e le immagini trasmesse dalla stampa e dalle TV internazionali lo testimoniano. Purtroppo, invece, a livello locale... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma era già ben oltre il tempo consentito. Credo comunque che il suo pensiero fosse ormai molto chiaro.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 10 giugno 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 17,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente ([83](#) -212-938-1203-1532-1627-1632-2160)

N.B. Approvato in prima deliberazione, nel testo emendato, il disegno di legge nel suo complesso. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 333.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 ([1443](#) -1521)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1443)

Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria (1521)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e-bis*) finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.

Art. 2.

Approvato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2020.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale ([2007](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata «Convenzione», resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.

Approvato

(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3.

Approvato

(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1443 e 1521

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2007

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2007

sull'articolo 3, la senatrice Giammanco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Carbone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corrado, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Floridia, Galliani, Gaudiano, Giacobbe, Ginetti, Laus, Lunesu, Marino, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*).

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini e Tosato.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini e Tosato.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Ufficio di Presidenza

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultato eletto il senatore Adolfo Urso.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (2267)

(presentato in data 08/06/2021);

senatrice Abate Rosa Silvana

Istituzione della giornata nazionale in memoria dei pescatori morti in mare (2268)

(presentato in data 09/06/2021);

senatori Rauti Isabella, Ciriani Luca, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea

Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2269)

(presentato in data 09/06/2021);

senatori Ronzulli Licia, Binetti Paola, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Giro Francesco Maria, Marin Raffaella Fiormaria, Pillon Simone, Saponara Maria

Modifiche alla legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2270)

(presentato in data 09/06/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro economia e finanze Franco ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (2267)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/06/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1^o giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 858).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 1 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF:

per l'anno 2016, per "Restauro e recupero conservativo della Cappella della Trinità nel Comune di Rivalba (TO)";

per l'anno 2017, per "Messa in sicurezza, spolveratura e catalogazione del patrimonio bibliografico comunale - Tranquillo Graziani - nel Comune di Cascia (PG)".

I predetti documenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia.

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 25 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), riferita al periodo da giugno a dicembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXV*, n. 6).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni

permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2021) 282 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" (COM(2021) 277 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori (COM(2021) 219 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia (COM(2021) 500 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione - Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2021) 529 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per l'esercizio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 423).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maffoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02447 del senatore De Bertoldi.

I senatori Trentacoste, Croatti, Vaccaro, Montevecchi, Pavanelli, Vanin e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05586 del senatore Ferrara.

I senatori Vaccaro, Montevecchi, Trentacoste, Vanin e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05587 del senatore Ferrara.

Mozioni

[CRUCIOLI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [LEZZI](#), [LA MURA](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [LANNUTTI](#), [DI MICCO](#), [MININNO](#) - Il Senato,

premessi che:

la rete autostradale italiana si estende per quasi 7.000 chilometri, di cui 6.003,4 sono i chilometri in concessione a pedaggio, tra autostrade e trafori autostradali. Venticinque società concessionarie gestiscono 61 tronchi autostradali. Autostrade per l'Italia (ASPI) è la prima tra le società concessionarie italiane con 3.019 chilometri in esercizio. È controllata dalla *holding* Atlantia, quotata in borsa (al 30,25 per cento di Sintonia controllata da Edizione della famiglia Benetton). Il gruppo Gavio il secondo gestore di concessionarie autostradali italiane tramite Sias è quarto al mondo con 4.156 chilometri: 1.423 in Italia, 2.469 in Brasile, 84 nel Regno Unito;

nel 1950, quasi 70 anni fa, per iniziativa dell'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale, nasceva la società Autostrade concessioni e costruzioni S.p.A.;

l'obiettivo era quello di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione *post* bellica dell'Italia. Alla prima convenzione, del 1956, firmata tra ANAS e Autostrade, per co-finanziare, costruire e gestire l'autostrada del Sole tra Milano e Napoli, sono seguite diverse altre convenzioni per delineare le arterie autostradali del Paese. La concessione principale in essere, quella dell'autostrada del sole, scadrà nel 2038;

nel 1999 a seguito della decisione politica di privatizzare i principali *asset* dello Stato, l'IRI cedette l'86,6 per cento di Autostrade ad una cifra equivalente a 6,722 miliardi di euro (il 13,4 per cento era già stato collocato in borsa negli anni precedenti);

da questo momento in poi le vicende di Autostrade per l'Italia sono legate indissolubilmente a "Schema28", soggetto controllato per il 60 per cento da Edizione, *holding* della famiglia Benetton;

Schema 28 acquista subito il 30 per cento per 2,536 miliardi e nel 2003 attraverso una OPA (offerta pubblica di acquisto) offrendo altri 6,5 miliardi, rileva il 54,08 per cento. In totale l'investimento per l'acquisizione di Autostrade è di 9,036 miliardi. Lo Stato italiano cede quindi una società che gestisce 3.119 chilometri di autostrade e dà occupazione nel 1999 a 10.107 lavoratori;

Schema 28 non può sostenere il peso di 9 miliardi di indebitamento e per alleggerirsi di tale peso con un'operazione di incorporazione del 2003 lancia in borsa Autostrade, che è diventata una *holding* il cui ramo autostrade viene trasferito alla controllata di nuova costituzione, ASPI (Autostrade per l'Italia);

Autostrade per l'Italia si accolla il debito di 6,7 miliardi, cedutogli da Schema 28, debito che era quasi pari alla cifra pagata allo Stato per l'acquisizione del 54,8 per cento della rete autostradale. Nel 2004 Schema 28 cede il 10 per cento di autostrade incassando 893 milioni;

nel 2017, attingendo dalle riserve del capitale della società, vengono distribuiti da ASPI dividendi straordinari per 1,1 miliardi e nello stesso anno Atlantia che ha sostituito Autostrade in borsa, cede il 11,94 per cento di ASPI per 1,733 miliardi;

nel 2019 sono stati distribuiti ulteriori dividendi per 311 milioni, e solo nel 2020 a seguito della pandemia non sono stati distribuiti dividendi;

considerato che:

gli utili distribuiti dal 2000 al 2020 a vantaggio di soggetti privati sono stati di 9 miliardi, oltre la cedola straordinaria di 1,1 miliardi del 2017;

a fronte degli utili distribuiti, il perimetro autostradale è rimasto pressoché identico, essendo i chilometri originari all'atto della privatizzazione pari a 3.119 contro gli attuali 3.019;

a seguito del tragico evento verificatosi il 14 agosto 2018, con il cedimento di una sezione del viadotto Polcevera sull'autostrada A10, in concessione alla società Autostrade per l'Italia S.p.A., il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 16 agosto 2018, ha formalmente avviato nei confronti della concessionaria la contestazione di gravissimo inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia "in oggettiva considerazione del collasso dell'infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati ai beni anche di soggetti terzi";

anche in sede di audizione presso l'8ª Commissione permanente del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, il presidente dell'ANAC, professor Francesco Merloni, ha rilevato che, con riferimento al crollo del ponte "Morandi", la concessionaria ASPI ha effettuato solo il 27,11 per cento degli investimenti programmati nella tratta autostradale nella quale ricadeva il ponte, aggiungendo, in generale, come la società non abbia mostrato "puntualità e frequenza nel controllo dell'infrastruttura e nei relativi interventi manutentivi, né un atteggiamento collaborativo nei confronti di chi richiedeva informazioni, dati e trasparenza";

la manutenzione solo nel 2020 è stata incrementata a 1,1 miliardi, mentre negli anni dal 2011-2019 sono state destinate risorse residuali con un minimo del 12,5 per cento degli introiti da pedaggi nel 2018, a fronte di una incidenza nella gestione IRI del 1998-1999 superiore al 14 per cento degli introiti netti da pedaggi, pur essendo l'infrastruttura all'epoca di recente costruzione e necessitando di interventi di gran lunga inferiori rispetto a quelli attuali;

nell'ambito di tale quadro di riferimento in termini di gravità dell'inadempimento appariva pienamente plausibile l'opzione della risoluzione della convenzione e l'estinzione anticipata del rapporto concessorio con ASPI;

valutato che in ragione degli elementi di complessità della questione anche sotto il profilo giuridico, è stato avviato un approfondimento sull'ipotesi di soluzione alternativa espressamente contemplata, volto a prevenire eventuali contenziosi;

considerato che:

sono in essere trattative con i soggetti privati titolari delle quote sociali di Autostrade per l'Italia al fine di un possibile riacquisto della stessa da parte dello stato attraverso CDP (51 per cento) in cordata con il fondo australiano Macquarie (24,5 per cento) e il fondo USA Blackstone (24,5 per cento) al costo di 9,1 miliardi e prevedendo un esborso di 8 miliardi per rilevare l'88,06 per cento di Autostrade per l'Italia;

dopo 21 anni di gestione viene garantito alla famiglia Benetton attraverso il gruppo Atlantia un *bonus* di 5 miliardi a fronte di debiti finanziari, che dovranno essere sopportati dallo Stato italiano *pro quota* attraverso Cassa depositi e prestiti, per 10,912 miliardi, oltre alle spese di manutenzione per ristrutturare la rete autostradale e maggiori oneri per nuove assunzioni, considerato che nell'era Benetton i dipendenti sono passati da 10.107 del 1999 a 6.621 nel 2020 con una riduzione del 35,5 per cento;

ritenuto che:

con l'insieme delle trattative in essere c'è il rischio che venga lesa il principio di giustizia e di tutela del bene comune per i singoli cittadini, oltre a porre in essere un'operazione finanziaria che graverebbe in modo eccessivo sul bilancio dello Stato:

a) evitando di intervenire in termini di contenzioso con enti privati operanti in regime di concessioni su proprietà pubbliche, per loro lauto guadagno, considerati inadempienti nella gestione e nella manutenzione di alcune strutture, che ha portato anche al crollo del "Ponte Morandi" e alla morte di 43 persone;

b) finanziando in maniera importante gli stessi responsabili delle mancanze, ricevendo un bene pubblico deteriorato e da tempo non soggetto alla giusta manutenzione, sui cui lo Stato dovrà investire soldi dei contribuenti per ripianare le inadempienze, facendo entrare nel consorzio a sua volta gruppi privati e stranieri, con il rischio di una prossima cessione a privati dello stesso bene pubblico, una volta sanati i debiti,

impegna il Governo:

1) a rigettare le proposte di accordo finora presentate e a procedere immediatamente, per gravità dell'inadempimento, alla risoluzione della convenzione e all'estinzione anticipata del rapporto concessorio con ASPI;

2) ad aprire un contenzioso per il risarcimento dei danni e realizzare la successiva nazionalizzazione di circa 3.000 chilometri di rete autostradale;

3) a prevedere e predisporre conseguentemente alla previsione di una gestione totalmente pubblica delle autostrade, un nuovo piano tariffario che includa la possibilità per i conducenti di veicoli di fruire di una tariffazione forfettaria su base annua, che sia accessibile alle fasce di reddito meno abbienti.

(1-00380)

[LICHERI](#), [DE PETRIS](#), [MALPEZZI](#), [NATURALE](#), [TARICCO](#), [FERRARA](#), [COLLINA](#), [ERRANI](#), [BITI](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#), [LEONE](#) - Il Senato,

premessi che:

la tutela dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità costituisce per l'Italia un'esigenza fondamentale, la cui importanza trova forti interconnessioni con la storia, la tradizione, la cultura e l'idea stessa di qualità ed autenticità che ne qualifica l'immagine nel mondo e va ben oltre il pur rilevante valore monetario delle esportazioni ad essi direttamente riferibili;

questi prodotti sono elementi caratterizzanti ed essenziali di quell'immagine di qualità che costituisce l'elemento distintivo ed il punto di forza del *made in Italy*, e la difesa della loro identità e del loro legame con il territorio da cui nascono si trasmette a tutte le produzioni italiane di qualità, anche quelle che non rientrano nel comparto agroalimentare;

il *made in Italy* agroalimentare è protagonista mondiale nel mercato dei prodotti di qualità certificati a indicazione geografica e biologico, dove l'Italia vanta il primato mondiale dei riconoscimenti;

negli ultimi anni il valore della produzione a denominazione, considerando anche il settore viticolo IG, rappresenta il 19 per cento del totale agroalimentare, raggiungendo quasi 17 miliardi di euro, con un *trend* in continua crescita ininterrotto negli ultimi 10 anni. Solo l'agroalimentare, ad esclusione dei vini, si attesta a quasi 8 miliardi di euro, e si considera il risultato raggiunto nel lungo periodo, la crescita è stata del 54 per cento nell'ultimo decennio. Le DOP e IGP pesano per oltre il 20 per cento sul fatturato all'estero dell'intero agroalimentare, con un valore pari a quasi 10 miliardi di euro. Il contributo maggiore è fornito dal comparto dei vini (oltre 5 miliardi di euro), ma il segmento alimentare, che si attesta a quasi 4 miliardi di euro, cresce ancora più velocemente (con un 7,2 per cento in più);

l'impegno del nostro Paese è sempre stato orientato alla massima trasparenza sull'indicazione dell'origine in etichetta per tutelare i produttori più virtuosi e per garantire il diritto dei cittadini ad una corretta informazione;

a livello nazionale l'Italia ha già introdotto, in via sperimentale, i decreti attualmente in essere riguardanti latte, formaggi, pasta, riso, carni suine trasformate e derivati del pomodoro relativi alla massima trasparenza sull'origine delle nostre produzioni e detto percorso deve essere ampliato e stabilizzato;

considerato che:

recentemente alcune notizie relative ad alcune decisioni che si starebbero formando a livello comunitario hanno molto allarmato i produttori e consumatori italiani proprio perché così come presentati sembrano delineare un orientamento comunitario non coerente con quelli che il nostro Paese ritiene essere gli autentici interessi dei consumatori e dei produttori nazionali ed europei che hanno scelto le produzioni di qualità attente all'ambiente e alla salute, come prima enunciate;

in particolare, ha destato molto scalpore la notizia sulla possibilità di aggiungere acqua nel vino. In realtà, ciò a cui si riferiva la notizia era in relazione ad un documento di lavoro contenente una serie di proposte di modifiche ad una proposta di regolamento. La questione sollevata attiene da un lato alla necessità di colmare un vuoto normativo rispetto alla denominazione di vendita di alcuni prodotti, e dall'altro alla valutazione sul consentire o meno il reintegro del volume perso in alcol con acqua nei vini dealcolizzati. Su questa proposta si è registrata la posizione del Parlamento europeo di un secco no per i vini a indicazione geografica (DOCG, DOC, IGT), lasciando aperta la discussione soltanto per i vini da tavola;

ha destato, altresì, scalpore il parere di un comitato tecnico della Commissione europea sull'armonizzazione normativa tra gli Stati membri sul "cibo del futuro". Il termine fa riferimento alla "farina gialla", ossia alla forma larvale della specie di insetti *Tenebrio molitor* essiccati termicamente. Questi prodotti vengono già commercializzati in molti degli Stati membri, facendo capo ognuno alla propria legislazione nazionale. Con questo passaggio si vuole addivenire ad un'armonizzazione della norma per la loro commercializzazione a garanzia del consumatore;

considerato, altresì, che,

il "nutriscore" è sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia che si avvale, in maniera impropria e fuorviante, dell'utilizzo di una scala cromatica e di una alfabetica, per la classificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare. L'utilizzo dei colori del "semaforo", unitamente ad un algoritmo di misurazione che qualifica gli alimenti sulla base di un'unità di valore pari a 100 grammi, si pone apertamente in contrapposizione con i principi della dieta mediterranea che, invero, si fonda su un consumo bilanciato di tutti i nutrienti;

una simile impostazione, che imprime in maniera didascalica un giudizio di valore, penalizza fortemente le produzioni agroalimentari nazionali le quali sono espressione, nel mondo, del prestigio e della qualità del *made in Italy*. Secondo tale impianto falsante, infatti, alimenti tradizionali e altamente salutari della dieta mediterranea come, ad esempio, l'olio extravergine di oliva e numerose produzioni DOP e IGP, ricevirebbero una valutazione negativa, tradotta in un bollino rosso, per via del loro contenuto di sale, zucchero e grassi;

il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali ha più volte palesato il proprio rifiuto per il sistema del "nutriscore" e, in generale, per i modelli di etichettatura nutrizionale che distorcono le

informazioni destinate al consumatore;
al riguardo, l'Italia ha avanzato una proposta alternativa, lo "schema a batteria", ribadendo, in ogni caso, che simili modelli debbano restare volontari e non obbligatori ed escludendo da un'eventuale applicazione obbligatoria le produzioni ad indicazioni geografica;
tale proposta nazionale, inviata anche alla Commissione europea, veniva elaborata sulla base di un'analisi di un campione rappresentativo dei consumatori italiani, al fine di verificare il rispetto del requisito di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, ovvero che forme di espressione e presentazione supplementari debbano essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende le richiamate forme di espressione o di presentazione;
il menzionato schema, anche noto come "nutrinform battery", indica al consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al relativo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando, altresì, la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale presenti per singola porzione rispetto alla quantità raccomandata dall'Unione europea. Le diciture hanno carattere aggiuntivo e non sostituiscono la classica etichetta nutrizionale posta sul retro del pacco;
ogni singolo indicatore del *logo* nutrizionale "nutrinform battery", raffigurato graficamente attraverso una batteria, offre al consumatore la determinazione, sia percentuale che quantitativa, della variabile che essa rappresenta con riferimento ad una determinata porzione di prodotto. Il consumatore, dunque, è in grado di stimare con semplicità l'apporto nutritivo ed energetico del prodotto, anche rispetto alla quantità massima raccomandata nell'arco giornaliero;
l'obiettivo, dunque, è quello di educare il consumatore ad un corretto monitoraggio dell'alimentazione giornaliera, ponendolo in allarme quando si eccede nell'apporto di nutrienti, informandolo e consentendogli di fare, al contempo, scelte consapevoli rispetto alla dieta che autonomamente segue;
nella realizzazione di questo progetto sono stati coinvolti i Ministeri della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente agli esperti nutrizionisti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Consiglio per la ricerca economica e alimentare (CREA), oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare e dei consumatori;
tenuto conto che:
di recente, la Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di fornire una consulenza scientifica in materia di: sostanze nutritive importanti per la salute pubblica delle popolazioni europee, compresi i componenti non nutrienti degli alimenti (ad esempio energia e fibre alimentari); gruppi di alimenti che rivestono un ruolo importante nelle diete delle popolazioni europee e relativi sottogruppi; criteri atti a orientare la scelta di sostanze nutritive e altri componenti non nutrienti degli alimenti onde stabilire profili nutrizionali;
gli esperti EFSA in materia di nutrizione umana, dunque, daranno un contributo scientifico su cui si baserà, in futuro, l'elaborazione di un sistema a dimensione unionale per l'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore delle confezioni per alimenti. Tale consulenza fungerà, inoltre, da punto di partenza per l'introduzione di condizioni particolari per l'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute da apporre sui prodotti alimentari;
la consegna del parere scientifico da parte dell'EFSA è prevista entro il mese di marzo 2022, mentre entro la fine del 2021 sarà indetta una consultazione pubblica sul parere in bozza;
rilevato che:
la pandemia globale, oltre ad evidenziare la centralità del comparto primario, ha sottolineato la stretta relazione tra gli ecosistemi, la salute umana, le catene produttive dei beni di prima necessità e le connesse linee di consumo. Da un simile quadro, è emersa la necessità di un sistema alimentare affidabile, solido e resiliente, in grado di assicurare non solo un adeguato approvvigionamento, ma anche maggiori consapevolezze di tipo informativo;
al riguardo, la strategia "Dal produttore al consumatore", al centro del "*green deal*", ha rimarcato la necessità di fornire ai consumatori gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari coscienti,

sane e sostenibili. Per tale ragione, tra le azioni programmatiche della Commissione è fatto cenno alla possibilità di proporre l'estensione a determinati prodotti dell'obbligo delle indicazioni di origine o di provenienza, tenendo pienamente conto degli impatti sul mercato unico;

considerato, infine, che:

a livello di politica interna, numerosi sono stati gli interventi, specie di tipo finanziario, volti alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e industriali italiane, delle tradizioni enogastronomiche, della dieta mediterranea e del contrasto ai fenomeni di contraffazione e dell'*Italian sounding*;

le frodi nel segmento alimentare del comparto primario minacciano la sostenibilità del comparto stesso, pregiudicando anche le pratiche commerciali e la tenuta economica del mercato;

osservato che:

sotto le bandiere sovente strumentali della libera competizione in campo alimentare per non creare vantaggi competitivi impropri, e della semplificazione delle informazioni da fornire ai consumatori, sta diventando sempre più forte la spinta, in Europa e nel mondo, ad una standardizzazione di prodotti e di modelli produttivi massificati, a tutto vantaggio di grandi multinazionali sempre più globali, scollegate dalle culture alimentari e dai modelli produttivi dei singoli territori;

culture alimentari, tradizioni culinarie e modelli produttivi e saper fare agroalimentare si sono in molti casi consolidati in secoli e negli ultimi decenni hanno innervato una vera e propria cultura e tradizione alimentare, che nel caso della dieta mediterranea è stata anche oggetto di riconoscimento UNESCO, nel novembre 2010, come patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative ritenute utili a promuovere le produzioni agroalimentari italiane nel mondo, valorizzandone la qualità, l'origine e la salubrità anche tramite un adeguato sistema di informazione per i consumatori;

2) a coordinarsi con gli altri Paesi interessati in merito alla discussione sui prodotti a base di vino dealcolato, affinché la necessità di cogliere nuove opportunità di mercato non pregiudichi in alcun modo la difesa delle produzioni vitivinicole italiane e i prodotti DOCG, DOC e IGT;

3) nell'introduzione di armonizzazioni ed autorizzazioni di nuovi alimenti, a garantire la distintività anche nominale dai prodotti di qualità della nostra agricoltura e di garanzia di sicurezza e trasparenza verso i consumatori;

4) a favorire la diffusione di dati chiari, trasparenti, corretti e sintetici di tipo nutrizionale ed energetico dei prodotti alimentari in commercio, nonché di precise indicazioni circa l'origine dei singoli ingredienti, facilitando il compimento di scelte consapevoli da parte dei cittadini;

5) a perseguire, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, politiche a sostegno della qualità e delle caratteristiche intrinseche delle produzioni agroalimentari nazionali nonché dell'esattezza e della veridicità dei dati riportati nell'etichetta;

6) ad intensificare, specie in un'ottica preventiva, la lotta contro le frodi alimentari, al fine di garantire la parità di condizioni economiche per gli operatori del settore;

7) ad incoraggiare azioni per la conoscenza e la divulgazione di una corretta educazione alimentare e per la promozione e la diffusione della dieta mediterranea, quale modello sostenibile e traino per la salvaguardia della biodiversità e per il sostegno di politiche a tutela del lavoro agricolo.

(1-00381)

[BERGESIO](#), [CALIGIURI](#), [CANTU'](#), [GALLONE](#), [MANGIALAVORI](#), [RUFA](#), [SBRANA](#), [VALLARDI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

il settore dell'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del *made in Italy*, rappresenta un'importante leva competitiva e strategica per il Paese, che ha dimostrato la propria forza anche nei momenti più duri della crisi innescata dalla pandemia, garantendo la continuità del sistema di approvvigionamento di cibo;

con oltre 522 miliardi di euro la filiera del cibo, dalla terra alla tavola, rappresenta oltre il 25 per cento del PIL nazionale. Nel 2020 il totale delle esportazioni agroalimentari italiane è stato di 46 miliardi di euro, di cui 39,1 miliardi di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in crescita dell'1,9 per cento

rispetto al 2019, e 6,9 miliardi di euro di prodotti agricoli;
secondo i dati ISTAT, il 55 per cento delle esportazioni agroalimentari *made in Italy* è diretto verso l'Unione europea, dove i principali clienti risultano essere la Germania e la Francia, rispettivamente con 7,73 miliardi e 5,08 miliardi di euro di *export*;
se è vero che i prodotti italiani sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, è altrettanto vero che essi sono sottoposti ad un costante attacco in termini di contraffazione. Il fenomeno, noto come *Italian sounding* permette di evocare l'origine italiana attraverso simboli, nomi, marchi, immagini, che richiamano in modo ingannevole l'italianità di un alimento che è privo di qualunque legame con il nostro Paese;
Italian sounding rappresenta una grave minaccia al *made in Italy* agroalimentare e va prontamente contrastato; il mercato del falso vale oggi più del doppio del fatturato regolare, determinando un danno complessivo per il sistema Paese di circa 100 miliardi di euro;
è necessario tutelare con determinazione le eccellenze alimentari italiane, proteggendole dai continui tentativi di sopraffazione. Contraffazione, applicazione di misure protezionistiche, etichettature ingannevoli e fuorvianti, sono evidenza di un costante attacco all'agroalimentare italiano ed allo sconfinato patrimonio di tradizioni e tipicità che esso rappresenta;
la scelta operata della Commissione europea, con l'approvazione del "Piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei", di prevedere la cancellazione dei fondi per la promozione di carne, salumi, vino e l'inserimento di etichette allarmistiche sulle bottiglie per scoraggiarne il consumo, colpisce gravemente i prodotti simbolo del *made in Italy*;
appare fondamentale in questo contesto mettere a disposizione dei consumatori un quadro informativo chiaro e trasparente riguardo l'origine e la provenienza dei prodotti agroalimentari, in modo che i consumatori stessi possano operare scelte di acquisto più consapevoli ed appropriate, anche nel rispetto della propria salute;
il marchio *made in Italy* rappresenta una vera e propria infrastruttura immateriale che rende l'Italia uno dei Paesi con il maggior grado di attrattività e per tale motivo occorre approfondire ogni sforzo per individuare strategie che mirino a rafforzare il nostro Paese sul piano competitivo a livello europeo e mondiale;
le recenti indicazioni e misure restrittive della Commissione europea relative ad alcuni tra i prodotti agroalimentari simbolo del *made in Italy*, tra cui il vino, penalizzerebbero fortemente il mercato italiano con pesanti ricadute su tutta la filiera agricola e le perdite economiche che ne deriverebbero;
la difesa dei prodotti italiani di eccellenza è una priorità non solo per la tenuta sociale ed economica dei nostri territori, ma anche per salvaguardare il nostro tessuto produttivo e per continuare a garantire la loro qualità nel mondo;
il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura degli alimenti, adottato per rispondere alle esigenze di chiarezza e tracciabilità per il consumatore, ha previsto alcune disposizioni accessorie tra le quali, in particolare, all'articolo 35, le nuove disposizioni "nutrizionali" sul *fop* (*front of packaging*) e le modalità applicative dell'etichettatura degli alimenti, anche in riferimento all'origine;
l'etichettatura nutrizionale *front-of-pack* (*fop*) aiuta i consumatori nelle loro scelte alimentari fornendo informazioni sui valori nutrizionali ed è vista come uno strumento a supporto delle strategie per la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione;
nella strategia della Commissione europea "Farm to Fork", pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha chiarito l'intenzione di proporre entro fine del 2022 un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria a livello europeo, ipotizzando di adottare, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all'interno dell'Unione europea, il cosiddetto Nutri-score;
Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, nel mese di febbraio, hanno dato vita al coordinamento "pro nutriscore", al fine di convincere l'istituzione europea ad adottare il sistema che, di fatto, penalizza i prodotti, eccellenze del *made in Italy* in quanto, al momento dell'acquisto, difficilmente il consumatore esegue un confronto tra elementi equiparabili e sostituibili tra loro, preferendo, piuttosto, prodotti che, ad esempio, hanno un costo inferiore;

il Nutri-score è un modello di etichettatura sviluppato in Francia che, utilizzando l'immagine di un semaforo assegna un colore, dal verde al rosso, per la classificazione di ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su una base di riferimento di 100 grammi di prodotto;

il Nutri-score risulta fondato su valutazioni parziali e fuorvianti, in quanto si basa sull'impiego di algoritmi per un giudizio nutrizionale del singolo prodotto, senza tenere conto del suo inserimento nel quadro di una dieta complessiva varia e bilanciata;

durante l'audizione del 16 marzo 2021 presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo ha definito quale "pericolo reale" per il *made in Italy* agroalimentare il sistema del Nutri-score, respingendone l'uso;

tale sistema di etichettatura mette in discussione i principi della dieta mediterranea che, riconosciuta dall'UNESCO "patrimonio immateriale dell'umanità", è un modello alimentare sano ed equilibrato, fondato su un consumo diversificato e bilanciato degli alimenti, l'unico ad avere dimostrato una reale capacità di prevenire le malattie cronico degenerative, promuovendo il consumo giornaliero in proporzione equilibrata degli alimenti;

l'Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 304 del 7 dicembre 2020, ha adottato un modello di etichettatura, il "nutrinform battery", che attribuisce un punteggio alla presenza di grassi, zuccheri e sale rapportandoli alla dose giornaliera consigliata nell'ambito di una dieta salutare;

il "nutrinform battery" appare il sistema più adatto a fornire chiare e trasparenti informazioni ai consumatori, rispondendo alla necessità di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari italiani alla base del modello della dieta mediterranea, espressione di antichi valori e tradizioni che caratterizzano l'enogastronomia italiana nel mondo;

con l'impiego di modelli di etichettatura semplificati, come il Nutri-score, si rischia di sostenere modelli alimentari sbagliati che penalizzano fortemente i prodotti agroalimentari *made in Italy*, promuovendo stili di vita non salutari, a favore del consumo di cibi ultra processati e sintetici assolutamente inadatti a garantire il giusto apporto nutrizionale nella giornata alimentare e di conseguenza la tutela della salute pubblica;

il mercato dei cibi sintetici è in espansione; da tempo diverse multinazionali dell'industria alimentare stanno indirizzando verso questo settore importanti investimenti. Soia, mais, semi oleosi hanno raggiunto cifre mai viste: la farina di soia è raddoppiata in un anno e i fagioli sono arrivati ad oltre i 550 euro a tonnellata, creando tensioni nell'intero comparto cerealicolo. Il forte incremento dei prezzi dei piselli da proteina nei prossimi anni, come evidenziato dall'istituto di ricerche "MarketsandMarkets", darà vita ad un mercato da 1.400 milioni di dollari, il doppio dei 745 milioni di dollari fatturati nel 2020. Secondo l'indice FAO anche la quotazione degli oli vegetali quest'anno è salita dell'otto per cento, raggiungendo il valore più alto degli ultimi dieci anni;

in seno al Parlamento europeo si è aperto un dibattito sulla modifica dell'attuale disciplina che regola la denominazione di "carne", prevedendone la possibilità di impiego anche sui prodotti di origine vegetale o sintetica, in modo tale da permettere, a titolo di esempio, di chiamare "hamburger" una polpetta di soia o "salsiccia" un prodotto ottenuto da sintesi;

in Europa nel 2019 le vendite di carne sintetica hanno sfiorato il miliardo di euro, con 208 milioni di pezzi. Rispetto agli ultimi due anni precedenti il mercato è cresciuto del 38 per cento. Questa tendenza rischia di inficiare le politiche di tutela del *made in Italy*, screditando il sistema degli allevamenti italiani che risulta tra i più sicuri e sostenibili a livello mondiale, fino ad arrivare ad un eventuale condizionamento della posizione del Parlamento europeo nel negoziato con il Consiglio e la Commissione sull'assegnazione delle nuove risorse della PAC;

alla frontiera dei cibi sintetici si è recentemente aggiunto il latte derivato dai piselli trasformati, ultimo lancio pubblicitario delle multinazionali del cibo, che invitano i consumatori a brindare con questa bevanda a base di vegetali processati, il cui sapore non è assolutamente paragonabile a quello del latte di origine animale, né tanto meno la sua qualità e genuinità. La bevanda a base di piselli gialli, fibre di cicoria, zucchero e olio di girasole, viene classificata con etichetta Nutri-score di livello A, ovvero

come un buon alimento dal punto di vista dei benefici per la salute dei consumatori; sempre l'Europa, su proposta della Commissione, ha dato via libera all'uso alimentare dei vermi dalla farina, sostenendo che gli stessi facciano parte della strategia Farm to Fork per avviare la stessa Europa, entro il 2030, a sistemi alimentari sostenibili che identificano gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale, utili per sostenere la transizione "verde" della produzione alimentare dell'Unione europea;

riguardo al regolamento (UE) n. 2015/2283 del 1° gennaio 2018, relativo ai nuovi alimenti, tra cui insetti e larve, si stima che entro il 2025 la UE investirà 3 miliardi di euro per incoraggiare le imprese ad accelerare sulla produzione e per favorire la circolazione di un'ampia varietà di alimenti a prezzi concorrenziali. Ciò a discapito delle imprese italiane dove la maggioranza dei cittadini (54 per cento) considera gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale;

i consumatori sono ignari del fatto che la maggior parte di questi cibi di origine non animale è prodotta in laboratorio e non ha nulla a che fare con l'agricoltura italiana, ed anzi, essendo prodotti assolutamente diversi da quelli agricoli, ma che richiamano ad essi, inducono in inganno gli stessi consumatori, rischiando di arrecare un grave danno alla salute dei consumatori e di inficiare la qualità dell'agroalimentare *made in Italy*. Rilevata la centralità dei controlli nell'intera filiera agroalimentare per porre l'alimentazione quale primo gradino della prevenzione, a cominciare dal fatto che sani alimenti sono l'architrave di un efficiente sistema immunitario;

con il disegno di legge 1660 recante "Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria", si è inteso fare un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza nell'etichettatura, con l'obiettivo di far conoscere le falle del Nutri-score e di correggerne le intrinseche storture, investendo in sanità pubblica veterinaria, prevenzione, controlli proattivi, formazione specialistica qualificata, lotta all'antimicrobico, resistenza e promozione delle produzioni di eccellenza, valorizzando la dieta mediterranea per l'appropriatezza nutrizionale della giornata alimentare del consumatore;

è necessario che le istituzioni vengano sollecitate a promuovere sistemi che siano in grado di valorizzare le eccellenze del *made in Italy* attraverso l'adozione di un *rating* prestazionale degli operatori nelle filiere agroalimentari, capace di determinare azioni volte al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, garantendo così un nesso tra provenienza e qualità degli stessi e raggiungendo un livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, con particolare riferimento al contenuto di sale e di acidi grassi saturi;

tale sistema verrebbe a rappresentare una *best practice* nel panorama europeo ed internazionale, conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare, dimostrando etichetta alla mano che il modello proposto, non solo consentirebbe di avere una maggiore consapevolezza di ciò che effettivamente si mangia, ma favorirebbe anche una scelta alimentare orientata in ragione del valore del prodotto, misurato con un indice di scala intuitivo, non necessariamente cromatico, fondato su parametri che escludano l'assimilazione di prodotti di sintesi con alimenti naturali;

alla luce dello sforzo dei nostri imprenditori, occorre concentrare tutte le energie al fine di difenderli dagli attacchi di grandi marchi che vorrebbero obbligatorio il Nutri-score nonostante arrivino da fonti interne dati per nulla incoraggianti in merito agli *standard* di sicurezza alimentare;

convinti che la missione della maggioranza deve essere quella di tutelare gli operatori virtuosi che quotidianamente rendono grande il *made in Italy* alimentare, in Italia e nel mondo, evitando che il consumatore possa essere influenzato da esternalità che mirano semplicemente a far fuori un *competitor*, l'Italia, che da anni conserva il primato nel settore, impegna il Governo:

1) ad adoperarsi nelle opportune sedi per contrastare qualsiasi iniziativa discriminatoria nei confronti

del modello alimentare basato sui principi della dieta mediterranea e per difendere la salute dei consumatori da sistemi di etichettatura fuorvianti ed ingannevoli, al fine di tutelare l'importante patrimonio agroalimentare italiano che rende il nostro Paese per le sue eccellenze unico al mondo, rispondendo anche all'appello dei produttori delle più importanti DOP;

2) a continuare a perseguire con maggiore e rinnovata forza iniziative volte a promuovere il "nutrinform battery" come sistema idoneo per armonizzare il mercato europeo, alla luce della costituzione del coordinamento dei Paesi europei "pro nutriscore";

3) in linea con i contenuti del richiamato disegno di legge n. 1660, all'esame della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, a promuovere interventi finalizzati, nell'evoluzione ordinamentale che deve accompagnare l'attuazione del PNRR, a coniugare la riqualificazione della spesa sanitaria con due obiettivi strategici qualificanti gli assi progettuali a PNRR: migliorare la salute dei cittadini, tutelando i consumatori in materia di composizione degli alimenti, privilegiando la salubrità e i cambiamenti nei modelli di consumo degli stessi, orientati a benessere e longevità, e promuovere le eccellenze agroalimentari italiane, correggendo le implicite storture del sistema Nutriscore, valorizzando la dieta mediterranea per l'appropriatezza nutrizionale della giornata alimentare del consumatore, oggettivizzando la vera eccellenza della filiera alimentare non solo nel nostro Paese, giacché replicabile su scala europea, financo mondiale;

4) a dare atto che il modello di *rating* dei prodotti alimentari proposto, non solo consentirebbe di avere una maggiore consapevolezza di ciò che effettivamente si mangia, ma favorirebbe una scelta alimentare orientata in ragione del valore del prodotto, misurato con un indice di scala intuitivo, non necessariamente cromatico, fondato su parametri che escludano l'assimilazione di prodotti di sintesi con alimenti naturali, sfatando il mito del *fast food* e dei cibi spazzatura, attenzionando il consumatore che il cibo di qualità, e quindi salubre, non può essere a basso costo: mangiare meno quantità ma di più alta qualità, perché gli effetti di un'alimentazione sbagliata, disordinata e squilibrata si trasformano in danni per la salute del consumatore e in costi per la collettività;

5) ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché venga accolta, a livello europeo, una posizione che coincida con la necessità di tutelare le denominazioni, confermando il divieto di poterne estendere l'impiego alle carni ovvero al latte, e agli alimenti da questi derivati, che non hanno un'origine animale ma vegetale o addirittura sintetica, valorizzando e promuovendo le eccellenze agroalimentari del *made in Italy*, riconoscendo l'estraneità alla nostra cultura alimentare dell'utilizzo per il consumo umano delle larve;

6) ad attivarsi al fine di concordare con i Ministeri interessati una campagna di promozione, che si articoli su tutto il territorio nazionale e che si sviluppi attraverso la promozione di iniziative territoriali e regionali, per culminare in un evento nazionale finalizzato ad attrarre nuovi potenziali consumatori internazionali e a rafforzare il connubio tra l'enogastronomia e il turismo.

(1-00382)

[MAGORNO](#), [FARAONE](#), [BONIFAZI](#), [CONZATTI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - Il Senato,

premessi che:

il piano d'azione UE 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale che possono sostenere la transizione "verde" della produzione; tale necessità deriva da numerosi studi che hanno evidenziato come i sistemi alimentari attuali sarebbero troppo vulnerabili e non darebbero garanzie per il futuro e che, secondo la prestigiosa università di Cambridge, per contrastare la malnutrizione si dovrebbero integrare le nostre catene di approvvigionamento con sistemi sostenibili e innovativi;

un *team* di esperti ha analizzato circa 500 articoli scientifici su sistemi di produzione alimentare alternativi e sostenibili, identificando alcuni "alimenti del futuro" che potrebbero contrastare il fenomeno della malnutrizione. Tra questi ci sono macroalghe e alghe unicellulari (*kelp*, spirulina, clorella), insetti (in particolare le larve di mosca e il verme giallo della farina) e alcune proteine derivate dai funghi;

si tratta di cibi che possono essere coltivati o allevati in sistemi modulari (foto-bio-reattori, ma anche

più semplici serre) che riducono l'esposizione ai rischi ambientali e non richiedono troppo consumo di suolo, quindi sarebbero adatti anche ad ambienti urbani oppure alle isole, magari piccole e lontane dai continenti;

l'entrata nel mercato di alimenti proteici a basso impatto ambientale e un fabbisogno nutrizionale stimato in crescita del 70 per cento al 2050 (fonte FAO), il comparto degli insetti per uso alimentare è destinato a ritagliarsi un ruolo di peso nel mercato alimentare;

si tratta di un'opportunità imprenditoriale, soprattutto per l'utilizzo mangimistico delle farine di insetti anche se resta comunque ferma la difesa delle produzioni tradizionali che caratterizzano il *made in Italy* e la dieta mediterranea;

tale tipo di produzione alimentare non può in alcun modo, difatti, intaccare la "dieta mediterranea", trattandosi di una possibilità innovativa e destinata ad un commercio alimentare peculiare, in alcuni casi destinato unicamente al consumo animale;

l'Italia ha un sistema di controlli fra i più efficaci in Europa: ogni anno le ASL, i NAS e l'ICQRF compiono decine di migliaia di verifiche. Solo l'Ispettorato centrale repressione frodi nel corso del 2020 ha effettuato oltre 70.000 controlli e la sfida è una maggiore sostenibilità, che passa attraverso l'innovazione e la ricerca, anche tramite i fondi del PNRR;

considerato che:

la trasformazione ecologica rappresenta il 40 per cento del piano nazionale di ripresa e resilienza e tale possibilità consente a nuovi operatori e nuovi sistemi produttivi di creare nuovi posti di lavoro; tali nuove possibilità devono essere incentivate e non sopresse, seppur nel pieno rispetto della conoscibilità e informazione da parte dei consumatori finali circa la natura dei nuovi prodotti alimentari messi in commercio;

l'utilizzo di proteine nobili degli insetti è molto diffuso in altri Paesi ma appare del tutto incapace di sostituirsi alle proteine nobili appartenenti alla cultura gastronomica italiana, come il latte e la carne;

rilevato che:

la produzione di questo nuovi tipi di alimenti a basso impatto ambientale è pensata anche per far fronte ad una graduale diminuzione di cibo che si potrebbe verificare in un futuro non troppo lontano, ovvero al corrispondente aumento della domanda in seguito a cambiamenti climatici, carestie, pandemie eccetera, e tale problematica potrebbe essere ridotta tramite una diminuzione dello spreco alimentare:

ad oggi, difatti, uno dei più grandi motivi di dispersione di cibo è rappresentato dallo spreco alimentare e secondo l'osservatorio "Waste Watcher" lo spreco alimentare a livello domestico in Italia costa circa 6,5 miliardi di euro, e le tonnellate di cibo buttato annualmente in Italia ammontano a quasi 2 milioni;

lo spreco di cibo si traduce in un ulteriore danno quando questo finisce in discarica dove, decomponendosi, produce metano, gas serra molto più dannoso dell'anidride carbonica e, se lo spreco alimentare fosse un Paese, sarebbe il terzo nemico dell'atmosfera quanto a produzione di gas serra dopo la Cina e gli Stati Uniti d'America, generando l'8 per cento del totale di queste emissioni sul pianeta;

per la FAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la lotta allo spreco alimentare è una delle principali priorità, emersa brutalmente da un suo rapporto *shock* di 10 anni fa, dal quale emergeva che circa un terzo del cibo prodotto sul pianeta andava perso o sprecato ogni anno, a fronte di centinaia di milioni di persone che soffrono la fame e non hanno accesso a sistemi di alimentazione salutari;

risulta sempre più difficile far fronte alle richieste di chi soffre di denutrizione e malnutrizione: solo nei Paesi dell'Unione europea circa 33 milioni di persone non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni,

impegna il Governo:

- 1) ad incrementare lo studio del cibo da insetti temperando l'esigenza dell'industria con la salvaguardia delle nostre tradizioni;
- 2) a fare chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa provenienza e tracciabilità del cibo derivante dagli insetti, considerato che la maggior parte dei nuovi prodotti proviene da Paesi *extra* UE;
- 3) a prevedere sistemi di tracciamento efficaci dei prodotti, informando al contempo i consumatori

circa il rispetto della filiera alimentare e sull'origine delle materie prime utilizzate;

4) ad avviare ogni più utile iniziativa per combattere lo spreco alimentare, sia tramite campagne di sensibilizzazione, sia tramite lo sviluppo di piattaforme digitali che consentano di incentivare alla pratica dell'utilizzo degli avanzi giornalieri nei supermercati e nei ristoranti.

(1-00383)

Interrogazioni

[D'ALFONSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i centri di assistenza fiscale (CAF) svolgono un'insostituibile funzione asseverativa in materia fiscale per conto dello Stato, in quanto, previa iscrizione in apposito albo presso la Direzione regionale delle entrate, sono autorizzati all'apposizione dei visti di conformità sui modelli 730, affermando, sulla base della documentazione esibita, la correttezza di oneri deducibili, detrazioni d'imposta, ritenute operate, nonché importi dovuti a titolo di saldo o di acconto;

nel solo anno 2020, oltre 18 milioni di contribuenti si sono avvalsi dei servizi assicurati dai CAF per l'invio dei modelli 730/20, mentre 8 milioni di nuclei familiari si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale per ottenere la certificazione ISEE necessaria all'ottenimento di misure di natura sociale. Nei CAF sono impiegati più di 30.000 operatori, che rispondono nella maniera più efficace possibile alle richieste di cittadini e contribuenti, diventando nel corso del tempo un punto di riferimento per milioni di italiani, in particolare nei piccoli centri;

rilevato che:

i CAF, in ragione del loro modello organizzativo molto flessibile, riescono a realizzare servizi a costi molto bassi, che lo Stato, da solo, non sarebbe in grado di fornire. Tuttavia, nonostante la convenienza per la pubblica amministrazione e l'aumento del lavoro attribuito ai CAF, nel corso degli ultimi anni i finanziamenti annuali a carico del bilancio pubblico per compensare il lavoro svolto dai CAF sono stati pesantemente diminuiti, mettendo a rischio l'erogazione stessa di importanti servizi per i cittadini; nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", l'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha ridotto le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e ha stabilito che, con decreto del medesimo Ministro, sono rideterminati i compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati in misura tale da realizzare i conseguenti risparmi di spesa;

il decreto ministeriale 1° settembre 2016, recante "Rideterminazione dei compensi ai CAF ed ai professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale" del Ministero ha definito una riduzione proporzionale dei compensi nel limite di spesa annuale di 216.897.790 euro, a decorrere dall'anno 2019, determinando quasi un dimezzamento, pur dovendo i CAF continuare necessariamente ad assicurare elevati *standard* di prestazioni e professionalità, dotarsi di polizze assicurative e garantire la riservatezza dei dati;

la legge di bilancio per il 2021, nonostante l'affidamento ai CAF di nuovi adempimenti, parte dei quali legati alle misure di sostegno in risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19, non ha previsto nessun incremento delle risorse per i centri di assistenza fiscale;

considerato che:

lo Stato si è avvalso sempre più dei CAF, data la relativa territorialità e prossimità con la popolazione e alla luce della loro crescente professionalità e affidabilità, affidando loro attività nodali via via incrementate dal quadro normativo di riferimento, quali, *ex aliis*, la predisposizione del modello ISEE, certificazioni tributarie, assistenza ai cittadini nelle attività di ravvedimento operoso e la domanda per il reddito di cittadinanza;

per la maggior parte delle attività i CAF devono calmierare i propri compensi e per questa ragione il legislatore aveva previsto un ristoro a carico del bilancio dello Stato, che, dopo il decreto ministeriale 1° settembre 2016, è appunto drammaticamente diminuito;

la *ratio* della diminuzione del compenso era originariamente da individuare nell'avvento del modello 730 precompilato, che, ad oggi, non ha però avuto il successo atteso, essendo ampiamente accertato che su circa 20 milioni di cittadini la stragrande parte continua a rivolgersi a CAF e professionisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda ripristinare i compensi spettanti ai professionisti abilitati e ai centri autorizzati di assistenza fiscale o almeno procedere a una loro rideterminazione in aumento; quali iniziative intenda assumere per riconoscere e valorizzare il ruolo dei centri di assistenza fiscale e per sostenere le loro esigenze di carattere organizzativo e gestionale.

(3-02583)

[LUPO](#), [DI GIROLAMO](#), [GAUDIANO](#), [MAIORINO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [TAVERNA](#), [FERRARA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che corre interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un servizio prettamente urbano, di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo, sita nel municipio I di Roma, e la stazione di Cristoforo Colombo, sita nel municipio X di Roma. Essa è anche un sistema di trasporto rapido di massa, di elevata portata e frequenza, esercitato con veicoli metropolitani analoghi a quelli delle altre linee della metropolitana di Roma;

con delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, è stato approvato il piano operativo infrastrutture (POI) relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020, coordinato dalla cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: "riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane"), le caratteristiche metropolitane della Roma-Lido hanno comportato l'assegnazione di 180 milioni di euro;

la scheda progetto per la Roma-Lido, di cui al POI, prevede "l'ammodernamento e potenziamento degli impianti di sistema e non di sistema, nonché del materiale rotabile per consentire una maggiore frequenza del servizio e una maggiore sicurezza d'esercizio";

per effetto del progressivo invecchiamento del parco rotabili, l'intertempo minimo potenziale dell'infrastruttura è passato dai 7 minuti del 2013 ai 10 minuti attuali; mentre, con gli interventi previsti si potrà ottenere un intertempo minimo potenziale di 6 minuti;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione Lazio ha assunto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., successivamente, con legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, la Regione Lazio ha ripartito ai Comuni le competenze in materia di trasporto pubblico locale, trattenendo le competenze sulle ferrovie "ex concesse";

la gestione unitaria della Linea B della metropolitana di Roma e della Roma-Lido è in capo ad ATAC, detentrici di un contratto di servizio con la Regione Lazio;

considerato inoltre che:

con deliberazione di Giunta regionale n. 255 del 5 giugno 2018, la Regione Lazio ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio delle ferrovie regionali, tra cui la Roma-Lido;

coerentemente con gli investimenti di cui alla delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, con delibera di assemblea capitolina n. 60 del 2019 Roma capitale ha adottato il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), individuando nella Roma-Lido la linea E della metropolitana di Roma;

con delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2019, n. 689, la Regione Lazio ha incaricato la Direzione regionale infrastrutture e mobilità, di concerto con ASTRAL S.p.A., di effettuare l'attività istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti tecnici ed economici per l'affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, tra cui la "Roma-Lido di Ostia", nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile ad ASTRAL;

l'attività di affidamento ad ASTRAL e COTRAL, le quali dovrebbero subentrare ad ATAC S.p.A. entro luglio 2021 sta proseguendo, sebbene, secondo quanto noto agli interroganti, nessuna dimostrazione della convenienza pubblica di tale affidamento sia emersa;

attualmente, l'efficienza economica della gestione della Roma-Lido può essere garantita esclusivamente con la parziale interoperabilità della stessa con la linea B della metropolitana di Roma;

viceversa, la Regione sta procedendo ad una progressiva separazione tra le due linee, con un dispendio di risorse pubbliche rilevante, quale ad esempio quello necessario a realizzare un deposito distinto dalla linea B, per un valore di 40 milioni di euro;

rilevato che:

Roma capitale, coerentemente con l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 30 del 1998 sta promuovendo, oltre alla trasformazione della Roma-Lido in metropolitana, la diramazione della stessa all'aeroporto di Fiumicino, così come previsto nel piano regolatore generale di Roma e nel PUMS;

la trasformazione della Roma-Lido in metropolitana, nonché la sua diramazione all'aeroporto di Fiumicino, è un progetto del tutto compatibile con il programma "Next generation EU", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato;

a quanto ammontino le risorse globalmente stanziare per la Roma-Lido e quante di queste siano state effettivamente spese dalla Regione Lazio, nonché se sia intenzione del Governo promuovere, anche nell'ambito delle risorse inserite nel PNRR per il trasporto rapido di massa, la realizzazione della diramazione per l'aeroporto di Fiumicino della futura linea E della metropolitana di Roma;

quali azioni stia ponendo in essere per garantire l'obiettivo della trasformazione definitiva della Roma-Lido in metropolitana, così come previsto dai documenti di programmazione nazionali e comunali vigenti;

quali misure siano state adottate per garantire il monitoraggio delle procedure di affidamento del servizio.

(3-02584)

[COLLINA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [MANCA](#), [LAUS](#), [IORI](#), [FERRAZZI](#), [PITTELLA](#), [MARILOTTI](#), [BOLDRINI](#), [ALFIERI](#), [MARGIOTTA](#), [PINOTTI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel 2014, il Montenegro ha firmato un contratto con la Export-Import bank of China per finanziare all'85 per cento la costruzione di un collegamento autostradale tra il porto di Bar, il principale del Paese, e la città di Boljare, nei pressi del confine serbo. La costruzione dell'autostrada, che prevede la realizzazione di 50 gallerie e di 95 viadotti, necessari a superare le asperità montuose del territorio montenegrino, è stata affidata alla China road and bridge corporation, per un totale di quasi un miliardo di dollari, e attualmente risultano realizzati soltanto 41 chilometri su un totale previsto di 130; la scadenza per il rimborso della prima parte dei prestiti ottenuti dalla Export-Import bank of China è stata fissata a luglio 2021, e come garanzia il Montenegro ha accettato di inserire, tra i termini del contratto, la possibilità per la Cina di acquisire porzioni del territorio montenegrino in caso di mancato rimborso dei prestiti;

il Montenegro, a causa del peggioramento delle condizioni economiche dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, aggravate dalla caduta verticale della principale fonte di ricchezza del Paese, il turismo, e delle esigue risorse finanziarie a disposizione, si trova attualmente nell'impossibilità di onorare il rimborso del prestito alla scadenza stabilita;

in conseguenza di questa drammatica situazione, il Governo del Montenegro ha richiesto il sostegno finanziario dell'Unione europea, rivolgendosi alla Commissione europea, alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Le risposte da parte della Commissione europea alle richieste del Governo montenegrino sono state tiepide, a causa della difficoltà di trovare uno strumento finanziario adeguato, soprattutto per via dello stato avanzato di realizzazione dell'opera;

considerato che:

nel 2007, il Montenegro ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione (SAA) con la UE e un accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali. A partire dal 2009, ai cittadini montenegrini è consentito accesso senza visto ai Paesi dell'area Schengen, dal 2010 è stato riconosciuto al Paese lo *status* di candidato all'appartenenza alla UE e nel 2012 sono stati avviati i negoziati per l'accesso;

il Montenegro ha adottato unilateralmente l'euro come propria valuta e nel 2015 la Banca centrale del Montenegro ha completato un programma di cooperazione tecnica con la BCE, con la prospettiva di entrare nel sistema europeo delle banche centrali una volta ottenuta la qualificazione di stato membro UE. Dal 2017 il Paese è anche membro della NATO;

l'Italia è il secondo investitore straniero nel Montenegro, primo tra i Paesi UE, e il quarto fornitore di beni e servizi, secondo tra i Paesi UE. Fra gli investimenti più rilevanti vi è l'elettrodotto sottomarino realizzato da Terna che si snoda per 445 chilometri e che connette le stazioni elettriche di Capegatti, in provincia di Pescara, e di Lastva in Montenegro. Nel 2016, l'Italia ha esportato beni e servizi per un totale di 153 milioni di euro, con un saldo commerciale positivo di 135,5 milioni. Tra Italia e Montenegro sono inoltre attivi numerosi programmi di cooperazione allo sviluppo e cooperazione culturale, e i due Paesi fanno parte del medesimo programma europeo di cooperazione transfrontaliera. Tali elementi evidenziano come rafforzare i legami strategici con il Montenegro costituisca una grande opportunità strategica tanto per l'Italia quanto per l'intera Unione europea;

il 6 febbraio 2018 la Commissione europea, con la comunicazione COM(2018) 65 final, ha lanciato una nuova strategia per i Balcani occidentali. Tale strategia presenta, tra le proprie priorità politiche, la connettività dei Balcani occidentali con la UE, e indica come nel proprio interesse politico, di sicurezza ed economico la prospettiva dell'allargamento, nel rispetto delle condizioni poste, ai Paesi dei Balcani occidentali;

i Balcani occidentali, in generale, rappresentano uno dei teatri dove si sono concentrati gli sforzi e i successi della politica estera europea. I Paesi di tale regione, infatti, si sono impegnati a garantire crescita economica e progressi nella qualità della democrazia e delle istituzioni con la prospettiva dell'accesso all'Unione europea. Oltretutto, tale regione è completamente circondata geograficamente da territori di Stati membri UE, pertanto è fondamentale che l'Unione europea rappresenti il principale punto di riferimento internazionale dell'area,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti;

se non ritenga che tale situazione sia meritevole di particolare attenzione, anche in ambito UE, in considerazione del ruolo strategico e geopolitico del Montenegro, e più in generale dell'area balcanica a fronte del crescente interesse su tali aree di Paesi come Russia e Cina;

se ritenga non solo utile, ma necessario, al fine di mantenere l'appartenenza all'Unione europea come orizzonte naturale per il Montenegro, prevenire la destabilizzazione finanziaria e strategica della regione e affermare la vicinanza dell'Italia alle posizioni di tale Paese, consolidando ulteriormente i rapporti bilaterali in vista di un eventuale ingresso nella UE, attivarsi presso tutte le sedi istituzionali dell'Unione europea per trovare una soluzione alla difficile situazione finanziaria in cui si trova il Montenegro e scongiurare il rischio della perdita di porzioni del proprio territorio.

(3-02585)

FATTORI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le vaccinazioni anti COVID stanno procedendo a ritmi sostenuti e l'adesione massiccia dei giovani suscita grande soddisfazione;

tuttavia, se è vero che i vaccini sono tutti efficaci, non sono tutti uguali;

il vaccino Astrazeneca può causare una trombosi venosa associata a diminuzione delle piastrine, che si presenta a distanza di 5-15 giorni dalla vaccinazione e può avere esito fatale. Questa complicanza è stata descritta in soggetti dai 20 ai 55 anni, ma le persone di gran lunga più colpite sono le giovani donne. La trombosi piastrinopenica da vaccino, che non è provocata dai vaccini a RNA, è molto rara. Ovviamente però in una vaccinazione di massa anche una complicanza molto rara, ma potenzialmente letale, può causare un numero significativo di morti, anche in soggetti che, per sesso ed età, come le giovani donne, hanno un rischio praticamente nullo di morire di COVID;

sono molte le voci autorevoli (Gruppo medici volontari vaccinatori di Genova, le Scienziate per la Società, l'associazione Luca Coscioni, Le Scienziate per la Scienza, GIMBE e singoli autorevoli medici e scienziati) che hanno lanciato un appello a limitare, come suggerisce AIFA, l'uso dei vaccini basati su vettori adenovirali, sugli *over 60*,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere affinché vengano bloccati o almeno riparametrati gli *open day* Astrazeneca senza restrizioni di età per non mettere in ulteriore pericolo le fasce giovani;

quali azioni intenda intraprendere affinché la volontà di riprendere una vita sociale come era precedentemente alla pandemia non sia maggiore della consapevolezza dei rischi che i giovani corrono nell'effettuare il vaccino Astrazeneca.

(3-02586)

[ROMEO](#), [BAGNAI](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-02587)

(Già 4-05548)

[CIRINNA'](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 17 maggio è stata depositata l'ordinanza n. 13217, con la quale la prima sezione civile della suprema Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso un decreto della Corte d'appello di Venezia, che aveva disposto l'affido esclusivo di una bambina al padre, a seguito di separazione tra questi e la madre; in particolare, il decreto della Corte veneziana è stato censurato e cassato per aver attribuito rilievo esclusivo e assorbente all'asserita esistenza di comportamenti materni, volti ad alienare la bambina rispetto al padre;

a tale riguardo, la Corte di cassazione stigmatizza il rilievo assunto, nell'interpretazione della relazione tra la bambina e la madre, dalle cosiddette sindromi "della madre malevola" o di "alienazione parentale"; sebbene la Corte non si pronunci sull'attendibilità scientifica di tali sindromi, dalla decisione emerge il forte disvalore verso il loro impianto teorico e, soprattutto, in relazione alla loro idoneità a radicare forti pregiudizi nei confronti del genitore affidatario, in questo caso, della madre; pregiudizi tali da offuscare, nell'*iter* argomentativo della Corte d'appello di Venezia, la necessaria valutazione della corrispondenza delle decisioni in materia di affido all'interesse della minore, fino a configurare a carico della madre, afferma assai significativamente la Corte, una "colpa d'autore"; considerato che:

la cosiddetta sindrome di alienazione parentale non è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale e il suo utilizzo in sede giudiziaria, soprattutto per il tramite di consulenze tecniche, è stato ripetutamente stigmatizzato, sia dalle competenti istituzioni in seno all'ONU, sia da parte del GREVIO in seno al Consiglio d'Europa, in relazione all'applicazione della Convenzione di Istanbul; infatti, l'uso strumentale di tali inesistenti patologie si intreccia, troppo spesso, con dinamiche di violenza, anche assistita, in ambito familiare; e troppo spesso accade che il genitore abusante o violento riesca ad ottenere l'affido del figlio o della figlia, proprio travisando la condotta dell'altro genitore (di regola e molto più spesso: la madre ed ex compagna) alla luce di siffatte inesistenti patologie;

anche il Ministro della salute, rispondendo, in data 29 maggio 2020, all'interrogazione 4-02405, ha da un lato confermato l'assenza di qualsivoglia riconoscimento scientifico della cosiddetta PAS; e, dall'altro, ha rinviato alle competenze del Ministero della giustizia per "intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose perché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori";

alla luce della richiamata pronuncia della Corte di cassazione, un intervento del Ministero della giustizia appare vieppiù improrogabile, nelle forme consentite dal vigente ordinamento giudiziario e dalla vigente normativa processuale in materia di selezione e validazione della professionalità dei consulenti tecnici,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per dare seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione richiamata;

se, in particolare, intenda valutare l'opportunità di disporre dei propri poteri ispettivi di legge presso le competenti sezioni dei Tribunali e delle Corti d'appello della Repubblica, onde verificare l'effettiva

incidenza sulle decisioni in materia di affidamento di minori dell'utilizzo, da parte dei giudici e dei consulenti tecnici, del riferimento a patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche; quali iniziative intenda assumere per evitare che alle ridette patologie continui a farsi riferimento, oltre che nella pratica giudiziaria, anche in sede di formazione dei professionisti destinati ad essere inseriti negli elenchi dei consulenti tecnici, cui i giudici possono attingere d'ufficio, ovvero in sede di definizione dei requisiti per essere inseriti in dette liste.

(3-02588)

[CUCCA](#), [FARAONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la magistratura onoraria in Italia sconta da anni una situazione di precarietà che, a questo punto, richiede una reale presa di consapevolezza e di posizione da parte delle istituzioni per ciò che attiene all'individuazione di una soluzione nel rispetto del ruolo e del lavoro che, quotidianamente, tali giudici svolgono nel contesto giurisdizionale attuale;

secondo i dati espressi dalle maggiori piattaforme *on line* del settore, sono quasi 5.000 i magistrati onorari in Italia: essi trattano nel complesso circa il 50 per cento dell'intero contenzioso di primo grado. Nel solo anno 2019, sarebbero stati circa 1.100.000 i procedimenti definiti dai giudici onorari; le associazioni di settore manifestano da tempo una profonda insofferenza, denunciando la necessità che venga attuata una vera e propria riforma del settore, al fine di garantire ai giudici onorari il riconoscimento, in termini economici ma non solo, della loro figura, nonché dello sforzo professionale compiuto;

la costituzione della Commissione presieduta da Claudio Castelli, a ben vedere, è stato un passo importante affinché il tema e le relative questioni ancora pendenti possano essere studiate ed analizzate, potendo altresì essere avanzate proposte concrete di riforma;

come anche indicato in occasione del *question time* alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio 2021, la proposta di riforma portata avanti dal Ministro in indirizzo ed il lavoro della Commissione saranno incentrati su due fronti: da un lato, il profilo delle tutele economiche, previdenziali ed assistenziali, e dall'altro, la definizione puntuale di ruoli, funzioni e compiti;

il tema della magistratura onoraria, inoltre, è stato affrontato anche dalle corti nazionali ed europee: lo scorso 17 marzo, infatti, la Corte costituzionale ha emanato una sentenza in cui vengono dichiarate incostituzionali le norme che legittimano i giudici ausiliari onorari ad esercitare presso le Corti d'appello in modo stabile ed esclusivo. La Corte di giustizia dell'Unione europea, invece, ha incluso anche i giudici di pace nella nozione di lavoratori di cui alla direttiva 2003/88/CE, rimettendo tuttavia al legislatore nazionale ed ai giudici interni il compito di valutare la possibilità di comparare i giudici onorari agli ordinari;

considerato che:

il PNRR prevede, tra l'altro, interventi ed investimenti legati anche ad una profonda revisione del settore della giustizia in Italia, atti in particolare a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari;

in questo senso, il ruolo della magistratura onoraria potrà risultare ancora più fondamentale di quanto sinora svolto, richiedendo tuttavia il riconoscimento, giuridico ed economico, adeguato nonché una maggiore chiarezza e stabilità della figura professionale;

da quanto dichiarato dal Ministro in indirizzo, i lavori della commissione Castelli dovrebbero terminare intorno al 25 giugno prossimo, in linea con l'entrata in vigore della "legge Orlando", il 16 agosto 2021,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti che il Ministro in indirizzo intenda esprimere in merito alla discussione del disegno di legge di riforma della magistratura onoraria attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento;

quali iniziative intenda adottare al fine di corrispondere le congrue indennità e l'adeguato trattamento previdenziale ai giudici onorari che fino ad oggi hanno esercitato tale lavoro, assicurando dignità ad un'intera categoria che da anni necessita di essere valorizzata.

(3-02589)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [ENDRIZZI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [PISANI Giuseppe](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

grazie allo straordinario patrimonio di competenze operanti presso 50 registri tumori di popolazione e 7 registri specializzati, e grazie al capillare assetto organizzativo nel territorio, i registri tumori italiani hanno garantito elevati *standard* di qualità al dato epidemiologico sulla patologia oncologica; in data 22 marzo 2019 veniva approvata la legge n. 29 del 2019 recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione", entrata in vigore il 20 aprile 2019. La legge, oltre alla raccolta, all'analisi e alla pubblicazione di dati epidemiologici generali, mira alla sorveglianza epidemiologica oncologica e infettivologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; è chiaro il riferimento a un importante ruolo che potrebbe essere rivestito dalla norma anche nell'attuale pandemia da COVID-19 in riferimento ai soggetti fragili portatori di malattia oncologica;

l'articolo 1, comma 2, prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede, altresì, a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto" dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, "nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie";

il medesimo articolo 1, al comma 6, dispone che "Per le finalità della presente legge, il Ministro della Salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che, da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori, secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti";

l'articolo 2, comma 1, sancisce che "il Ministro della Salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore (...) diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza";

l'articolo 4, comma 1, prevede che "Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della Salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale". Il comma 2 riporta "per 'referto epidemiologico' si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria";

l'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM) ha meritoriamente creato e, da anni, gestisce una banca dati alimentata dai singoli registri tumori, locali e regionali, afferenti alla rete associativa. Infatti, "l'Associazione promuove la costituzione, la gestione e l'utilizzo di una Banca Dati Comune dei Registri Tumori. Tale Banca, nella quale i dati confluiscono in forma anonima, è lo strumento per il controllo di qualità, l'analisi e la pubblicazione comune e congiunta dei dati dei Registri. I dati in essa contenuti devono corrispondere agli standard qualitativi, tecnici come scientifici, definiti in sede internazionale dall'International Association of Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries (art. 17 statuto AIRTUM)".

alla data odierna, la legge n. 29 del 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 non hanno trovato piena attuazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti lo stato dell'arte e i tempi di emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 29 del 2019, nonché del decreto per l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui all'articolo 4 della stessa legge;

quale sede fisica si intenda individuare per ospitare il registro tumori nazionale di cui all'allegato A del decreto, e la relativa banca dati nella quale verranno riversati i dati relativi ai casi incidenti di tumori rilevati dai registri tumori afferenti alla rete nazionale, nonché a quale organo tecnico si intenda attribuire il coordinamento della rete nazionale;

se si sia proceduto, altresì, ad individuare le relative risorse, il personale, nonché le infrastrutture materiali ed immateriali, atti a supportare le attività del registro tumori nazionale e la relativa banca;

se e quali formali interlocuzioni siano state avviate con soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 29 per le finalità previste dal medesimo comma;

quali iniziative si intenda assumere per non disperdere lo straordinario patrimonio di competenze operanti presso i registri tumori italiani, nonché per preservare il capillare assetto organizzativo nel territorio, fattori che hanno garantito adeguati *standard* di qualità al dato epidemiologico sulla patologia oncologica;

se e come si intenda conferire nell'istituendo registro tumori nazionale i dati ad oggi rilevati dai registri tumori locali e regionali e, in atto, contenuti nella banca dati nella disponibilità dell'AIRTUM.

(3-02590)

[ZAFFINI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo il quinto Rapporto prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica e dall'Istituto superiore di sanità, denominato "Impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente - anno 2020", nell'anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause ammonta a 746.146, 100.526 decessi in più rispetto alla media degli anni 2015-2019. Tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi dovuti al COVID-19, ma i restanti 24.635 decessi aggiuntivi non sono direttamente collegati al COVID-19;

secondo i dati riportati da AGENAS (l'Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni) solo nei primi sei mesi del 2020 i ricoveri ospedalieri sono stati 3,1 milioni contro i 4,3 dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre da gennaio a settembre 2020, si sarebbero perse ben 52 milioni di visite

specialistiche e prestazioni diagnostiche;

le preoccupazioni della comunità scientifica e delle professioni sanitarie si concentrano in particolare, ma non solo, su due famiglie di patologie, tumori e malattie cardiovascolari, per i risvolti che rischiano di assumere i ritardi nella prevenzione, nella diagnosi, nella presa in carico e nei trattamenti di *follow up* registrati in questi mesi di lotta a Sars-CoV-2;

rispetto al 2019, nel 2020 la mortalità per infarto è passata dal 4.1 al 13.7 per cento, tanto che da mesi le associazioni nazionali di medici di cardiologia denunciano che "abbassare la guardia sulle malattie cardiovascolari, responsabili di più di 230 mila decessi ogni anno, e non ricostruire la rete dell'emergenza cardiologica, potrebbe causare più morti che per Covid-19", lamentando al contempo l'assenza di tavoli tecnici per l'attuazione di un programma di ripartenza cardiologica;

con riferimento alle patologie oncologiche, seconda causa di morte in Italia, sempre nel 2020 hanno subito un rinvio il 99 per cento degli interventi per tumore alla mammella, il 99,5 per cento di quelli alla prostata, il 74,4 per cento delle operazioni al colon retto, mentre il piano nazionale oncologico italiano è fermo al 2011, prorogato fino al 2016, ed oggi esiste solo una bozza di 145 pagine risalente al 2019, ma rimasta nel cassetto;

c'è poi un vero e proprio allarme che riguarda le patologie psichiatriche, anche in conseguenza dei provvedimenti di restrizione delle libertà personali che, secondo la comunità scientifica, hanno subito un'impennata sensibile, almeno un aumento 30 per cento traducibile in un milione di nuovi casi di disagio mentale;

la mancanza in Italia di adeguati piani nazionali, l'assenza di un'azione del Governo volta a spingere le regioni in ritardo ad uniformare la loro assistenza sono un preoccupante segnale di una sorta di rinuncia delle istituzioni alla tutela dei cittadini, a garantire il diritto alle cure, condizione peraltro indispensabile accedere ai finanziamenti PNRR;

con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, detto "sostegni *bis*", il Governo si accinge a rifinanziare i provvedimenti contenuti nell'art. 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, "decreto-legge agosto", asseritamente sufficienti al recupero "delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-CoV- 2", apportando ulteriori 477,75 milioni di euro;

considerato che:

non è dato oggi sapere il risultato concreto raggiunto dal SSN in virtù delle risorse stanziare quasi un anno fa nel tentativo di abbattere il numero delle prestazioni sospese nel corso della cosiddetta prima ondata dell'emergenza;

le liste di attesa delle prestazioni sanitarie per patologie non-COVID non sembrano essere, per quanto esposto, affatto diminuite;

la nuova previsione del decreto "sostegni *bis*" si limita a rifinanziare lo stanziamento ed a prorogarne l'efficacia all'anno corrente in modo acritico, senza prevedere alcun intervento di sistema;

già prima dell'emergenza COVID il SSN, specialmente nelle regioni del Sud e in quelle in dissesto, era afflitto da rilevanti ritardi nei trattamenti e da liste di attesa nelle prestazioni non degne di un "Paese civile", ad oltre 40 anni dall'istituzione del SSN stesso,

si chiede di sapere:

se le risorse erogate dal "decreto agosto" abbiano ottenuto i risultati previsti e quali siano i numeri complessivi e le aree di specialità delle prestazioni recuperate;

quali iniziative di sistema il Governo intenda, invece, adottare, anche in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, per il recupero urgente, e non più procrastinabile, dell'enorme massa di prestazioni e di trattamenti rimasti in arretrato che si assommano, come detto in premessa, al già grave problema delle liste di attesa pre-COVID, e restituire così ai cittadini italiani fiducia nella capacità dello Stato di garantire il diritto alla salute, costituzionalmente garantito.

(3-02591)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [DAL MAS](#), [CALIENDO](#), [GHEDINI](#), [MODENA](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'eccessivo rigore della legge "spazzacorrotti" ha inasprito oltre misura il trattamento sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, così rischiando di rallentare le procedure amministrative, ora improntate a criteri di "burocrazia difensiva";
ogni cittadino, scontento della decisione della propria amministrazione comunale, può prendere carta e penna e denunciare il sindaco o l'assessore competente, a costo zero;
l'obbligatorietà dell'azione penale impone all'ufficio della Procura della Repubblica di avviare comunque il procedimento penale con il rischio che il malcapitato amministratore locale possa trovarsi sottoposto al procedimento penale per anni, salvo poi uscirne assolto;
la responsabilità penale è personale;
nel corso degli anni si sono moltiplicate le indagini nei confronti degli amministratori pubblici, in particolare dei sindaci, quali figure apicali dell'amministrazione, per fatti che prescindono da una loro presunta o diretta responsabilità;
si evidenzia in giurisprudenza un'applicazione eccessivamente dilatata delle norme del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro decreto legislativo n. 81 del 2008, che individuano nel sindaco o nell'organo politico di vertice, la figura del datore di lavoro con conseguenti dubbi interpretativi relativi alla cosiddetta delega di funzioni, anche fuori dagli ambiti di stretta connessione teleologica;
preso atto altresì della protesta di sindaci e amministratori pubblici di questi giorni su questi temi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia valutare, nell'ambito della riforma del processo penale, un intervento volto a introdurre una soluzione che tenda ad alleggerire l'eccesso di indagini "a strascico" cui sono sottoposti gli amministratori locali per fatti che il più delle volte fuoriescono dalla loro sfera di dominabilità e controllo, trasmodando in forme occulte di responsabilità oggettiva, vietate dall'articolo 27 della Costituzione.

(3-02592)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BALBONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 16 novembre 2018 è stato bandito il concorso per 300 posti di notaio; su 1.585 candidati da esaminare, circa il 70 per cento di quelli dichiarati inidonei è stato bocciato alla lettura del solo primo elaborato, quello "*inter vivos-civile*" (nella specie: 912 candidati bocciati alla lettura del solo primo elaborato, 318 alla lettura della seconda prova), in spregio alla *ratio* della normativa propria di questo concorso, secondo la quale la lettura integrale degli elaborati di un candidato può essere esclusa solo al ricorrere di eccezionali ipotesi, quali la presenza di nullità o gravi insufficienze (art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 166 del 2006);

le inidoneità sono state disposte sulla base di criteri generali di correzione (adottati dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 166 del 2006) talmente ampi, generici e omnicomprensivi da contemplare tutti i possibili errori in cui potesse incorrere un candidato e tali da pretermettere le disposizioni legislative in materia, che impongono all'organo giudicante, come regola generale, la lettura integrale di tutti gli elaborati prima di formulare un giudizio finale. Ciò ha impedito, quindi, che i candidati concorrenti alla procedura concorsuale ricevessero una valutazione complessiva (alla luce del "principio di compensazione") delle loro capacità tecnico-giuridiche;

moltissime delle riunioni aventi ad oggetto la correzione degli elaborati medesimi non sarebbero state tenute alla presenza del *quorum* richiesto dalla normativa (e cioè quella di 5 membri giudicanti: due magistrati, due notai e un professore universitario) ma con la presenza di un ulteriore membro (magistrato) che, di fatto, ha alterato il *quorum*, in patente violazione della previsione eccezionale dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 166 del 2006 secondo cui "il presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate (...) altri commissari" (non certo appartenenti sempre alla stessa "categoria" professionale). Ciò appare decisamente irrituale anche alla luce del fatto che la maggioranza dei magistrati membri della commissione esaminatrice avrebbe ottenuto dal Consiglio superiore della magistratura l'esenzione dal lavoro giudiziario che si è protratta fino a conclusione delle prove orali (e, quindi, valevole anche nel periodo in cui la commissione esaminatrice per oltre tre mesi, causa COVID, non ha svolto alcuna attività, con ciò determinandosi un evidente danno erariale e

un rallentamento nello smaltimento del carico presso gli uffici giudiziari);
a quanto risulta all'interrogante la composizione della terza sottocommissione esaminatrice durante tutto l'*iter* concorsuale non avrebbe rispettato la normativa del concorso (art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 166 del 2006), in quanto non c'è uno specifico atto amministrativo di nomina del presidente;

proprio per la mancanza dell'atto di nomina del presidente della terza sottocommissione, in violazione della normativa citata, tale ruolo non sarebbe mai stato ricoperto sempre dalla stessa persona e ciò in assoluto spregio del principio di certezza, uniformità delle operazioni di correzione e "buon andamento" che deve sussistere a base di ogni atto della pubblica amministrazione;

i verbali delle correzioni dei compiti concorsuali avvenute, causa COVID, in collegamento audio video risultano in spregio all'articolo 27, comma 3, del regio decreto n. 1953 del 1926, in materia di "Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro" ai sensi del quale "Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario", in quanto sottoscritti dal solo presidente della seduta di correzione e dal segretario, senza che gli altri membri abbiano apposto la propria sottoscrizione nemmeno in digitale;

nell'operato del presidente della commissione esaminatrice si evincono, a giudizio dell'interrogante, evidenti violazioni di legge;

ai sensi dell'art. 28 del regio decreto n. 1953 "Il ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità",
si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo in merito agli atti riportati e quali iniziative intenda intraprendere per garantire trasparenza nell'adozione delle decisioni amministrative;

quali interventi intenda mettere in atto in relazione alle richieste e alle segnalazioni che tanti candidati hanno avanzato all'amministrazione.

(4-05600)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 252 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede il reclutamento, su base distrettuale, di 2.700 unità di personale amministrativo di area II/F3 (già ripartite numericamente nei singoli distretti di Corte d'appello) e la conseguente procedura esenzionale, bandita l'11 dicembre 2020;

l'articolo 7 dell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 15 luglio 2020 reca disposizioni di interpello di assestamento in caso di assunzioni conseguenti all'espletamento di un concorso;

per il distretto della Corte d'appello di Caltanissetta presso l'ufficio del giudice di pace di Nicosia erano previsti 2 unità di cancellieri ed i posti messi a disposizione della Corte d'appello di Caltanissetta sono 31;

entrambe le unità sono state accantonate e quindi congelate in funzione del prossimo interpello di assestamento seppur indispensabili, tanto che l'ufficio del giudice di pace di Nicosia oggi ha solo un funzionario giudiziario, che funge da cancelliere solo per la partecipazione alle udienze, ma non può né firmare gli atti, né ricevere autentiche di firme o pratiche pertinenti al ruolo di cancelliere,

si chiede di sapere per quale motivo sia stato bandito il concorso, se poi entrambe le unità sono state accantonate, e se ci sia l'intenzione da parte del Ministro in indirizzo almeno di mantenerne una per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Nicosia.

(4-05601)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 182 (disposizioni transitorie) del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, tutti coloro che: abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e abbiano superato una prova preselettiva; abbiano conseguito una laurea della classe 41 (tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), una laurea della classe L-43 (tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), una

laurea specialistica della classe 12/S (conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico), una laurea magistrale della classe LM-11 (conservazione e restauro dei beni culturali), un diploma accademico di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria per il 2013;

il Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 112 del 10 agosto 2019, ha approvato il regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

sono trascorsi circa 2 anni dall'approvazione del regolamento, ma, nonostante il completamento del quadro normativo, la prova di idoneità non è stata ancora indetta, intralciando le aspirazioni lavorative di molti giovani,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale incresciosa situazione e quali provvedimenti intenda assumere affinché abbia luogo, senza ulteriori indugi, lo svolgimento delle prove di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, necessaria per l'inserimento dei soggetti idonei all'interno dell'elenco unico dei restauratori.

(4-05602)

[MALAN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.*

- Premesso che:

in quasi tutti gli sport donne e uomini gareggiano da sempre separatamente, a tutela delle donne, poiché il corpo maschile tende ad avere vantaggi tecnici dovuti alla maggiore statura, a polmoni e cuore più grandi, al maggiore massimo consumo di ossigeno per contrazione muscolare, a tendini più forti, e molto altro; tali vantaggi si strutturano soprattutto con la pubertà e restano permanenti; ciò non toglie, ovviamente, che le donne siano capaci di straordinarie imprese atletiche e che le più forti sono in grado di battere la grande maggioranza di colleghi uomini, cosa che rende lo sport femminile altrettanto e a volte più interessante di quello maschile;

sempre più lo sport è per molti, uomini e donne, quando raggiungono l'eccellenza, anche una professione, a volte molto redditizia, è una ragione per la quale si viene ammessi a forze armate e forze di polizia, è un titolo per ottenere borse di studio; ed è proprio ai massimi livelli che gli uomini superano regolarmente le donne, per le ragioni dette;

nel passato alcune atlete furono sospettate di essere in realtà maschi o di assumere ormoni maschili, come le sorelle sovietiche Tamara e Irina Press, cinque medaglie d'oro olimpiche, cinque alle universiadi, quattro titoli europei nel getto del peso, nel lancio del disco, nel *pentathlon* e negli 80 metri a ostacoli tra il 1958 e il 1966, anno in cui il Comitato olimpico internazionale decise di introdurre un *test* per verificare il sesso reale; l'anno dopo le due si ritirarono dalle gare, all'età di 30 e 28 anni, asseritamente per protesta;

oggi invece le linee guida stilate dal Comitato olimpico internazionale prevedono come unico criterio l'autoidentificazione con l'"identità di genere femminile" e l'abbassamento del livello di testosterone ottenuto con trattamenti farmaceutici non esenti da pericoli per la salute; sono così sempre più numerosi i casi di persone nate maschi, con le relative strutture scheletriche e muscolari, che vincono gare femminili;

anche in Italia vi sono casi simili tra coloro che gareggiano per la qualificazione alle olimpiadi o le paralimpiadi di quest'anno, come Valentina Petrillo, 1,82 di statura, 81 chilogrammi di peso, già nota come Fabrizio, come tale sposato quattro anni fa con una donna da cui ha avuto un figlio, vincitore di undici titoli maschili di categoria paralimpica tra il 2016 e il 2018; nel settembre scorso Valentina Petrillo ha vinto 100, 200 e 400 metri femminili ai campionati italiani;

24 atlete, guidate dall'avvocato e campionessa italiana di atletica Mariuccia Fausta Quilleri, hanno sottoscritto una petizione per chiedere che atleti *transgender* nati uomini vengano ammessi alle gare femminili esclusivamente fuori concorso; le atlete sostengono la mancanza di basi scientifiche e la non valenza giuridica delle linee guida del CIO; quanto all'infondatezza scientifica la petizione cita

numerosi studi, e in particolare quello della dottoressa Emma Hilton e del dottor Tommy Lundberg pubblicato su "Sports Medicine" dal titolo "Transgender women in the female category of sport: perspectives on testosterone suppression and performance advantage", in cui si dimostra che la riduzione del livello del testosterone non compensa il vantaggio che generalmente hanno i corpi maschili; tra le atlete che hanno firmato la petizione ci sono anche Cristina Sanulli e Denise Neumann, che gareggiarono con Petrillo ai campionati italiani *master* del 2020 e che alla giornalista che le intervistò dissero che sentivano di "non aver gareggiato alla pari";

la petizione afferma inoltre che l'ammissione dei corpi maschili nelle gare femminili costituisce una violazione del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che obbliga al rispetto assoluto, inderogabile e indispensabile dell'individualità fisica femminile ed è stata inviata il 3 maggio al presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei, al Ministro per le pari opportunità e al sottosegretario di Stato con delega allo sport, Valentina Vezzali,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere a tutela delle atlete nate donne rispetto all'accesso alle gare femminili di persone con cromosomi, struttura fisica, nascita e crescita maschili;

se non ritenga che lo stesso criterio usato per l'accesso alle competizioni sportive femminili debba essere applicato ai parametri fisici per l'ammissione a determinati settori della pubblica amministrazione o per l'accesso a benefici riservati alle donne;

se ritenga che la fattiva opposizione all'ammissione di persone "*transgender*" alle gare sportive femminili sia una discriminazione fondata sull'identità di genere.

(4-05603)

[ARRIGONI](#), [RIPAMONTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il Governo in carica, fin dall'insediamento, ha fatto della transizione ecologica uno dei cardini della propria azione politica, ponendosi come obiettivo l'installazione di circa 70 gigawatt di energia rinnovabile entro il 2030;

il Governo ha dichiarato che uno dei principali ostacoli all'implementazione dei progetti di energia rinnovabile è l'estrema lentezza delle procedure autorizzative, che, invece di durare mesi, durano anni e spesso causano l'abbandono, da parte degli investitori, delle iniziative di sviluppo e dei progetti;

ha dichiarato che gli investimenti privati nel settore delle rinnovabili sono essenziali per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, e che la mancanza di certezza dei tempi di emissione delle autorizzazioni incrina gravemente la fiducia degli investitori e rischia di far perdere all'Italia miliardi di euro di investimenti, che porterebbero decine di migliaia posti di lavoro e grandi benefici economici nelle comunità locali e nell'economia reale;

il Governo si è impegnato a semplificare le procedure autorizzative e a supportare gli investimenti pubblici e privati per rendere l'Italia un Paese competitivo ed all'avanguardia nella transizione energetica ed ecologica;

vi sono decine di progetti di energia rinnovabile per un totale di oltre 2 gigawatt di potenza installabile che hanno ottenuto la VIA e il PAUR regionale e che sono bloccati o da contenziosi amministrativi con la Presidenza del Consiglio dei ministri o che attendono, alcuni da più di due anni, una delibera del Consiglio dei ministri a seguito di opposizioni presentate dal Ministero della cultura ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990;

vi è ormai ampia e univoca giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato che ha confermato, ripetutamente, che queste opposizioni al Consiglio dei ministri sono state presentate dal Ministero della cultura in ritardo rispetto al termine stabilito dalla legge in 10 giorni dall'invio, agli enti partecipanti, del verbale della conferenza dei servizi di chiusura del procedimento, o sono infondate;

il TAR Lazio, infatti, con le recenti sentenze n. 6350/2021 e n. 6351/2021 ha statuito che decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione della determinazione della conferenza dei servizi, l'amministrazione dissenziente decade dal potere di proporre opposizione al Consiglio dei ministri;

le pronunce hanno anche rilevato come il termine per la proposizione dell'opposizione, di cui all'art. 14

-*quinqüies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 decorre, per espressa previsione normativa, dalla "comunicazione" della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi;

il giudice amministrativo ha inoltre statuito che una diversa interpretazione della disposizione normativa ammetterebbe che, adottata la determinazione di conclusione motivata del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti, nonostante il dissenso di una o più amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, la sua efficacia rimarrebbe sospesa *sine die*, in attesa di una sempre possibile opposizione dell'amministrazione stessa. Ciò sarebbe contrario al principio di buon andamento dell'amministrazione, pregiudicando quelle stesse esigenze di semplificazione, celerità ed efficienza sottese all'istituto della conferenza dei servizi, e al principio di certezza dei rapporti giuridici facenti capo alla pubblica amministrazione e di legittimo affidamento,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se intenda prendere provvedimenti, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato e dei fatti enunciati, procedendo, in coerenza con quanto dichiarato circa il sostegno alle rinnovabili ed alla transizione ecologica, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure autorizzative che diano certezza agli operatori del settore, e a condurre un'istruttoria: a) accertando l'avvenuto rigoroso rispetto, da parte del Ministero della cultura, nell'ambito dei procedimenti di opposizione in corso su progetti rinnovabili, presentate al Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-*quinqüies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, del termine perentorio di presentazione dell'opposizione, così come stabilito dalla legge; b) desistendo dai contenziosi amministrativi, laddove avviati, se accertato dal giudice amministrativo che le opposizioni sono state presentate dal Ministero della cultura tardivamente; c) analizzando tutte le opposizioni presentate dal Ministero della cultura contro progetti rinnovabili negli ultimi 36 mesi, accertando sia l'avvenuto rispetto dei termini di legge per la presentazione delle opposizioni che la fondatezza delle stesse, anche sulla base della recente giurisprudenza amministrativa, e procedendo a deliberare in tempi brevi dando risposte e certezza ai proponenti i progetti che attendono da mesi e da anni una risposta del Consiglio dei ministri.

(4-05604)

[CROATTI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [MAUTONE](#), [GUIDOLIN](#), [LANZI](#), [PUGLIA](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [MARINELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, dispone che le sezioni della scuola primaria siano costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione;

nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni;

la normativa non tiene conto della situazione determinata dall'attuale pandemia, dalla quale scaturisce la necessità di una diversa organizzazione delle classi, al fine di evitare il rischio di contagi;

considerato che:

nel comune di Castel Bolognese (Ravenna) è al vaglio l'ipotesi di riduzione del numero delle sezioni per il primo anno di scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'istituto comprensivo "Bassi", con la quale si determinerebbero classi con 25 bambini;

è da tenere in considerazione che nel comune di Castel Bolognese sono presenti due strutture scolastiche perfettamente capaci, anche alla luce delle normative anti COVID, di accogliere quattro sezioni, in modo da garantire la sicurezza per i bambini, rendere più efficace l'attività didattica, nonché accrescere l'inclusività e la salubrità dei contesti scolastici;

cittadini e genitori hanno presentato una petizione avverso la menzionata ipotesi, sottolineando come il numero elevato di alunni, in particolare in un passaggio critico come quello fra scuola dell'infanzia e ciclo della primaria, impatti in maniera significativa sulla qualità dell'insegnamento, rendendo più ardua la piena espressione delle reali potenzialità di docenti ed alunni e minore l'attenzione da dedicare

agli studenti più fragili;

il territorio di Castel Bolognese è contrassegnato da un flusso migratorio positivo e consistente, generando quindi le condizioni per un incremento del numero di nuovi alunni, in considerazione dalla presenza fra i nuovi arrivi di famiglie con bambini in età scolare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di valutare l'opportunità di prevedere, a partire dal prossimo anno scolastico, la costituzione di classi prime nella scuola primaria con un numero massimo di alunni inferiore ai limiti definiti dalla normativa attuale, e nel caso, quali iniziative intenda adottare al riguardo.

(4-05605)

[AUGUSSORI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state emanate diverse disposizioni volte a tutelare i lavoratori che, a causa delle patologie pregresse, sono particolarmente esposti al rischio derivante dalla possibile infezione dal virus SARS-CoV-2;

in particolare, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporta;

in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi scorsi, numerosi lavoratori hanno potuto fare rientro a lavoro anche grazie all'immunizzazione conseguente all'inoculazione del vaccino; tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esigenze di cautela, in virtù dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 disponibili sul territorio nazionale;

diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti evidenziato che essi tendono a riscontrare un livello di immunizzazione inferiore rispetto alla media, pur avendo completato regolarmente l'*iter* previsto dai protocolli;

a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni soggetti immunodepressi non vengono neppure sottoposti a vaccinazione, qualora i medici ritengano che ciò possa comportare ulteriori e gravi rischi nei confronti di un sistema immunitario compromesso;

per tali soggetti sono quindi indispensabili forme di tutela maggiori, in quanto essi non sempre risultano totalmente protetti dall'immunizzazione, o talvolta non sono suscettibili di essere inclusi nella campagna vaccinale, ed in quanto un'esposizione al virus comporta rischi mediamente più elevati rispetto ai soggetti privi di significative patologie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare misure specifiche nei confronti di quei lavoratori che, a motivo delle particolari condizioni di vulnerabilità, non possono essere sottoposti alla vaccinazione, al fine di tutelare la loro salute, nonché la sicurezza sul luogo di lavoro;

se, in particolare, non ritengano opportuno valutare la proroga delle norme richiamate, in base alle quali per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporta;

se non ritengano opportuno adottare delle misure specifiche in tema di sicurezza sul luogo di lavoro dei soggetti fragili, ad esempio condizionando il rientro alle attività in presenza alla sottoposizione dei medesimi lavoratori ad un esame sierologico, atto a valutare la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2, in modo da non esporre i soggetti fragili al rischio di contrarre l'infezione.

(4-05606)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'attuale convenzione tra Autostrade per l'Italia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata firmata il 12 ottobre 2007 (durante il Governo Prodi II) ed è stata aggiornata il 24 dicembre 2013

(Governo Letta). All'articolo 9-*bis* prevede che in caso di revoca il concessionario abbia diritto a un indennizzo "pari al valore attuale netto dei ricavi della gestione", ovvero al netto di costi, oneri, investimenti e imposte prevedibili nel periodo mancante alla fine della concessione;

in base alla convenzione e al piano economico-finanziario che la società Autostrade ha presentato al Ministero delle infrastrutture e che il CIPE deve ancora approvare, ASPI verrà comprata da Cassa depositi e prestiti, Macquarie e Blackstone. In cambio riceveranno margini del 10 per cento all'anno, grazie ai soliti aumenti tariffari addossati sulle spalle degli utenti dei trasporti;

considerato che:

il consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti ha offerto ad Atlantia 9,1 miliardi di euro (considerando la valorizzazione al 100 per cento, pari a 7,9 miliardi per l'88 per cento della società). A questi vanno sommati 8,8 miliardi di euro per l'accollo dei debiti di ASPI e 3,4 miliardi per gli indennizzi diretti in ragione del crollo del "ponte Morandi". Per un totale di 21,3 miliardi di euro. Il tutto senza contare i rischi legali per gli indennizzi indiretti, oggi non quantificabili, perché mancano le sentenze penali. I Benetton ne incasseranno 2,4, su cui si dovranno pagare solo il 5 per cento di tasse, in base al regime fiscale agevolato, sulle plusvalenze, ovvero 120 milioni;

il giornalista Francesco Bonazzi sul quotidiano "La Verità" del 6 giugno 2021 ha scritto che, se ci fosse stato il recesso e non la revoca, il costo per la collettività sarebbe stato molto inferiore. La revoca non prevede che il concedente (lo Stato) accusi di alcunché il concessionario (ASPI). La concessione prevedeva il recesso;

secondo le tabelle del piano economico-finanziario in vigore la somma da dare ad ASPI arriverebbe a 13,8 miliardi di euro netti. Su questa cifra lo Stato recupererebbe 5,3 miliardi di imposte con un'aliquota al 27,9 per cento (24 di Ires e 3,9 di Irap), che si escludono dal conteggio perché è una "partita di giro";

con il recesso il valore netto riconosciuto ai Benetton per uscire da ASPI sarebbe stato pari a 13 miliardi e 818 milioni di euro. Mentre con l'acquisto da parte dello Stato si arriva a 21 miliardi e 190 milioni: 7 miliardi e 372 milioni di euro di differenza (in regalo) per i Benetton;

quindi, con la dovuta evidenza, che a differenza di quanto accadrebbe nell'ipotesi di cui all'art. 9-*bis* della convenzione, riacquisire le concessioni ASPI da parte di Cassa depositi e prestiti con un esborso di 9,1 miliardi di euro ai quali vanno aggiunti 8,8 miliardi per l'accollo del debito di ASPI e 3,4 miliardi per gli indennizzi conseguenti al disastro del ponte Morandi, per un totale complessivo di 21,3 miliardi di euro, rappresenta un vero salasso per lo Stato, una "strenna fuori stagione" per i Benetton; l'operazione CDP, "a perdere" per l'interesse nazionale, costa almeno 7,3 miliardi di euro, oltre agli inevitabili rischi legali indeterminati in seno ad ASPI, per le prefigurabili numerose situazioni di contenzioso e precontenzioso, non solo *in itinere*,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato, ossia che, con il recesso, il valore netto sarebbe pari a 13,818 miliardi di euro, mentre, con l'acquisto da parte di CDP, il valore netto sarebbe pari a 21,190 miliardi di euro, con un differenziale di 7,3 miliardi di euro a danno della fiscalità generale;

se, alla luce di queste evidenze strettamente numeriche, e quindi incontrovertibili, non abbia il dovere di ritornare sulla decisione e optare per la soluzione del recesso, dato il chiaro rischio di un danno erariale per almeno 7,3 miliardi di euro, oltre agli eventuali risvolti di ulteriori responsabilità personali.

(4-05607)

[LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [MANTERO](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

Nestlé S.A., o Société des produits Nestlé S.A., è la più grande multinazionale del mondo attiva nel settore alimentare, ha sede a Vevey, in Svizzera, 323.000 sono i suoi dipendenti in tutto il mondo (dato del 2017). Produce e distribuisce una grande varietà di articoli, dall'acqua minerale agli omogeneizzati, dai surgelati ai latticini, ma anche prodotti freschi e dolciari fino ai condimenti e al cibo per gli animali;

nei giorni scorsi è apparsa sulle testate giornalistiche nazionali la notizia che la grande multinazionale svizzera ha ammesso che più del 60 per cento dei propri prodotti alimentari e bevande più diffusi non

rispettano quella che la stessa azienda indica come "definizione riconosciuta di alimento salutare"; le valutazioni di Nestlé sono incluse in una presentazione interna circolata tra i dirigenti dell'azienda a inizio del 2021, e fa parte delle iniziative adottate negli ultimi anni dalla multinazionale per migliorare la qualità dei propri prodotti, contrastare l'aumento dell'obesità e per andare incontro alla crescente esigenza di cibi più sani. Nella presentazione, di cui è venuto in possesso il "Financial Times", il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito e uno dei più autorevoli e letti del mondo, si dice che "alcuni prodotti o categorie di prodotti non saranno mai 'salutari', indipendentemente dalle innovazioni apportate". Poco più di un terzo delle bevande e dei cibi più popolari e venduti dalla Nestlé (il "Financial Times" non ha specificato quali siano) ha ottenuto un punteggio superiore a 3,5 nel sistema di valutazione dei cibi sani usata in Australia e preso come punto di riferimento anche da realtà a livello internazionale quali la "Access to nutrition foundation", che prevede un massimo di 5 stelle. Stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario britannico, il documento mette in luce che circa il 70 per cento dei prodotti alimentari, il 96 per cento delle bevande (escluso il caffè puro) e il 99 per cento di pasticceria e gelati non raggiunge quella soglia. Va meglio per le acque (l'82 per cento è sopra i 3,5 punti) e per i prodotti lattiero-caseari (60 per cento);

nella presentazione sono citati prodotti come la pizza surgelata "DiGiorno", che è farcita con salame piccante, salsiccia e carne di manzo e che ha circa il 40 per cento della quantità di sodio giornaliera raccomandata dagli esperti, o una bevanda aromatizzata all'arancia a marchio "San Pellegrino", che contiene più di 7 grammi di zucchero ogni 100 millilitri. Uno degli alimenti meno sani descritti nel *report* di Nestlé è il "Nesquik" aromatizzato alla fragola, che è venduto solo negli Stati Uniti e contiene 14 grammi di zucchero in una porzione da 14 grammi appunto, con una piccolissima quantità di coloranti e aromi: questo preparato, pensato per essere sciolto nel latte, viene pubblicizzato come "perfetto per la colazione e per preparare i bambini alla giornata";

nei documenti visti dal "Financial Times" si dice inoltre che, nonostante Nestlé abbia apportato "miglioramenti significativi ai prodotti", l'offerta "è ancora ben al di sotto" degli *standard* di alimenti salutari fissati dai principali indicatori internazionali. Se si considera che dalle valutazioni sono stati esclusi il cibo per animali, il latte in polvere per bambini, il caffè e gli integratori alimentari, si parla di prodotti che rappresentano circa la metà degli incassi annuali dell'azienda, pari a circa 92,6 miliardi di franchi svizzeri (circa 83 miliardi di euro);

considerato infine che:

fin dai tardi anni '70, la Nestlé è stata oggetto di numerose critiche, anche in riguardo alla sua politica commerciale. La Nestlé è stata accusata, ad esempio, di una politica commerciale aggressiva e irresponsabile per quanto riguarda la promozione di latte per neonati nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto attraverso forniture gratuite a strutture ospedaliere di latte in polvere che la multinazionale definiva "più sicuro" dell'allattamento al seno. In quell'occasione, l'UNICEF fu costretta a intervenire per spiegare che la sostituzione dell'allattamento materno con il latte in polvere avrebbe potuto portare nei Paesi del terzo mondo alla morte di circa un milione e mezzo di bambini ogni anno, a causa di problemi legati alla difficoltà di sterilizzazione dell'acqua e dei *biberon* utilizzati. Per queste ragioni l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adottò il 22 maggio 1981, l'International code of marketing of breast-milk substitutes, un regolamento internazionale sulla promozione di surrogati del latte materno, linea guida non legalmente vincolante, al quale la Nestlé aderì nel 1982;

nel 2005, in Venezuela la Nestlé Purina ha commercializzato tonnellate di cibo per animali contaminato, provocando la morte di oltre 400 fra cani, gatti, uccelli e animali da allevamento;

nell'agosto 2004 l'organizzazione non governativa "Greenpeace" riscontrò la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in una confezione di uno dei prodotti più conosciuti della Nestlé, il Nesquik. Un anno dopo, a novembre 2005 la Nestlé si oppose alla decisione svizzera di bandire gli OGM. Nel 2009, la Nestlé italiana è stata condannata, insieme alla Tetrapak, al pagamento dei danni per l'inquinamento del latte Nidina con Itx, un tipo di inchiostro. Nel 2013, sempre Greenpeace ha effettuato una ricerca sui prodotti OGM utilizzati dalla Nestlé: ebbene gran parte contiene OGM, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;

se ritenga necessaria una regolamentazione per gli alimenti insalubri (ricchi di zuccheri, grassi e sale), anche per contrastare gli effetti negativi sulla salute, soprattutto dei giovani, a cominciare dall'obesità, verificando anche la presenza di eventuali organismi geneticamente modificati non consentiti in Italia, così come riscontrati in alcuni dei prodotti citati, vietati in altri Paesi;

se ritenga di dover rafforzare le regole sulla pubblicità del "cibo spazzatura" e dei prodotti industriali eccessivamente ricchi di grassi, sale o zuccheri (i cosiddetti HFSS), come già indicato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (IAP), e se addirittura vietare campagne pubblicitarie diseducative, frutto di una strategia di comunicazione volta a creare un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto sulla salute;

se ritenga utile impedire a una certa industria alimentare di sponsorizzare scienziati e società scientifiche, considerati affidabili e autorevoli agli occhi dei cittadini, quale ulteriore strumento per contrastare la vendita di *junk food*.

(4-05608)

[LUNESU](#), [DORIA](#), [VALLARDI](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#), [BERGESIO](#), [ALESSANDRINI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Italia ha i numeri più alti di tutta Europa per impianti di distribuzione di carburante, si contano infatti oltre 22.600 punti vendita attivi nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, con un erogato medio di 1.320 metri cubi di benzina e gasolio;

sono numeri nettamente superiori rispetto ad altri Paesi europei, come la Germania che vanta un erogato medio di 3.486 metri cubi;

è evidente che il mercato della distribuzione di carburanti gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che coinvolge, a vario titolo, circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti;

a norma della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, legge 4 agosto 2017, n. 124, è stata istituita l'anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione di carburanti, benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, finalizzata ad ampliare la banca dati, e fornire una fotografia costantemente aggiornata, anche ai fini di un'ottimizzazione della rete di distribuzione;

già da diversi anni il settore presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi, e che sono ancora più evidenti e drammatici in alcune realtà insulari, come la Sardegna;

tra il 2018 ed il 2019 infatti gli effetti drammatici della crisi del settore hanno portato all'uscita dal mercato o alla cessione degli *asset* della distribuzione di importanti gruppi petroliferi a vantaggio di processi di fusione tra marchi, favorendo un rapido passaggio da una logica industriale a logiche finanziarie, a danno dei gestori degli impianti di distribuzione;

le principali problematiche e criticità sono dovute prevalentemente alla frammentazione e inefficienza della rete distributiva, all'estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e alla riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati; a ciò si aggiungono diversi casi di insicurezza dal punto di vista di tutela ambientale nonché di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti;

considerato che:

la situazione ha portato ad una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, e alla mancata razionalizzazione della rete distributiva con un'ulteriore notevole frammentazione dell'offerta ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita;

le misure imposte dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia hanno comportato ulteriori criticità per il settore della distribuzione di carburanti che ha dovuto continuare a garantire il servizio pubblico essenziale nonostante il traffico praticamente azzerato a causa dei blocchi degli spostamenti, in particolare sulle autostrade,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione;
se intendano assumere iniziative mirate per contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, quali incentivi, compensazioni economiche, sorveglianza dei prezzi e misure di contrasto di qualsiasi forma di illegalità al fine di tutelare tutti i lavoratori a vario titolo coinvolti nel settore, la cui situazione è stata ulteriormente gravemente compromessa dalle conseguenze della pandemia.

(4-05609)

[ARRIGONI](#), [CAMPARI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [SAVIANE](#), [PERGREFFI](#), [VALLARDI](#), [PISANI Pietro](#), [ALESSANDRINI](#), [TOSATO](#), [CANDURA](#), [BERGESIO](#), [RICCARDI](#), [MONTANI](#), [LUNESU](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da mesi, l'insufficiente ritiro di pneumatici fuori uso da parte dei vari soggetti autorizzati sta producendo in tutto il Paese (e in alcune aree più di altre) inaccettabili situazioni di accumuli di PFU presso i gommisti e presso gli operatori autorizzati al cambio di pneumatici. La situazione si sta aggravando in concomitanza della piena ripresa della circolazione stradale e peggiorerà quando sarà il momento del cambio stagionale (estivo-invernale);

la situazione risulta essere ancora critica nonostante a dicembre 2020 una direttiva della Direzione dell'economia circolare dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia imposto a tutti i soggetti autorizzati alla gestione dei PFU una raccolta del 15 per cento in più rispetto al *target* di legge stabilito dal decreto ministeriale n. 82 del 2011, confermato dal decreto ministeriale n. 182 del 2020, per fare fronte alla criticità attuale;

tale circostanza, infatti, sembra aver raggiunto livelli senza precedenti con impatto sulle condizioni di lavoro nel negozio o nell'azienda, difficoltà nelle attività operative, problemi di stoccaggio, rischi di abbandono, rischi di incendio, creando l'esasperazione degli operatori che minacciano atti di protesta, perché il mercato di pneumatici nel suo complesso è fortemente turbato e soffre quotidiani momenti di tensione;

le analisi compiute da varie organizzazioni portano sempre alle ovvie motivazioni: quantità di pneumatici effettivamente immessi nel mercato del ricambio ben superiori al dichiarato e raccolta non sempre allineata agli obblighi di legge, con ciò quindi sussistendo aspetti più tipicamente ambientali e aspetti di corretta distribuzione del prodotto,

si chiede di sapere:

se il Ministro della transizione ecologica abbia intenzione di rendere obbligatorio il tracciamento di pneumatici che entrano nel mercato nazionale del ricambio (a quanto risulta agli interroganti da alcuni anni giace al Ministero della transizione ecologica una proposta in tal senso e una altra nuova proposta sarà formulata da Assogomma) e in quali tempi ritenga sarà possibile imporre tale obbligo;

se abbia intenzione di introdurre l'obbligo di fornire mensilmente i dati di immissione di pneumatici da parte di ogni produttore o importatore, di estrazione di PFU da parte di ogni soggetto autorizzato anche in relazione ai *target* di legge, di giacenza di richieste di raccolta inevase per verificare l'effettiva attuazione da parte di tutti soggetti operanti dell'incremento del 15 per cento della raccolta;

se abbia intenzione di attivare un'efficace ed effettiva vigilanza e controllo sui soggetti autorizzati per assicurarsi che tutto il sistema nazionale concorra alla risoluzione del problema;

se il Ministro dell'economia e delle finanze voglia sollecitare gli opportuni controlli da parte della Guardia di finanza per contrastare quello che sembra essere la prima causa del dramma, ovvero l'immissione di pneumatici in evasione scontrino o fatturazione, che ne permetterebbero il conteggio, il finanziamento tramite ecocontributo e quindi la corretta raccolta e riciclo.

(4-05610)

[BINETTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

(4-05611)

(Già 3-02495)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

in un articolo del 1° giugno 2021, de "Il Foglio", alla pagina dedicata alla scienza, c'è un articolo di

Enrico Bucci che ha scritto a proposito della biodinamica, affermando che "I sostenitori del biodinamico sbandierano solide evidenze scientifiche che contraddicono la biochimica e sembrano proprio create ad arte dalla rete capillare della loro lobby". Bucci, senza alcun evidente titolo di studi in materia, afferma che la biodinamica non ha delle basi scientifiche e muove critiche contro Carlo Triarico, storico della scienza, presidente dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica, vicepresidente di Federbio, direttore dell'istituto APAB, presidente di Agrifound, membro del comitato permanente ricerca in agricoltura biologica e biodinamica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'agricoltura biodinamica deve essere considerata un'evoluzione di quella biologica, alla quale è assolutamente complementare, ma ha peculiarità e caratteristiche distintive. Quanto alla definizione e all'uso dei preparati, vi sono regolamenti comunitari che riconoscono questi disciplinari proprio per una lunga tradizione di applicazione e che caratterizzano la gestione aziendale agroecologica a ciclo chiuso;

il richiamo necessario alla tradizione è coerente con la normativa UE (regolamento (UE) 2018/848), che in tema di biodinamica richiama proprio la tradizione. Anche la normativa italiana contempla già l'agricoltura biodinamica e la individua letteralmente come tale e la cita a fianco di altre due, quella convenzionale e quella biologica. Dalla prima regolamentazione dell'agricoltura biologica in Europa, avvenuta nel 1991, i regolamenti comunitari in materia di bioagricoltura includono sempre l'agricoltura biodinamica (si veda il regolamento (CEE) 2092/91, in cui le preparazioni biodinamiche sono definite appropriate per l'attivazione dei *compost*);

il nuovo regolamento comunitario in materia di bioagricoltura (n. 848, approvato il 30 maggio 2018) conferma la precedente giurisprudenza, ma inserisce l'agricoltura biodinamica nell'ambito di quella biologica, nominandola esplicitamente, e all'articolo 3 definisce le sostanze che vi vengono tradizionalmente usate e include i preparati biodinamici nell'elenco delle sostanze dell'agricoltura biologica. È rilevante il riferimento alla tradizione: questo è un termine che ha una valenza peculiare in diritto e ha un pregio in chiave di diritto consuetudinario, proprio perché il legislatore ha inteso riconoscerlo;

facendo qualche passo indietro, "il Fatto Quotidiano" del 5 aprile 2018 pubblicò un articolo riguardante il signor Enrico Bucci dal titolo: "Il prof. senza cattedra, dal batterio al plagio". Secondo l'articolo, Enrico Bucci, ricercatore nel settore della biologia del cancro, aveva stroncato uno studio che presentava una cura per gli ulivi colpiti da Xylella, pubblicato dalla rivista scientifica "Phytopathologia Mediterranea", senza avere alcuna competenza specifica. L'Accademia dei Lincei, nel 2016, l'aveva coinvolto nella commissione di ricerca su Xylella, non essendo né un membro dei Lincei, né un patologo delle piante, né uno statistico. Risulterebbe affiliato, senza stipendio, alla "Temple university" e alla "Sbarro health organization". Compare come direttore del programma di biologia dei sistemi nell'ambito del cancro, ma non appare nella pagina dei ricercatori;

secondo le verifiche de "il Fatto Quotidiano", Bucci (che non rispose alle domande del quotidiano) non avrebbe alcuna posizione accademica né competenza in patologia delle piante. Eppure è stato invitato come esperto al convegno sulla Xylella dall'Accademia pugliese delle scienze del 21 marzo 2018 a Bari, dove Giovanni Martelli dell'università di Bari, a capo del gruppo di ricerca pugliese sulla Xylella, lo ha presentato come "un ricercatore che lavora da casa";

"ma Bucci, scrive il Fatto, non risulta assunto da nessuna università del mondo. Dal 2016 si presenta come professore aggiunto alla Facoltà di Biologia della Temple University di Philadelphia, in Usa. L'ateneo riferisce che ha una posizione di professore aggiunto, senza retribuzione. Non è membro dello staff accademico, il suo nome, infatti, non c'è sul sito dell'ateneo ed il Rettore della Facoltà di Biologia della Temple, né lo stesso Bucci, hanno voluto spiegare che tipo di rapporto lo leghi all'università e quale lavoro svolga". La qualifica di professore aggiunto sarebbe temporanea e non permette, negli USA, di accedere alla carriera accademica;

come riportato nell'articolo, Bucci dal 2001 al 2014 è stato ricercatore presso l'Istituto di biostrutture e bioimmagini al CNR di Napoli e negli ultimi anni si è occupato, spesso dietro compenso, dei settori più disparati della scienza, dal plagio in ambito accademico, all'efficacia dell'obbligatorietà dei

vaccini, alla patologia delle piante. "Una situazione strana in un contesto che invece di norma premia la specializzazione come garanzia di competenza";
nel 2016 la Scuola di alti studi IMT di Lucca ha offerto un contratto (senza gara) da 39.900 euro alla società privata Resis di Bucci per tenere un corso sull'integrità scientifica e produrre una perizia che ha salvato il Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione, Marianna Madia, dagli elementi riscontrati da "il Fatto Quotidiano" che indicavano un possibile plagio nella tesi di dottorato (tutti copiano in economia, è il singolare argomento con cui Bucci, che pure riscontra le irregolarità, assolve la Madia). Ma Bucci, sempre secondo l'articolo, non ha alcuna riconosciuta esperienza accademica né nell'ambito dell'anti plagio, né per la Xylella;
avrebbe, inoltre, espresso criticità sugli studi dei ricercatori del CREA, firmandosi come "docente aggiunto";
infine, malgrado le evidenze scientifiche della pericolosità del glifosato, erbicida presente nel grano duro estero (in particolare canadese), noto interferente endocrino, riconosciuto dallo IARC come "cancerogeno probabile", diversi "professori" continuano a propagandare la sua non pericolosità, come ha fatto proprio Enrico Bucci, il 10 febbraio 2019 a Castellana Grotte, in un convegno organizzato dalla Regione Puglia, il quale ha affermato che "c'è persino un autorevole professore qui in Puglia che per far vedere quanto sia innocuo lo beve",
si chiede di sapere:
se quanto riportato dall'articolo de "il Fatto Quotidiano" corrisponda al vero;
se i Ministri in indirizzo dispongano di notizie circa gli studi realmente conseguiti dal signor Enrico Bucci e riguardo agli atenei con cui collaborerebbe;
se i titoli in suo possesso siano idonei a fargli svolgere determinate funzioni presso istituzioni universitarie pubbliche;
se non ritengano che la pubblicazione di articoli su quotidiani nazionali, soprattutto se riguardano argomenti di un certo spessore, debba recare la firma di veri esperti, titolari di diplomi di studio realmente conseguiti e, quindi, debba provenire da fonti certe;
se, infine, non convengano che divulgare notizie false e tendenziose (per quanto riguarda il glifosato), che sminuiscono la pericolosità dell'erbicida e ne incentivano così l'utilizzo, non metta a rischio la salute pubblica e il territorio.

(4-05612)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si definiscono nanofarmaci i prodotti medicinali che abbiano almeno una dimensione in scala nanometrica (tra uno e 100 nanometri). La dimensione ridotta permette a questi farmaci di attraversare barriere specifiche all'interno del corpo umano veicolando il principio attivo nel bersaglio del farmaco, potenzialmente con maggiore precisione ed efficacia;
si tratta di una tecnologia innovativa e complessa, in quanto migliora il modo in cui i farmaci mirano e raggiungono le aree all'interno del corpo attraverso nanoparticelle progettate per avere specifiche proprietà biologiche, chimiche, farmacologiche e immunologiche, e che richiede processi di produzione altamente qualificati;
pur appartenendo alla classe dei farmaci complessi non biologici, i nanofarmaci condividono alcune complessità con i farmaci biologici per le loro caratteristiche fisico-chimiche uniche attribuibili alla loro dimensione e morfologia. Non sono invece assimilabili ai farmaci a piccole molecole, in quanto le loro proprietà non possono essere completamente caratterizzate;
proprio a causa della loro natura complessa, i nanofarmaci non possono essere facilmente ed esattamente riprodotti. Per questo motivo, i nanosimilari (prodotti sulla base di nanofarmaci "originator" quando il loro brevetto è scaduto) possono presentare differenze clinicamente rilevanti rispetto ai propri *originator* in termini di qualità, proprietà biologiche e profili terapeutici;
tale difficoltà si riflette anche a livello regolatorio: non è previsto dall'Agenzia europea per i medicinali uno specifico processo autorizzatorio per i nanosimilari, come esiste invece per i farmaci biosimilari, e dunque allo stato attuale non è possibile garantire che le copie degli *originator* rispondano a determinati criteri di produzione, sicurezza ed efficacia;

l'attuale *framework* normativo non è arrivato ancora a inquadrare completamente e correttamente i nanofarmaci, a causa della loro specificità e complessità che li rende diversi da qualsiasi tipologia di farmaco utilizzata finora;

diviene pertanto prioritario intervenire per garantire ai pazienti i più alti profili di sicurezza e adattare il sistema per consentire un accesso veloce e sicuro a quest'innovazione;

a tal fine, a parere dell'interrogante è innanzitutto necessario che le istituzioni, a partire dall'Agenzia italiana del farmaco, stabiliscano una definizione chiara di prodotto nanofarmaceutico: ciò supererebbe ogni possibile incertezza dal punto di vista giuridico, fornendo basi solide agli *stakeholder* del settore (pazienti, clinici, ricercatori, regolatori e industria) e promuovendo così il pieno sviluppo e il raggiungimento del potenziale di questa tecnologia innovativa;

inoltre, la mancanza di chiarezza normativa pone dei problemi anche in termini di sicurezza ed efficacia dei nanosimilari, un tema che secondo l'interrogante va trattato con urgenza dal momento che nel prossimo futuro scadrà il brevetto di un numero crescente di nanofarmaci, aprendo la strada a nuovi nanosimilari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno definire con iniziative legislative i prodotti nanofarmaceutici anche al fine di garantire il più alto *standard* possibile di controllo della produzione;

se non ritenga opportuno valutare campagne di comunicazione istituzionale al fine di informare la popolazione sui rischi dell'intercambiabilità, della sostituzione automatica e dello *switch* tra prodotti.

(4-05613)

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00379, del senatore Santillo ed altri.

